

ISSN 1825-6678

Rivista di

Diritto ed Economia dello Sport

Quadrimestrale

Anno Primo

Fascicolo 2/2005

Rivista fondata e diretta da *Michele Colucci*

Direttore responsabile *Marco Longobardi*

EDUS LAW INTERNATIONAL

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

Quadrimestrale

Anno Primo

Fascicolo 2/2005

Rivista fondata e diretta da *Michele Colucci*

Direttore responsabile *Marco Longobardi*

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

www.globalsportslaw.com/rivista.htm

Pubblicata in Avellino

Redazione: Centro di Diritto e Business dello Sport

Via M. Capozzi 25 - 83100 Avellino - Tel. 347-6040661/0032-486-421544

Ruhlplein 6 Overijse - Belgio - Tel. Fax 0032-2-7671305

Proprietario ed editore: Michele Colucci, Edus Law International

Provider: Aruba S.p.A. P.zza Garibaldi 8 - 52010 Soci (AR)

url: www.aruba.it

Testata registrata presso il Tribunale di Avellino al n° 431 del 24.3.2005

Direttore: Avv. Michele Colucci

Direttore responsabile: Avv. Marco Longobardi

Sped. in A. P. Tab. D - Aut. DCB/AV/71/2005 - Valida dal 9/5/2005

L'abbonamento annuale alla Rivista è di 75 euro.

Per abbonarsi è sufficiente inoltrare una richiesta al seguente indirizzo

e-mail: info@globalsportslaw.com

Redazione

Direttore: Michele Colucci
Direttore responsabile: Marco Longobardi
Vice Direttore: Nicola Bosio
Capi redattori: Raul Caruso (*Economia*)
Lina Musumarra (*Diritto*)

Assistente di redazione: Antonella Frattini

Comitato Scientifico:

Prof. Roger Blanpain (*University of Leuven- Belgio*)
Prof. Frank Hendrickx (*University of Tilburg- Paesi Bassi*)
Prof. Filippo Lubrano (*Università LUISS "Guido Carli", Roma - Italia*)
Prof. Paolo Moro (*Università di Padova - Italia*)
Prof. Giovanni Sciancalepore (*Università degli Studi di Salerno - Italia*)
Prof. Salvatore Sica (*Università degli Studi di Salerno - Italia*)
Prof. Pasquale Stanzone (*Università degli Studi di Salerno - Italia*)
Prof. Maria José Vaccaro (*Università degli Studi di Salerno - Italia*)

Comitato di redazione:

Aspetti fiscali: Vincenzo Bassi, Marco Longobardi, Giuseppe Persico
Concorrenza: Jasmin Battista, Federica Fucito, Domenico Gullo
Contrattazione Collettiva: Stefano Sartori, Fabio Ferraguto
Diritto Comunitario: Enrico Crocetti Bernardi, Michele Trapani
Diritto Internazionale: Paolo Lombardi, Omar Ongaro, Ruggero Stincardini
Diritto del Lavoro: Marica Longini, Emanuele Mosca
Economia e sviluppo locale: Giovanni Di Cola
Giustizia Sportiva: Mattia Grassani, Sergio Messina, Giacinto Pelosi
Organizzazioni Sportive: Leo Grosso, Michele Signorini, Gianpaolo Monteneri
Previdenza: Alessia Ciranna, Corrado Spina
Privacy e Diritti d'immagine: Roberta Montinaro
Diritto Amministrativo : Enrico Lubrano, Lina Musumarra
Diritto Civile: Virgilio D'Antonio, Nicola Longobardi, Angelo Maietta
Diritto Penale: Gaetano Manzi, Roberta Panizza
Sponsoring: Barbara Di Salvo, Christian Sentinelli
Marketing: Ettore Mazzilli, Fabio Santoro

INDICE

DOTTRINA	11
PROFILI IVA DELLA CESSIONE IN AMBITO INTERNAZIONALE DEI DIRITTI RADIOTELEVISIVI DELLE PARTITE DI CALCIO di <i>Marco Longobardi</i>	11
Introduzione	11
1. Il Regolamento UEFA in materia di trasmissione radiotelevisiva: gli articoli 24 e 25	12
2. I profili IVA della cessione dei diritti radiotelevisivi all'UEFA	14
2. 1. Il problema della territorialità	15
Conclusioni	18
IL TAR LAZIO SEGNA LA FINE DEL VINCOLO DI GIUSTIZIA. LA FIGC SI ADEGUA di <i>Enrico Lubrano</i>	21
Introduzione	21
1. La sindacabilità dei provvedimenti disciplinari sportivi dal giudice amministrativo	23
2. L'illegittimità del vincolo di giustizia	30
Conclusioni	34
LA QUALIFICAZIONE DEGLI SPORTIVI PROFESSIONISTI E DILETTANTI NELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA di <i>Lina Musumarra</i>	39
Premessa	39
1. I criteri di distinzione tra sportivo professionista e dilettante	40
2. Il "tramonto" dell'istituto della qualificazione?	42
NORMATIVA ANTIVIOLENZA NEGLI STADI: SPUNTI E RIFLESSIONI di <i>Amerigo Nazzaro</i>	45
Introduzione	45
1. Videosorveglianza, biglietti nominativi e tutela della privacy	47
2. Videosorveglianza e biglietti nominativi: quale misura incide maggiormente sulla privacy	52
3. Gli <i>stewards</i> nel decreto-legge 162/2005: problemi di inquadramento nell'ordinamento penale	55
Conclusioni	58

DE-COMMERCIALIZZARE IL CALCIO EUROPEO E SALVAGUARDARE L'EQUILIBRIO COMPETITIVO: UNA PROPOSTA WELFARISTA di <i>Loek Groot</i>	63
Introduzione	63
1. Misurare l'equilibrio competitivo del calcio europeo	66
2. Il mercato per i diritti di trasmissione televisiva del calcio	78
2.1 Il lato dell'offerta	80
2.2 Il lato della domanda	84
2.3 <i>Policy implications</i>	87
Conclusioni	90
I RANKING INTERNAZIONALI COME RIMEDIO ALLE ASIMMETRIE INFORMATIVE NEGLI SPORT INDIVIDUALI: IL CASO DEL CICLISMO PROFESSIONISTICO di <i>Davide Tondani</i>	93
Introduzione	93
1. L'economia dell'informazione	95
2. <i>Signaling</i> e ciclismo professionistico	99
3. La classifica UCI: impostazione ed effetti	105
4. Il passaggio al Pro-Tour	110
Conclusioni	114
NOTE A SENTENZE: LA RESPONSABILITA' RISARCITORIA DELL'ORGANIZZATORE DELL'EVENTO SPORTIVO-IL CASO JUVENTUS Nota a sentenza del Tribunale di Torino 11 novembre 2004 di <i>Mattia Grassani</i>	119
1. Il concetto di attività pericolosa	119
2. Il fatto e le misure idonee ad evitare il danno	123
3. Profili contrattuali ed extracontrattuali: il cumulo delle responsabilità e la clausola generale della colpa	127
Conclusioni	131
LESIONI COLPOSE DURANTE UN' AZIONE DI GIOCO NOTA A SENTENZA CASS. N. 19473/05 di <i>Corrado Spina</i>	135
REGOLAMENTAZIONE INTERNAZIONALE	141
IL REGOLAMENTO FIFA SULLO STATUS ED I TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DEI CALCIATORI 2004	141
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE	142
II. LO STATUS DEI CALCIATORI	143

III. TESSERAMENTO DEI CALCIATORI	144
IV. MANTENIMENTO DELLA STABILITA' CONTRATTUALE FRA PROFESSIONISTI E SOCIETA'	147
V. TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI MINORI	150
VI. INDENNITA' DI FORMAZIONE E MECCANISMO DI SOLIDARIETA'	151
VII. GIURISDIZIONE	151
VIII. DISPOSIZIONI FINALI	154
Allegato 1: Messa a disposizione dei calciatori per le Squadre nazionali	156
Allegato 2: Idoneità dei calciatori a giocare per più squadre nazionali in virtù della loro nazionalità	160
Allegato 3: Procedura amministrativa per il trasferimento dei calciatori fra Federazioni.	161
Allegato 4: Indennità di formazione	164
Allegato 5: Meccanismo di Solidarietà	168
LEGISLAZIONE NAZIONALE	171
Ministero dell'Interno Decreto 6 Giugno 2005	
Modalità per l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio	171
Modalità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli im- pianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio	178
Modifiche Ed Integrazioni Al Decreto Ministeriale 18 Marzo 1996, Recante Norme Di Sicurezza Per La Costruzione E l'esercizio Degli Impianti Sportivi	193
GIURISPRUDENZA - TRIBUNALE TORINO, 11 novembre 2004 - SALVETTI Giudice unico. - Colasante (avv. ti Rossello, Barbieri) - Juventus s.p.a. (avv. Fossati)	245

DOTTRINA

PROFILI IVA DELLA CESSIONE IN AMBITO INTERNAZIONALE DEI DIRITTI RADIOTELEVISIVI DELLE PARTITE DI CALCIO

di Marco Longobardi*

SOMMARIO: Introduzione - 1. Il Regolamento UEFA in materia di trasmissione radiotelevisiva: gli articoli 24 e 25 - 2. I profili IVA della cessione dei diritti radiotelevisivi all'UEFA - 2. 1 Il problema della territorialità - 3. Conclusioni

Introduzione

Il presente contributo¹ ha ad oggetto il trattamento tributario, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, della cessione in ambito internazionale dei diritti di sfruttamento economico delle partite da parte delle società di calcio italiane a favore dell'*Union des Associations Européennes de Football* (di seguito UEFA)² fiscalmente residente in uno Stato extra UE.

Prima di analizzare i profili dell'imposta sul valore aggiunto (di seguito IVA) è opportuno soffermarsi, seppure brevemente, sulla disciplina generale in materia.

* Avvocato tributarista, giornalista pubblicista, collaboratore de "Il Sole 24 Ore" e di "Diritto & Giustizia" Giuffrè e autore di pubblicazioni in materia di diritto tributario.

¹ Il presente intervento riproduce la relazione dell'autore al Convegno *Sport: profili giuslavoristici e fiscali*, Milano, 8 aprile 2005, Palazzo di Giustizia.

² L'UEFA ha sede in Nyon (Svizzera) e dal 1955, anno della sua fondazione, ha giurisdizione esclusiva in merito all'organizzazione delle competizioni internazionali in Europa cui partecipano le federazioni e/o le società calcistiche ad essa affiliate.

1. *Il Regolamento UEFA in materia di trasmissione radiotelevisiva: gli articoli 24 e 25*

La cessione dei diritti radiotelevisivi relativi alle partite di calcio è disciplinata dal *Regolamento UEFA in materia di trasmissione radiotelevisiva* (di seguito Regolamento) che dal 1988 è stato oggetto di modifiche in seguito alle ripetute comunicazioni di “addebiti” della Commissione europea per violazione delle norme in materia di concorrenza.³

In particolare, il Regolamento consentiva alle Federazioni calcistiche nazionali di vietare arbitrariamente la trasmissione delle partite di calcio alle emittenti radiotelevisive sulle quali queste ultime avevano acquisito i diritti di sfruttamento economico.⁴

Attualmente il Regolamento⁵ limita il divieto di trasmissione ad un giorno alla settimana e in una ristretta finestra di due ore e mezzo, per consentire l’affluenza agli stadi e «*salvaguardare la relativa atmosfera*».⁶

Nonostante le modifiche al Regolamento,⁷ il ruolo dell’UEFA nella gestione dei diritti radiotelevisivi sulle partite di calcio è rimasto invariato e centrale nel corso degli anni.

Infatti, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento, l’UEFA detiene l’esclusiva sui diritti di trasmissione radiotelevisiva delle partite ed è responsabile delle trattative e della conclusione dei contratti di cessione di tutti i diritti di sfruttamento economico degli eventi sportivi nei confronti di terzi.

Tali diritti comprendono (oltre lo sfruttamento pubblicitario) la

³ Cfr. Art. 81 CE, co. 1, e Art. 53, par. 1. Accordo SEE. La Commissione europea ha affermato che «*il Regolamento non può fruire di un’esonazione a meno di non essere modificato*», COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE, Comunicazione, COM (2001). Bruxelles, 20 aprile 2001.

⁴ Il Regolamento nella versione originaria del 1988 era molto complicato e prevedeva un sistema di fasce a regime di autorizzazione modulate per settimana.

⁵ Cfr. *Regolamento Uefa in materia di diritti radiotelevisivi*, Luglio 2000.

⁶ In tal modo, afferma la Commissione europea «*è stato finalmente raggiunto un giusto compromesso tra il rispetto delle norme sulla concorrenza da un lato, e la peculiarità dello sport dall’altro*», COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE, Comunicazione, (COM) 1998. Bruxelles, 16 luglio 1998.

⁷ Per un completo esame delle modifiche delle disposizioni UEFA in materia di trasmissione radiotelevisiva delle partite di calcio si rinvia alla decisione della Commissione Europea 2001/478/CE, in *GUCE* n. 171 del 26 giugno 2001.

diffusione audio e radiotelevisiva degli incontri nel mondo, anche attraverso i nuovi sistemi elettronici e interattivi.

Sul punto è interessante notare che i proventi⁸ derivanti dalla cessione dei diritti radiotelevisivi sono notevolmente aumentati negli ultimi anni per il crescente utilizzo, accanto ai tradizionali mezzi di comunicazione, delle nuove tecnologie: si pensi all'utilizzo di internet e ai nuovi sistemi di telefonia mobile *wireless UMTS*⁹.

A tal proposito, il Regolamento ha disposto che l'UEFA (relativamente a tutte le partite) ed i *club* calcistici (relativamente alle partite cui partecipano) hanno diritto di fornire contenuti video su *internet* un'ora e mezzo dopo il termine delle partite, ovvero a partire dalla mezzanotte della serata di gara.¹⁰

Se, da un lato, ciascun *club* partecipante ai tornei UEFA rinuncia ai diritti di sfruttamento economico in proprio delle partite, dall'altro l'UEFA, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, ridistribuisce alle società sportive una percentuale dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi¹¹.

Per stabilire se detti proventi devono, o meno, essere assoggettati

⁸Durante l'ultimo campionato europeo UEFA EURO 2004 Gran Bretagna, Germania e Italia hanno fatto registrare ascolti superiori a 20 milioni di spettatori a partita, si sono trasmesse 27.000 ore e si è registrato un aumento di ascolti del 157% rispetto alla edizione precedente. Il direttore generale dell'UEFA Olsson ha affermato che «*questo dato di ascolti davvero impressionante e la crescita significativa delle ore di trasmissione testimoniano la richiesta crescente del pubblico di calcio in diretta. Alla luce di questo dato - continua Olsson - sono molto fiducioso di vedere un grande interesse per l'acquisizione dei diritti televisivi di UEFA EURO 2008 che si giocheranno in Svizzera ed in Austria*», (intervista disponibile sul sito web www.uefa.com).

⁹ Per un approfondimento sui diritti internet, sul *wireless 3G/UMTS*, sugli altri diritti di proprietà intellettuale nonché sul ruolo giocato dalla UEFA in tale ambito si rinvia alla decisione 2003/778/CE della Commissione del 23 luglio 2003 (pubblicata sul sito web www.medialaw.it/radiotv/comunitaria/2003778.htm (luglio 2003)). Sulla regolamentazione dell'UMTS Cfr. F. FUCITO *Il sistema di comunicazione mobile UMTS*, in *Il Denaro*, 22 agosto 2005.

¹⁰ Lo *streaming* su *internet*, ossia la trasmissione continua di immagini in movimento, non è ancora reso possibile a causa dell'attuale sviluppo tecnico di *internet* che non consente il mantenimento di uno standard qualitativo soddisfacente. A tal proposito la Commissione europea ha affermato «*tale situazione è destinata a cambiare con il tempo per cui, nel prossimo futuro, si renderà certamente necessario un riesame del divieto di streaming su internet attualmente disposto dal Regolamento UEFA*», (Decisione 23 luglio 2003 non pubblicata).

¹¹ Tale percentuale è individuata analiticamente sulla base di specifici criteri previsti dal Regolamento UEFA.

ad IVA, le prestazioni (cessione dei diritti di sfruttamento economico delle partite) devono soddisfare i requisiti (soggettivi ed oggettivi) di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

2. I profili IVA della cessione dei diritti radiotelevisivi all'UEFA

L'art. 1 della disciplina IVA¹² dispone che «l'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni».

Pertanto, un'operazione è soggetta ad IVA se sussistono tre (imprescindibili) requisiti:

- i) che sia posta in essere da un soggetto passivo di imposta (requisito soggettivo),
- ii) che abbia ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi (requisito soggettivo),
- iii) che soddisfi il requisito della territorialità.

Relativamente al requisito soggettivo il legislatore stabilisce che si considerano effettuate nell'esercizio di imprese le operazioni costituite dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice, dalle società per azioni e a responsabilità limitata (art. 4, co. 2, DPR 633/1972).

Le società sportive professionistiche rivestono la forma giuridica di società commerciali e perseguono il fine di lucro da quando il DL 20 settembre 1996, n.485 (Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche)¹³ ha abrogato l'art. 10, co. 2 della Legge 23 Marzo 1981, n.91, per cui queste ultime sono soggetti passivi di imposta.

Invece, per quanto riguarda il requisito oggettivo costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivi, «le cessioni, concessioni, licenze e simili relativi a diritti di autore nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relativi a diritti o beni similari ai precedenti» (art. 3, co. 2, DPR 633/1972).

Da quest'ultimo inciso della norma si evince che le cessioni dei

¹² DPR 26 Ottobre 1972, n. 633, *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*.

¹³ In Gazz.Uff. del 21 settembre 1996 n. 222. Per un commento si veda I. TRICOMI, *Con i primi interventi sul regime giuridico lo Sport si avvia a superare la Legge 91/1981*, in *Guida al Diritto*, 5 ottobre 1996, n.39,17-20.

diritti radiotelevisivi sono prestazioni di servizi in quanto cessioni simili al diritto d'autore.

Ciò trova conferma nella prassi, laddove l'amministrazione finanziaria afferma che *«alle cessioni, concessioni, licenze aventi ad oggetto diritti d'autore, sono da equipararsi, al fine di uniformare l'ordinamento interno a quello comunitario, le operazioni aventi per oggetto beni o diritti simili, ossia beni o diritti di carattere immateriale, tra i quali devono sicuramente ricomprendersi i diritti relativi alla ripresa e diffusione televisiva di eventi o di manifestazioni di varia natura, sia essa sportiva, culturale ed artistica»*.¹⁴

Ora a distanza di qualche anno la stessa amministrazione finanziaria ha ribadito che sotto il profilo fiscale, la rinuncia allo sfruttamento dei diritti (audiovisivi e radiotecnici, dei media interattivi ed elettronici) effettuata a favore dell'UEFA, rappresenta una prestazione di servizi in quanto realizza una cessione di diritti simili al diritto di autore ai sensi dell'art. 3, co. 2 n. 2 del DPR 633/1972,¹⁵ pertanto anche il requisito oggettivo è soddisfatto in relazione alle prestazioni in parola.

2.1. Il problema della territorialità

Il terzo requisito (criterio di territorialità) rimane, invece, il punto controverso della disciplina per la natura delle prestazioni in esame.

Mentre, come visto, l'art. 1 del Dpr 633/1972 dispone che un'ope-

¹⁴ Cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.98/E del 27 giugno 2000 sul trattamento tributario della cessione da parte della Società italiana autori e editori (di seguito SIAE) di diritti televisivi a società aventi sede in altro Stato membro; l'Amministrazione finanziaria in tal caso ha ritenuto che le prestazioni rese dalla SIAE alla emittente francese CANAL + non sono soggette ad IVA in Italia in quanto, ai sensi dell'art. 7, co. 4, lettere d) ed e), dette operazioni rese a soggetto passivo IVA domiciliato in uno Stato membro sono assoggettate ad imposta nello Stato di residenza o domicilio del committente.

¹⁵ Cfr. Risoluzione 174/E, 8 agosto 2003. Una società di calcio residente chiedeva all'amministrazione finanziaria quale fosse il corretto trattamento IVA della cessione dei diritti di trasmissione radiotelevisiva degli eventi sportivi all'UEFA ritenendo in tale fattispecie non integrati i presupposti di territorialità per assoggettare l'operazione al tributo. L'Agenzia delle entrate concludeva per l'esclusione della rilevanza ai fini IVA dell'operazione per carenza del requisito della territorialità, considerando quindi la prestazione utilizzata nel Paese (la Svizzera) dove ha sede l'organizzazione.

razione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto quando è effettuata nel territorio dello Stato, l'art. 7 individua i criteri interpretativi¹⁶ in base ai quali un'operazione è considerata effettuata nel territorio dello Stato e quindi, in tale ambito, soggetta a tassazione.

Alcune tipologie di prestazioni di servizio, tra cui le cessioni di diritti radiotelevisivi (prestazioni come detto similari al diritto d'autore) se rese nei confronti di soggetti domiciliati o residenti in uno Stato membro, si considerano effettuate nel territorio dello Stato qualora il destinatario delle stesse sia un soggetto passivo di imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza (art. 7 co. 4, lett. e), DPR 633/1972).

Se invece esse sono rese (come nel caso in esame) nei confronti di soggetti non residenti in uno Stato membro le operazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato esclusivamente «*quando sono ivi utilizzate*» (art. 7, co.4, lett.f).

Il problema sorge in quanto il legislatore tributario non ha fornito una definizione di "luogo di utilizzo" delle prestazioni dando così luogo a dubbi circa l'esatta individuazione del criterio della territorialità in relazione alle prestazioni in parola.

Ne consegue che in prassi e in giurisprudenza vi sono incertezze sul significato da attribuire all'inciso "luogo di utilizzo" a seconda che si segua un criterio giuridico (è rilevante il luogo di acquisizione del diritto: residenza o domicilio del committente), economico (è rilevante il luogo di percezione dei profitti) o materiale (è rilevante il luogo di effettiva attuazione della prestazione).

Seguendo i primi due criteri (giuridico o economico) le prestazioni in oggetto non sarebbero da assoggettare ad IVA in quanto in entrambi i casi il "luogo di utilizzo" non coincide con il territorio dello Stato ai sensi dell'art. 7, co.1.

In tal senso l'amministrazione finanziaria, in risposta ad un interpellato di una società di calcio che chiedeva chiarimenti proprio in merito al trattamento IVA dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi all'UEFA, ha precisato che dette prestazioni non devono essere assoggettate ad IVA in quanto «*lo sfruttamento commerciale dei diritti televisivi si realizza al momento della vendita dei diritti da parte*

¹⁶ Per un approfondimento sui criteri interpretativi o criteri di collegamento S. ARNELLA *Criteri interpretativi in tema di territorialità delle prestazioni di servizio*, Corriere Tributario, n. 20, 21 maggio 2001, 147 ss.

dell'UEFA e, quindi, in Svizzera in cui la stessa ha sede».¹⁷

Pertanto, considerata la particolare natura dei predetti diritti, non appare ragionevole - secondo l'amministrazione - ipotizzare che il loro utilizzo avvenga negli Stati in cui il prodotto, o il servizio commercializzato dalle imprese che hanno acquistato i servizi dall'UEFA perviene al fruitore finale (telespettatore, acquirente dei gadget, etc).

In tal caso sarebbe impossibile per i club calcistici determinare, nell'ambito dei proventi loro attribuiti dall'UEFA, la percentuale riconducibile alla cessione dei diritti ad operatori italiani, anche in considerazione del fatto che i soggetti che acquistano i diritti spesso non sono gli utilizzatori dei diritti stessi, ma si comportano come intermediari, rivendendo i diritti medesimi ad altri operatori economici.

Dunque l'opinione è che "il luogo di utilizzo" dei diritti di sfruttamento economico delle partite, non possa essere determinato in base alle successive vicende giuridiche che interessano i diritti ceduti, ma vada piuttosto identificato con il luogo a partire dal quale avviene la rivendita dei medesimi diritti a cura dell'UEFA e che coincide con la sede legale della stessa organizzazione.¹⁸

In senso contrario, con riferimento al richiamato criterio materiale o geografico, la cessione sarebbe invece assoggettabile ad imposta se si manifestasse sul territorio dello Stato.

Tale criterio è stato ritenuto prevalente dalla Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna che, con sentenza 9 giugno 1999 n. 42, ha affermato che «la prestazione resa da un'impresa domiciliata in Italia a soggetti stranieri, in particolare extracomunitari è soggetta ad imposta soltanto se l'utilizzo sia avvenuto nel territorio dello Stato italiano» facendo pertanto coincidere il "luogo di utilizzo" con l'area geografica dove la prestazione viene effettuata.¹⁹

¹⁷ Cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, 8 agosto 2003, n.174/E, disponibile sul sito web www.finanzaefisco.it/agenziaentrate/cir_ris_2003/ris174-03.htm (2005).

¹⁸ In virtù di evidenti esigenze di certezza nell'inquadramento fiscale dell'operazione l'Amministrazione finanziaria con la citata Risoluzione n. 174/E ha escluso la rilevanza ai fini IVA della cessione dei diritti televisivi per carenza del requisito della territorialità, considerando quindi la prestazione realizzata in Svizzera ove ha sede l'organizzazione.

¹⁹Cfr. Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, sez. XXV, sentenza 9 giugno 1999 n. 42,(in banca dati de *Il Fisco*) secondo la quale le prestazioni pubblicitarie con applicazioni di scritte sulle autovetture di "Formula 1" sulle tute e sui caschi

In tal caso, la Commissione Tributaria Regionale si è conformata all'interpretazione fornita sul punto dalla Corte di Cassazione secondo la quale «per luogo di utilizzazione deve intendersi quello in cui l'attività è concretamente esplicata e non quello in cui il committente realizza il risultato finale economico della prestazione».²⁰

Le considerazioni fin qui effettuate confermano che la norma in materia di territorialità (art. 7 del DPR 633/1972), pur giocando un ruolo centrale nell'ambito della potestà impositiva dello Stato, dà ancora luogo ad incertezze interpretative.

Anche la normativa comunitaria non ha fornito criteri "guida" al riguardo, limitandosi ad affermare che gli Stati membri, per quanto riguarda le cessioni del diritto d'autore e ad altri diritti analoghi, possono considerare il luogo di prestazione dei servizi situato al di fuori della Comunità europea come se fosse situato all'interno del Paese, quando l'effettiva utilizzazione e l'effettivo impiego hanno luogo all'interno del Paese, evitando così fenomeni di doppia imposizione, di non imposizione, di distorsione di concorrenza.²¹

3. Conclusioni

I dubbi circa l'applicazione o meno dell'imposta sul valore aggiunto sulla cessione dei diritti radiotelevisivi delle partite di calcio all'UEFA derivano dalla mancanza di una definizione normativa di "luogo di utilizzo" delle prestazioni e dalla difformità di interpretazioni sul criterio della territorialità a seconda che si segua il criterio giuridico-economico o quello materiale.

del *team*, rientrano nelle operazioni regolate ai fini IVA secondo i criteri fissati nel primo periodo della lettera f) del DPR 636/1972 e sono soggette ad IVA solo se utilizzate nel territorio italiano. Nel caso in esame il luogo di utilizzo coincide con il luogo (circuiti automobilistici) dove il messaggio pubblicitario viene diffuso e con i mezzi con i quali vengono diffusi: l'autovettura, le tute, i caschi del team. (In senso difforme CTP di Ravenna, sentenza 31 maggio 1997 n.367 secondo la quale per luogo di utilizzo della prestazione si intende quello in cui si realizza il risultato economico della prestazione).

²⁰ Cass. civ., sez. I, 13 dicembre 1996, n. 11141, in *Giust. civ.* 1996, 1735 ss.

²¹ Cfr. Art. 9, par. 3, della Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in *GUCE* 13.6.1977 L 145.

Nel caso di specie, la prestazione è complessa in quanto ha ad oggetto la cessione di diritti simili al diritto d'autore ad un ente residente in un Paese extra UE senza che possa facilmente ricostruirsi la distribuzione sul territorio dei proventi derivanti dalla cessione a favore dei *club* sportivi.

Pertanto occorrerebbe un'indagine volta ad individuare il luogo in cui avviene "l'effettivo utilizzo" dei diritti di sfruttamento economico delle partite di calcio acquistati dall'UEFA.

Ma proprio per la particolare natura dei diritti in parola non può ritenersi che il loro "utilizzo" avvenga negli Stati in cui il "prodotto" perviene al fruitore finale (telespettatore o radioascoltatore) anche perché tale verifica sarebbe complicata per le singole società calcistiche che, stipulando l'accordo con l'UEFA, non gestiscono i successivi "passaggi" dei diritti.

Quindi è opportuno ritenere che lo sfruttamento commerciale dei diritti radiotelevisivi si realizza, esclusivamente, nel momento della rivendita dei diritti a cura dell'UEFA.²²

Infatti, per evidenti motivi di certezza giuridica, il luogo di utilizzo dei diritti di sfruttamento economico delle partite non può essere determinato in base alle successive vicende giuridiche che interessano i diritti ceduti dovendo, al contrario, identificarsi con il luogo a partire da quale avviene la rivendita dei medesimi diritti a cura dell'UEFA e quindi con il luogo di residenza (Svizzera) dell'organizzazione stessa.

²² Cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, 8 agosto 2003, n. 174/E, cit.

IL TAR LAZIO SEGNA LA FINE DEL VINCOLO DI GIUSTIZIA. LA FIGC SI ADEGUA

di Enrico Lubrano*

SOMMARIO: Introduzione - 1. La sindacabilità dei provvedimenti disciplinari sportivi dal giudice amministrativo. - 2. L'illegittimità del vincolo di giustizia. - Conclusioni.

Introduzione

Con ordinanza 21 aprile 2005, n. 2244, il TAR Lazio, Sezione Terza Ter, ha accolto il ricorso presentato dal Cosenza 1914 (r.g. n. 2273/2005) avverso i provvedimenti con i quali gli organi di giustizia sportiva (in ultimo grado la CAF, con provvedimento in data 7 marzo 2005) della Federazione Italiana Giuoco Calcio (d'ora in poi FIGC) avevano emanato nei confronti della Società sanzioni disciplinari costituite dall'irrogazione di tre punti di penalizzazione in classifica, di duemila euro di multa, nonché dall'interdizione di un anno a carico del legale rappresentante della stessa: tale (triplice) sanzione disciplinare era stata irrogata per violazione del "vincolo di giustizia" (art. 27 Statuto FIGC e art. 11 bis Codice Giustizia Sportiva FIGC) per avere in precedenza la Società presentato un ricorso innanzi al TAR Lazio (r.g. n. 11193/2004) per il riconoscimento del proprio titolo sportivo a partecipare al campionato di Serie C1.

Il giorno successivo all'emanazione di tale ordinanza, la FIGC ha "restituito" alla Società i tre punti di penalizzazione sottratti (punti poi risultati determinanti per la "salvezza" della Società nel campio-

* Avvocato amministrativista, Studio Legale Lubrano e Associati, Assistente alla Cattedra di Diritto dello Sport presso la L.U.I.S.S. "Guido Carli" in Roma.

nato in corso); successivamente lo stesso Presidente Federale della FIGC ha proposto ricorso innanzi alla CAF chiedendo la revocazione del provvedimento dalla stessa emanato il 7 marzo 2005 (irrogazione delle predette sanzioni disciplinari): in data 30 maggio 2005, la CAF, accogliendo tale ricorso (motivazioni non ancora depositate), ha definitivamente annullato il proprio precedente provvedimento con il quale la stessa aveva irrogato le predette sanzioni disciplinari al Cosenza per violazione del vincolo di giustizia;¹ conseguentemente la Sezione Terza Ter del TAR Lazio, con sentenza 16 giugno 2005, n. 5024, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

La vicenda in oggetto determina una “svolta” per tutto quanto attiene al corretto inquadramento dei rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale e alla giusta interpretazione (fatta propria dai giudici amministrativi con la ordinanza n. 2244/2005) della legge 17 ottobre 2003, n. 280; tale questione consacra, infatti, due principi fondamentali, oggetto della presente analisi:

- 1) la sindacabilità dei provvedimenti disciplinari sportivi dal giudice amministrativo;
- 2) l’illegittimità del vincolo di giustizia.

¹ Il comportamento della CAF della FIGC (la c.d. “Cassazione del calcio”) risulta, in effetti, piuttosto “curioso” con riferimento alla questione de qua: la stessa CAF, che (in data 7 marzo 2005) aveva originariamente rigettato il ricorso presentato dal Cosenza avverso il provvedimento emanato dalla Commissione Disciplinare (che aveva inflitto le sanzioni disciplinari poi confermate dalla CAF), è successivamente tornata sul proprio provvedimento e, a soli due mesi di distanza (30 maggio 2005), ne ha riconosciuto l’illegittimità accogliendo il ricorso per revocazione presentato dal Presidente Federale; ciò ha determinato il fatto che successivamente il TAR non si è pronunciato con sentenza sul merito della vicenda, ma ha inevitabilmente dichiarato la cessazione della materia del contendere.

La vicenda, per chi la sappia “leggere”, si commenta da sé, e certo apre la strada ai “maligni” che (diversamente dal sottoscritto) ripongono qualche dubbio sull’effettiva “autonomia, indipendenza e terzietà” di tutti gli organi di giustizia sportiva “pomposamente sbandierata” dall’art. 27 dello Statuto della FIGC: è chiaro che, finché la nomina di tutti i componenti degli organi di giustizia sportiva rimarrà attribuita dalle “Carte federali” al Presidente Federale e al Consiglio Federale, con un potere del tutto arbitrario (non essendo prevista alcuna limitazione alla discrezionalità delle nomine, neanche con il riferimento all’obbligo di procedere quantomeno ad uno scrutinio per merito comparativo tra i richiedenti), qualche “malizioso benpensante” continuerà a pensare che, talvolta, le decisioni della giustizia sportiva non avvengano proprio in totale “autonomia, indipendenza e terzietà”.

1. La sindacabilità dei provvedimenti disciplinari sportivi dal giudice amministrativo.

La legge n. 280/2003 prevede il “principio di autonomia dell’ordinamento sportivo”², «salvi i casi di rilevanza» di situazioni giuridico-soggettive anche per l’ordinamento statale (art. 1)³.

Ne deriva che, in base a tale norma - costituente una sorta di “codificazione” di tale “principio di rilevanza”, già ampiamente consolidato dalla giurisprudenza ordinaria⁴ ed amministrativa⁵ - i provvedimenti emanati dal CONI o dalle federazioni sportive nei confronti di soggetti ad essi affiliati o tesserati:

- a) non sono impugnabili innanzi al giudice statale amministrativo⁶ quando essi presentino una rilevanza soltanto interna all’ordinamento sportivo (ovvero laddove essi determinino la lesione di interessi esclusivamente sportivi);
- b) sono impugnabili innanzi al giudice statale amministrativo quando essi presentino una rilevanza anche esterna all’ordinamento sportivo (ovvero laddove essi determinino la lesione non solo di interessi esclusivamente sportivi, ma anche di interessi giuridicamente rilevanti, cioè la lesione di posizioni giuridico-soggettive riconoscibili come diritti soggettivi o come interessi legittimi).

² «La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale» (art. 1, co. 1).

³ «I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive, connesse con l’ordinamento sportivo» (art. 1, co.2).

⁴ Il “principio della rilevanza” - ovvero l’assunto in base al quale sono impugnabili innanzi al giudice statale i provvedimenti federali nel caso in cui essi assumano rilevanza esterna all’ordinamento sportivo, ovvero laddove essi assumano un rilievo lesivo di interessi non solo sportivi, ma anche giuridicamente rilevanti - è stato sancito per la prima volta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le c.d. “sentenze gemelle” nn. 3091/1986 e 3092/1986.

⁵ Anche la giurisprudenza amministrativa, sin dai primi casi di impugnazione di provvedimenti federali, ha ribadito il “principio di rilevanza”: tra le prime, si vedano TAR Lazio, Sez. III, 26 aprile 1986, n. 1641; idem, 11 agosto 1986, n. 2746.

⁶ L’art. 3 della legge n. 280/2003 ha devoluto tutta la materia relativa all’impugnazione dei provvedimenti emanati dai vari ordinamenti sportivi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (primo comma) ed alla competenza funzionale del TAR Lazio (secondo comma).

Il problema che si è sempre posto (anche prima dell'emanazione della legge n. 280/2003) è stato costituito dalla difficoltà di individuare quali provvedimenti emanati dai vari ordinamenti sportivi (CONI o federazioni sportive) potessero avere una rilevanza esterna all'ordinamento sportivo e come potesse essere ravvisata tale rilevanza; la risposta fornita da giurisprudenza e dottrina è sempre stata nel senso di riconoscere una rilevanza giuridica degli interessi lesi laddove fosse ravvisabile una rilevanza anche economica di tali interessi: in sostanza, laddove un provvedimento federale, oltre a ledere interessi sportivi, potesse dirsi lesivo di interessi anche economicamente rilevanti, è sempre stata comunemente riconosciuta la rilevanza giuridica dello stesso e, per l'effetto, la impugnabilità anche innanzi al giudice statale; in pratica, in applicazione di un principio generale sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sin dagli anni settanta.⁷ Il concetto di "rilevanza giuridica" è stato fatto coincidere con il concetto di "rilevanza economica".

In applicazione di tale "principio di rilevanza" (giuridica ovvero economica) degli interessi potenzialmente lesi da provvedimenti federali, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto:

- a) la generale insindacabilità, da parte del giudice amministrativo, dei provvedimenti federali di carattere tecnico (come, ad esempio, le decisioni assunte dall'arbitro di gara sul campo di giuoco);⁸
- b) la generale sindacabilità, da parte del giudice amministrativo, di tutti i provvedimenti federali di carattere disciplinare, ovvero, in particolare, di tutti i provvedimenti disciplinari:
 - b1) di carattere espulsivo dall'ordinamento federale (c.d. "revoca dell'affiliazione" per le Società o "radiazione" per i tesserati)⁹;

⁷ Il riferimento è alle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione Europea relative ai casi Walrave (sentenza 12 dicembre 1974, *Walrave/U.C.I.*, in Raccolta delle sentenze della Corte di Giustizia, 1974, 1405) e Donà (sentenza 14 luglio 1976, *Donà/Mantero*, in Raccolta delle sentenze della Corte di Giustizia, 1976, 1333).

⁸ Si veda in proposito la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 26 ottobre 1989, n. 4399; nello stesso senso anche TAR Lazio, Sez. III, 24 ottobre 1985, n. 1613; idem, 15 luglio 1985, n. 1099.

⁹ In tal senso si vedano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Cons. Stato, Sez. VI, 7 luglio 1996, n. 654; idem, 30 settembre 1995, n. 1050; idem, 20 dicembre 1993, nn. 996 e 997; TAR Lazio, Sez. III, 16 luglio 1991, n. 986; idem, 25 maggio 1989, n. 1079; idem, 8 febbraio 1988, n. 1035; TAR Emilia Romagna, Sez. I, 4 maggio 1998, n. 178 ecc.

- b2) di carattere temporaneamente interdittivo (ad esempio, squalifica a tempo per un atleta o per un dirigente sportivo)¹⁰;
- b3) di carattere meramente pecuniario (ad esempio, multa irrogata nei confronti di una Società, un atleta o un dirigente)¹¹;
- c) la generale sindacabilità, da parte del giudice amministrativo, di tutte le questioni sportive di carattere c.d. "amministrativo", ovvero quelle relative all'affiliazione, al tesseramento, all'ammissione ai campionati, alla partecipazione ai campionati, al titolo sportivo, ecc.¹².

Il Decreto Legge 19 agosto 2003, n. 220 (poi convertito, con modificazioni nella legge n. 280/2003) - nella propria ottica di salvaguardia dell'autonomia dell'ordinamento sportivo (espressa in termini assolutamente eccessivi, tanto da essere "tacciato" sotto diversi profili di illegittimità costituzionale) - aveva previsto il principio di "rilevanza" sopra enunciato (poi "confermato" anche nella conversione in legge), ma, in (presunta) esecuzione di esso, aveva "riservato" esclusivamente all'ordinamento sportivo, sia tutta la sfera delle "questioni tecniche" (art. 2 lett. a), sia tutta la sfera delle "questioni disciplinari" (art. 2 lett. b), sia tutta la sfera delle "questioni c.d. amministrative" (art. 2 lett. c e d)¹³.

¹⁰Tra le tante si vedano: Cons. Stato, Sez. VI, ord. 12 gennaio 1996, n. 1; TAR Lazio, Sez. III, 16 aprile 1999, nn. 962 e 963; idem, 29 marzo 1999, n. 781; idem, 26 aprile 1986, n. 1641; nello stesso senso anche la giurisprudenza straniera relativa ai casi Krabbe e Reynolds, rispettivamente Tribunale di Monaco, VII Sezione Commerciale, 17 maggio 1995 e Corte Distrettuale degli USA, Distretto Meridionale dell'Ohio, 3 dicembre 1992.

¹¹ Tra le tante si veda Cons. Stato, Sez. VI, 18 gennaio 1996, n. 108.

¹² Questo principio di generale sindacabilità di tale genere di questioni da parte del giudice amministrativo è da sempre pacifico in giurisprudenza (per l'oggettiva rilevanza economica e giuridica di tali provvedimenti): tra tutte le decisioni in tal senso, si veda, in particolare: Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050.

¹³ L'art. 2, co.1, del Decreto Legge n. 220/2003 disponeva testualmente quanto segue: «In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

- a) il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche;
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;
- c) l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni sportive, di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati;
- d) l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti».

Il secondo comma di tale norma (poi confermato nella conversione in legge) specifi-

In sede di conversione in legge di tale decreto, il legislatore - ravvisando l'indiscutibile "rilevanza" delle "questioni amministrative"¹⁴ - ha soppresso le lettere c) e d) dell'art. 2 del Decreto Legge, che riservavano all'ordinamento sportivo tutta la materia delle "questioni amministrative" (con ciò ritenendo, pertanto, impugnabili innanzi al giudice amministrativo tutti i provvedimenti rientranti in tale categoria)¹⁵.

Sempre in sede di conversione del decreto de quo, il legislatore ha, invece, "salvato" la lettera a) e la lettera b) dell'art. 2 dello stesso, con l'effetto che la legge n. 280/2003 ha mantenuto la riserva, in favore della giustizia sportiva, di tutta la materia tecnica¹⁶ e soprattutto

cava che «nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e i regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni sportive di cui agli artt. 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo».

¹⁴ Tale rilevanza risulta indiscutibile non solo per il fatto che i provvedimenti di questo genere assumono quasi sempre, specialmente nel settore dello sport professionistico, un rilievo inevitabilmente anche economico per i destinatari di essi, ma anche per il fatto che il potere di affiliazione e di controllo dell'equilibrio finanziario delle Società in sede di ammissione ai campionati è stato attribuito alle federazioni sportive dallo Stato con legge 23 marzo 1981, n. 91, rispettivamente dagli articoli 10 e 12.

¹⁵ Lo stesso Consiglio di Stato, con la sentenza 9 luglio 2004, n. 5025, ha specificamente chiarito che la soppressione di tali lettere c) e d) da parte del legislatore costituisce una chiara espressione della volontà del legislatore di non riservare alla giustizia sportiva tali questioni e di attribuire la competenza in ordine alle stesse al TAR Lazio.

¹⁶ Deve evidenziarsi come, se è pur vero che generalmente la materia tecnica risulta costituita da provvedimenti privi di rilevanza esterna all'ordinamento sportivo (le decisioni dell'arbitro di gara), non si può dire in astratto che tale sfera di questioni sia a priori del tutto irrilevante: si pensi al caso in cui - in una partita valida come "spareggio-promozione" (finale play-off) o come "spareggio-salvezza" (finale di play-out) e nella quale sia prevista la regola del "golden-goal" (in pratica, chi segna, vince) - una squadra realizzi il goal-vittoria, ma l'arbitro non si avveda del fatto che il pallone è entrato di oltre un metro oltre la linea (fatto in ipotesi oggettivamente documentato da tutte le televisioni) e, sul capovolgimento di fronte, la squadra avversaria realizzi essa il "golden-goal"; è evidente che, in una ipotetica situazione di tale genere, l'errore tecnico compiuto dall'arbitro di gara (e il conseguente provvedimento di omologazione della gara con acquisizione del "fasullo" risultato del campo) determina una serie di conseguenze (partecipazione, per la stagione successiva, ad un campionato inferiore rispetto a quello che avrebbe effettivamente conquistato sul campo se il risultato non fosse stato falsato da un errore tecnico) che incidono gravemente sulla capacità economica della società-azienda, con l'effetto che il provvedimento-tecnico potrebbe assumere una indiscutibile rilevanza economica e quindi di una rilevanza lesiva degli interessi giuridicamente rilevanti (art. 41 Cost.: diritto di iniziativa economica) della stessa.

disciplinare: tale previsione normativa (riserva della materia disciplinare) è stata "incriminata" di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione (come evidenziato anche dalla Società Cosenza nel giudizio in questione), in quanto - escludendo in assoluto l'impugnabilità di tutti i provvedimenti disciplinari sportivi innanzi al giudice amministrativo (senza neanche considerare che almeno alcuni di essi avrebbero potuto dirsi "rilevanti" sotto il profilo giuridico ed economico, come già evidenziato dalla giurisprudenza precedente all'emanazione della legge n. 280/2003) - tale norma sembrava determinare una potenziale lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio di impugnabilità di tutti gli atti amministrativi.

Proprio in virtù di tale assoluta insindacabilità di tutti i provvedimenti disciplinari sportivi sancita dal dato letterale dell'art. 2, lett. b, della legge n. 280/2003, nel giudizio relativo all'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate dalla Federazione nei confronti della Società Cosenza (penalizzazione di tre punti, multa di 2.000 euro e interdizione del Presidente della Società per 12 mesi), la FIGC ha eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Società per avere esso ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento disciplinare (come tale "riservato" alla giustizia sportiva e quindi non impugnabile innanzi al giudice amministrativo).

Da parte sua, la Società ha replicato che - per quanto sia vero il fatto che la legge n. 280/2003 attribuirebbe alla competenza della giustizia sportiva tutta la sfera delle c.d. "questioni disciplinari" (art. 2, lett. b) - in realtà, tale previsione (a meno di dubitare fortemente della legittimità costituzionale della stessa per violazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost.) doveva essere necessariamente letta (secondo una corretta interpretazione logica, teleologica e sistematica) in combinato disposto con il principio fondamentale della legge n. 280/2003 (art. 1), che attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le questioni sportive che assumano "rilevanza" anche per l'ordinamento statale, ovvero in ordine alle quali sia ravvisabile la lesione di interessi giuridicamente rilevanti (diritti soggettivi ed interessi legittimi).

Pertanto, secondo la tesi della Società, poiché tale "rilevanza giuridica" coincide in sostanza con il principio di "rilevanza economica", fatto proprio dalla Corte di Giustizia della UE sin dagli anni '70 (sentenze sopra richiamate) - e di conseguenza c'è lesione, anche indirettamente, di interessi giuridicamente rilevanti quando c'è lesione di in-

teressi economici – i provvedimenti impugnati avrebbero dovuto essere ritenuti come impugnabili innanzi al giudice amministrativo, in quanto gli stessi, oltre che la lesione di interessi sportivi (l'interesse alla corretta collocazione in classifica in base esclusivamente ai punti conquistati sul campo), determinavano una lesione di interessi giuridicamente rilevanti (il diritto alla tutela giurisdizionale, esercitato con la proposizione del ricorso n. 11193/2004 al TAR Lazio a tutela del proprio titolo sportivo e "sanzionato" con l'irrogazione delle predette misure disciplinari) e di interessi economicamente rilevanti (l'interesse alla restituzione dei tre punti costituiva un interesse economicamente rilevante, in quanto, senza tali tre punti, la Società sarebbe retrocessa al campionato inferiore, con gravi conseguenze patrimoniali derivanti dalla deminutio della propria capacità di produzione economica in caso di retrocessione).

Alla luce di tali principi, la Società ha evidenziato, inoltre, che, per quanto riguarda le questioni disciplinari sportive, la giurisprudenza amministrativa ha sempre ammesso la sindacabilità dei relativi provvedimenti da parte del giudice amministrativo sia quando gli stessi si siano concretizzati in sanzioni di carattere interdittivo (squalifica) o penalizzativo (penalizzazione in classifica), sia quando gli stessi si siano concretizzati in sanzioni pecuniarie (multe), e ciò non soltanto prima¹⁷), ma anche dopo la stessa legge n. 280/2003 (TAR Lazio, Sez. III Ter, ordinanza n. 4332/2004, con la quale è stata sospesa l'esecuzione di una sanzione disciplinare a carico di un tesserato sportivo)¹⁸.

Secondo la tesi della Società, pertanto, nel caso in questione, trattandosi di provvedimenti irrogativi di sanzioni disciplinari interdittive (1 anno al legale rappresentante), penalizzative (3 punti in classifica) e pecuniarie (2.000 euro di multa), si trattava di provvedimenti giuridicamente ed economicamente rilevanti, sindacabili, come tali, dal giudice amministrativo.

¹⁷ Tra le tante si vedano: Cons. Stato, Sez. VI, ord. 12 gennaio 1996, n. 1; Cons. Stato, Sez. VI, 18 gennaio 1996, n. 108; TAR Lazio, Sez. III, 16 aprile 1999, nn. 962 e 963; idem, 29 marzo 1999, n. 781; TAR Lazio, Sez. III, 26 aprile 1986, n. 1641; nello stesso senso anche la giurisprudenza straniera relativa ai casi *Krabbe e Reynolds*, cit.

¹⁸ Con l'ordinanza n. 4332/2004, il TAR Lazio, Sezione Terza Ter, ha accolto il ricorso presentato dal sig. Cottu avverso una sanzione disciplinare di carattere pecuniario (20.000 euro circa) irrogatagli per il fatto di non avere lo stesso, in precedenza, versato la quota annua di partecipazione alle gare (circa 80 euro).

Accogliendo il ricorso della Società con l'ordinanza n. 2244/2005, il TAR Lazio, pur senza rimettere alla Corte Costituzionale la questione della legittimità costituzionale della riserva alla giustizia sportiva di tutte le questioni disciplinari (art. 2, lett. b citato), ha sostanzialmente superato il problema assumendo - con un'interpretazione logica, teleologica e sistematica di tale art. 2, lett. b, in combinato disposto con il principio generale di rilevanza - che, laddove provvedimenti disciplinari sportivi assumano una rilevanza anche esterna all'ordinamento sportivo, essi devono ritenersi necessariamente sindacabili dal giudice amministrativo: nella fattispecie, in particolare, il TAR ha evidenziato «l'oggettiva rilevanza delle sanzioni irrogate» e, considerato il danno grave ed irreparabile determinato da tali esse (specialmente dalla sanzione dei tre punti di penalizzazione in classifica) anche per «l'imminente definizione del campionato cui la ricorrente partecipa», ha disposto l'immediata sospensione dell'efficacia delle stesse.

Alla luce di tale decisione si evidenzia come, a questo punto - essendo stata riconosciuta "l'oggettiva rilevanza" di sanzioni di carattere pecuniario (per l'incidenza economica delle stesse) penalizzativi (per i riflessi economici determinati dalla diversa posizione di classifica di una società partecipante al Campionato di Serie D di calcio) ed interdittivi (per l'impossibilità per l'interessato di svolgere i propri compiti istituzionali di legale rappresentante della Società) - ne deriva che tutte le sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, penalizzativo e interdittivo irrogate nei confronti di società che, pur non partecipando a campionati professionistici, svolgano comunque attività calcistica in maniera sostanzialmente imprenditoriale (ovvero un'attività a scopo sostanzialmente di lucro, in cui il profitto o le perdite di bilancio sono determinati dai risultati sportivi) devono essere riconosciute come provvedimenti amministrativi rilevanti anche per l'ordinamento statale, in quanto incidenti sulla sfera giuridico-economica del destinatario di essi; ciò comporta la conseguenza che, a maggior ragione, laddove sanzioni di tal genere vengano emanate nei confronti di Società di rango superiore (ovvero appartenenti ai campionati professionistici, che chiaramente "muovono" interessi economici ancora maggiori), esse non potranno più essere sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Ne deriva che, allo stato attuale, l'improbabile *actio finium regundorum* "azzardata" dal legislatore con l'art. 2 della legge n. 280/2003 - nel tentativo di definire a priori quali questioni siano irrilevanti

(teoricamente tutte le questioni tecniche e disciplinari, secondo il disposto di cui alle lettere a) e b) dello stesso) e quali questioni siano rilevanti (in sostanza tutte le questioni c.d. "amministrative", come confermato dall'avvenuta soppressione delle lettere c e d del vecchio testo previsto dal decreto legge n. 220/2003 al momento della conversione in legge dello stesso) - risulta del tutto irrilevante (oltre che erronea): infatti, sulla scorta della decisione contenuta nell'ordinanza n. 2244/2005 in questione, ormai tutti i provvedimenti disciplinari sportivi che possano riconoscersi come "rilevanti" (in quanto possano determinare una lesione di interessi non solo sportivi, ma anche giuridici o economici, dei destinatari) potranno essere sicuramente impugnati innanzi al TAR Lazio ai sensi dell'art. 1 della legge n. 280/2003 ed a prescindere dalla (illegittima e ormai svuotata) riserva contenuta nella lettera b dell'art. 2¹⁹.

2. *L'illegittimità del vincolo di giustizia.*

L'ordinanza n. 2244/2005, inoltre, assume un grande rilievo come decisione "storica" ed avente effetti di portata potenzialmente generale, in quanto - accogliendo il ricorso del Cosenza avverso i provvedimenti disciplinari con i quali la Società era stata sanzionata per avere, in violazione del c.d. "vincolo di giustizia", presentato ricorso al TAR Lazio a tutela del proprio titolo sportivo - ha sostanzialmente sancito l'illegittimità della stessa normativa federale costituente il c.d. "atto presupposto", ovvero dello stesso vincolo di giustizia.

La indiscutibile correttezza di tale decisione deriva dal fatto di

¹⁹ La posizione espressa dal TAR Lazio con l'ordinanza-Cosenza (secondo caso, dopo l'ordinanza-Cottu, di ammissibilità e accoglimento di ricorsi avverso provvedimenti disciplinari sportivi dopo l'entrata in vigore della legge n. 280/2003) conferma la fondatezza delle tesi espresse dalla dottrina sin dai primi commenti relativi alla legge n. 280/2003; in particolare, si veda P. MORO, A. DE SILVESTRI, E. CROCETTI BERNARDI, E. LUBRANO, *La Giustizia sportiva: analisi critica alla legge 17 ottobre 2003, n. 280*, Edizioni Esperta, Rimini, 2003: tali autori hanno, infatti, evidenziato (in particolare, Moro a 27, De Silvestri a 87 e Lubrano a 170) come la "pretesa" del legislatore di stabilire a priori quali questioni fossero rilevanti e quali invece irrilevanti, nonché la indicazione di tutte le questioni disciplinari come questioni irrilevanti, risultava del tutto vana e si sarebbe dovuta "scontrare" presto con le valutazioni dei giudici amministrativi in ordine alla rilevanza delle singole questioni e, in particolare, alla potenziale rilevanza delle questioni disciplinari.

costituire applicazione dei più elementari principi del diritto, come evidenziato dalla Società nell'ambito del proprio ricorso.

1. Il diritto di fare valere i propri interessi (diritti soggettivi o interessi legittimi che siano) innanzi agli organi giurisdizionali dello Stato costituisce un diritto fondamentale garantito in generale dalla Costituzione (artt. 24, 103 e 113).
2. Con legge n. 280/2003 tale diritto è stato espressamente riconosciuto dallo Stato specificamente anche a tutti i soggetti che facciano parte dei vari ordinamenti sportivi attraverso il riconoscimento del diritto di impugnare i provvedimenti emanati dalle Federazioni sportive.
3. Il primo principio di diritto è costituito dalla c.d. "gerarchia delle fonti del diritto", in base al quale le norme regolamentari (quali, ad esempio, le norme federali che prevedano il c.d. "vincolo di giustizia" impuginate dalla Società come atto presupposto) sono subordinate alle norme di legge (quali la legge n. 280/2003) ed alle norme costituzionali (quali gli artt. 24, 103, 113 sopra richiamati).
4. Pertanto, le prime (regolamenti) non possono avere un contenuto contrastante con quanto disposto dalle seconde (norme di legge) o dalle terze (norme costituzionali); in caso contrario, esse sono illegittime (come anche riconosciuto dalla stessa Corte Federale della FIGC con la decisione del 4 maggio 2001²⁰): ne consegue che, qualora tali norme regolamentari vengano applicate mediante un provvedimento espresso, il soggetto leso può impugnare il provvedimento, e la norma regolamentare come atto presupposto, innanzi agli organi giurisdizionali dello Stato, denunciandone l'illegittimità per violazione delle norme sovraordinate.
5. E' evidente - alla luce del quadro in questione (oggettivamente indiscutibile, a meno di non volere mettere in discussione anche le basi della certezza del diritto) - che, pertanto, il c.d. "vincolo di giustizia" (previsto dall'art. 27 dello Statuto FIGC e dall'art. 11

²⁰ Con tale decisione (relativa alla c.d. "questione passaportopoli"), la Corte Federale ha riconosciuto l'illegittimità della normativa federale (art. 40, VII comma, delle Norme Organizzative Interne della FIGC) che prevedeva dei limiti di utilizzazione di atleti extracomunitari, in quanto essa si poneva in contrasto con la sopravvenuta normativa statale di cui al D.Lgs. n. 286/1998 (c.d. Decreto Turco-Napolitano), in base al quale allo straniero (anche extracomunitario) dovevano essere riconosciuti gli stessi diritti spettanti al cittadino italiano.

- bis del Codice di Giustizia Sportiva FIGC), ovvero la normativa federale di rango regolamentare che preclude ai tesserati di fare valere i propri interessi nelle sedi giurisdizionali, risulti essere una norma illegittima per violazione della superiore normativa di legge e costituzionale.
6. Ne consegue che nessun provvedimento sanzionatorio (neanche 1 euro di sanzione pecuniaria o un semplice "ammonimento") può essere legittimamente emanato, in applicazione di tale vincolo di giustizia, nei confronti di soggetti che abbiano fatto valere il proprio diritto di adire gli organi di giustizia statale (ovvero il TAR Lazio, quale unico organo indicato dalla legge come competente in ordine all'impugnazione di provvedimenti emanati dalle Federazioni sportive o da loro organi), in quanto, in caso contrario, il provvedimento sanzionatorio risulta essere illegittimo (in conseguenza dell'illegittimità dell'atto presupposto) per violazione dei più basilari principi del diritto.
 7. Ne consegue che la proposizione di un'azione in sede giurisdizionale non costituisce neanche violazione del principio di lealtà sportiva (art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva), non essendo stato eluso alcun obbligo (se non quello meramente morale) di rispettare una norma, il c.d. vincolo di giustizia, che non può avere alcuna validità dal punto di vista giuridico.
 8. In sostanza, ad oggi, il vincolo di giustizia non può legittimamente operare come limitazione all'esercizio della tutela giurisdizionale per le questioni c.d. "rilevanti"; esso può, al limite, operare soltanto nelle materie c.d. "irrilevanti": tale principio del resto era già stato sancito dalla pacifica giurisprudenza amministrativa successiva (tra tutte cfr. Cons. Stato n. 5025/2004) ed anche precedente alla legge n. 280/2003 (Cons. Stato, Sez. IV, 30 settembre 1995, n. 1050; Cons. Stato, Sez. II, 20 ottobre 1993, n. 612; C.Si. 9 ottobre 1993, n. 536; Cass. 17 novembre 1984, n. 5838; Cass. 1 marzo 1983, n. 1531; Cass. 19 febbraio 1983, n. 1290), che aveva già specificamente chiarito che «*il vincolo di giustizia di cui all'art. 27 dello Statuto FIGC, che impone a tutte le società sportive affiliate l'impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC, dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie attinenti all'attività sportiva, può liberamente operare soltanto nell'ambito strettamente tecnico-sportivo, come tale irrilevante per l'ordinamento dello Stato,*

ovvero nell'ambito in cui sia consentito dall'ordinamento dello Stato, e cioè in quello dei diritti disponibili; non può invece operare nell'ambito degli interessi legittimi, i quali, atteso il loro intrinseco collegamento con un interesse pubblico ed in virtù dei principi sanciti dall'art. 113 Cost., sono insuscettibili di formare oggetto di una rinunzia preventiva, generale e temporalmente illimitata alla tutela giurisdizionale».

9. Il provvedimento impugnato dal Cosenza (sanzione disciplinare per l'avvenuta proposizione di ricorso al TAR Lazio a tutela del proprio titolo sportivo) è stato, pertanto, riconosciuto come illegittimo perché aveva applicato l'istituto del vincolo di giustizia ad una materia (la c.d. materia delle "questioni amministrative", in cui rientrano le questioni relative alla partecipazione ed al titolo sportivo) rispetto alla quale tale vincolo non può dirsi legittimamente operante: e ciò per una semplicissima ragione, ovvero per il fatto che tali questioni amministrative sono questioni per le quali la legge 17 ottobre 2003, n. 280, ha espressamente previsto che esse non rientrano nella sfera di questioni devolute alla giustizia sportiva, ma, per la loro indiscutibile rilevanza giuridica ed economica, esse rientrano tra le questioni per le quali è espressamente previsto che i soggetti dell'ordinamento sportivo possano presentare ricorso al giudice statale e, in particolare, al giudice amministrativo (TAR Lazio).
10. Allo stato attuale non è, tra l'altro, neanche possibile affermare che il vincolo di giustizia sarebbe fatto salvo dal momento che la stessa legge n. 280/2003 fa salve le "clausole compromissorie"²¹; una tale posizione risulta, infatti, equivocare (in una improbabile quanto grossolana "fusione") due concetti ben distinti, dato che le clausole compromissorie sono ben diverse dal "vincolo di giustizia", in quanto:
 - a) le prime (clausole compromissorie) sono clausole con le quali i tesserati sportivi si impegnano ad adire i collegi arbitrali istituiti presso le federazioni per le questioni c.d. "economiche", cioè per le questioni patrimoniali tra pariordinati (unica materia

²¹ L'art. 3, co. 1, della legge n. 280/2003, stabilisce, infatti, anche che «in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle federazioni sportive di cui all'articolo 2, co. 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91».

che, essendo attinente a diritti soggettivi, risulta "arbitrabile"), ovvero per la tutela esclusivamente dei propri diritti patrimoniali nei confronti di altri tesserati o affiliati;

- b) il secondo (vincolo di giustizia) è la norma con la quale gli ordinamenti sportivi illegittimamente precludono (salva autorizzazione) ai propri tesserati e affiliati la tutela delle proprie ragioni (interessi legittimi compresi) e l'impugnazione dei provvedimenti autoritativi federali innanzi agli organi giurisdizionali dello Stato.

E', pertanto, evidente che la legge n. 280/2003, nella parte in cui fa salve le clausole compromissorie, non intendeva certo salvare anche l'istituto del vincolo di giustizia: tale conclusione è confermata non solo dalla semplice lettura della norma in questione (che parla testualmente solo di "clausole compromissorie" e non di "vincolo di giustizia"), ma anche dall'interpretazione logica e teleologica della stessa (sarebbe veramente un controsenso pensare che il legislatore statale abbia riconosciuto e dettagliatamente disciplinato il diritto, per i tesserati in ambito sportivo, di adire il giudice amministrativo e poi abbia, nell'ambito della stessa legge, riconosciuto espressamente la legittimità di un istituto, il vincolo di giustizia, che prevede il divieto di adire il giudice statale e gravi sanzioni per la violazione di tale divieto).

Conclusioni

La vicenda in oggetto - che ha sancito, da una parte, l'impugnabilità dei provvedimenti disciplinari sportivi innanzi al giudice amministrativo quando essi possano riconoscersi come "rilevanti" e, dall'altra parte, la illegittimità del vincolo di giustizia e, conseguentemente, delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti di soggetti che abbiano presentato ricorso innanzi al TAR Lazio per l'impugnazione di provvedimenti federali rilevanti - assume una portata storica (è la prima volta che una sanzione disciplinare irrogata per violazione del vincolo di giustizia sia stata impugnata, con esito positivo, innanzi al giudice amministrativo) e soprattutto generale: a questo punto, da oggi in poi, è facilmente immaginabile che ogni sanzione disciplinare irrogata per violazione del vincolo di giustizia venga impugnata e che il relativo ricorso, facendo riferimento al precedente in oggetto, venga accolto.

Ne deriva, pertanto, che ormai tutte le normative federali che prevedono il c.d. "vincolo di giustizia" risultano "svuotate" di ogni effettività, in quanto esse sono a forte rischio, nel momento in cui vengano applicate da una federazione (con irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di soggetti che abbiano proposto ricorso al TAR Lazio senza richiedere l'autorizzazione), di essere impugnate come atto presupposto del provvedimento disciplinare e di essere annullate (per violazione dei principi sanciti dalla legge n. 280/2003) dal giudice amministrativo.

In questa situazione, tali norme federali perdono anche ogni efficacia di "deterrente": nel momento in cui i tesserati si rendano conto che tali norme ormai non sono più applicabili - in quanto, laddove vengano applicate con irrogazione di sanzioni disciplinari per la loro violazione, la sanzione disciplinare può essere impugnata e, con tutta probabilità (visto il precedente in oggetto) annullata - risulta, infatti, del tutto inefficace, anche solo come deterrente, "sbandierarne" l'esistenza.

Ne consegue che, allo stato attuale, potrebbe essere opportuno da parte delle varie federazioni sportive (eventualmente su indicazione del CONI, per il suo ruolo di "confederazione delle federazioni" riconosciutogli dal D.Lgs. n. 15/2004) procedere ad un'opera di revisione dei vari Statuti federali, nel senso di sopprimere le previsioni degli stessi che sanciscano il "vincolo di giustizia" o, almeno, nel senso di limitare la vigenza dello stesso esclusivamente alla materia "irrilevante" (ovvero prevedendolo come preclusione per i tesserati a presentare ricorso innanzi al TAR Lazio per l'annullamento di provvedimenti federali che non abbiano una "rilevanza" giuridica nei confronti dei propri destinatari, non potendosi certo precludere o limitare l'impugnazione di provvedimenti federali "rilevanti").

Una tale revisione dovrebbe, inoltre, considerare non solo che sarebbe opportuno riproporre il vincolo di giustizia soltanto con riferimento alla materia irrilevante, ma anche che - non potendosi dire a priori quale materia sia rilevante e quale no (come dimostrato dal fatto che, anche nell'ambito della materia disciplinare, riconosciuta a monte come irrilevante dal legislatore, deve ravvisarsi la possibilità che alcuni provvedimenti di tale genere assume sicuramente una rilevanza giuridica ed economica) - l'oggetto dell'istituto del vincolo di giustizia dovrebbe essere costituito esclusivamente dalla preclusione di proporre ricorso innanzi al TAR Lazio per l'impugnazione di provvedimenti

non rilevanti sotto il profilo giuridico, evitando di fare riferimento alla "actio finium regundorum" posta dal legislatore con le lettere a e b dell'art. 2 della legge n. 280/2003: in tal caso, infatti, la previsione di un vincolo di giustizia che precluda in toto la proponibilità di ricorsi innanzi al TAR Lazio per l'impugnazione di provvedimenti tecnici o disciplinari potrebbe essere ritenuta illegittima in base al fatto (concretamente ravvisato nel caso de quo) che anche provvedimenti tecnici o (soprattutto) disciplinari possono assumere una propria rilevanza giuridica ed essere quindi impugnabili innanzi al TAR Lazio in base al principio generale di cui all'art. 1 della legge n. 280/2003 ed in deroga a quanto specificato dall'art. 2 della stessa.²²

Una tale opera di revisione generale delle normative federali costituirebbe, quindi, l'unica soluzione giuridicamente corretta per eliminare dalle varie "carte federali" una normativa obsoleta, anacronistica ed ormai accertata come illegittima e quindi inapplicabile (se non con l'emanazione di provvedimenti poi a grave rischio di annullamento, qualora impugnati innanzi al giudice amministrativo).

In caso contrario, laddove il sistema sportivo non ponesse in essere tale opera di eliminazione del vincolo di giustizia dai vari statuti federali, tale vincolo rimarrebbe un vero e proprio "monstrum" giuridico a tutela del mondo degli ordinamenti sportivi, una sorta di cartello "cave canem", al quale farebbe però riscontro un guardiano-cerbera capace esclusivamente di "abbaiare", ma del tutto incapace di "mor-

²² Sotto tale profilo, si osserva che, comunque, sarebbe del tutto privo di senso un "vincolo di giustizia" riferito anche soltanto alla materia delle questioni irrilevanti (preclusione ad adire il TAR Lazio per l'impugnazione di provvedimenti riconoscibili come non rilevanti): è, infatti, ovvio che - poichè l'unico soggetto a stabilire se una certa questione sia rilevante o meno (con conseguente declaratoria di ammissibilità o meno del ricorso proposto) è solo il giudice amministrativo - non avrebbe alcun senso una preclusione ad adire lo stesso su questioni in ordine alle quali poi il giudice potrà valutare se ammettere o meno il proprio sindacato giurisdizionale; diversamente operando, ovvero ponendo in essere un vincolo per le questioni irrilevanti, le federazioni correrebbero il rischio di vedersi impugnare dall'interessato non solo il provvedimento lesivo, ma anche il diniego di autorizzazione ad adire il TAR Lazio motivato sulla presunta irrilevanza della questione, e di vedersi annullare tale diniego dal TAR in sede di valutazione di ammissibilità del ricorso. In sostanza, dunque, se una questione sia rilevante o meno spetterà dirlo soltanto al giudice adito nell'analisi della singola fattispecie, mentre del tutto vana potrebbe risultare la decisione in proposito assunta dalla federazione (in quanto a rischio di essere poi "smentita" ed annullata dal giudice).

dere" e di "azzannare" gli sportivi e le Società che (proponendo ricorso al TAR Lazio) abbiano violato (uscendone) i confini dell' "antro federale", in quanto ormai privato di tutta la propria dentatura (e della propria efficacia repressiva) dal grave colpo inferto dal TAR Lazio con l'ordinanza n. 2244/2005.

LA QUALIFICAZIONE DEGLI SPORTIVI PROFESSIONISTI E DILETTANTI NELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

di Lina Musumarra*

SOMMARIO: Premessa – 1. I criteri di distinzione tra sportivo professionista e dilettante – 2. Il “tramonto” dell’istituto della qualificazione?

Premessa

Come è noto, l’art. 282 della Costituzione europea (*rectius*, del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa)¹ - firmata a Roma il 29 ottobre 2004 dai venticinque Stati membri dell’Unione europea - attribuisce per la prima volta allo sport un riconoscimento di rilevanza costituzionale, evidenziando, in particolare, le sue specificità, la sua dimensione sociale ed educativa, come peraltro già affermato, con valore giuridicamente non vincolante, nella Dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000.

L’azione dell’Unione è intesa a sviluppare la dimensione europea dello sport, sia attraverso una politica di sostegno, coordinamento o di complemento, sia tramite un’importante azione regolamentare nei settori oggetto di una specifica competenza comunitaria e che comunque hanno rilevanza anche in materia di sport, come le questioni inerenti la politica della concorrenza e gli aspetti connessi alle libertà fondamentali, soprattutto la libera circolazione delle persone e dei servizi.

Si ricorda, infatti, che sin dagli anni Settanta la Corte di giustizia europea ha affermato che l’attività sportiva, nel momento in cui può

*Avvocato. Ricercatore di Diritto dello Sport, Università Luiss-Guido Carli, Facoltà di Giurisprudenza.

¹ In Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 310 del 16 dicembre 2004.

essere configurata anche come attività economica, viene ad essere disciplinata dal diritto comunitario (cfr., le sentenze *Walrave*² e *Donà*³, e, successivamente, nel 1995, la nota sentenza *Bosman*⁴, produttiva di rilevanti e, secondo alcuni, “devastanti” effetti sugli ordinamenti sportivi e su quelli nazionali).

Si impone, quindi, nel corso degli anni, la necessità, nell’ambito dei difficili rapporti tra ordinamenti - comunitario, sportivi, statale e regionale - di contemperare e conciliare la dimensione volontaristica, amatoriale, sociale, educativa e culturale dello sport con quella professionistica ed economica del cd. sport-business.

L’esigenza di salvaguardare l’autonomia dello sport non può, in ogni caso, sempre e comunque prevalere su quella di rispettare i principi comunitari in tema di libera circolazione dei lavoratori e di liberalizzazione dell’attività professionale all’interno dell’Unione europea, nel rispetto dei principi fondamentali dei cittadini e quindi degli sportivi nei settori in cui operano.

1. I criteri di distinzione tra sportivo professionista e dilettante

Si rende opportuno, pertanto, verificare, per i profili giuslavoristici che caratterizzano il settore sportivo, quale sia l’orientamento dei giudici comunitari, e tale analisi, come vedremo, conduce ad una immediata e chiara riflessione: oggi è sempre più difficile sostenere la legittimità (o comunque utilità) di una qualificazione dello sportivo come professionista o come dilettante, se non sorretta da una reale distinzione delle due figure, le cui prestazioni sportive, notoriamente, spesso presentano forti analogie (basta pensare alla disciplina della pallavolo, *in primis*).⁵

² Corte di Giustizia, Sentenza del 12 dicembre 1974, B. N. O. *Walrave, I. J. N. Koch c. Association Union Cycliste Internationale*, causa 36/74, *Raccolta*, 1974, 1405.

³ Corte di Giustizia, sentenza del 14 luglio 1976. *Gaetano Dona’c. Mario Mantero*, causa 13/76, in *Raccolta*, 1976, 1333.

⁴ Corte di Giustizia, sentenza del 15 dicembre 1995, *Union royale belge des sociétés de football association ASBL c. Jean-Marc Bosman*, causa C-415/93, *Raccolta* 1995, I-4921.

⁵ L. MUSUMARRA, *Il rapporto di lavoro sportivo*, in AA.VV., *Diritto dello Sport*, Le Monnier Università, Firenze, 2004, 159 ss.

E. CROCETTI BERNARDI, *Giurisdizione ordinaria e lavoro sportivo*, in AA.VV., *La Giustizia Sportiva*, Experta, Forlì, 2004, 113 ss..

L'esercitare, infatti, l'attività sportiva a titolo oneroso, con carattere di continuità, nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI, come prescritto dall'art. 2 della L. n. 91/1981 sul professionismo sportivo, è una definizione che può ricomprendere sia lo sportivo professionista, sia quello dilettante, avendo perso progressivamente rilevanza, come detto, la seconda parte del disposto dell'articolo in parola, ovvero la qualificazione/distinzione operata dalle federazioni sportive tra attività professionistica e dilettantistica, tra l'altro, con criteri che il CONI non ha mai emanato, nonostante obblighi giuridici in tal senso, ma che ha rimesso, solo in tempi recenti (cfr., Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1256 del 23 marzo 2004, in tema di Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e delle associazioni benemerite), all'autonomia statutaria, «*in considerazione delle specifiche esigenze delle singole discipline*», anche «*connesse alle normative delle federazioni internazionali*».

Si rileva che il CONI distingue, nella predetta deliberazione, tra "attività professionistica e non professionistica", dimostrando, in tal modo, seppur ancora in linea teorica, il superamento della nozione di sportivo "dilettante", che troviamo, invece, definita, per la prima volta, dal legislatore italiano nel D.M. 17 dicembre 2004, sull'obbligo assicurativo Sportass degli sportivi dilettanti (i cui effetti sono stati, però, recentemente sospesi dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2006), il quale qualifica sportivi dilettanti «*tutti i tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico motorio o quale impiego del tempo libero, con esclusione di coloro che vengono definiti professionisti*».

A questo punto pare, quindi, corretta la conclusione dei giudici spagnoli, che, sin dagli anni Settanta hanno affermato che mentre uno sportivo dilettante non lavora, ma gioca, lo sportivo professionista non gioca, ma lavora ed offre le proprie prestazioni di sportivo ad un imprenditore, facendo dello sport materia e oggetto di lavoro, ragion per cui il denaro che percepisce costituisce una retribuzione per la prestazione lavorativa.⁶

⁶ Tribunale Supremo, sentenze 3 novembre 1972 e 10 ottobre 1975; Tribunale Centrale del Lavoro, sentenze 24 giugno 1971 e 14 ottobre 1989; in tempi recenti, Tribunale per gli Affari sociali di *Santander*, sentenza 14 ottobre 1996, n. 822, caso *Olsson*, giocatore di pallamano di nazionalità svedese, al quale sono stati applicati i principi contenuti nella sentenza *Bosman*.

2. Il "tramonto" dell'istituto della qualificazione?

Quali allora le ragioni, secondo i giudici di Lussemburgo, del "tramonto" dell'istituto della qualificazione, come operata dalle federazioni sportive?

La Corte di giustizia, con la sentenza *Bosman* del dicembre 1995 ha stabilito che, considerati gli obiettivi della Comunità, l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario in quanto sia configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 CE. Ne consegue, pertanto, che se questa è l'unica condizione richiesta dalla giurisprudenza comunitaria perchè lo sport sia assoggettato al diritto comunitario, il fatto che il caso *Bosman* riguardasse uno sportivo (calciatore) qualificato, dagli ordinamenti sportivi e statali, come professionista, non può certo essere sufficiente per giustificare la tesi secondo cui lo sport dilettantistico sarebbe *ipso iure* sottratto ai principi sanciti dal Trattato di Roma e dal diritto derivato.

Tanto più che nella sentenza *Walrave* del 1974 la Corte ha precisato che, allorchè l'attività economica riveste il carattere di un impiego retribuito, tale attività rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 39 - 41 CE del Trattato, in tema di libera circolazione dei lavoratori, riconoscendo chiaramente all'attività di colui che presta la propria opera in cambio di un compenso la natura di attività economica.

La nozione di lavoratore sportivo deve essere quindi ricostruita prescindendo dalle definizioni contenute nei vari diritti nazionali (per l'Italia, cfr. L. n. 91/1981), e comunque in modo non restrittivo. Secondo i giudici comunitari,⁷ la condizione necessaria e sufficiente perchè un soggetto possa essere considerato un lavoratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 CE, è che tale persona svolga, per un certo periodo di tempo, in favore di un'altra persona e sotto la direzione di quest'ultima, delle prestazioni in cambio delle quali percepisce una remunerazione. Ciò che conta è che dette attività siano reali ed effettive, cioè non così insignificanti da risultare puramente marginali ed accessorie, a nulla rilevando il fatto che l'attività in questione sia svolta a tempo pieno o part-time, durante tutto l'anno o soltanto per alcuni mesi.

⁷ Corte di Giustizia, sentenza del 23 marzo 1982, *D. M. Levin c. Segretario di Stato per la Giustizia*, causa 53/81, Raccolta 1982, 1035.

Principi questi ribaditi ed applicati successivamente al mondo dello sport, rispettivamente nel caso *Deliège*⁸ e *Lehtonen*.⁹

Con riferimento al primo, relativo ad una atleta judoka (disciplina qualificata dilettantistica), la Corte ha rilevato che la semplice circostanza che un'associazione o federazione sportiva qualifichi unilateralmente come dilettante gli atleti che ne fanno parte non è di per sé tale da escludere che questi ultimi esercitino attività economiche ai sensi dell'art. 2 CE. Occorre, poi, di fatto, verificare se l'attività esercitata è un'attività economica, *melius*, una prestazione di servizi ex art. 49 CE. Nella fattispecie in esame è emerso che l'atleta aveva ricevuto sussidi dal comitato olimpico belga in relazione a precedenti risultati sportivi, nonché da contratti di sponsorizzazione direttamente connessi ai risultati conseguiti dalla medesima.

La nozione di attività economica e di prestazione di servizi, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2 e 59 CE, definiscono, secondo la Corte, la sfera di applicazione di una delle libertà fondamentali garantite dal Trattato e, come tali, non possono venire interpretate restrittivamente. Per giurisprudenza comunitaria costante una prestazione di lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita deve essere considerata come attività economica.¹⁰ Le attività sportive e, in particolare, la partecipazione di un atleta ad alto livello ad una competizione internazionale possono comportare la prestazione di diversi servizi distinti, ma strettamente connessi, che possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 49 CE anche se taluni di questi servizi non sono pagati da coloro che ne fruiscono.

Nel caso *Lehtonen*, relativo ad un giocatore di pallacanestro (in questo caso disciplina qualificata professionistica), i principi appena richiamati vengono ribaditi, affermandosi, ancora una volta, che la nozione di lavoratore non può essere interpretata in vario modo, con riferimento agli ordinamenti nazionali, ma ha portata comunitaria. Tale definizione deve essere individuata in base a criteri obiettivi che

⁸ Corte di Giustizia, sentenza dell'11 aprile 2000, *Christelle Deliège c. Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo*, cause riunite C-51/96 e C-191/97, Raccolta, 2000, I-2549.

⁹ Corte di Giustizia, sentenza del 13 aprile 2000, *Jyri Lehtonen e Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL contro Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL (FRBSB)*, causa C-176/96, Raccolta 2000, I-2681.

¹⁰ Corte di giustizia, sentenza 17 marzo 2005, *Karl Robert Kranemann c. Land Nordrhein-Westfalen*, causa C-109/04, non ancora pubblicata.

caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi delle persone interessate.

In entrambe le sentenze la Corte di giustizia cerca, pertanto, un punto di equilibrio tra il principio dell'autonomia degli ordinamenti sportivi (la cd. specificità di cui all'art. 282 della Costituzione europea) e quello dell'assoggettabilità al diritto comunitario delle attività sportive ove queste presentino, a tutti gli effetti, le caratteristiche delle attività economiche, e ciò allo scopo di evitare una zona franca, la cd. immunità sportiva (*sporting exception*), e operare invece un giusto bilanciamento tra finalità meramente sportive e finalità economiche.

Anche il Tribunale europeo di primo grado, con le sentenze *Meca-Medina*¹¹ (in tema di doping nel nuoto) e *Piau*¹² (sul regolamento FIFA sugli agenti dei calciatori), ha richiamato il costante indirizzo giurisprudenziale della Corte, rilevando che la circostanza che un'associazione o una federazione sportiva qualifichi unilateralmente come "dilettanti" atleti o società non è di per sé tale da escludere che questi ultimi esercitino attività economiche ai sensi dell'art. 2 CE.

Non ha alcuna utilità, quindi, attribuire rilevanza a criteri formali, astratti e privi di qualsiasi elemento di economicità, quale è appunto la mera qualificazione di uno sport come professionistico o dilettantistico. Ragionare diversamente significherebbe restringere e nazionalizzare la nozione di lavoratore comunitario, in palese contrasto con una giurisprudenza della Corte di giustizia pacificamente incline, come esaminato, non solo ad interpretare in modo estensivo tale nozione, ma anche a svincolarla da qualsiasi riferimento ad analoghe nozioni previste nei singoli ordinamenti statali.

¹¹ Tribunale di Primo Grado, sentenza del 30 settembre 2004, *David Meca-Medina e Igor Majecen c. Commissione delle Comunità europee*, causa T - 313/02, Raccolta, non ancora pubblicata.

¹² Tribunale di Primo Grado, sentenza del 26 gennaio 2005, *Laurent Piau c. Commissione delle Comunità europee*, causa T - 193/02, Raccolta, non ancora pubblicata.

NORMATIVA ANTIVIOLENZA NEGLI STADI: SPUNTI E RIFLESSIONI

di Amerigo Nazzaro*

SOMMARIO: Introduzione. - 1. Videosorveglianza, biglietti nominativi e tutela della privacy - 2. Videosorveglianza e biglietti nominativi: quale misura incide maggiormente sulla privacy - 3. Gli *stewards* nel decreto-legge 162/2005: problemi di inquadramento nell'ordinamento penale - 4. Conclusioni

Introduzione

Si è chiuso, in data 17 agosto, con il decreto-legge n. 162¹ un progetto che fu avviato il 14 aprile 2005, dopo che in Lazio-Livorno di campionato, superando inspiegabilmente i controlli, apparvero sugli spalti delle bandiere naziste e pochi giorni dopo Dida, portiere brasiliano del Milan, venne colpito da un petardo nella semifinale di ritorno di *Champions league* contro l'Inter, con conseguenti interruzione di gara, sconfitta «a tavolino» per l'Inter, pesanti multe e squalifica del campo a carico della medesima società.

Questo decreto-legge (le cui tematiche principali riguardano l'introduzione dei cosiddetti *stewards* e la loro equiparazione ad incaricati di pubblico servizio nonché la lotta al bagarinaggio), rappresenta l'ultimo tassello di quello che può essere definito un vero e proprio «*pacchetto antiviolenza*». Va infatti ad aggiungersi a tre importanti decreti ministeriali² datati al poco meno recente 6 giugno: due dei quali, ov-

* AMERIGO NAZZARO è dottore in giurisprudenza e specializzato in «professioni legali» presso l'Università degli studi di Bologna. e-mail mirkonaz@yahoo.it.

¹ In Gazz. Uff. n. 191, 18 agosto 2005.

² Tutti e tre pubblicati in Gazz. Uff. n. 150, 30 giugno 2005.

vero quello relativo alla videosorveglianza e quello inerente i biglietti nominativi e numerati, sono stati previsti dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, firmati dal Ministro dell'Interno e dai Ministri per i Beni Culturali e per l'Innovazione; il terzo, invece, firmato dal solo Ministro dell'Interno, apporta modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione degli impianti sportivi.

Il primo prevede che gli stadi con oltre 10.000 posti dovranno essere dotati di impianti di videosorveglianza, per individuare le persone coinvolte in incidenti durante le manifestazioni sportive.

I prefetti possono tuttavia disporre l'obbligo di installazione anche per impianti con capienza inferiore.

Le telecamere dovranno essere installate da parte delle società utilizzatrici degli impianti in accordo con i proprietari degli stessi. Il secondo decreto prevede l'attivazione di un sistema organizzato di emissione e distribuzione dei tagliandi di accesso agli stadi, con l'emissione di biglietti nominativi, numerati ed abbinati a ciascun posto a sedere.

Con il terzo decreto anti violenza viene invece *«disciplinata la separazione tra spettatori ed il campo di gioco, ritenuta misura idonea a risolvere eventuali criticità contingenti sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica attraverso sistemi modulari e flessibili adattabili alle specifiche circostanze»*.

Nel presentare il *«pacchetto anti violenza negli stadi»*, il Ministro dell'Interno Pisanu ha sottolineato la necessità che il decreto sulla flagranza differita *«venga rinnovato perché le misure in esso previste hanno già dato risultati ampiamente positivi consentendo di ridurre a metà i casi di incidenti veri e propri»*.

Scopo di questo articolo è quello di analizzare le principali questioni giuridiche che i tre decreti presentano tralasciando per ovvie ragioni di spazio alcune tematiche: sarà praticamente lasciato da parte, salvo fugaci riferimenti, il terzo decreto ministeriale del 6 giugno ricco di disposizioni prettamente tecniche (realizzazioni di barriere, separazione tra settori delimitazione di aree, etc.etc.), così come non verranno trattate per semplice scelta convenzionale pur importanti tematiche come l'istituzione del Gruppo Operativo di sicurezza (GOS) sempre del terzo decreto.

Verranno invece affrontate le moderne problematiche della privacy e della sicurezza in relazione alle disposizioni contenute negli

altri due decreti ministeriali riguardanti rispettivamente la videosorveglianza e i biglietti nominativi. Sarà poi dato spazio, prima di trarre le dovute conclusioni, ai contenuti del decreto-legge del 17 agosto: l'introduzione degli *stewards* con particolare riferimento alla loro equiparazione agli incaricati di pubblico servizio e non mancheranno anche dei cenni alla questione della lotta al bagarinaggio.

1. Videosorveglianza, biglietti nominativi e tutela della privacy.

I due decreti del 6 giugno 2005 previsti dalla legge 24 aprile 2003 n.88, introducono rispettivamente l'obbligo dei biglietti nominativi e della videosorveglianza negli stadi con capienza superiore alle 10.000 persone e, con l'evidente fine di rendere gli stessi più sicuri, al contempo, ripropongono alla ribalta la modernissima problematica della tutela della privacy.

Il decreto riguardante l'emissione, la distribuzione e la vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi all'art. 2 co. 3, lett. a) stabilisce che «i titoli di accesso devono essere numerati e devono recare le generalità dell'utilizzatore, l'indicazione del posto assegnato e le altre indicazioni di cui all'art. 4» ed all'art. 3 predispone che «le società organizzatrici devono dotarsi di moderni sistemi di emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso in grado di:...f) associare a ciascun biglietto venduto o ceduto le generalità dell'acquirente o cessionario memorizzando i dati in modo sicuro e protetto».

L'art. 1 del decreto sulla sorveglianza stabilisce invece che «gli impianti nei quali si svolgono competizioni riguardanti il gioco del calcio, aventi una capienza superiore a 10.000 spettatori, devono essere muniti di sistemi di ripresa e registrazione televisiva a circuito chiuso delle aree riservate al pubblico, sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze», la norma stabilisce inoltre le dotazioni e le caratteristiche che gli impianti dovranno prevedere.

Il semplice dettato di tali norme lascia intendere come queste nuove disposizioni possano, se non attentamente valutate e attuate, ledere la privacy dei soggetti i cui dati personali vengono «trattati»³.

³ Il concetto di "trattamento dei dati personali" è espresso all'art. 1, co. 2 della l. n.675/96. «Per "dato personale" si intende qualsiasi informazione relativa a persone, fisiche o giuridiche, che siano identificate o identificabili; trattamento è l'attività consistente: a) nella

Quella della privacy è una tematica che necessiterebbe di un lungo discorso (impossibile in questa sede) che prescinde dalle norme giuridiche e si inquadra nella società moderna diventata a tal punto complessa da essere «*invadente*» della sfera privata del cittadino.

La modernità della tematica non è smentita (anzi direi confermata) da eccelsi riferimenti letterari (su tutti «1984» di Orwell⁴), che, sebbene datati in età non recenti, si ponevano ai tempi come opere che «*guardavano avanti*» e vedevano nel futuro in modo, oggi possiamo dirlo, forse eccessivamente catastrofico (chissà se è ancora presto per giudicare) ma non del tutto surreale.

Soprattutto, per quel che in questa sede a noi più interessa, tale modernità è confermata dal fatto che nel nostro ordinamento una normazione di portata generale in materia di privacy è intervenuta solo nel non lontano 1996 con la legge n. 675⁵ attuativa della direttiva comunitaria n. 46 del 1995 e oggi confluita nel recente «*codice della privacy*» del 2003 n. 196 entrato in vigore il primo gennaio 2004.⁶

raccolta e conservazione dei dati (banca dati in senso stretto); b) nella loro elaborazione (ossia, selezione, raffronto, interconnessione, utilizzazione); c) nella loro comunicazione all'esterno, consistente nel portarli a conoscenza di destinatari determinati, diversi dall'interessato (e diversi dalle persone incaricate di compiere le operazioni di trattamento: art.19), o nella loro diffusione, intesa come comunicazione ad un pubblico indifferenziato; d) nel loro blocco (cioè conservazione senza ulteriore elaborazione), nella loro cancellazione o distruzione». Così F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, Cedam, Padova, 1999, 177.

⁴ G. ORWELL, 1984, Mondadori, Milano, 1989.

⁵ Per un analitico commento a tale legge si segnala V. CUFFARO, V. RICCIUTO (a cura di) *La disciplina del trattamento dei dati personali*, Torino, 1998; e M. BIN, *Privacy e trattamento dei dati personali: entriamo in Europa*, in *Contratto e impresa-Europa*, 1997, 459 ss..

⁶ Il Codice della privacy, denominato «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» ed entrato in vigore il primo gennaio 2004 con il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, rappresenta il primo tentativo al mondo di comporre in maniera organica le innumerevoli disposizioni relative, anche in via indiretta, alla privacy. Questo codice riunisce in unico contesto la legge 675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni, e contiene anche importanti innovazioni tenendo conto della «*giurisprudenza*» del Garante e della direttiva UE 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche. La sua struttura è divisa in tre parti: la prima è dedicata alle disposizioni generali, riordinate in modo tale da trattare tutti gli adempimenti e le regole del trattamento con riferimento ai settori pubblico e privato; la seconda è la parte speciale dedicata a specifici settori. Questa sezione, oltre a disciplinare aspetti in parte inediti (informazione giuridica, notificazioni di atti giudiziari, dati sui comportamenti debitori), completa anche la disciplina attesa da tempo per il settore degli organismi sanitari e quella dei controlli sui lavoratori; la terza affronta la materia delle tutele amministrative e giurisdizionali

Sia la sicurezza (intesa come tutela dell'ordine pubblico che si dirama fino al diritto all'integrità fisica del singolo individuo) che la privacy trovano riscontri normativi nelle fonti principali sia a livello europeo e internazionale che del nostro ordinamento interno⁷ in modo tale che non è possibile dire *sic et simpliciter* quale dei due beni giuridici rivesta maggior importanza.

E' pertanto necessario un bilanciamento da parte del legislatore nei vari settori atto a ponderare l'esigenza di tutela dell'uno a discapito dell'altro qualora, come frequentemente accade, i due beni si pongono in reciproco contrasto. Questo è esattamente ciò che si è verificato nel nostro ordinamento con la legge sul trattamento dei dati personali del '96 di cui alcune disposizioni dei decreti ministeriali del 6 giugno vogliono costituire un'applicazione nel settore della sicurezza negli stadi.

Due allora sono i quesiti da porsi in questa sede: valutare nella sua opportunità il bilanciamento effettuato dal legislatore con la legge n. 675 del '96 e, soprattutto, verificare se determinate disposizioni dei decreti ministeriali del 6 giugno siano in armonia con quanto sancito dal legislatore nella medesima legge.

Quanto al primo quesito ci limitiamo ad osservare che non può non definirsi lodevole l'intento che ha ispirato il legislatore che è stato quello di seguire una linea direttiva maestra consistente nel ridurre nei limiti dello stretto necessario l'invadenza nella sfera privata predisponendo al contempo determinate garanzie al soggetto i cui dati personali vengono «trattati».

Sono un esempio di questa linea guida numerose disposizioni. Così agli artt. 9 e 10 della l. n. 975/96 si stabilisce che i dati possono essere raccolti solo per scopi determinati, debbono essere pertinenti allo scopo, debbono essere aggiornati e debbono essere conservati in modo da consentire l'identificazione dell'interessato per un tempo non superiore a quello necessario per lo scopo della raccolta. Inoltre l'inte-

con il consolidamento delle sanzioni amministrative e penali e con le disposizioni relative all'Ufficio del Garante.

⁷ Quanto alla integrità fisica e alla pubblica sicurezza citiamo in via esemplificativa tra le innumerevoli disposizioni, l'art. 2 della Costituzione e gli artt. 3 e 22 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La privacy trova riconoscimento costituzionale con appropriate interpretazioni sistematiche degli artt. 2, 3, 13, 14, 15 Cost, a livello europeo, invece, si può citare la Convenzione di Strasburgo n. 108/81 oltre che la direttiva CE 95/46.

ressato deve essere previamente informato, anche oralmente, delle finalità della raccolta e delle modalità del trattamento cui i dati sono destinati, nonché dell'identità del responsabile.

Punto centrale della legge, poi, è quello relativo ai diritti riconosciuti all'interessato (art. 13) che vanno da quello di conoscere l'esistenza di trattamento di dati che lo riguardano fino al cosiddetto "diritto all'oblio",⁸ passando attraverso il diritto all'aggiornamento, alla rettificazione e alla integrazione dei dati.

L'intento di tutelare in massimo grado il soggetto «trattato» è ben manifesto anche nell'art. 18 laddove viene agevolata la posizione probatoria dello stesso qualora questi subisca danno per l'altrui trattamento dei suoi dati personali. Tale articolo richiama infatti l'art. 2050 c.c. relativo al danno cagionato nell'esercizio di attività pericolose per il quale il danneggiante può liberarsi da responsabilità per il danno subito dal soggetto i cui dati sono stati oggetto di trattamento solo provando di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

A questo punto va affrontato il secondo quesito anzi posto e vanno pertanto valutate alcune norme dei decreti ministeriali: in particolare l'art. 6 del decreto sui biglietti nominativi e gli artt. 4 e 5 del decreto sulla videosorveglianza. Queste norme, come già anticipato, vogliono armonizzare la disciplina sull'obbligatorietà dei biglietti nominativi e quella sulla videosorveglianza con la normativa sulla privacy della legge del 1996 più volte citata.

Tale intento ben si evidenzia in alcune disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto sui biglietti nominativi. In particolare al co. 3, rimarcando importanti limiti al trattamento di dati personali, si prescrive che «*i soggetti di cui ai co. 1 e 2 non possono effettuare connessioni dei dati personali oltre a quelle espressamente previste dal presente decreto*». Dello stesso tenore il co. 4 il quale stabilisce che «*fatti salvi i trattamenti per finalità di pubblica sicurezza o giudiziaria, per i dati acquisiti a norma dei co. 1 e 2, i dati personali raccolti in applicazione del presente decreto sono cancellati trascorsi sette giorni dalla data dell'evento calcistico cui si riferiscono*».

⁸ E' definito "diritto all'oblio" il diritto del soggetto i cui dati personali sono stati trattati «*ad ottenere che siano cancellati quei dati sul suo conto che hanno perduto ogni utilità ai fini del trattamento, sicché la loro conservazione, non più giustificata dalle finalità della raccolta, potrebbe prestarsi ad utilizzazioni anomale*». Si veda nuovamente F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, cit., 179.

Infine, soprattutto, va segnalato che il co. 1, lett. b) impone alle società organizzatrici (o ai loro delegati per la specifica attività) di «*osservare le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e di quelle ivi richiamate*». Tale norma nella sostanza costituisce una vera e propria clausola di chiusura che sancisce una piena armonizzazione con la disciplina sulla privacy del '96 confluita nel codice del 2003. Le stesse considerazioni appena fatte valgono riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del decreto sulla videosorveglianza che hanno un tenore pressoché identico a quelle dell'art. 6 esaminate.

A conferma di quanto appena detto è bene richiamare il parere del Garante della privacy del 4 maggio 2005 pronunciato riguardo ai due schemi di decreto (i decreti del 6 giugno erano ancora in fase di gestazione) predisposti dal Ministero dell'interno in attuazione del D.Lgs. 28/2003 in tema di misure contro la violenza negli stadi.

Riguardo alla videosorveglianza negli stadi, l'Autorità aveva stabilito che «*questo tipo di controllo rispetta i principi di liceità e necessità in ragione dei reiterati disordini e degli episodi di violenza verificatisi di recente. Proporzionata risulta, ad esempio, la conservazione delle immagini per non più di una settimana. Anche le modalità di ripresa che consentono l'individuazione di singoli spettatori, appaiono proporzionate e non eccedenti rispetto agli scopi prefissati*».⁹ E' ben evidente proprio dai concetti enunciati dal Garante l'approccio con cui bisogna porsi per valutare le discipline che si propongono, al fine di tutelare beni giuridici di un certo rilievo (il discorso nel nostro caso è limitato alla tutela della pubblica sicurezza, ma potrebbe essere esteso anche con riferimento ad altri valori giuridici della medesima importanza¹⁰), di adottare strumenti invasivi della vita privata del cittadino: la privacy può essere intaccata *cum grano salis* rispettando criteri di proporzionalità e di stretta necessità con scopi ben predeterminati.

⁹ Biglietti numerati e videosorveglianza negli stadi. Il parere del Garante-Comunicato stampa del 4 maggio 2005 su [www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Comunicati+ stampa%2F2005](http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Comunicati+stampa%2F2005).

¹⁰ Un chiaro esempio in proposito lo si incontra proprio nel Codice della privacy in tema di Sanità, Lavoro, telecomunicazioni.

2. Videosorveglianza e biglietti nominativi: quale misura incide maggiormente sulla privacy?

Proprio la pronuncia del Garante appena citata offre lo spunto per riflettere in merito alla differente incidenza sulla privacy che comporta la videosorveglianza piuttosto che i biglietti nominativi.

Tale pronuncia, infatti, se era stata favorevole in relazione alla videosorveglianza e ai biglietti numerati negli stadi; riteneva, invece, per i biglietti nominativi necessarie maggiori garanzie per la tutela della privacy degli spettatori.

In particolare l'Autorità Garante aveva riferito che non erano stati allegati ai due schemi di decreto *«specifici elementi che consentano all'Autorità di ritenere allo stato proporzionata una misura così delicata a fronte degli innumerevoli dati personali che dovrebbero essere trattati»* e di verificare la sua effettiva utilità rispetto alle finalità perseguite e alle modalità con le quali si svolgono gli incidenti, tenuto conto che potrebbero essere adottate altre forme di controllo per identificare i tifosi violenti ed escluderli dagli stadi.

Come è evidente il decreto del 6 giugno ha optato per l'adozione obbligatoria dei biglietti nominativi scavalcando le perplessità dell'Autorità¹¹.

Tali perplessità erano, a parere di chi scrive, ingiustificate se relazionate al parere favorevole espresso in merito alla videosorveglianza e pertanto è opportuno effettuare delle considerazioni in merito alla differente incidenza sulla privacy delle due innovazioni introdotte dai due decreti del 6 giugno.

Innanzitutto va sottolineato che l'invadenza nella privacy della videosorveglianza è di gran lunga maggiore rispetto a quella dei biglietti nominativi. La ragione è abbastanza intuitiva (è per questo che sorprende il tenore della pronuncia dell'Autorità anzi citata): i biglietti nominativi e numerati consentono semplicemente di sapere chi entra

¹¹ Va comunque aggiunto che l'Autorità Garante aveva anche rilevato che spetta alle autorità di pubblica sicurezza valutare la sussistenza dei presupposti per adottare idonee misure di prevenzione e repressione di incidenti negli stadi, il Garante ha specificato che, qualora le autorità competenti ritenessero in ogni caso necessari i biglietti nominativi, si dovranno indicare specificamente: la decorrenza del nuovo sistema; il titolare e il responsabile del trattamento dei dati (chi dovrebbe, cioè, gestire la banca dati); i tempi di conservazione dei dati personali; i soggetti che hanno accesso alle informazioni; l'eventuale intreccio tra banche dati e singole società calcistiche.

allo stadio e dove va a posizionarsi; le telecamere, invece, spiano con le immagini lo spettatore e non solo violano con maggior forza la privacy dello stesso ma possono in certi casi arrivare fino al punto di condizionarne i normali comportamenti leciti.¹²

E' fuori dubbio che sia la funzione repressiva che quella preventiva-scoraggiante verso i reati di violenza perseguibili con la videosorveglianza siano maggiori per intensità rispetto alla capacità repressivo-preventiva offerta dai biglietti numerati e nominativi.

Ciò nonostante, va detto che i biglietti nominativi offrono una tutela antiviolenza complementare e ausiliare (anche se spesso sarà di mera sovrapposizione), e perciò indispensabile, a quella predisposta dalla videosorveglianza. Si immagini ad esempio il caso di un incidente violento l'autore del quale non sia stato ripreso, o quantomeno riconosciuto, dalle telecamere (magari perché coperto in viso). Ebbene in tal caso sarà fondamentale, per risalire all'autore del reato, l'ausilio delle registrazioni effettuate grazie ai biglietti nominativi che consentono di individuare chi si trovasse nel luogo in cui l'incidente è avvenuto (ovviamente se questo si è verificato all'interno dello stadio) in modo da facilitare, fino probabilmente a rendere semplicissime, le indagini investigative.

Un'altra importante funzione svolta dai biglietti nominativi è quella di annullare nella sostanza l'annoso fenomeno del bagarinaggio con efficacia, a parere di chi scrive, ben superiore alle sanzioni previste dal decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162 per i "bagarini"¹³.

¹² «"Quando ci si sente sorvegliati dalle telecamere", osserva Paul Virilio, "anche se al posto di controllo del video non c'è nessuno, si è condizionati e come comandati. La videosorveglianza comanda i comportamenti. Non dissuade solo i delinquenti, ma modifica i comportamenti di tutti". L'importante è che il cittadino videosorvegliato sappia di esserlo. E' questa consapevolezza che stabilisce il rapporto disciplinare, inducendo l'individuo ad attenersi alla condotta che ci si attende da lui. L'efficacia del sistema panottico deriva dalla consapevolezza di "essere visti senza mai vedere"», E. PETTINA', *Regime giuridico della videosorveglianza: un'analisi comparata*, articolo reperibile on line all'indirizzo web <http://www.jus.unitn.it/users/pascuzzi/privcomp00-01/papers/pezzina.html>, a.a. 2000/01.

¹³ L'art. 1-sexies del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162 (nella parte in cui apporta modifiche al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88) dispone che «Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401».

Se, infatti, le sanzioni contro il bagarinaggio non annullerebbero affatto il fenomeno se non coadiuvate da improbabili rigidi controlli in quanto vi sarebbero, probabilmente, sempre dei bagarini disposti a correre il rischio di non essere sorpresi, diverso discorso è da farsi in merito ai biglietti nominativi, in grado da soli di rimuovere il bagarinaggio alla radice. Infatti, grazie al sistema della registrazione nominativa è praticamente impossibile ai rivenditori non autorizzati non muniti di registro comprare per rivendere biglietti che non siano contraffatti e, comunque, in tale ultimo caso all'eventuale acquirente non converrebbe certo correre il grosso rischio di acquistare un biglietto la cui falsità verrebbe quasi certamente scoperta, se non alle porte di ingresso, quantomeno all'interno dello stadio: i posti all'interno dell'impianto, infatti, saranno anche numerati e limitati per cui, per forza di cose, si verrebbe a creare un contrasto per l'occupazione di un posto determinato tra le pretese illegittime dell'"acquirente abusivo" e quelle legittime del corretto acquirente, con evidente prevalenza di quest'ultime magari a seguito di appropriata segnalazione ad uno *steward*, la nuova figura di cui si parlerà nel prossimo paragrafo introdotta dall'ultimo decreto legge anti violenza.

Il sistema dei biglietti nominativi, dunque, va ad incidere direttamente sui modi di circolazione dei titoli stessi che evidentemente non potranno più essere ceduti "al portatore". Se il soggetto che è stato registrato come acquirente cede il biglietto a un altro, anche il cessionario deve essere registrato, con modalità e termini stabiliti dal titolare del sistema, che in ogni caso deve gestire l'archivio storico delle variazioni anagrafiche relative all'utilizzatore.¹⁴

¹⁴ L'art. 4, co. 3 del decreto del 6 giugno 2005 sui biglietti nominativi stabilisce che «Ciascun titolo di accesso dovrà riportare stampato, con tecniche anticontraffazione, un codice realizzato con caratteri riconoscibili otticamente ed un codice bi-dimensionale, o altro sistema leggibile tramite lettori di prossimità, ove siano registrati, oltre alle informazioni di cui sopra, anche, in maniera sicura e protetta, ovvero firmate digitalmente e cifrate, l'identità del titolare (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza), nonché gli estremi del ricevitore o cedente (denominazione, ragione sociale, sede legale); tali dati, relativi ai soli titoli di accesso effettivamente venduti o ceduti, dovranno essere trasferibili automaticamente ad una banca dati accessibile al sistema di controllo degli accessi».

Con una recente nota, emanata su sollecitazione del Ministero dell'Interno e indirizzata alle associazioni di categoria operanti nel settore delle biglietterie automatizzate, l'Agenzia delle entrate ha fatto conoscere quali sono le integrazioni apportate alle specifiche tecniche relative ai titoli di accesso emessi attraverso le suddette biglietterie. In particolare la nota spiega che il sistema è stato implementato con due nuovi files

3. Gli *stewards* nel decreto-legge 162/2005: problemi di inquadramento nell'ordinamento penale.

Tra le innovazioni più importanti introdotte con il decreto-legge anti violenza del 17 agosto, n. 162 (nella parte in cui modifica la legge 13 dicembre 1989, n. 401) vi è la figura dello *steward*, mutuata dall'esempio inglese.

Tale figura è introdotta, pur senza utilizzare il noto termine d'oltremontana, col nuovo art. 6-*quater* che recita come segue: «*Ai sensi e per gli effetti degli articoli 336 e 337 del codice penale, sono considerati incaricati di un pubblico servizio gli incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive*».

La *ratio* di tale disposizione è chiara e giusta: applicando le sanzioni penali previste agli artt. 336 e 337 per i reati contro gli incaricati di pubblico servizio nei confronti di chi commette violenza, minaccia o resistenza verso gli incaricati del buon funzionamento della manifestazione sportiva si garantisce l'efficienza ed efficacia della importante attività dei soggetti di cui all'art. 6-*quater* innanzi citato.

Senonché dal punto di vista della tecnica legislativa adottata, a parere di chi scrive, vi è una *defaillance* che necessiterebbe di correzione. Tale falla consiste in un contrasto col principio di legalità ispiratore del nostro ordinamento penale¹⁵.

ad accesso controllato e protetto, denominati *white list* e *black list*. Il primo contiene l'elenco dei titoli che consente l'accesso all'evento sportivo e ne registra l'avvenuta registrazione. Il secondo contiene, invece, l'elenco dei titoli regolarmente emessi, ma che non consentono l'accesso alla manifestazione a causa di vari motivi (per esempio furto, distruzione, annullamento, smarrimento). Questi *files* dovranno contenere una serie di dati obbligatori, tra i quali figurano i dati anagrafici dell'utilizzatore: nome e cognome, data e luogo di nascita, numero e tipologia del documento di identità.

¹⁵ Il principio *nullum crimen, nulla poena sine lege* denominato anche «di stretta legalità» è sancito dall'art. 1 del codice penale che recita: «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite»; tale principio assume rango costituzionale in virtù dell'interpretazione estensiva o sistematica dell'art. 25, co. 2 Cost. per il quale «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». In proposito cfr. M. ZANOTTI, *Principio di determinatezza e tassatività*, in G. Insolera, N. Mazzacuva, M. Pavarini, M. Zanotti (a cura di) *Introduzione al sistema penale*, Giappichelli, Torino 2000, 137.

Il problema che si vuole mettere a fuoco in questa sede, si badi, non è quello della riserva di legge che aprirebbe all'annoso dibattito dottrinale se un decreto-legge possa o meno introdurre norme penali.¹⁶

Il principio di legalità, di cui la riserva di legge è solo una componente, presenta un ulteriore importante aspetto che è rappresentato dall'esigenza di determinatezza e tassatività della norma penale.¹⁷

L'art. 358 c.p. dà una definizione di persona incaricata di un pubblico servizio cui riferirsi ai fini dell'applicazione degli artt. 336 e 337 c.p. che si caratterizza per i suoi aspetti oggettivi.¹⁸

Allora se la nozione di *steward* rientrasse nella definizione di persona incaricata di pubblico servizio ciò avverrebbe a prescindere da quanto statuito nel decreto-legge, ma semplicemente perché la configurazione di questo nuovo ruolo si caratterizzerebbe di una, appunto determinata, prestazione di «un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale» (art. 358 c.p. come sostituito dall'art. 18 della l. n. 86/1990).

In altre parole se la norma è determinata,¹⁹ come vorrebbe essere l'art. 358 c.p., una nuova norma o dovrebbe derogare ad essa per integrarla o sarebbe meramente tautologica. L'art. 6-*quater* del nuovo

¹⁶ Nonostante sia minoritaria la dottrina volta ad affermare che fonte del diritto penale è solo la legge ordinaria formale (cfr. in tal senso Carboni, *L'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità*, Milano 1970, 48 ss.), la migliore dottrina moderna conviene nel sottolineare l'inopportunità dell'impiego del decreto legge per introdurre, abrogare o modificare norme incriminative. «Ciò a cagione della sua breve durata e della possibilità di non conversione o di rilevanti modifiche o di rilevanti modifiche in sede di conversione che finiscono col creare, tra l'altro, gravi problemi di diritto intertemporale», così F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Giuffrè, Milano 2000, 72 (nota 20).

¹⁷ Per un'ampia trattazione sul tema si veda nuovamente M. ZANOTTI, *Principio di determinatezza e tassatività*, in *Introduzione al sistema penale*, cit., 135 ss.

¹⁸ La norma, come riformata dalla l. 24-6-1990, n. 86, nel definire la persona incaricata di un pubblico servizio accentua, secondo la concezione funzionale-oggettiva, un profilo rigorosamente obiettivo, fondato esclusivamente sui caratteri dell'attività svolta, eliminando ogni riferimento al tipo di rapporto intercorrente tra lo Stato o altro ente pubblico che presta il servizio.

¹⁹ La norma penale può anche essere aperta e rinviare ad altre norme per esaurire in esse la determinatezza e la tassatività, ma non è il caso dell'art. 358 c.p. che offre al secondo comma una definizione di pubblico servizio che si presenta in una forma di chiusura che pretende di esaurire in sé il requisito di determinatezza.

decreto legge, a parere di chi scrive, sarebbe viziato proprio di tautologia non potendo essere né derogativa (lo si intende dal suo tenore) né integrativa (la formula “chiusa” dell’art. 358 c.p. non lascia spazio a integrazioni) dell’art. 358 c.p.

Il vizio di tautologia dell’art. 6-*quater* permane ed è sterile (perché non comporta effettivi contrasti con l’applicazione delle norme) finché la figura dello steward si caratterizza dei tratti oggettivi descritti dall’art. 358 c.p. Nel momento in cui si presenti invece un contrasto tra il dettato della norma del nuovo decreto legge e quella del codice penale il problema non si presenta più sotto la forma dell’inutile ripetizione ma sotto quella ben più grave del difetto di tassatività e tipicità.

In particolare potrebbe riscontrarsi un tale tipo di vizio nel fatto che l’art. 358 c.p. considera come requisito di esclusione dalla nozione di incaricato di pubblico servizio il fatto che un’attività si esaurisca nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale,²⁰ laddove invece l’art. 6-*quater* vuole far rientrare in tale nozione «*gli incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell’instradamento degli spettatori e quelli incaricati di assicurare il regolamento d’uso dell’impianto dove si svolgono manifestazioni sportive*».

Soprattutto per quando riguarda i primi due incarichi²¹, è difficile non ridurre in essi delle attività che si concretizzano in mere mansioni di ordine, mentre per ciò che riguarda gli incaricati di assicurare il regolamento d’uso dell’impianto sportivo (dovrebbero essere i veri e propri *stewards*) è intuitivamente più agevole configurare nella loro attività un incarico di pubblico servizio.

²⁰ La mansione d’ordine «*consiste in attività priva di discrezionalità e di potere decisionale*», mentre nella nozione di prestazione d’opera meramente materiale «*rientrano tutte le prestazioni che per la genericità e la semplicità del loro contenuto richiedono in particolar modo l’utilizzo della forza fisica*». Cfr. L. CIAFARDINI e N. RUSSO (a cura di) *Codice penale e leggi complementari, percorsi di letteratura, interpretazione, casistica e applicazione*, Napoli 1999.

²¹ Ad ogni modo per una valutazione più attenta è bene aspettare che le mansioni degli incarichi di cui all’art. 6-*quater* vengano compiutamente specificate avendo riguardo anche ad eventuali mansioni complementari. In proposito va citata una sentenza della Cassazione (Cass. I, 19 settembre 96) nella quale sono considerate incaricati di pubblico servizio le guardie giurate, qualora svolgano un’attività complementare a quella, loro istituzionalmente affidata, di custodia e di vigilanza delle proprietà immobiliari e mobiliari.

4. Conclusioni

In base a quanto finora scritto è possibile offrire una valutazione complessiva del «pacchetto antiviolenza» esaminato nelle principali problematiche.

Innanzitutto va detto che in virtù dell'importanza delle finalità perseguite vale la pena pagare un dazio alla privacy, dazio che tra l'altro, come già spiegato nell'apposito paragrafo, appare davvero poco considerevole.

Vanno valutate dunque positivamente sia l'introduzione della videosorveglianza che dei biglietti numerati e nominativi (importantissimi anche per la lotta al bagarinaggio), indispensabili come ben ci insegna l'esperienza inglese, per rendere finalmente gli stadi dei luoghi sicuri. Sempre l'esempio d'oltremontana consente di giudicare positivamente la figura dello steward, le cui mansioni dovranno essere ben definite, e la cui attività necessita di essere tutelata da una adeguata normativa penale che, proteggendo la incolumità degli incaricati del servizio, al contempo ne supporti e garantisca l'efficienza.

Quest'ultimo punto offre lo spunto per segnalare anche diversi «*nei*» contenuti nella nuova normativa antiviolenza, il primo dei quali si sostanzia in una imperfezione di carattere tecnico-legislativo.

Come detto nel precedente paragrafo, infatti, è lodevole l'intento di voler applicare gli artt. 336 e 337 c.p. in caso di atti vandalici nei confronti dei vari incaricati al buon funzionamento degli eventi sportivi, ma non corretti tecnicamente sono i mezzi: a tal guisa occorrerebbe o riformare l'art. 358 c.p. o introdurre delle apposite norme penali aventi come referenti passivi di nuovi reati speciali i soggetti indicati all'art. 6-*quater* del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162.

Sempre in tema di imperfezioni questa volta non tecnico-legislative ma di scelte di opportunità si può segnalare l'inopportunità di duplicare eventuali centri di imputazione di responsabilità quando non vi sia una valida ragione. E' il caso ad esempio dell'art 8-bis del terzo decreto ministeriale del 6 giugno che modifica e integra quello del 18 marzo 1996: nel disporre la realizzazione di varie aree di sicurezza la norma sancisce che debba avvenire «*a cura della società utilizzatrice dell'impianto in accordo con il proprietario dello stesso*». A fronte di una tale statuizione (riscontrabile anche in altre norme del decreto) è da chiedersi se non sia più opportuno attribuire l'esclusiva responsabilità delle summenzionate realizzazioni in capo ad un solo soggetto, plausibil-

mente da identificarsi con la società utilizzatrice visto che ad essa fanno capo le più importanti realizzazioni contenute nei tre decreti (dalla realizzazione delle varie strutture per la sicurezza nel rispetto dei parametri indicati fino ai biglietti nominativi e alla videosorveglianza) onde garantire certezza e semplicità all'applicazione delle norme ed evitare eventuali contenziosi inutili. Da queste considerazioni è facile aprire un'altra finestra, solo una breve parentesi, circa il dibattito non poco frequente sulla possibilità di cedere gli stadi in proprietà alle società di calcio. In proposito una sola riflessione: in un calcio in cui lo sport spesso (se non sempre) passa in secondo piano per lasciare spazio agli affari sarebbe l'ultimo (non si vuole assolutamente intendere in senso cronologico) degli scandali e l'ultima (il senso è lo stesso di prima) delle incoerenze.

In chiusura a queste riflessioni vanno segnalati, come ultima nota stonata, dei problemi inerenti i tempi di attuazione delle misure previste.

Le norme dei decreti ministeriali del 6 giugno 2005 si applicano a partire dalla data di inizio della stagione calcistica, mentre il decreto legge è già esecutivo dal 18 agosto 2005.

Solo uno dei tre decreti ministeriali del 6 giugno, quello qui indicato come il terzo relativo alla realizzazione di varie strutture di sicurezza (aree riservate, di servizio, distanze fra tifoserie opposte, barriere ecc.) prevede una disposizione finale "di respiro". All'art. 15, co. 2 dispone infatti che *«per comprovate esigenze di completamento dei lavori il Prefetto può autorizzare proroghe del termine di cui al comma 1 per un periodo non superiore a sei mesi»*.

Gli altri due decreti del 6 giugno invece sono improrogabilmente applicabile dall'inizio della prossima stagione calcistica. Lo stesso vale per il decreto-legge che non prevedendo norme che ne scandiscano l'attuazione per sua natura è immediatamente esecutivo. Pertanto, per quel che riguarda l'introduzione dei biglietti nominativi e della videosorveglianza per le società sportive non vi saranno sconti.

In proposito è intervenuta anche una recentissima circolare del Ministro degli Interni Pisanu, del 25 agosto 2005, con la quale si è voluta ribadire la rigida attinenza al dettame dei decreti ministeriali, richiamando (quasi a prevederne la sicura applicazione) addirittura le misure sanzionatorie e la possibilità di una loro graduale applicazione che va *«dalla semplice sanzione pecuniaria sino alla revoca delle concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi che di conseguenza non potranno*

essere utilizzati per ospitare incontri di calcio organizzati dalla federazione italiana gioco calcio (art.1-quinquies co. 4, d.l. 24 febbraio 2003 n. 28 convertito nella legge n. 88/2003). In caso di inadempienze, pertanto, andranno applicate le sanzioni previste procedendo con la opportuna gradualità in relazione alle violazioni rilevate».

Rebus sic stantibus è facile prevedere che numerose saranno le società che andranno incontro alle sanzioni previste dal «pacchetto anti violenza» visto che, a quanto sembra, almeno la metà delle società iscritte ai campionati di serie A e B non ha ancora trovato una soluzione per questo specifico problema.

I contraccolpi più forti di questa situazione graveranno sui piccoli *clubs*, che hanno meno risorse per adeguarsi alle nuove disposizioni e sui quali eventuali sanzioni hanno un peso di gran lunga maggiore rispetto a quella che è la capacità di sopportazione delle grandi società sportive.

Bisogna allora a questo punto chiedersi se, proprio con riferimento al decreto ministeriale introduttivo dei biglietti nominativi e a quello sulla videosorveglianza,²² non sarebbe stato più opportuno prevedere una disposizione di attuazione del tipo di quella contenuta nel terzo decreto ministeriale «gemello» all'art. 15, co. 2 sopra richiamata. Infatti considerando il non semplice meccanismo di funzionamento sopra descritto dei biglietti nominativi, la recente data di pubblicazione del decreto e soprattutto considerando il periodo di massimo impegno organizzativo per i *clubs* (ritiro, mercato, organizzazione di vari tornei estivi) probabilmente sarebbe stato più opportuno essere più clementi circa i tempi di attuazione.

Non è certo logico, per quanto urgente e giusto, imporre dei tempi inattuabili quando, a ben vedere, i veri ritardatari sono proprio coloro che stanno dettando i tempi: il pacchetto anti violenza avrebbe do-

²² Per quanto riguarda l'inserimento degli *stewards*, introdotti dal decreto-legge e la cui tematica non è stata oggetto della circolare, vale un discorso a parte: al riguardo si prevedono tempi più morbidi di attuazione avendo riguardo anche al periodo di formazione del personale. In particolare, inoltre, va sottolineato come l'art. 14 del terzo decreto ministeriale del 6 giugno introduttivo dell'art. 19-*quater* nel decreto ministeriale 18 marzo 1996, stabilisce che «le società avranno cura di predisporre l'organigramma dei soggetti incaricati dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori e delle eventuali procedure inerenti alla pubblica incolumità, nonché dei soggetti addetti ai servizi connessi e provvedere al loro reclutamento». A tale norma può essere applicata la proroga di cui all'art. 15, co. 2 dello stesso decreto ministeriale.

vuto essere varato già da tempo (in Inghilterra è in vigore da diversi anni) senza necessità di attendere gli scandalosi incidenti dello scorso campionato che si sono soltanto aggiunti a quelli ancor più numerosi degli anni passati.

DE-COMMERCIALIZZARE IL CALCIO EUROPEO E SALVAGUARDARNE L'EQUILIBRIO COMPETITIVO: UNA PROPOSTA WELFARISTA

di Loek Groot*

SOMMARIO: Introduzione. - 1. Misurare l'equilibrio competitivo del calcio europeo - 2. Il mercato per i diritti di trasmissione televisiva del calcio - 2.1 Il lato dell'offerta - 2.2 il lato della domanda - 2.3 Policy implications - 3. Conclusioni

CLASSIFICAZIONE JEL: D42, D60, L41, L83

Introduzione

Hoehn and Szymanski¹ hanno sostenuto la tesi secondo cui, vista l'attuale commercializzazione del calcio, il sistema interdipendente del calcio Europeo, con alcuni team che partecipano sia ai campionati nazionali sia alle competizioni europee, non sia più sostenibile. Fino alla metà degli anni novanta, infatti, anche per le squadre di maggior successo, gli interessi di natura finanziaria legati alle competizioni di livello europeo erano ancora modesti se paragonati al più regolare flusso di introiti derivanti dalla partecipazione ai rispettivi campionati nazionali. Oggi sia il numero di partite da giocare sia gli introiti sono cresciuti nella Champions League, il ruolo di creazione di profitti della competizione interlega europea guadagna in importanza rispetto ai

* LOEK GROOT è professore associato di economia pubblica, affiliato presso il dipartimento di Economia del Settore Pubblico presso l'Università di Utrecht, e-mail L.Groot@econ.uu.nl. La traduzione dell'articolo è stata curata da Raul Caruso.

¹ Si veda T. HOEHN, S. SZYMANSKI, *The Americanization of European Football*, *Econ. Pol.*, 1999, 205-33.

campionati nazionali. Come Hoehn and Szymanski esprimono in maniera convincente, questo avrà delle grandi ripercussioni sull' "equilibrio competitivo" (in seguito EC per brevità) a livello nazionale.

Il meccanismo che sta dietro a questa oscura visione del futuro sviluppo del calcio europeo è che se l'importanza della competizione europea aumenta allora, *«il livello degli investimenti delle squadre dell'eurolega crescerà allo stesso modo. Se questo contribuisce a mantenere un EC nell'eurolega, le squadre più piccole nei campionati nazionali sono lasciate indietro e i campionati interni divengono più squilibrati. Quanto più si attribuisce valore all'EC (a livello europeo), tanto più velocemente il valore della competizione interna si erode»*.² Quella squadra che compete sia livello nazionale sia a livello europeo sarà in grado di conseguire un flusso di profitti molto più grande e, di conseguenza, un budget maggiore per attirare talenti rispetto alla squadra che compete solo a livello nazionale.

Dal momento che la qualità del talento è facilmente e prontamente osservabile e, in seguito al caso Bosman, i piccoli club possono beneficiare in termini monetari solo in parte dal fatto di aver allevato straordinari giovani talenti, le squadre con budget maggiori possono attrarre i talenti migliori. Pertanto, oggi è pratica comune che i team più blasonati e più ricchi in Europa dispongano per ogni ruolo due giocatori di qualità superiore alla media. Gli interessi in gioco dal punto di vista finanziario specialmente nella Champions League sono così grandi e la competizione così dura, che queste squadre non possono permettersi di inserire in squadra un giocatore di secondo livello in seguito all'infortunio di uno dei suoi giocatori fondamentali. Se non vi fossero infortuni, questi *top-team* sarebbero in grado di formare due squadre di qualità estremamente elevata mentre la maggior parte dei loro concorrenti a livello nazionale potranno al massimo costruire una squadra di qualità modesta se consideriamo il talento dei singoli giocatori.

Sebbene i risultati dell'analisi formale di Hoehn e Szymanski, basata su un semplice modello a due squadre con assunzioni discutibili (es. nelle simulazioni gli autori assumono che i club siano orientati alla

² *«[t]he investment of the Euroleague teams in talent also grows. While this maintains competitive balance in the Euroleague, the smaller teams in national competition are left behind and domestic competition becomes more unbalanced. The more competitive balance is valued (LG: at the European level), the faster the value of domestic competition is eroded», ibidem.*

massimizzazione del profitto laddove tale assunzione si adatta meglio ai principali sport americani che al calcio europeo), possano essere criticati come altamente speculativi, potrebbe anche darsi il caso che essi giungano a risultati giusti nella loro diagnosi.

A dispetto dei loro sforzi di mostrare implicazioni positive per il livello di benessere derivanti dalla trasformazione del calcio europeo secondo il modello americano, è mia opinione che il loro messaggio contenga una doppia cattiva notizia. In primo luogo, mantenersi sul modello con il quale è organizzato il calcio europeo condurrà a un declino dell'EC a livello nazionale. In secondo luogo, la logica via d'uscita sembra quella di "americanizzare" il mondo del calcio europeo. Noi non potremmo andare avanti su questa strada senza mettere a repentaglio il grado e la capacità di attrazione dei campionati nazionali, e quindi dovremmo sacrificare il modello europeo (un campionato aperto con promozioni e retrocessioni) in favore di quello americano (un modello chiuso con misure artificiali, come il *salary cap* e il *rookie draft*, volte a mantenere l'EC).³

Personalmente sottoscrivo in pieno la diagnosi di Hoehn e Szymanski, ma non condivido la loro raccomandazione di "americanizzare" il calcio europeo, in quanto esiste un'alternativa caratterizzata dal fatto di essere molto più in linea con il mantenimento delle tradizioni dominanti di lungo periodo del calcio europeo.

Nel paragrafo che segue presenterò un indice per la misurazione dell'EC che mostra un declino graduale anche se lento nei quattro più importanti paesi calcistici d'Europa.

Nel paragrafo successivo discuterò della seconda parte delle cattive notizie per il calcio europeo. Solo l'americanizzazione del calcio europeo caratterizzato da una superlega chiusa ovvero da un "sistema chiuso di leghe chiuse" costituisce un equilibrio stabile di mercato?⁴

Io sosterrò che esiste un'alternativa, benché radicale. Al fine di discutere questa alternativa io affronto la problematica dell'offerta e della domanda televisiva di calcio. In buona sostanza le argomentazioni su cui si basa la mia posizione sono duplici: in primo luogo il mercato televisivo del calcio può essere meglio descritto come un mercato winner-take-all; in secondo luogo il costo marginale del bene più im-

³ *Ibidem*.

⁴ *Ibidem* 228-231.

portante prodotto dal calcio, le immagini degli incontri di calcio, è pari a zero.

Se valgono queste assunzioni di fondo sia da un punto di vista di giustizia sia da un punto di vista di benessere un percorso totalmente differente per il futuro del calcio europeo può essere preso in considerazione. Invece di una ulteriore commercializzazione del calcio, intesa come "americanizzazione", permettendo a un sistema *pay-per-view* di sfruttare dal punto di vista commerciale il calcio io sostengo la tesi di una distribuzione gratuita del calcio in televisione. Dal punto di vista commerciale questo significa essenzialmente un ritorno al calcio così come è stato fino agli anni cinquanta.⁵ Scegliendo questa alternativa non vi è alcun bisogno di ristrutturare il calcio europeo secondo un modello americano.

1. Misurare l'equilibrio competitivo del calcio europeo.

L'EC costituisce il bene più prezioso dei diversi sport e la caratteristica saliente del perchè ai sostenitori piace guardare le competizioni sportive. Senza l'incertezza del risultato una competizione sportiva degenera in una "passeggiata" della squadra o dell'atleta favorito. Agli occhi dei sostenitori l'unico interesse nel frequentare le competizioni sportive consiste nel vedere quanto a lungo la squadra o l'atleta favoriti siano in grado di mantenere la propria superiorità, mentre subito perderanno interesse i sostenitori della squadra o dell'atleta sfortunati.

In generale, è possibile affermare che una maggiore incertezza dei risultati rifletterà un grado più elevato di EC. Comunque, l'estremo costituito dal perfetto o massimo EC in cui tutte le squadre hanno la stessa forza non è considerato un ottimo: cioè, il livello di EC *ottimale*⁶ non deve essere necessariamente costituito da una competizione perfettamente equilibrata, vale a dire quando i club differiscono per il livello di sostegno da parte dei propri tifosi, la massimizzazione del benessere impone che le squadre con un seguito più forte abbiano mag-

⁵ Ciò significherebbe così come descritto da Andreff un ritorno dal modello attuale Media-Società commerciali- Merchandising- Mercati a un modello Spettatori-Sussidi-sponsor- locale. Si veda W. ANDREFF, *The Evolving European Model of Professional Sports Finance*, J. Sp. Econ., 2000, 1, 256-76.

⁶ Corsivo nell'originale [n.d.t.]

giori possibilità di divenire campioni.⁷ Nella letteratura economica riferita al mondo dello sport, si possono ritrovare differenti modalità per la misurazione dell'EC.⁸

L'indice più frequentemente utilizzato è la deviazione standard nei punteggi delle partite (o la dispersione delle percentuali di vittoria-sconfitta) delle squadre presenti in una lega alla fine della stagione. Più un campionato è equilibrato, più bassa sarà la deviazione standard.

Altri indici molto conosciuti derivati dalle convenzionali pietre di paragone utilizzati per misurare l'ineguaglianza del reddito, sono il tasso di concentrazione, l'indice di Gini⁹ e la curva di Lorenz.¹⁰ Oltre a questi indici statici che misurano l'EC *per stagione* in un periodo di tempo, vi sono anche indici dinamici¹¹ che misurano l'EC tra le diverse stagioni.

Una misura comunemente utilizzata appartenente a quest'ultima categoria è l'indice Hirfindahl-Hirschmann (in seguito HHI), che esprime la concentrazione o la quota di campionati conseguita in una lega nel corso del tempo. L'indice HHI è calcolato dalla somma dei quadrati di detta quota per ogni squadra nel periodo di tempo considerato. Ad esempio, nel periodo 1992-2000, il Manchester United ha vinto 7 dei 9 campionati di Premier League (solamente i Blackburn Rovers nel 1994/5 e l'Arsenal in 1997/8 hanno interrotto l'egemonia del Manchester United) e quindi l'indice HHI sarà uguale a: $(7/9)^2 + 2 \cdot (1/9)^2 = 0,63$. Nello stesso periodo l' HHI per la Serie A italiana (AC Milan ha vinto lo scudetto quattro volte, la Juventus tre volte e la

⁷ Si veda su questo punto A. ZIMBALIST, *Competitive Balance in Sports Leagues: An Introduction*, J. Sp. Econ., vol. 4, n. 1, 2003, 111-21. «Economic theory tells us that the optimal level of balance in a sports league is a function of the distribution of fan preferences, fan population base, and fan income across host cities. Profit maximizing teams will accumulate units of talent until the marginal revenue per win is equalized across all teams. This implies that in leagues with a fixed supply of teams. This implies that in leagues with a fixed supply of teams (and monopoly or duopoly team rights to a territory), the league will maximize revenues when teams from large, rich, and fan-intense cities win more often», 111.

⁸ Per una rassegna si veda R.H. KONING, *Balance in Competition in Dutch Soccer*, *The Statistician*, vol. 49 n. 3, 2000, 419-31.

⁹ Si veda J. UTI, R. FORT, *Pitfalls to Measuring Competitive Balance with Gini Coefficients*, J. Sp. Econ., vol. 3, n. 4, 2002, 367-73.

¹⁰ Si veda J. QUIRK, R. FORT, *Pay Dirt: The Business of Professional Team Sports*, Princeton University Press, Princeton, 1992.

¹¹ La caratteristica saliente degli indici dinamici di EC è che l'elemento dell'identità dei *team* rileva.

Lazio e l'AS Roma una volta a testa) è solamente: $(4/9)^2 + (3/9)^2 + 2 \cdot (1/9)^2 = 0,33$.

La maggior parte degli studi che si interessano dell'EC pongono in relazione la capacità di attrazione di un campionato e l'ineguaglianza nelle spese o nei profitti tra le diverse squadre.¹² L'argomento di fondo della prima relazione è che un più alto grado di EC costituisca il segno di una competizione eccitante e attrattiva, che quindi si rifletterà in un elevato numero di spettatori. Una più alta incertezza della partita, che costituisce l'essenza dell'EC, dovrebbe portare pertanto a un maggiore interesse da parte dei sostenitori.¹³ In riferimento alla relazione tra EC e ineguaglianza l'idea è che una crescente ineguaglianza nei profitti induce un peggioramento dell'EC.¹⁴

Come evidenziato in precedenza, Hoehn e Szymanski hanno dimostrato che per la Premier League inglese durante il periodo 1978-1996 sussisteva una stretta relazione tra la spesa media per salari di una squadra relativa alla media da un lato e la sua posizione relativa in seno alla lega dall'altro ($R^2 = 0.92$).¹⁵ Questa significativa relazione

¹² Si veda S. SZYMANSKI, *Income Inequality, Competitive Balance and the Attractiveness of Team Sports: Some Evidence and a Natural Experiment from English Soccer*, *Econ. J.*, vol. 111, 2001, 69-84.

¹³ Per quanto attiene il caso della Scozia si veda N. JENNETT, 1984, *Attendance, Uncertainty of Outcome and Policy in Scottish League Football*, *Scot. J. Pol. Econ.*, vol. 31, 1984, 176-98.

¹⁴ Stephen Moss, uno scrittore della storia culturale dello sport, sostiene che l'influsso del denaro proveniente dalle televisioni nell'ultimo decennio ha avuto un effetto negativo sull'EC e che, in ultima analisi, ridisegnerà la struttura del calcio inglese: «*Television is only interested in elite sport and concentrates its money on the top-teams; those teams become ever more powerful, almost unchallengeable... In every sport, what is happening as a result of TV's money and influence is that an elite of players and clubs is emerging, leaving in their wake a large number of other once proud but now barely viable clubs... the Premiership is, in effect, three or four bands of clubs: the big three - Manchester United, Arsenal and Liverpool; another four or five strong metropolitan clubs which can, on a good day, compete with the (unholy?) trinity; and the rest, struggling to survive in the big league. A few Nationwide League clubs - Manchester City and Wolves of the current crop - may manage to compete in the Premiership, but for most it would be a financial and footballing impossibility. The remorseless logic driving football in the UK is that the big clubs will eventually split away from the domestic game. There is no longer any community of interest between Manchester United and, say, Macclesfield: Manchester's future lies on some global field in front of millions of television watchers; third-division Macclesfield are unlikely to generate much television interest or money. They are now, in effect, playing different games*». Tratto da *The Guardian*, 22 Marzo, 2002. Questa affermazione descrive in maniera non tecnica l'essenza dell'articolo di Hoehn and Szymanski.

¹⁵ Si veda in modo particolare la tabella 1 in T. HOEHN, S. SZYMANSKI, *The Americanization of European Football* cit, 217. Allo stesso tempo essi dimostrano che quasi sussiste una

suggerisce che le partite di calcio divenivano in maniera crescente una competizione tra X e Y milioni, con una chance di vittoria per X fortemente influenzata dal rapporto tra X/Y. Se la qualità relativa di una squadra dipende approssimativamente dal proprio budget finanziario rispetto alla media, allora una maggiore disegualianza finanziaria prima o poi tenderà inevitabilmente a ridurre l'EC, perchè la differenza in qualità tra i top-team e quelli di qualità inferiore diviene troppo marcata.

Comunque, non vi è una relazione a senso unico tra la commercializzazione e l'EC. In linea di principio la commercializzazione e il mantenimento dell'EC possono procedere di pari passo. Potrebbe anche costituire un interesse commerciale avere una competizione equilibrata (così come è chiaramente dimostrato dalle politiche degli organi di governo delle leghe sportive negli Stati Uniti). Se i budget di tutti i club nella Premier League crescessero dello stesso ammontare in seguito al flusso di denaro proveniente dai diritti televisivi, allora la commercializzazione potrebbe avere un effetto positivo sull'EC. Inoltre, a patto che le squadre siano in grado di generare la maggior parte dei loro introiti nei campionati domestici, in assenza di una prospettiva di una superlega Europea non è possibile escludere che prima o poi questi riconosceranno che una eccessiva supremazia finanziaria e sportiva non è nel loro interesse, semplicemente perché un campionato più eccitante potrebbe far accrescere le entrate totali.

Esemplare per questa posizione è quella del vice presidente del Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, che inizialmente aveva definito l'accordo di divisione dei profitti del 1999 come "*totale Gleichmacherei*" and "*Sozialismus*", per poi definirlo nel 2001 uno strumento di solidarietà che assicura l'equilibrio del campionato.¹⁶ Se d'altro canto la commercializzazione porta a una crescente disuguaglianza tra le squadre, allora l'EC è destinato a diminuire. Il momento nozionale finale di questo processo considerato da Hoehn e Szymanski è quindi una superlega di grandi club europei, mentre le squadre di secondo livello parteciperanno a campionati nazionali di secondo piano.

relazione parimenti significativa ($R^2 = 0.88$) tra la *performance* (misurata dalla media della posizione occupata nelle lega) e i ricavi delle squadre.

¹⁶ Si veda J. KRUSE, J. QUITZAU, *Zentralvermarktung der Fernsehrechte an der Fußball Bundesliga, Zeitschrift für Betriebswirtschaft Ergänzungsheft*, 2002.

Nell'analizzare questa relazione l'ipotesi da rigettare (per intenderci l'ipotesi H_0) è quella che una (de)crescente disuguaglianza finanziaria non conduca a un (de)crescente EC, e che un (de)crescente EC non induca un (de)crescente interesse da parte dei sostenitori. L'evidenza empirica in questo senso presenta risultati diversi. Per quanto attiene il caso dell'Inghilterra, Szymanski¹⁷ ha riscontrato che una crescente disuguaglianza finanziaria in seno alla divisione tra le squadre partecipanti alla coppa FA tra il 1976 e il 1998 ha portato a una diminuzione del seguito da parte dei sostenitori. Allo stesso tempo la crescente disuguaglianza finanziaria tra le squadre nella Premier League non appariva legata al livello di seguito da parte dei sostenitori, e l'equilibrio competitivo si manteneva abbastanza stabile. Frick and Prinz¹⁸ analizzando dodici leghe calcistiche in Europa negli ultimi venticinque anni, dimostrano che le probabilità di sopravvivenza dei nuovi entranti (le squadre promosse) non è più alta in quelle leghe con un alto grado di divisione dei profitti rispetto a quelle leghe in cui ammontare di denaro proveniente dall'industria televisiva è concentrata nella mani dei top-team. Questa è quella che essi definiscono ipotesi di redistribuzione.¹⁹ La redistribuzione dalle squadre ricche a quelle povere costituisce una delle ragioni principali per consentire una vendita collettiva dei diritti di trasmissione televisiva delle partite di calcio in opposizione all'ipotesi alternativa in cui ogni club offre i diritti di trasmissione delle sue partite casalinghe in maniera separata rispetto al miglior offerente.²⁰

¹⁷ Si veda S. SZYMANSKI, *Income Inequality, Competitive Balance and the Attractiveness of Team Sports*, cit.

¹⁸ Si veda B. FRICK, B. J. PRINZ, *Revenue Sharing Arrangements and the Survival of Promoted Teams: Empirical Evidence From the Major European Soccer Leagues*, working paper, University of Witten/Herdecke, Dept. of Economics, 2002.

¹⁹ «to maintain competitive balance, teams with a weak drawing potential should be subsidised by the more wealthy clubs», *ibi*, 7.

²⁰ L'idea presentata è che la condivisione degli utili dei flussi finanziari provenienti dalla televisione sia necessaria per mantenere le squadre con un piccolo mercato competitivo rispetto alle squadre con un grande mercato. Kruse and Quitzau sostengono in maniera convincente che un tale tipo di monopolio o cartello non può essere giustificato su queste basi: la vendita competitiva in congiunzione con la creazione di un fondo obbligatorio per sostenere le squadre più deboli può servire la stessa funzione, senza i soliti svantaggi connessi ai monopoli e ai cartelli, come prezzi più alti e quantità di prodotto più basse (in questo caso la somma cumulativa dei 'Bundesliga-Fernsehminuten' consumata da tutti gli spettatori). Si veda J. KRUSE, J. QUITZAU, *Zentralvermarktung der Fernsehrechte an der Fußball Bundesliga*, cit.

È vero che a causa della commercializzazione l'EC stia diminuendo negli ultimi due decenni? Alcune osservazioni puntano in questa direzione. Ad esempio, nel periodo 1980-2005, i due club più ricchi della serie A, la Juventus legata alla famiglia Agnelli e l'AC Milan di Berlusconi, hanno vinto 17 scudetti su 25. Nello stesso periodo, in Premier League il Manchester United e il Liverpool hanno collezionato 15 campionati. La scorsa stagione il Chelsea ha vinto il campionato, in larga parte grazie alla massiccia iniezione di flussi finanziari del multimilionario Roman Abramovic. Certamente non è abbastanza per rendere plausibile la rivendicazione che la recente commercializzazione del calcio abbia un effetto negativo sull'EC, anche se è vero che la supremazia sportiva del Liverpool negli anni ottanta e del Manchester United negli anni novanta, o dell' AC Milan e della Juventus, fosse strettamente connessa con la supremazia finanziaria. Come sostenuto da Szymanski,²¹ «...non esiste evidenza del fatto che vi sia stato alcun significativo aumento dell'EC intra-campionato sia durante sia tra le stagioni [...]e mentre appare in crescita una leggera dominanza nella Premier League nel corso degli ultimi tre anni, non vi è alcuna tendenza chiara».

La commercializzazione potrebbe costituire una minaccia all'EC nel mondo del calcio. Al fine di valutare affermazioni di questo tipo è di primaria importanza che l'EC sia misurato adeguatamente. A tal fine, gli indici comunemente usati come al deviazione standard, il tasso di concentrazione²² (o indice HHI) costituiscono delle misure a dir poco "rozze".

Groot²³ ha sviluppato un indice per misurare l'EC, denominato *l'indice sorpresa*,²⁴ che non può essere usato solamente per verificare se vi sia o meno una diminuzione dell'EC a livello totale, ma anche per verificare se i top-team divengano in maniera crescente superiori alle

²¹ «it is not evident that there has been any significant increase in intra-divisional competitive balance either within or between seasons... While there is some slight evidence of increasing dominance in the Premier League over the last three years, there is no clear trend». SZYMANSKI, *Income Inequality, Competitive Balance and the Attractiveness of Team Sports*, cit., 74.

²² Il tasso di concentrazione C_j è definito dal rapporto tra il numero dei punti conseguiti dai top-team j e il numero massimo di punti che essi potrebbero aver conseguito.

²³ Si veda L. GROOT, *L'Equilibrio del Campionato di Calcio Serie A*, *Statistica*, vol. 63, n. 3, 2003, 561-577.

²⁴ Si veda GROOT (2003) per un trattamento più esaustivo dell'indice sorpresa, applicato alla serie A italiana, e il suo vantaggio rispetto alle misurazioni standard dell'EC.

altre squadre. Contrariamente alla deviazione standard e al tasso di concentrazione che utilizzano esclusivamente i dati riferiti alle posizioni in classifica raggiunta alla fine della stagione, questo indice utilizza tutte le informazioni disponibili fornite nelle tabelle riassuntive della stagione. Per di più, dal momento che l'indice può essere disaggregato a livello di singoli *team*, esso è in grado di fornire una stima precisa dei gradi di superiorità dei *top-team*, che è di grande rilevanza al fine di valutare la previsione di Hoehn e Szymanski secondo cui la qualità relativa dei *team* di euroliga cresce laddove gli altri *team* nei campionati nazionali sono lasciati indietro con il risultato di campionati nazionali meno equilibrati.

Utilizzerò questo indice perchè esso fornisce un'evidenza empirica supplementare del tipo già presentato da Hoehn and Szymanski.²⁵ L'indice semplicemente divide il numero totale dei punti a sorpresa realizzati in un intero campionato (così come data dalla tabella incrociata alla fine della stagione) per il numero totale dei punti a sorpresa che risulterebbero in un campionato controfattuale perfettamente equilibrato.

Alla fine della stagione, quando la classifica dei team è conosciuta, tutte le partite in cui una squadra di bassa classifica abbia vinto o pareggiato contro una squadra di classifica più alta sono considerati risultati sorprendenti. La regola applicata per calcolare il numero totale dei punti a sorpresa in queste partite è quello di valutare un risultato a sorpresa con un punto per il pareggio e due per vittoria moltiplicati per la differenza di ordine di classifica tra le squadre. Indicando rispettivamente con i e j ($i < j$) la posizione finale dei team nella classifica a fine stagione, una vittoria della squadra j contro la squadra i è quindi valutata $(j - i) * 2$, e un pareggio $(j - i) * 1$. Sulla base di questa regola, una squadra che riesca a sconfiggere un'altra più alta in classifica di una sola posizione è meno sorprendente della situazione in cui la squadra all'ultimo posto in classifica (in posizione N) sconfigga il campione (in posizione 1). La precedente fornisce solo due punti a sorpresa, mentre nel secondo caso i punti a sorpresa sono $(N - 1) * 2$.

Il denominatore di questo indice, indicato con M , è definito come

²⁵ Oltre alla relazione tra la posizione media raggiunta e la spesa per salari, Hoehn and Szymanski allo stesso tempo danno informazioni del dominio dei *top-team* tra le stagioni, cioè della loro partecipazione nelle competizioni europee. Si veda nuovamente T. HOEHN, S. SZYMANSKI, *The Americanization of European Football*, cit.

la somma ponderata dei risultati a sorpresa in un campionato controfattuale perfettamente equilibrata. Si può pensare a tale perfetta competizione come a una in cui ogni squadra vince sempre le partite in casa.²⁶ Alternativamente, un campionato dove tutte le squadre pareggino sempre costituisce una competizione perfettamente bilanciata. Il punteggio massimo dei punti a sorpresa in una competizione perfettamente equilibrata di N squadre è data dalla seguente formula:

$$M = 2 \sum_{i=1}^{N-1} (N-i)i = (N-1)N(N+1)/3 \quad (1)$$


Intuitivamente l'espressione per M può essere spiegata come segue: quando la squadra N in fondo alla classifica vince contro la capolista, questo risulta in $2*(N-1)$ punti, e in un campionato perfettamente equilibrato questo accade una volta sola. Vi sono due partite ognuna con un contributo di $2*(N-2)$, vale a dire la squadra N vince con la squadra al secondo posto, e la squadra $N-1$ vince con la squadra al primo posto. Vi sono tre partite ognuna con un contributo di $2*(N-3)$, vale a dire una vittoria della squadra N contro la squadra al terzo posto, una vittoria della squadra $N-1$ contro la squadra al secondo posto e una vittoria della squadra della squadra $N-1$ contro la squadra al primo posto. E così via per tutta la classifica. La sommatoria è esattamente uguale al lato destro dell'equazione (1).

La situazione in cui tutte le partite finiscano in pareggio conduce allo stesso punteggio per M : vi sono due partite con una differenza in classifica di $N-1$, vi sono due volte due partite con una differenza di classifica di $N-2$, vi sono due volte tre partite con una differenza in classifica di $N-3$, etc., il che porta alla stessa formula per M . Se dividiamo il numero totale di punti a sorpresa realizzati in una specifica stagione per M otteniamo il valore dell'indice di sorpresa per quella stagione, che può variare tra 0 e 1. Se questo assume il valore di 0, *a posteriori* nessuna partita ha presentato un risultato a sorpresa, e il campionato è stato completamente squilibrato. Se questo, invece, assume il valore di 1, è segno del fatto che tutti i *team* hanno collezionato lo stesso numero di punti, perchè tutti hanno vinto almeno una partita tra le partite in casa e fuori casa contro qualsiasi altro *team*.

Il grafico 1 presenta l'evoluzione e la tendenza dell'EC totale misurato attraverso l'indice di sorpresa in quattro tra i paesi europei



²⁶ La classifica delle squadre sarà allora determinata secondo una regola diversa rispetto al numero di punti conseguiti, vale a dire dal numero di goal realizzati.


calcisticamente più importanti: Italia, Francia, Olanda e Inghilterra per differenti periodi di tempo.²⁷ Il campionato francese ha in media il risultato più alto, 68%. Nell'intero periodo 1945-2002, vi è solamente un leggero decremento di 3.5%-punti.²⁸ Per la Serie A in Italia l'indice è in media del 60% e la diminuzione nel periodo 1972-2002 è di 8.5%-punti. L'Olanda ha un punteggio medio di 54% e un decremento graduale di 5.4%-punti nel periodo 1956-2002. Infine, la Premier League in Inghilterra ha un equilibrio competitivo del 64% e l'EC totale sta gradualmente diminuendo di 5.8%-punti. Riassumendo, il campionato francese è quello più equilibrato mentre quello olandese è quello meno equilibrato. In tutti e quattro i paesi vi è una graduale diminuzione dell'EC in particolare in Italia e Inghilterra.



²⁷ La ragione di differenti periodi temporali è sostanzialmente di natura pratica. Ho ritrovato su Internet le matrici solo per questi anni.

²⁸ La diminuzione in tutto il periodo può essere calcolata moltiplicando il numero di anni con il coefficiente della linea di tendenza, data in alto a destra nella figura. In questo caso la diminuzione è $58 \cdot (-0,0006) = -3,48\%$.









Questo quadro può essere raffinato concentrandosi sulle migliori squadre modificando l'indice al fine di catturare il grado di superiorità della migliore squadra. Se la squadra campione è realmente superiore a tutte le altre squadre, questo garantirà pochi, se non addirittura nessun punto a sorpresa. Se la squadra campione non è poi tanto superiore, allora si verificherà spesso che punti a sorpresa saranno concessi dalla migliore squadra, vale a dire ogni volta in cui squadre di classifica più bassa vincano o pareggino contro la squadra campione.

Può essere dimostrato che in un campionato perfettamente equilibrato (vale a dire quando la squadra campione vince o perde una volta contro qualsiasi altra squadra), il numero massimo di punti concessi dalla squadra campione (M') sarà uguale a $N(N - 1)$, con il numero di squadre presenti nella lega. Dividendo il numero di punti a sorpresa concessi dalla squadra campione in una stagione individuate per M' , otteniamo un indice per il grado di superiorità della squadra migliore (che varia tra 0 e 1). Le figure 2 A-D presentano l'evoluzione e le linee di tendenza dell'indice di superiorità delle squadre campioni nei quattro paesi considerati. Notiamo in questo caso, una diminuzione graduale nel corso del tempo, che denota una crescente superiorità, specialmente in Inghilterra (-15.4%), in Olanda (più del -10%) e con minor intensità in Italia (-3.7%) e Francia (-3.5%) in un periodo molto

più lungo rispetto agli altri paesi considerati).

In tutti i paesi il valore dell'indice di superiorità della squadra migliore è in maniera significativa al di sotto del valore dell'indice totale di EC. A dispetto del fatto che il valore dell'EC totale è il più basso per l'Olanda, il grado di superiorità della squadra migliore è così alto che anche il gap più largo tra i due indici è riscontrabile in Olanda (rivelato attraverso un risultato estremamente basso per l'indice di superiorità).





Appare chiaro, se noi consideriamo periodi abbastanza lunghi la tendenza al ribasso dell'EC nel corso del tempo così come evidenziato da questa analisi, è modesto. Comunque vi sono fattori che ritardano come pure forze che controbilanciano. In primo luogo, lo sfruttamento commerciale del mercato della comunicazione legata al calcio ha

preso piede da poco e nella maggior parte dei paesi i ricavi derivanti dalla televisione sono ancora decisamente redistribuiti. Potrebbe anche darsi il caso che si debbano aspettare dieci anni o più prima che l'effetto negativo sull'EC indicato da Hoehn and Szymanski si cominci ad avvertire.

In secondo luogo, fino alla sentenza Bosman, il sistema dei trasferimenti costituiva un fattore inibitore in virtù del fatto che esso favoriva i piccoli club: in linea generale i migliori giocatori giocheranno sempre nei team migliori, ma con il sistema di trasferimento precedente al caso Bosman i migliori team erano costretti a pagare alti prezzi per ingaggiare giocatori dotati di talento cresciuti in squadre meno competitive. Si operava quindi una redistribuzione dalle squadre ricche a quelle povere.

In terzo luogo, nel mondo del calcio è davvero molto difficile costruire una squadra campione solamente tesserando i migliori atleti provenienti dall'estero. Il calcio è uno dei pochi sport, se non il solo, in cui una squadra di minor livello da tutti i punti di vista nondimeno può vincere grazie a un goal fortunato, ma è anche uno sport in cui le squadre con una qualità media inferiore dei suoi giocatori può vincere grazie a uno spirito di squadra superiore, a un migliore equilibrio di squadra, a una tattica vincente o a un impegno più grande.

Tutti questi fattori influiscono negativamente un esercizio sostenuto di superiorità da parte dei team migliori in un lasso di tempo più ampio. Il recente e massiccio afflusso di denaro proveniente dalla partecipazione a una competizione europea potrebbe portare a un ulteriore declino nell'EC generale e a un marcato aumento della superiorità dei *top-team* nelle competizioni nazionali. Comunque, è ancora troppo presto per dire che per i campionati di calcio europeo si stia verificando un declino nel grado di EC. Se minimamente questo processo è in atto, la sua evoluzione, alla pari dell'effetto serra, è molto lenta.

2. Il mercato per i diritti di trasmissione televisiva del calcio

Così come Andreff²⁹ esprime in maniera chiara, l'elite dei club europei di calcio rapidamente si evolvono in società di capitali che ottengono per larga parte i loro profitti dai contratti stipulati con mezzi di comu-

²⁹ Si veda W. ANDREFF, *The Evolving European Model of Professional Sports Finance*, cit.

nicazione: «*La televisione è divenuta, o è destinata a essere la fonte principale delle risorse finanziarie degli sport professionistici*». ³⁰

Questo paragrafo affronterà due caratteristiche del mercato televisivo per i diritti del calcio: in primo luogo il fatto che questo sia un mercato *winner-take-all* e, in secondo luogo, che il costo marginale del prodotto venduto in questo mercato è pari a zero.

Queste due caratteristiche hanno implicazioni importanti per la politica ottimale che un governo dovrebbe perseguire nel settore. Per di più io presenterò alcune argomentazioni che dovrebbero contribuire a rimuovere la minaccia principale, vale a dire il declino dell'EC nei campionati nazionali del sistema interdipendente del calcio europeo.

2.1. *Il lato dell'offerta*

Il lato dell'offerta per i diritti televisivi del calcio ha le caratteristiche di un mercato *winner-take-all*: in primo luogo in un mercato di questo tipo a rilevare è la qualità relativa e non quella assoluta; in secondo luogo, i mercati *winner-take-all* sono caratterizzati da alti costi fissi e da bassi o trascurabili costi variabili.

L'importanza dominante della qualità relativa, in combinazione con gli alti costi fissi e i bassi costi variabili, implica che il mercato del calcio in TV si evolverà verso il monopolio naturale, l'oligopolio o la competizione monopolistica, a seconda se le preferenze dei consumatori si incentrano sulla squadra migliore, su pochi *top-team* o su molti team con una propria base di sostenitori.

L'irrilevanza della qualità assoluta nel mercato per i diritti di trasmissione televisiva delle partite di calcio può essere illustrata considerando quello che accadrebbe se la lega di serie C offrisse i diritti di trasmissione di tutte le partite a un prezzo alto a un network televisivo: non vi sarebbe interesse (alla pari di un cantante modesto che non otterrà un contratto da una casa di produzione). La ragione è che gli spettatori certamente non avranno interesse a guardare, se essi sanno che su un altro canale si trasmette una partita tra squadre di qualità relativa più alta: essi sono consapevoli che la serie C non è un buon affare, ma è solo la serie C. Il lato corto del mercato è quindi nella mani

³⁰ «*Television has become, or is destined to be, the main source of professional sports finance*», *ibi.*, 259.

delle migliori squadre della serie A.

L'elevato costo fisso contro un basso costo variabile corrobora l'andamento in favore delle squadre migliori, a causa della presenza di economie di scala. I costi fissi, diciamo della serie A, sono principalmente costituiti dai costi dello stadio, dello staff e dalle retribuzioni dei giocatori. Eccezion fatta per i costi extra per l'assunzione di personale extra per i servizi allo stadio e la registrazione televisiva, questi costi non variano con il numero delle partite giocate durante la stagione e neanche con il numero degli spettatori. Come conseguenza, la curva di costo medio sarà al di sopra della curva di costo marginale (che si approssima a zero³¹) lungo tutta la sua estensione. In virtù del fatto che i costi sono principalmente fissi per loro natura, le squadre che detengono una maggiore quota del mercato (che inevitabilmente saranno le squadre migliori in virtù della predominanza in termini di qualità relativa) possono offrire un rapporto prezzo/qualità migliore rispetto alle squadre rivali di qualità inferiore, perché i costi fissi possono essere spalmati su di un mercato più grande.³² In linea di principio questa è una tendenza che si rinforza portando a una concentrazione




Fig. 3. Spettatori allo stadio per squadra classificati per il grado di forza relativa.

³¹ Per una giustificazione del costo marginale pari a zero si vedano T. BURG, VAN DER, *Het voetbal-monopolie*, *Economisch Statistische Berichten*, vol. 81, n. 4069, 1996, 710-712, e *De optimale prijs blijft nul*, n. 4074, 800. T. BURG, VAN DER, *Football and Pay TV: We need an EU-wide Ban on Pay TV for most Matches*, *New Economy*, vol. 5, n. 4, 1998, 243-45.

³² Naturalmente, una siffatta argomentazione è applicabile solamente se la quota di mercato o l'ammontare di ricavi conseguibili delle squadre di più alto livello crescono più velocemente dei costi fissi, vale a dire dei salari dei giocatori.

del prodotto di mercato tra pochi *top-team*.

La rilevanza della qualità relativa è ulteriormente rinforzata dalla facile riproduzione delle tecnologia dei mezzi di comunicazione. Per rendere chiaro questo concetto, si consideri la figura 3, in cui le n squadra di serie A inizialmente non hanno accesso ai mass media. Le barre verticali rappresentano il numero di spettatori paganti allo stadio nel corso della stagione. Se il potenziale di ricavi dei *team* dipende dalle posizioni relative (vale a dire la loro posizione in classifica) di questi nei confronti di tutti gli altri, allora i *top-team*, situati sulla sinistra, avranno un richiamo maggiore al botteghino e riusciranno ad attrarre più spettatori rispetto a quelle squadre in fondo alla classifica, situati a destra.

Quindi, assumiamo che sia introdotta una copertura da parte dei mezzi comunicazione. In linea di principio tutte le squadre sono in grado di servire l'intero mercato, anche se, come spiegato prima, le partite dei *top-team* costituiscono il lato corto dell'offerta di mercato. Gli incontri tra squadra di qualità inferiore costituiscono difficilmente un sostituto di quelli in cui i *top-team* entrano in campo. In altre parole, il prodotto sarà concentrato nelle mani di pochi *top-team* e i ricavi che le squadre di qualità inferiore sono in grado di ottenere deriveranno in gran parte del richiamo dei *top-team*, vale a dire che dipenderanno dal numero di volte in cui le squadre inferiori giocheranno in casa contro i *top-team*.

Un esempio significativo è che l'offerta più alta di due canali *pay-per-view Stream e Telepiù* all'inizio della stagione 2002-03 per le partite delle squadra più deboli in Serie A fosse solo • 4,5 milioni, contro i • 60 milioni per le partite di squadre come Inter, Milan or Juventus. Le squadre più piccole avevano insistito per un contratto di • 10 milioni. Sotto la minaccia di non far iniziare il campionato, i *top-team* hanno acconsentito a un pagamento supplementare nei confronti delle squadre più piccole.³³

Questo esempio è in grado di illustrare il fatto che inevitabilmente i *top-team* otterranno la quota più importante dei profitti derivanti dai contratti per la copertura televisiva delle partite di calcio. Nel caso più estremo in cui i consumatori siano solo interessati alla migliore qualità relativa, allora la squadra numero uno dovrebbe essere in grado di soddisfare l'intero mercato e di attirare un'audience di $n^* A$ con-

³³ Si veda *The Guardian*, 20 agosto e 10 settembre, 2002.

sumatori, rappresentati dal rettangolo in alto a destra nella figura 3. Comunque supponiamo che la squadra migliore, diciamo il Manchester United o la Juventus per una ragione o per un'altra (es. a causa di reati finanziari come avvenuto per l'Olympique Marseille alla metà degli anni ottanta, un per un incidente aereo come avvenne per il Manchester United), non possa essere più presente e che la numero due prenda il suo posto. In virtù del fatto che la squadra precedentemente al numero uno non è più presente la capacità di attrazione del campionato è in qualche modo ridotta ma solamente di poco, in virtù del fatto che è la qualità relativa e non quella assoluta dei *team* a rilevare. Ora la squadra numero due otterrà un contratto di comunicazione e soddisferà un mercato n moltiplicato $(n-1)^* A/n$ consumatori, che è uguale a $(n-1)^* A$. La diminuzione dell'output a causa dell'eliminazione della squadra migliore è quindi al massimo uguale a:

$$n^* A - (n - 1)^* A = A \quad (2)$$

che rappresenta il contributo marginale della migliore squadra al campionato. Sorprendentemente, in questo esempio molto stilizzato il contributo marginale della squadra migliore in uno schema con copertura televisiva è uguale a quello che la squadra migliore otterrebbe senza alcuna copertura televisiva. In generale, il contributo marginale della squadra campione è al massimo la differenza di qualità tra la squadra campione e l'inseguitrice (in questo caso A/n) moltiplicato il numero dei consumatori.³⁴

Dichiaratamente, una pletora di complicazioni intrinseca all'industria del calcio sono state trascurate in questo esercizio e sono presentate molte assunzioni semplificatrici, ma fondamentalmente questo è ciò che accade quando un mercato caratterizzato dall'assenza dei mezzi di comunicazione si trasforma in un mercato aperto ai media del tipo *winner-take-all*. un'assunzione cruciale è che gli spettatori di calcio abbiano una preferenza decisa per le partite della squadra con la migliore qualità relativa, il che implica che lo spirito di squadra sia abbastanza debole. Nel periodo in cui il mondo del calcio non era influenzato

³⁴ Per una esposizione matematica della figura 3 che consideri anche l'effetto di una diminuzione nel prezzo e un aumento nel numero dei consumatori, si veda L. BORGHANS, L. GROOT, *Superstardom and Monopolistic Power: Why Media Stars earn more than their Marginal Contribution to Welfare*, J. Institut. Theor. Econ., vol. 154, n. 3, 1998, 546-71.

dalla presenza dei media, questa sarebbe stata un'assunzione fallace. Comunque, quanto più il calcio è coperto dai mezzi di comunicazione di massa, tanto più esso diviene *delocalizzato*.³⁵ Un buon esempio di questa tendenza è l'Ajax Amsterdam, tradizionalmente un club con forti radici locali e un'eccellente settore giovanile: un gran numero di giocatori eccellenti maturati nell'Ajax ma che ora militano nei top-team in tutta Europa. Attualmente esso ha solo due giocatori di origine olandese in prima squadra, e questi per di più non provengono da Amsterdam o dalle zone vicine. Quanto più il calcio è coperto dai mezzi di comunicazione di massa è tanto meno ovvio essere tifosi della squadra della porta accanto ed è più probabile divenire un sostenitore di una delle squadre più forti. Ad esempio, nel profondo sud d'Olanda il numero di tifosi dell'Ajax situate al nord è più alto rispetto al numero di tifosi della squadra locale del Maastricht.

2.2. Il lato della domanda

Guardiamo ora al lato della domanda del mercato. Nel figura 4 la linea inclinata negativamente D_f rappresenta la curva di domanda per il calcio *pay-per-view* in televisione. Il punto ottimale per un monopolista è rappresentato dalla scelta di una quantità pari a N_p laddove la curva di ricavo marginale per i consumatori della *pay-per-view* EN_p interseca la curva del costo marginale MC sull'asse orizzontale che corrisponde al prezzo P , laddove l'elasticità del prezzo è uguale a meno uno. Comunque il canale *pay-per-view* può anche ottenere ricavi addizionali intervallando la partita con annunci pubblicitari.

Si supponga che il valore di mercato di tali annunci pubblicitari sia proporzionale al numero di spettatori.³⁶ Il ricavo marginale dell'annuncio pubblicitario è quindi una costante ed è rappresentato da una linea orizzontale MR . Il ricavo marginale totale FN_p è rappresentato graficamente dalla somma orizzontale dalle curve di entrambi i ricavi marginali EN_p e MR . Il nuovo ottimo per il monopolista è ora

³⁵ Corsivo in originale [n.d.t.]

³⁶ Sono possibili ricavi addizionali dal merchandising, dalla sponsorizzazione di magliette e dalla vendita dei biglietti allo stadio. Per semplicità, non è irrealistico assumere che per le prime due categorie i ricavi siano proporzionali al numero di spettatori alla televisione.

pubblico ordinario attrae anche altri consumatori, non solamente quelli interessati al mondo dello sport (e quindi $N_F > N_{p=0}$).

La fonte primaria di ricavi per il canale pubblico sarà costituita dal flusso di entrate proveniente dalla vendita di spazi pubblicitari prima, durante e successivamente lo svolgimento della partita. Assumendo ancora che questi ricavi siano proporzionali al numero di spettatori, il ricavo totale eguaglia l'area $ON_F DA$, che è a sua volta uguale a $MR * N_F$. Sarà quindi più profittevole per la Lega delle squadra di calcio o per i *top-team* cedere i diritti di trasmissione a un canale pubblico piuttosto che a un canale *pay-per-view* solamente se l'area $ON_F DA$ è più grande della somma di $ON_p CP'$ e $ON_p BA$, dove $ON_p CP'$ è uguale a $P' * N_p$ e $ON_p BA$ è uguale a $MR * N_p$, rappresentando rispettivamente i ricavi dalle sottoscrizioni *pay-per-view* e dalla pubblicità sul canale *pay-per-view*.

L'equazione rilevante per la scelta tra la *pay-per-view* o la televisione pubblica dipende quindi da $MR * (N_F - N_p)$, e precisamente se questo sia maggiore o minore di $P' * N_p$. se questo è maggiore allora i ricavi addizionali derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari sul canale pubblico con un numero di spettatori più elevato supereranno i ricavi derivanti dalle sottoscrizioni al canale *pay-per-view*, e il calcio gratis sul canale pubblico risulta essere più profittevole.

Fondamentalmente, questa equazione dovrebbe essere in grado di spiegare perchè in alcuni paesi le partite di calcio siano ancora integralmente trasmesse gratis su uno dei canali pubblici, mentre in altri esse siano esclusiva di canali *pay-per-view*. Le variabili cruciali sono N_F and P' . N_F tende ad essere negativamente correlato con il numero di canali pubblici. Più alto è questo numero, tanto più il numero totale di spettatori televisivi si distribuirà su diversi canali e minore sarà N_F se si verifica che un incontro di calcio sia disponibile su uno dei canali pubblici. Il prezzo della *pay-per-view* P' è in gran parte determinato dall'elasticità della domanda per il calcio: quanto più essa è elastica, a cause della presenza di sostituti (un tifoso di calcio scozzese potrebbe apprezzare allo stesso modo il rugby o le freccette), più basso sarà il prezzo che potrà essere applicato dal canale *pay-per-view*.³⁸ Anche se

³⁸ Questa è anche una delle ragioni principali del perchè gli *highlights* delle partite di calcio, che possono essere considerati quale sostituto delle partite integrali di calcio, siano trasmesse con un certo ritardo al fine di assicurare gli interessi del canale *pay-per-view*.

approssimativamente, ci si potrebbe aspettare che in grandi paesi con una consolidata tradizione calcistica come l'Italia, la Spagna, l'Inghilterra e la Germania dove non solo vi è un gran numero di canali pubblici a livello nazionale ma anche la domanda di calcio è relativamente anelastica, sia più probabile che le partite integrali di calcio siano trasmesse esclusivamente sui canali *pay-per-view* rispetto a paesi più piccoli con una meno forte tradizione calcistica, come la Svezia, la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia o la Svizzera.

2.3 Policy implications

Da un punto di vista del benessere, nel momento in cui il calcio può essere guardato gratis in televisione il surplus del consumatore è decisamente maggiore rispetto a quando la fruizione è organizzata da un sistema *pay-per-view* (nella figura 4, il surplus del consumatore nella situazione di trasmissione gratis è almeno uguale all'area $ON_{p=0}E$, rispetto a P'CE nella situazione della *pay-per-view*).

Comunque, la soluzione del calcio gratis con pubblicità rappresenta una soluzione di *second best* da un punto di vista del benessere. È solo frutto di un'analisi superficiale il fatto che i consumatori possano guardare il calcio gratis poiché essi, comunque, pagano il costo della pubblicità MR per consumatore (che in ultima analisi è parte del prezzo dei prodotti pubblicizzati) come un prezzo implicito.

La soluzione di tipo *first best* ha in comune con la soluzione di tipo *second best* il fatto che il prezzo è uguale al costo marginale (in questo caso zero). Il calcio dovrebbe essere trasmesso senza alcuna pubblicità: se vi fossero due canali identici, eccezion fatta per il fatto che mentre su di un canale la partita è appesantita dalla pubblicità, sull'altro canale tutta la pubblicità è stata bandita, allora la stragrande maggioranza degli spettatori preferirà questa seconda opzione, nel momento in cui l'intervallo può essere utilizzato per trasmettere gli *highlights* del primo tempo e per usufruire di commenti degli esperti sulle tattiche di delle squadre (eccezion fatta naturalmente per il caso in cui i ricavi dell'attività commerciale siano utilizzati per mettere sotto contratto i migliori esperti che altrimenti non sarebbero disposti a svolgere tale attività).

Un caso più convincente per l'intervento governativo appare difficilmente concepibile: sia dal lato della domanda sia da quello dell'of-

ferta, sussistono imperfezioni di mercato che giustificano l'intervento. Esso potrebbe avere un impatto sul bene più importante del mondo dello sport, vale a dire un grado sufficientemente alto di equilibrio competitivo.

Implicazioni di grande portata sussistono specialmente per il fatto che il prezzo sociale ottimale eguaglia il costo marginale, che è approssimabile a zero per il calcio. Così come mostra van der Burg³⁹ un prezzo più alto del costo marginale può essere giustificato solo se: (i) la produzione a un prezzo più basso non può essere realizzata; (ii) se il prodotto risulta essere di qualità inferiore; (iii) se reduce gli incentivi all'innovazione.

Nessuna di queste limitazioni si applica al prodotto delle partite di calcio in TV, e quindi una proibizione della codificazione-TV allo scopo di offrire queste partite secondo lo schema della *pay-per-view* sarebbe perfettamente in linea con quello che prescrive la teoria del benessere. Se si dovesse compiere questo passo, allora ne seguirebbe logicamente che anche il secondo passo, lo sfruttamento commerciale dei diritti televisivi sui canali pubblici, dovrebbe essere intrapreso, dal momento che da un punto di vista del benessere questa è una soluzione di *second best* rispetto a quella *first best* di trasmettere il calcio in TV con la sola compensazione per i costi di registrazione come sostenuto in precedenza.

La discussione nella letteratura sportiva comunque è incentrata su quale sia la migliore gestione delle imperfezioni di mercato, vale a dire se queste siano meglio affrontate dalla vendita competitiva dei diritti televisivi o da quella collettiva con un accordo di condivisione dei ricavi. Grazie al potere di mercato dei *top-team*, la vendita collettiva con un accordo di divisione dei ricavi è più o meno equivalente alla vendita competitiva applicata unitamente a uno schema redistributivo obbligatorio.⁴⁰ Certamente è auspicabile che i *top-team* o l'insieme dei *team* che compongono la lega, facciano pressioni per l'ottenimento di regole e che siano in grado di proteggere in maniera adeguata i loro interessi commerciali.

Se il governo si impegna a fornire il quadro istituzionale del mon-

³⁹ Si veda T. BURG, VAN DER, *Football and Pay TV: We need an EU-wide Ban on Pay TV for most Matches*, cit., 244.

⁴⁰ Si veda J. KRUSE, J. QUITZAU, *Zentralvermarktung der Fernsehrechte an der Fußball Bundesliga*, cit.

do del calcio e la regolamentazione del suo mercato, è chiaro che non dovrebbe cercare di massimizzare i ricavi dei *top-team* permettendo la vendita competitiva; allo stesso tempo non dovrebbe nemmeno massimizzare i ricavi per l'intera industria del calcio considerata nel suo complesso attraverso la vendita collettiva dei diritti di trasmissione. Se si dovesse scegliere come linea guida il pubblico interesse, allora la soluzione del prezzo fissato a zero con o senza spazi pubblicitari, soggetto al vincolo che i costi necessari a compensare le spese di registrazione televisiva (quindi, profitti non-negativi o pari a zero), definitivamente si presenta come la migliore soluzione.

Tale prezzo fissato a zero può essere implementato attraverso la proibizione dell'applicazione di codici sulla registrazione televisiva degli incontri. Ogni canale televisivo potrà allora trasmettere gli incontri di calcio gratis, eccezion fatta per una piccola compensazione per coprire i costi della registrazione televisiva. Come risultato, le squadre di Serie A non avranno più possibilità di ottenere i profitti derivanti dalla vendita dei diritti televisivi e profitti non-negativi possono essere assicurati solamente se i salari dei giocatori e gli altri costi siano aggiustati verso il basso di un ammontare tale che essi eguaglino i ricavi derivanti dall'ancora considerevole ammontare di ricavi proveniente dalle entrate allo stadio e dalla vendita di gadget e oggettistica con il marchio del club.

Si noti che in questa costellazione gli introiti per i *top-team* sono approssimativamente in linea con quello che avrebbero guadagnato in assenza di qualsiasi copertura da parte dei mezzi di comunicazione delle partite di calcio, così come spiegato nella figura del paragrafo 2.1. Si noti inoltre che in questa costruzione la caratteristica *winner-take-all* del mercato è stata eliminata, semplicemente perchè il valore di mercato dei diritti di trasmissione televisiva in una vendita competitiva delle partite è molto più diseguale rispetto alla disuguaglianza nelle entrate derivanti dalla gestione dello stadio e dal *merchandising*. Non solamente le squadre di classifica più bassa saranno in grado di sostentarsi grazie alla fedeltà dei loro sostenitori e alle partite casalinghe contro i *top-team*, ma sarà posto un freno alla disuguaglianza finanziaria anche in virtù dei limiti fisici alla capienza dello stadio. Non vi sarebbe pericolo di deterioramento dell'EC perchè una squadra dispone di un budget dieci o venti volte più alto di un'altra nella stessa lega (o in un diverso paese).

4. Conclusioni

In quest'articolo ho sostenuto una proposta radicale, vale a dire la trasmissione televisiva gratis delle partite di calcio integrali e dei rispettivi *highlights*, ovvero senza pubblicità. In primo luogo, se tale misura drastica di proibizione della codificazione televisiva fosse approvata solamente nella serie A le squadre italiane perderebbero con un certa rapidità il loro vantaggio competitivo nelle competizioni internazionali per club. Comunque, se questa argomentazione fosse valida, tali misure dovrebbero applicarsi a livello europeo contribuendo a creare un eguale livello di gioco sul campo tra grandi e piccoli paesi. Il calcio rimarrebbe interessante come adesso, se non addirittura più interessante.

Solamente i salari dei giocatori tornerebbero a livelli decisamente più bassi, quantunque i migliori giocatori avranno la possibilità comunque di divenire milionari, così come dovrebbe essere per i più bravi in qualsiasi professione. In secondo luogo non si può negare che l'industria del calcio crea un prodotto che, a differenza dei beni pubblici puri, può essere venduto in maniera esclusiva.⁴¹ Tuttavia, in maniera simile a molti beni pubblici come la difesa o la gestione di una diga, i costi marginali sono pari a zero. Oltre al calcio, vi sono molti prodotti a costi marginali pari a zero o comunque decisamente bassi, ad esempio il software della Microsoft. Sussiste, comunque, una differenza fondamentale tra il software della Microsoft e il calcio in TV. Questa ha a che fare con le tre limitazioni indicate nel paragrafo 2.3 per permettere ai prezzi di eccedere i costi marginali. Se si eguagliasse il prezzo al costo marginale, la produzione del software della Microsoft non avrebbe luogo, mentre il calcio andrebbe avanti comunque; la produzione del software sarebbe di qualità inferiore,⁴² mentre la qualità del calcio non ne risulterebbe penalizzata se non addirittura accresciuta, e le società di software sarebbero meno innovative, laddove in virtù della maggiore importanza della qualità relativa rispetto alla qualità assoluta l'innovazione è di poca importanza nel calcio.

Infine, la regolamentazione di un mercato sportivo dipende dal-

⁴¹ Questa osservazione è stata formulata da Koning in risposta a van der Burg. Si vedano R.H. KONING, *Over prijsdiscriminatie en het voetbalduopolie*, *Economisch Statistische Berichten*, vol. 81, n. 4074, 1996, 799-800; T. BURG, VAN DER, *Het voetbal-monopolie*, cit.

⁴² Probabilmente il consumatore utilizzerebbe il software Linux molto *user-friendly*.

la ponderazione degli interessi conflittuali del pubblico, dello sport in se stesso (idealmente rappresentati dalle associazioni sportive), dei giocatori professionisti e dei padroni delle squadre. Tale pletora di interessi in conflitto dovrebbe essere in grado di spiegare il perchè noi assistiamo alla grande varietà di regole nei mercati della comunicazioni degli sport di squadra. Il basket negli Stati Uniti è esente dalla legislazione antitrust sotto la condizione che gli utili siano redistribuiti tra le diverse compagini al fine di preservare l'EC, mentre altri sport di squadra non lo sono. Il calcio in Germania e Italia risponde alle medesime regole degli altri settori dell'economia. Il calcio negli Stati Uniti è organizzato come un consorzio, in cui il campionato, comprese le squadre, a livello più alto sono nelle mani di un singolo padrone. Il calcio olandese dispone al momento di una dispensa provvisoria dalla legislazione antitrust.

Tale varietà negli schemi di regolamentazione degli sport dimostra che esiste un considerevole ritardo nell'organizzazione di questi mercati come le più alte istituzioni, vedi la Commissione Europea, reputano opportuno. Inoltre, il caso Bosman del 1995 ha dimostrato che quella che era una pratica consolidata era nondimeno contro il diritto europeo. L'obiettivo del governo in questo conflitto tra diversi interessi dovrebbe essere chiaro: per quanto sia in suo potere questo dovrebbe proteggere l'interesse del pubblico nella regolamentazione del mercato della comunicazione del calcio, il che si traduce nella trasmissione in tv delle partite di calcio al più basso prezzo possibile, con una qualità più alta e con un livello di EC sufficientemente elevato. Allo stesso tempo questo contribuirebbe a preservare le tradizioni di lunga durata nel calcio, in particolare l'istituto delle promozioni e delle retrocessioni, e il sistema interdipendente tra campionato nazionale e competizioni europee.

I RANKING INTERNAZIONALI COME RIMEDIO
ALLE ASIMMETRIE INFORMATIVE
NEGLI SPORT INDIVIDUALI:
IL CASO DEL CICLISMO PROFESSIONISTICO

Davide Tondani*

SOMMARIO: Introduzione - 1. L'economia dell'informazione - 2. Signaling e ciclismo professionistico - 3. La classifica UCI: impostazione ed effetti - 4. Il passaggio al Pro-Tour - Conclusioni

CLASSIFICAZIONE JEL: D40, D80, D82

Introduzione

L'economia dell'informazione, che si è fatta largo nella scienza economica a partire dagli anni '70, mette in discussione la struttura informativa formalizzata nei modelli di equilibrio economico generale che sono alla base della tradizionale economia del benessere.

Una delle assunzioni base su cui si basano i teoremi dell'economia del benessere è che le caratteristiche dei beni e dei servizi scambiati sono conosciute e osservate da tutti i partecipanti a quel mercato. Senza questa condizione non possono esistere distinti mercati per beni o servizi aventi differenti caratteristiche. L'assunzione di completezza dei mercati non sarebbe quindi verificata.

Nel mondo reale le informazioni rilevanti per lo scambio di beni e di servizi sono asimmetricamente detenute dagli attori del mercato. L'incompletezza che emerge porta a un fallimento del mercato e delle

* Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Economia, Diritto e Finanza Internazionale. E-mail: davide.tondani@unipr.it

sue proprietà di efficienza.

In questa prospettiva, la presunzione di esistenza di forze riequilibratrici, come la celebre mano invisibile di Adam Smith, sembra essere contraddetta dai risultati di innumerevoli applicazioni di information economics a numerosi campi dell'economia, come il mercato del lavoro, la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità, i monopoli: l'introduzione di una ipotesi di informazione imperfetta, del resto più rispondente all'obiettivo di costruire modelli economici aderenti alla realtà, può portare dunque a sistematici disequilibri¹.

Questo articolo ha l'obiettivo di dimostrare che negli sport individuali l'implementazione di ranking di merito, come quelli introdotti da anni nel tennis e più recentemente nel ciclismo professionistico, hanno lo scopo di supplire all'asimmetria informativa circa le reali qualità dell'atleta che intercorre tra quest'ultimo e l'insieme degli altri agenti del sistema sportivo: sponsor, gruppi sportivi, organizzatori di eventi.

Nel modello proposto l'atleta, che offre le proprie capacità fisico-sportive sul mercato avendo piena conoscenza delle proprie capacità di successo, segnala tramite il ranking il proprio valore. Gli altri attori, che hanno solo una parziale conoscenza delle caratteristiche e delle qualità degli atleti, recepiscono il segnale che permette loro di domandare atleti sul mercato, distinguendo tra i diversi tipi.

In particolare si vuole dimostrare che il meccanismo di selezione implementato su questi assunti nel ciclismo professionistico a partire dal 1989 ha portato ad un processo di concentrazione degli sponsor con maggiori capacità di investimento pubblicitario sui gruppi sportivi comprendenti atleti con caratteristiche qualitative maggiori e partecipanti al circuito delle competizioni a tappe e in linea più importanti del calendario.

Il paragrafo 1 fornisce una introduzione ai più rilevanti problemi dell'economia dell'informazione. Il paragrafo 2 espone un modello interpretativo dell'applicazione del signaling al settore del ciclismo

¹ Si veda a tale proposito:

G. AKERLOF, *The market for "Lemons": qualitative uncertainty and the market mechanism*, in *Quart. J. of Econ.*, vol. 86, 1970, 488-500.

R. ARNOTT e J. STIGLITZ, *The Basic Analytics of Moral Hazard*, in *Scand. J. of Econ.*, vol. 86, 1988, 383-413. J. LAFFONT, *The economics of information under uncertainty*, MIT Press, Cambridge MA., 1989. B. GREENWALD e J. STIGLITZ, *Externalities in Economies with Imperfect Information and Incomplete Markets*, in *Quart. J. of Econ.*, vol. 101, 1986, 229-264.

professionistico inteso come un mercato del lavoro.

Il meccanismo di ranking in vigore nel ciclismo professionistico dal 1989 al 2004 è spiegato nel paragrafo 3, assieme alle implicazioni che il ranking individuale e di squadra ha avuto sull'economia del ciclismo.

Infine, il paragrafo 4 espone le implicazioni legate alla recente riforma del ciclismo internazionale e all'introduzione del circuito Pro Tour.

1. L'economia dell'informazione

La teoria economica neoclassica si caratterizza per l'affermazione che un ambiente economico concorrenziale, in equilibrio, sfrutta tutti i possibili vantaggi dello scambio. In altre parole un mercato perfettamente concorrenziale massimizzerà il benessere degli agenti (produttori e consumatori) che in esso interagiscono.

Un mercato perfettamente concorrenziale è caratterizzato da alcune condizioni-base:

- a) i consumatori massimizzano la propria funzione di utilità dato un vincolo di bilancio
- b) i produttori massimizzano la propria funzione di profitto sotto vincoli di costo
- c) i beni prodotti e scambiati sono omogenei
- d) l'informazione di cui gli agenti dispongono è completa
- e) non esistono barriere all'entrata e all'uscita dal mercato
- f) il numero degli agenti è elevato, nessun agente economico ha la possibilità di influenzare in maniera significativa il prezzo di equilibrio. Consumatori e produttori sono chiamati a prendere decisioni considerando i prezzi come un dato (comportamento price-taking).

Se queste condizioni sono rispettate, l'equilibrio nei mercati concorrenziali è ottimale nel senso di Pareto, ossia non esiste alcuna configurazione alternativa in grado di aumentare il benessere di uno degli attori senza diminuire quello degli altri. Al contrario, il mancato rispetto di una o più delle condizioni a) - f) provoca una distorsione nell'impalcatura che sorregge la costruzione teorica della concorrenza perfetta, portando dunque ad un fallimento dell'azione del mercato.

L'economia dell'informazione, partendo da una diversa - e più realistica - lettura del mondo reale, presuppone che le conoscenze e le

informazioni a disposizione degli agenti non sono fisse, ma possono essere acquistate sostenendo dei costi, in taluni casi talmente elevati da dare luogo ad incompletezza. In particolare, se si cessa di presupporre che produttori e compratori non dispongono di informazioni complete circa il bene/servizio scambiato e le sue caratteristiche, la proprietà d) non è rispettata e si profila un fallimento del mercato da asimmetria informativa.

Una delle assunzioni base su cui si basano i teoremi dell'economia del benessere è che le caratteristiche dei beni e dei servizi scambiati sono conosciute e osservate da tutti i partecipanti a quel mercato. Senza questa condizione non possono esistere distinti mercati per beni o servizi aventi differenti caratteristiche. L'assunzione di completezza dei mercati non sarebbe quindi verificata.

Nella realtà economica, questo tipo di informazione è spesso asimmetricamente detenuta dagli attori del mercato. Si osservino i seguenti esempi.

- 1) Nel mercato delle auto usate, il venditore può avere un'informazione più ricca ed estesa circa la qualità dell'auto usata che si appresta a vendere, rispetto all'informazione detenuta da un potenziale acquirente.
- 2) Nel mercato delle assicurazioni sanitarie, l'assicuratore non conosce con precisione molte delle informazioni cruciali per la determinazione del premio assicurativo, come ad esempio il reale stato di salute dell'individuo, l'esposizione ad agenti che possono danneggiare precocemente la sua condizione fisica, la salubrità degli ambienti dove l'individuo vive o lavora, etc.
- 3) In un contratto di servizio tra un ente pubblico e un soggetto privato che prevede l'erogazione da parte di quest'ultimo di un servizio di pubblica utilità dietro pagamento integrale delle spese a piè di lista e di un margine di profitto, il soggetto privato non ha alcun incentivo a ridurre i costi in quanto essi gravano interamente sull'ente appaltante.

I tre esempi riportati sono quelli tradizionalmente utilizzati dalla letteratura e dai manuali universitari per fare riferimento a due tipologie di asimmetria informativa note come selezione avversa (*adverse selection*) e comportamento sleale o azzardo morale (*moral hazard*).

Nell'esempio 1) si ha un esempio di selezione avversa dovuta al fatto che i compratori sanno che il mercato offre una certa quantità di auto usate di bassa qualità, ma non sono in grado di distinguere tra le

single auto quelle di buona qualità da quelle di bassa qualità. L'asimmetria a favore del venditore (agente) rispetto al compratore (principale) fa ridurre il prezzo offerto dal compratore fino ad un livello che potrebbe essere inferiore al prezzo delle auto di buona qualità, facendo uscire dal mercato i loro venditori.

Anche l'esempio 2) si configura come un esempio di selezione avversa. In questo caso però il principale è l'assicuratore, mentre l'agente è l'assicurato. Il fallimento del mercato conseguente all'asimmetria informativa è dovuto al fatto che se il premio chiesto dalla compagnia assicurativa fosse commisurato al rischio medio di malattia, la compagnia non conseguirebbe utili perché i soggetti con stati di salute in prospettiva più precari hanno più incentivo a stipulare la polizza.

Per non subire perdite, la compagnia assicurativa dovrebbe commisurare il premio al rischio massimo di malattia, non al rischio medio. Ma ciò provocherebbe il disincentivo a stipulare la polizza da parte dei soggetti a basso o medio rischio di malattia. Rimarrebbero sul mercato assicurativo solo i soggetti a rischio massimo di malattia.

L'implicazione di questi due esempi è che l'adverse selection riduce il volume degli scambi rispetto al caso di perfetta informazione. Infine, nel terzo esempio si riscontra un caso di comportamento sleale (moral hazard) da parte dell'agente. In questo caso il rimedio può consistere nel regolare la fornitura tramite contratti che incentivino l'agente a comportamenti più virtuosi tramite schemi contrattuali di compatibilità degli incentivi.

La differenza intercorrente tra i due tipi di asimmetria informativa presi in considerazione è che nel caso della selezione avversa si riscontra un caso di informazione nascosta, mentre nell'esempio di comportamento sleale si assiste a un caso di azione nascosta.

Una delle vie percorribili perché l'asimmetria informativa venga ridotta è il c.d. signaling². Tale schema si differenzia da altre possibili correzioni delle asimmetrie informative, come i meccanismi diretti di rivelazione³, poiché mentre in molti casi l'agente ha interesse a celare le

² Tale meccanismo è stato per la prima volta investigato nel mercato del lavoro in: M. SPENCE, *Job Market Signaling*, in *Quart. J. of Econ.*, vol. 87, 1973, 355-374.

Una formalizzazione del problema è contenuta in:

A. MAS-COLELL et AL., *Microeconomic Theory*, Oxford University Press, New York, 1995.

³ Tali schemi sono stati largamente adottati nella regolamentazione dei servizi di *public utility* gestiti da imprese private (reti di distribuzione di acqua e elettricità, linee di trasporto, etc.). Per una più estesa trattazione, si veda:

informazioni rilevanti, nel caso del signaling la parte più informata ha un incentivo economico a rendere nota l'informazione nascosta. Il meccanismo di signaling è plausibile quindi in quei casi in cui è interesse sia del principale che dell'agente ridurre l'asimmetria⁴.

Nel caso delle competizioni sportive individuali, l'atleta ha un incentivo a manifestare l'informazione nascosta (in questo caso le sue qualità atletiche) per distinguersi dai propri concorrenti e ottenere una remunerazione coerente con le proprie capacità. Il segnale più tipico che l'atleta può mandare è un maggior numero di vittorie e/o buoni piazzamenti possibile.

Tale segnale però può essere non del tutto soddisfacente, ad esempio in casi in cui, come il ciclismo, le vittorie e i piazzamenti non solo devono essere contati ma pure "pesati", cioè le diverse competizioni hanno un valore sportivo diverso.

In maniera identica, il curriculum sportivo può non essere un segnale chiaro nei casi in cui l'alta produttività, in termini di prestazioni atletiche deve essere valutata rispetto ad archi temporali di diversa lunghezza.

Per rimanere al caso del ciclismo, dimostra una qualità più alta un corridore con alcune vittorie, temporalmente circoscritte, in gare prestigiose oppure un corridore con un minor numero di vittorie ma con molti piazzamenti lungo tutta la stagione agonistica? Oppure è considerabile migliore un corridore con parecchie vittorie e piazzamenti nel calendario nazionale e nelle corse minori o un corridore poco vincente ma costantemente piazzato nelle gare importanti. E ancora: la vittoria finale in una corsa a tappe è da considerarsi equivalente alla vittoria in una grande classica in linea?

Su questi interrogativi il dibattito è acceso tra i tifosi e nella stampa specializzata, mentre è plausibile immaginare che gli sponsor siano

M. ZILIOTTI, *Teoria dei contratti di fornitura pubblica e regolamentazione*, Giuffrè, Milano, 1997.

⁴ Nel caso del mercato del lavoro studiato da Spence, il principale (il datore di lavoro) non è in grado, nella selezione dei candidati a ricoprire un profilo occupazionale nella propria azienda, di distinguere perfettamente tra lavoratori (agenti) a bassa ed ad alta produttività. In questo caso è nell'interesse degli agenti più produttivi mandare "segnali" che permettano di essere riconosciuti come tali (ad esempio dandosi più da fare nel percorso di istruzioni e mostrando così voti finali più alti). Si veda M. SPENCE, *Job Market Signaling*, Cit..

maggiormente interessati ad alti rendimenti nelle corse che rappresentano il target ideale per la promozione del proprio marchio.⁵

Tale logica non incentiva però l'entrata nel mondo del ciclismo di capitali investiti da grandi sponsor multinazionali o da aziende di grande dimensione interessate ad una visibilità del proprio marchio che sia costante nel tempo e su scala internazionale. A tale scopo, un segnale più chiaro può essere rappresentato da una valutazione globale delle performance dell'atleta in un dato periodo temporale, assegnando punteggi differenziati per le prestazioni degli atleti nelle diverse gare del calendario, e dalla conseguente possibilità di stilare un ranking globale tra gli atleti stessi.

Il paragrafo 3 fornisce una formalizzazione del signaling applicata ai ranking del ciclismo professionistico.

2. Signaling e ciclismo professionistico

Un adattamento del signaling al contesto ciclistico può essere il seguente. Si assuma, per semplicità, la presenza di due soli tipi di atleti, quelli di qualità alta (Q_a) e di qualità bassa (Q_b), rispettivamente⁶.

Per un ciclista del tipo Q , il costo (in termini di allenamento, sforzo fisico, etc.) di ottenere un punteggio z è dato dalla funzione di costo $C(z, Q)$. Tale funzione assume le seguenti caratteristiche:

- $C(0, Q) = 0$: il costo di non ottenere alcun punteggio è nullo.
- $C_z(z, Q) > 0$ e $C_{zz}(z, Q) > 0$: il costo sostenuto dall'atleta aumenta all'aumentare dei punti che egli desidera conseguire, secondo una fun-

⁵ È evidente ad esempio come gli sponsor interessati ad una forte promozione del loro marchio in Belgio, Paesi Bassi o Francia prediligano ingaggiare e remunerare lautamente atleti in grado di conseguire risultati positivi nelle maggiori gare di quei paesi, nello specifico le "Classiche del Nord". Ciò spiega gli alti ingaggi conseguiti in anni recenti da atleti come Johan Musseuw, Peter Van Petegem, Frank Vandenbrouke, Tom Boonen sebbene le loro prestazioni nel resto della stagione siano passate o passino spesso inosservate.

Analogamente, sponsor interessati al solo mercato nord-americano hanno un forte interesse verso il Tour de France, l'unica corsa seguita dal pubblico statunitense, e ciò spiega l'interesse maniacale per questa competizione da parte degli sponsor di Lance Armstrong (Motorola, U.S. Postal, Discovery Channel). Identico ragionamento può essere applicato agli sponsor italiani rispetto al Giro d'Italia.

⁶ La qualità dell'atleta deve essere intesa come la capacità di conseguire risultati agonistici di rilievo (vittorie, piazzamenti), impiegando l'insieme dei fattori di produzione (talento innato, capacità tattica, etc.) detenuti dall'atleta.

zione convessa.

- $C_p(z, Q) < 0$ per qualsiasi $z > 0$: il costo sostenuto dall'atleta, a parità di punti conseguiti, è decrescente all'aumentare della sua qualità.
- $C_{zP}(z, P) < 0$: all'aumentare dei punti il costo diminuisce all'aumentare della qualità dell'atleta.

Quindi, sia il costo che il costo marginale di acquisire punti è più basso per l'atleta qualitativamente superiore.

La funzione di utilità di un atleta del tipo Q è esprimibile nella forma: $u(w, z | Q) = w - C(z, Q)$

L'utilità, condizionata alla propria qualità, dipende dal livello di punteggio z raggiunto e del salario w conseguito al netto dei costi.

Come si sviluppa il meccanismo di signaling? Si può immaginare un gioco a più stadi.

Nello stadio 1 il corridore compie una stagione agonistica ottenendo un determinato punteggio finale.

Nello stadio 2 i gruppi sportivi, osservano il punteggio acquisito dall'atleta e condizionatamente a questo, offrono una gamma di contratti tra i quali l'atleta sceglie quello migliore.

Questo schema omette una serie di importanti questioni. Si può immaginare che un corridore alla prima esperienza non abbia come obiettivo l'accumulazione di punti ma l'accrescimento del proprio capitale umano da investire nelle stagioni successive. Si può altresì ipotizzare, con buon grado di realismo, che i punti ottenuti nello stadio 1 sono condizionati dalle scelte gerarchiche interne alla squadra, che impongono all'atleta un lavoro di ausilio ad altri corridori piuttosto che il perseguimento della propria utilità. Infine, elementi esogeni alle scelte del corridore, come ad esempio gli infortuni, possono alterare i punteggi. Per questi motivi si può obiettare anche che nello stadio 2 i gruppi sportivi offrono contratti non correlati ai punti ma altri criteri di impiego del corridore nel "processo produttivo" della squadra.

Nonostante ciò riteniamo che tale modello possa essere sufficientemente aderente alla realtà del ciclismo per diverse ragioni. La prima di esse è che questo meccanismo, sebbene possa essere messo in discussione per gli atleti di minor qualità, aderisce invece molto bene ai meccanismi di selezione e di ingaggio degli atleti di qualità alta. In secondo luogo, come si discuterà oltre, punteggi aggregati per squadra più alti danno l'opportunità ai gruppi sportivi di partecipare alle corse di maggior prestigio, dove la visibilità degli sponsor è molto più alta, per cui l'attenzione ai punteggi è molto alta anche a livelli qualitativi

più bassi.

Tornando al gioco, la soluzione allo stesso può essere trovata applicando un metodo di soluzione del tipo top-down, partendo cioè dallo stadio 2.

I gruppi sportivi, dopo avere osservato il punteggio conseguito, applicano una probabilità $\tilde{a}(z)$ al fatto che il corridore sia del tipo Q_a . La qualità attesa di quel corridore sarà quindi:

$$\tilde{a}(z)Q_a + (1-\tilde{a}(z))Q_b \tag{1}$$


La strategia del gruppo sportivo consisterà quindi nell'offrire all'atleta una remunerazione pari alla sua qualità attesa.

La strategia dell'atleta, attuata nello stadio 1, è descritta dalle curve di indifferenza per i due tipi di atleti, a bassa e ad alta produttività rispetto al punteggio z e al salario w (figura 1). La curva di indifferenza dell'atleta più produttivo ha una pendenza minore poiché il saggio marginale di sostituzione (SMS) tra salario e punteggio, per ogni punto (z,w) è:

$$(dw/dz) = C_z(z,Q) \tag{2}$$

Il SMS descritto in (2) è decrescente in Q poiché $C_{zP}(z,Q) < 0$, come assunto nella proprietà d) della funzione di costo. Oltre il punto z' , l'atleta a bassa produttività preferisce un salario maggiore di quello ad alta produttività poiché il proprio costo di conseguimento di ulteriori pun-

Fig. 1. Curve di indifferenza per gli atleti ad alta e bassa produttività.



teggi si innalza.

Il processo di signaling, in presenza di diversi livelli di punteggio acquisiti, porta ad un duplice equilibrio: i due tipi di atleti raggiungono punteggi diversi che li portano a conseguire salari diversi, pari alla loro qualità:

$$w^*(z^*(Q_a))=Q_a \quad (3)$$

$$w^*(z^*(Q_b))=Q_b \quad (4)$$

dove $z^*(Q)$ è il punteggio di equilibrio ottenuto dall'atleta in funzione della propria qualità, e $w^*(z)$ è l'offerta salariale di equilibrio delle imprese, funzione dei punti acquisiti dal corridore.

Il risultato fornito dalle equazioni (3) e (4) scaturisce dal fatto che il gruppo sportivo, dopo avere visto il punteggio conseguito da Q_a , assegnerà ad esso probabilità $\tilde{a}=1$ che esso sia ad alta qualità. In maniera del tutto speculare, dopo avere osservato $z^*(Q_b)$, assegnerà ad esso probabilità $\tilde{a}=1$ che esso sia a bassa produttività. I rispettivi salari saranno quindi esattamente Q_a e Q_b .

Inoltre, l'atleta di bassa qualità sceglierà di non ottenere punti poiché, ricevendo comunque un salario minimo Q_b , non cercando l'ottenimento di punti, risparmierà i costi connessi e sarà quindi in una situazione migliore che nel caso decida di acquisire punti sostenendo costi marginali alti.

Quindi, sapendo che $z^*(Q_a)=z^\wedge$ e $z^*(Q_b)=0$ e ipotizzando una curva dei salari $w^*(z)$ come quella di figura 2, osservando i punteggi conseguiti, l'opinione del gruppo sportivo sarà tale che

$$\gamma^*(z)=(w^*(z)-Q_b)/(Q_a-Q_b) \quad (5)$$

Tale condizione fa sì che la probabilità $\gamma^*(z)$ sia compresa tra zero e uno per qualsiasi valore di z in quanto $w^*(z) \in [Q_b, Q_a]$. La (5) è valida anche quando il gruppo sportivo esprime una probabilità per valori di z che non siano né 0 né z^\wedge . Per questi due valori di $\gamma(0)=0$ e $\gamma(z^\wedge)=1$, $(0)=0$ e $(z^\wedge)=1$ e la curva di offerta dei salari riflette questo ragionamento.


La strategia dell'atleta, data la funzione del salario $w^*(z)$ è tesa a massimizzare l'utilità, scegliendo di conseguire 0 o z^\wedge punti a seconda che esso sia a bassa o ad alta produttività.

La figura 2 fornisce un'interpretazione grafica dell'equilibrio. Indipen-

dentemente dalla tipologia a cui l'atleta corrisponde, la sua curva di indifferenza è al più alto livello possibile rispetto alla curva dei salari $w(z)$.

Ne risulta che la strategia $[z^*(Q), w^*(z)]$ e la probabilità (z) rappresen-

Fig. 2. Equilibrio separato



tano un equilibrio perfetto.

Altre curve dei salari, differenti da quella presentata in figura 2, possono sostenere l'equilibrio presentato.

Quella di figura 3, ad esempio, rappresenta le opinioni di un gruppo sportivo che assume che il corridore sia di alta abilità se ha totalizzato a fine stagione più di z^0 punti e di bassa abilità altrimenti.

Poiché il costo marginale di ottenere ulteriori punti per il corridore di bassa abilità è più alto, un corridore di alta abilità può decidere di competere per ottenere ancora più punti e aumentare il proprio salario di w mentre il corridore a bassa abilità non è disposto a fare lo stesso, in quanto la variazione di salario netto sarebbe inferiore.

Alternativamente, in figura 4 è presentata una situazione nella quale esistono diversi livelli di punteggio per i corridori di alta abilità. In particolare, ogni punteggio compreso tra z'' e z^0 può essere considerato il punteggio di un corridore ad alta abilità. La curva dei salari ivi rappresentata supporta questo schema. Il punteggio del ciclista ad alta abilità non può però essere al di sotto di z'' perché incentiverebbe il corridore a bassa abilità a "deviare" cercando di aumentare il punteg-

Fig. 3. Equilibrio separato con diversa curva dei salari





Fig. 4. Equilibrio separato con diversa curva dei salari premiante i corridori ad alta abilità



gio per ottenere un salario maggiore.

Uscendo dalla semplificazione di atleti di due soli tipi (alta e bassa qualità), il modello di signaling spiega con elevata approssimazione i

meccanismi di valutazione dei ciclisti fatta dai gruppi sportivi. Punteggi complessivi maggiori innalzano la valutazione economica dell'atleta e il suo ruolo all'interno dell'organizzazione della squadra.

3. La classifica UCI: impostazione ed effetti

Diversi sport individuali prevedono forme di ranking degli atleti al fine di garantire una valutazione comparativa delle proprie capacità, come nel caso del tennis o del golf.

Nel caso del ciclismo, l'istituzione di classifiche internazionali di rendimento è abbastanza recente e risale al 1989, ma già in precedenza criteri analoghi erano adottati da diverse federazioni nazionali per la valutazione del passaggio dal dilettantismo al professionismo.

Il ranking è giustificato dal fatto che la qualità globale dei singoli atleti non è osservabile (e comparabile) in maniera oggettiva e a costi trascurabili, a causa dell'alto numero di competizioni che si svolgono, talvolta contemporaneamente, della lunghezza della stagione agonistica, del diverso livello di difficoltà e di prestigio delle corse, della sempre diversa platea dei concorrenti, della tipologia della corsa (in linea, a tappe, a cronometro, etc.).

Come già detto, due atleti potrebbero manifestare il proprio livello qualitativo garantendo un elevato rendimento lungo tutto il periodo agonistico, sommando un buon numero di piazzamenti, oppure raggiungendo elevate performance in determinati periodi del calendario. Alcuni atleti possono raggiungere un elevato numero di vittorie ma in presenza di concorrenti di non alto livello o in corse qualitativamente non ritenute indicative. In questa situazione appare arduo stabilire la reale qualità di un atleta relativamente agli altri.

L'opportunità di sommare l'insieme delle prestazioni che l'atleta fornisce in un intervallo temporale, ponderando la performance in base al livello della prestazione e ottenendo quindi un ranking confrontabile delle prestazioni di tutti gli atleti è stato il motivo ispiratore della classifica che l'Unione Ciclistica Internazionale (di seguito UCI) ha istituito nel 1989 e fatto cessare nel 2004. Tramite questo ranking l'atleta aveva l'opportunità di lanciare un segnale sulle sue prestazioni conseguendo un determinato livello di punti che permettono ai gruppi sportivi una valutazione della propria qualità.

La classifica UCI era impostata dividendo le corse in diverse fa-

sce, così come riportato dalla tabella 1. Per ciascuna delle categorie e delle sottocategorie era previsto un punteggio differenziato per i vincitori e un numero variabile di piazzati nelle diverse corse in linea, nelle singole tappe e nelle classifiche finali delle corse di più giorni⁷.

Ai punti così conseguiti in una stagione agonistica, venivano sommati i punti dei due anni precedenti, prevedendo però un meccanismo di svalutazione progressiva degli stessi.

Quali effetti ha avuto nel mercato del ciclismo professionistico internazionale l'introduzione delle classifiche di merito? L'aspetto più rilevante è stato il formarsi, tramite un processo di signaling "di seconda istanza", di un ranking dei gruppi sportivi.

Tramite questo processo, gli organizzatori di competizioni ciclistiche (i principali di questa nuova asimmetria informativa) riescono a distinguere tra i gruppi sportivi (gli agenti) quelli di più elevata qualità da quelli di qualità inferiore.

I gruppi sportivi, divisi in due categorie, i GS/I e i GS/II⁸, vengono classificati sulla base dei punti che i loro corridori conseguono, durante l'anno in questione, nella classifica UCI⁹. Per ogni classe di prove, sono considerati solamente i migliori totali; il numero di questi totali è limitato ad una percentuale del numero delle prove di ogni classe. Ad esempio, per la classe dei grandi giri, per i GS/I si considerano il migliore 67% dei risultati ottenuti, contro il 34% accordato ai GS/II.

La classifica a fine stagione determina le 30 squadre migliori del ranking, di cui 26 provenienti dai GS/I, 2 dai GS/II e le migliori due ripescate tra le prime escluse delle due categorie. Il computo di un minor numero di migliori risultati accordato ai GS/II provoca una decisa penalizzazione di questi ultimi, ma nel contempo permette di selezionare tra di essi i quei gruppi sportivi realmente in grado di potere competere con i GS/I.

In sostanza, dal ranking individuale scaturisce, tramite un processo aggregativo (corretto) il ranking dei gruppi sportivi.

⁷ Per il 2004, tali griglie erano determinate dagli articoli 2.10.010 a 2.10.012 del *Regolamento tecnico attività ciclistica UCI*, scaricabile dal sito <http://www.legaciclismo.it/upload/strada.pdf> (luglio 2005).

⁸ Le due categorie sono distinte secondo parametri minimi organizzativi inerenti il numero di corridori e di personale assunto dalla squadra, secondo l'art. 2.16.001 del *Regolamento tecnico attività ciclistica UCI*.

⁹ Non vengono però computati i punti ottenuti nelle gare di classe 1.5 e 2.5, nonché quelli conseguiti nel record dell'ora su pista.

Il ranking dei gruppi sportivi ha permesso una strutturazione del calendario internazionale tale che agli organizzatori di corse più prestigiose possano avere i migliori team tra i partecipanti, accrescendo quindi la vendibilità del prodotto "corsa ciclistica" sui canali informativi e commerciali¹⁰. Corse meno prestigiose, di carattere prettamente nazionale, attirano un maggior numero di squadre meno importanti, le quali attirano sponsor di livello inferiore e con budget di spesa più limitati rispetto a quelli delle squadre migliori.

Per permettere una stringente corrispondenza tra corse più prestigiose e squadre più importanti, le gare vengono distinte, oltre in base a parametri tecnici, principalmente sulla capacità dell'organizzazione di offrire montepremi minimi stabiliti dall'UCI e di pagare alla stessa Unione Ciclistica Internazionale differenti tasse di iscrizione, come si può vedere dalla tabella 2, che prende in esame i dati relativi alla stagione 2004.

La classifica a punti, eliminando l'asimmetria informativa sul reale livello dei singoli corridori (e in seconda istanza, dei gruppi sportivi) ha prodotto, nelle sue 16 stagioni di applicazione, due risultati importanti per l'economia del ciclismo, che hanno contribuito ad una sostanziale trasformazione di questo sport.

In primo luogo, sono stati raggiunti maggiori gradi di efficienza: ad ogni livello della domanda di corridori da parte degli organizzatori di corse, è corrisposta un'offerta di pari qualità. I ciclisti migliori ricevono ingaggi più alti e corrono per squadre più forti, sfidandosi nelle corse che garantiscono un maggiore ritorno economico (in termini di visibilità) allo sponsor che li ingaggia e all'atleta stesso (tramite i già visti montepremi più ricchi). Quest'ultima affermazione potrebbe essere messa in discussione, perché anche in passato i corridori migliori correvano più o meno nelle squadre più forti che potevano garantire ingaggi più lautissimi e la partecipazione alle corse migliori. E' da sottolineare però come le classifiche di merito abbiano sistematizzato questo approccio, contribuendo alla convergenza degli atleti migliori sugli stessi

¹⁰ Ad esempio, gli organizzatori delle prove di Coppa del Mondo invitare obbligatoriamente i primi 18 GS/I che figurano in ordine utile nella classifica UCI dei gruppi sportivi al termine dell'ultima prova della Coppa del Mondo dell'anno precedente. Essi devono invitare inoltre, 5 altri GS/I dell'anno in corso a sua scelta e 2 GS del suo Paese tra gli altri GS. E' da notare però come questo processo di convergenza delle squadre migliori sulle corse migliori è avvenuto tramite una serie di ritocchi successivi alla riforma del 1989.

team, grazie alla loro possibilità di conferire punteggi alla squadra e di essere remunerati di conseguenza. La parametrizzazione dei salari ai punti in dotazione è stato uno dei criteri di determinazione degli ingaggi più diffuso negli anni '90.

Secondariamente, i gruppi sportivi partecipanti alle gare più importanti, assicurando una maggiore visibilità, hanno contribuito ad attirare sponsor maggiormente interessati ad investire a livello internazionale o comunque di dimensioni sempre maggiori. Una semplice analisi empirica degli effetti del ranking dimostra come questi abbia contribuito ad attirare nel ciclismo professionistico investitori attratti dalla maggiore appetibilità mediatica successiva all'introduzione della classifica (tabella 3).

Sebbene la tabella proposta appare alquanto semplice, non tenendo conto della congiuntura economica di ogni singolo paese, della redditività dei singoli comparti, del grado di saturazione dei mercati, delle risorse investite, appare chiaro come i gruppi finanziari, delle telecomunicazioni e quelli riferiti al comparto delle scommesse e delle lotterie hanno visto crescere il loro interesse verso il ciclismo nei 12 anni presi in considerazione.

Tra i gruppi finanziari, l'esempio del gruppo bancario spagnolo Banesto (oggi I-Banesto.com), entrato nel ciclismo nei primi anni '90 è stato successivamente imitato da altri gruppi in diversi paesi. Per rimanere ad anni recenti, si pensi alla società di credito al consumo Cofidis o alla banca Crédite Agricole, in Francia, quest'ultima imitata dall'omologa belga Landbouwkrediet. Da segnalare poi la presenza della banca olandese Rabobank e, nel campo assicurativo-previdenziale dello spagnolo Vitalicio o della francese AG2R Prevoyance.

Il settore delle telecomunicazioni ha fatto il suo ingresso con la Deutsche Telekom nel 1992 (oggi T-Mobile) a tuttora imitata dalla francese Bouygues Telecom, dalla spagnola (basca) Euskaltel, dalla polacca Polsat. In questo settore possono essere annoverate pure le squadre americane che hanno sponsorizzato la squadra del campione Armstrong negli ultimi anni, ossia il servizio postale pubblico federale, U.S. Postal e il canale televisivo tematico Discovery Channel.

Nel settore dei giochi e delle scommesse, il gruppo spagnolo ONCE, presente sin dalla fine degli anni '80, è stato imitato successivamente dal Lotto belga, da quello russo Roslotto, dalle società di scommesse La Française des Jeux (Francia) e da Mr.Bookmaker.com.

Al contrario, si è assistito ad una ritirata dal mondo del ciclismo di

settori come l'elettronica (Panasonic, PDM, Motorola, Word Perfect, Toshiba) o ad una breve comparsa delle società di lavoro interinale (T-Interim, Adecco)¹¹.

In particolare, l'interesse verso il ciclismo di gruppi finanziari o delle telecomunicazioni, fino a pochi anni fa del tutto assenti dalla sponsorizzazione di squadre ciclistiche, sebbene rifletta fattori importanti inerenti i singoli mercati, dimostra come la progressiva concentrazione delle squadre migliori all'interno di un circuito di corse di maggior prestigio, abbia notevolmente elevato la partecipazione di gruppi che nei rispettivi comparti competono a livello internazionale, a discapito di sponsor di caratura locale o nazionale, che hanno ritirato le loro sponsorizzazioni o le hanno dirottate su gruppi sportivi di minore importanza.

L'attrazione da parte del mondo ciclistico di sponsor facenti parte di settori tradizionalmente poco legati a questo sport, è andato di pari passo con il progressivo ritirarsi degli sponsor tecnici, ossia i produttori di biciclette e accessori quali l'abbigliamento, la componentistica, gli integratori dietetici.

I marchi di questi settori, sebbene mantengano rapporti economici solidi con le squadre professionistiche, contrariamente al passato, quando i nomi delle case ciclistiche identificavano le squadre di corridori equipaggiati i materiali della stessa ditta, oramai da anni non compaiono più come sponsor o co-sponsor che denomi-

¹¹ In anni recenti, gli unici sponsor italiani di livello internazionale affacciatisi sul mondo del ciclismo sono stati Mapei e Fassa Bartolo (chimica industriale), Tiscali (ma per un numero trascurabile di anni), Saeco (macchine per caffè), Bianchi (il cui azionariato è però per buona parte straniero). Nei tre grandi comparti presi in considerazione, quello finanziario, quello dei giochi e quello delle telecomunicazioni, le aziende italiane sono del tutto assenti. Il motivo di questo fenomeno non può essere analizzato a fondo in questo articolo ma tra i fattori che, se opportunamente investigati, potrebbero spiegare le ragioni di tale anomalia (l'Italia è tra i paesi leader nel ciclismo su strada), si potrebbe citare la quota abnorme di spazio informativo e televisivo dedicato al calcio, che drena a sé gran parte delle risorse altrimenti distribuite su un numero maggiore di sport, la scarsa propensione all'internazionalizzazione del sistema creditizio-assicurativo, il basso livello di concorrenza nel sistema delle telecomunicazioni. Soprattutto, ha contato molto il forte discredito che lo sport ciclistico ha subito in Italia nell'ultimo decennio per l'associazione con la piaga del doping, sebbene anche altri sport, altrettanto popolari soffrono dello stesso problema senza alcun danno economico rilevante.

¹² La casa di produzione di biciclette Bianchi è l'unica eccezione a questa regola. A partire dai primi anni '90 la Bianchi è stata sempre presente affiancata di volta in volta

nano il gruppo sportivo¹².

Il motivo di questo progressivo abbandono della sponsorizzazione dei team professionistici è dovuto probabilmente all'aprirsi di altri canali pubblicitari più in grado di raggiungere un target di consumatori di "nicchia" (i cicloamatori), come ad esempio il circuito delle Granfondo¹³ e dei raduni cicloturistici.

4. Il passaggio al Pro Tour.

A partire dal 2005, l'Unione Ciclistica Internazionale ha deciso di abbandonare il sistema di ranking presentato nei paragrafi precedenti, rendendo però ancora più stringente il meccanismo di accesso alle corse più importanti.

Con l'innovazione apportata, chiamata "Pro Tour", l'UCI ha selezionato un numero di competizioni più o meno corrispondenti ai grandi giri, i campionati del mondo, le gare della ex-coppa del mondo, le gare Horse Classe, le gare in linea di classe 1.1 e le gare a tappe di classe 2.1. A queste gare devono obbligatoriamente prendere parte le venti squadre indicate come "Pro Team" e un ristretto numero (massimo cinque per le gare in linea, massimo due per quelle a tappe) di gruppi sportivi invitati tra quelli classificati come "Professional", ossia gruppi sportivi professionistici di rilievo ma non inclusi nel Pro Tour.

La classifica UCI è abolita, mentre è istituita una classifica Pro Tour individuale, a squadre e per nazioni del tutto analoga alla challenge della Coppa del Mondo (anch'essa abolita) e delle classifiche

a MG, Mercatone Uno, Alessio, Liquigas, e nel 2003 come sponsor principale della squadra del campione tedesco Jan Ullrich.

¹³ Le granfondo sono competizioni amatoriali sorte alla fine degli anni '80, sull'onda del successo che in Francia hanno avuto raduni analoghi nei quali i cicloamatori potevano cimentarsi sulle stesse distanze e sulle stesse strade delle tappe alpine del Tour de France. Le granfondo solitamente prevedono due o tre percorsi a scelta del concorrente (160, 100 e 60 km circa) e si differenziano dalle tradizionali gare amatoriali, oltre che per il chilometraggio elevato, per le maggiori difficoltà altimetriche, per la ricerca di tracciati turisticamente attrattivi in sostituzione dei circuiti da ripetere più volte, per l'elevato numero di partecipanti che permette anche a amatori relativamente poco allenati di pedalare in gruppi omogenei in termini di preparazione e andatura, senza assilli di fare classifica o di rimanere staccati. In Italia la popolarità di questi raduni è notevolmente cresciuta a partire dalla seconda metà degli anni '90, al punto che attorno alle granfondo sono nate riviste specializzate, classifiche ("brevetti") su più prove, piccole fiere specializzate.

"Continental".

La ratio di questa riforma è creare una top-class composta dai migliori gruppi sportivi che competono tra di loro nelle migliori gare del calendario internazionale, stimolando così l'attenzione dei media e degli sponsor e di conseguenza la capacità del sistema di produrre utili.

Sebbene l'avvento del Pro Tour possa essere visto come il logico perfezionamento delle riforme impostate sul ranking UCI, il meccanismo di selezione dei venti gruppi sportivi è stato radicalmente cambiato, a seguito dell'abolizione della classifica UCI stessa. Il nuovo regolamento¹⁴, prevede 20 gruppi sportivi Pro Team, contingentati per nazione¹⁵ e selezionati in base all'art. 2.15.011 del regolamento.

Tra i criteri stabiliti in detto articolo, i due più rilevanti concernono l'assicurazione di solidità finanziaria e di stabilità per i quattro anni successivi (punto 2) e la qualità dei corridori, intesa con riferimento ai loro risultati (punto 3).

Il punto 2 stabilisce che il gruppo sportivo deve assicurare un budget finanziario per i 4 anni successive l'iscrizione. In altre parole, la selezione dei migliori gruppi sportivi non avviene più in funzione dei punteggi ottenuti dai suoi corridori.

Il segnale che la squadra manda, in questa situazione, non è più costituito dai risultati sportivi ottenuti nella stagione precedente, bensì dalla capacità di finanziare una attività sportiva di alto livello nel futuro. Implicitamente il principale valuta come segnale le risorse economiche che il gruppo sportivo ha a disposizione.

La tabella 4 mostra con chiarezza questa svolta nel meccanismo di selezione delle squadre. Le 20 squadre selezionate per il Pro Tour devono pagare una tassa di ingresso superiore a quella pagata nel 2004 dai GS/I del 244 per cento circa, mentre le fees richieste ai team Professional e Continental sono pressoché invariate rispetto a quelle pagate nella stagione precedente dai team GS/II e GS/III.

Maggiori risorse economiche, quindi, sono indicative di maggiore capacità di attrarre corridori di alta qualità, che però viene valutata (punto 3) indipendentemente dai ranking previsti dalla riforma Pro

¹⁴ Il regolamento ciclistico è reperibile sul sito internet <http://www.uci.ch/imgArchive/Rules/2road-E.pdf> (luglio 2005).

¹⁵ Per il 2005, l'UCI ha stabilito che possono partecipare al Pro Tour 4 squadre di affiliazione italiana, francese o spagnola; due di affiliazione belga o tedesca; una sola per Danimarca, Stati Uniti, Paesi Bassi, Svizzera.

Tour o dai regolamenti precedenti. Questo criterio di selezione in assenza di parametri precisi può prevenire gli elementi negativi del signaling tramite punteggi, come il ricorso al doping o a forme di collusione al fine di ottenere punteggi superiori alla propria reale qualità¹⁶.

D'altra parte, recenti contributi¹⁷ segnalano come in un contesto di asimmetria informativa, l'impegno dell'atleta negli sport di squadra, sebbene non possa essere valutato dalla dirigenza della squadra può essere monitorato senza costi dalla stampa specializzata e dall'opinione pubblica sportiva, due entità terze.

Sulla base di questo ragionamento, la qualità del ciclista può essere valutata anche in assenza di ranking universali o in presenza di ranking parziali e non confrontabili tra di loro, come la classifica Pro Tour e le classifiche Continental.

La riforma Pro Tour è stata quindi guidata da un obiettivo di ulteriore incremento dell'efficienza del sistema, che però ha fortemente penalizzato alcuni degli aspetti equitativi.

Se con le progressive riforme cominciate nel 1989 con l'istituzione del ranking UCI, l'accento posto sull'obiettivo di una maggiore efficienza era comunque temperato da provvedimenti tesi a permettere anche ad un certo numero di squadre minori di partecipare alle prove di massimo spessore che si disputavano nel loro paese - dando opportunità agli sponsor minori di avere comunque un minimo di visibilità, e ai corridori delle loro squadre la possibilità di acquisire punteggi o mettersi comunque in mostra - con il Pro Tour, la partecipazione di un numero limitatissimo di team Professional alle corse top e l'obbligatorietà dei 20 Pro team di partecipare a tutto il calendario Pro Tour pro-

¹⁶ Vale la pena ricordare inoltre, come negli ultimi anni, il doping è stato disincentivato anche con una disciplina che comporta la sospensione per un periodo da uno a sei mesi (prima infrazione) e da sei a otto anni (seconda infrazione) nel caso di doping leggero (efedrina, fenilpropanolamina, pseudoefedrina, caffeina, etc.) e sospensione per un periodo minimo di due anni alla prima infrazione e da quattro anni fino alla sospensione a vita, in tutti gli altri casi. Si veda a tale proposito gli art. 129 e 130 del Regolamento Tecnico dell'Attività Agonistica UCI sul sito <http://www.legaciclismo.it/upload/antidoping.pdf> (luglio 2005).

Inoltre, è da sottolineare come, in anni recenti, molte squadre hanno previsto la risoluzione unilaterale del contratto di lavoro in caso di positività accertata al controllo medico.

¹⁷ T. HEUBECK. e J. SCHEUER, *Incentive Contracts in Team Sports - Theory and Practice, German Working Papers in Law and Econ.*, vol. 17, 2002.

durranno un significativo aumento delle disuguaglianze *between groups*, tra Pro Team e squadre Professional, sul lato dell'offerta di ciclisti, e tra organizzatori delle prove Pro Tour e organizzatori delle altre prove, sul lato della domanda.

Nel caso dei gruppi sportivi, è prevedibile nel medio periodo una concentrazione di sponsor più ricchi nel Pro Tour e di sponsor di livello nazionale e budget più basso tra i team Professional. Nel 2005, anno di inizio del Pro Tour, banche ed assicurazioni, telecomunicazioni e lotterie sono sponsor o co-sponsor di 11 delle 20 squadre iscritte, mentre solo 6 sono gli sponsor delle stesse categorie tra le 24 squadre Professional.

Nel caso degli organizzatori, è prevedibile una diminuzione dell'interesse per le corse non inserite nel calendario Pro Tour, soprattutto per quelle corse calendarizzate a ridosso o in coincidenza con le competizioni maggiori. Tale diminuzione di interesse, misurabile in una minore presenza mediatica della competizione, a causa del lotto di partecipanti di più bassa qualità, allontanerebbe sponsor e finanziamenti dalla stessa, compromettendo l'esistenza della competizione stessa.

Alla data attuale, dal calendario europeo¹⁸ del 2005 sono già state cancellate ben 32 competizioni¹⁹. L'aumento della quota di competizioni organizzate da pochi e grandi organizzatori²⁰, a discapito dei piccoli organizzatori, rischia nel breve periodo di provocare la cancellazione di ulteriori competizioni minori gestite da organizzatori minori, o anche di gare gestite dai grandi organizzatori ma che non assicurano un ritorno economico adeguato.

¹⁸ Si veda il sito <http://www.ucieuropetour.com/imgArchive/Calendar/CAL-ROA-2005-EUROPE.pdf> (luglio 2005).

¹⁹ Alcune di esse sono corse di grande tradizione, come il Giro del Friuli e il Trofeo Pantalica, in Italia, o il GP Eddy Merckx, in Belgio.

²⁰ Le quattro corse italiane inserite nel calendario Pro Tour (Milano-Sanremo, Giro di Lombardia, Giro d'Italia, Tirreno Adriatico) fanno capo ad un unico organizzatore, la RCS, facente capo al gruppo editoriale Rizzoli. RCS è inoltre organizzatore della maggior parte delle corse minori del calendario italiano.

In Francia un'analoga posizione è occupata da ASO, ex Société du Tour de France, che dal 1992 è anche organizzatore di due storiche corse belghe come la Fleche Vallonne e la Liège-Bastogne-Liège.

Conclusioni

In questo articolo si è cercato di dimostrare come negli sport individuali l'implementazione di ranking di merito hanno lo scopo di supplire all'asimmetria informativa tra l'atleta e l'insieme degli altri agenti del sistema sportivo: sponsor, gruppi sportivi, organizzatori di eventi.

L'istituzione dei ranking permette all'atleta (agente) di comunicare il proprio livello qualitativo e quindi il proprio salario al gruppo sportivo (principale), seguendo la logica di un modello di signaling. L'applicazione di questo sistema nel ciclismo professionistico a partire dal 1989, associato ad un conseguente ranking per squadre e ad una progressiva tendenza a fare competere le migliori squadre nelle corse di maggior prestigio ha comportato:

- il raggiungimento di più elevati standard di efficienza: i ciclisti migliori ricevono ingaggi relativamente più alti e corrono per squadre più forti, sfidandosi nelle competizioni che garantiscono maggiore visibilità allo sponsor e montepremi più ricchi agli atleti.
- un incremento delle sponsorizzazioni effettuate da investitori di grandi dimensioni, attratti dalla maggiore appetibilità mediatica successiva all'introduzione della classifica, riscontrabile in un crescente interesse verso il ciclismo da parte di gruppi finanziari, delle telecomunicazioni e quelli riferiti al comparto delle scommesse e delle lotterie.

L'introduzione, nel 2005, del Pro Tour ha sancito un ulteriore passaggio alla logica che vuole le squadre migliori confrontarsi in un gare di alto livello, istituendo un circuito di competizioni a loro dedicato, stimolando così l'attenzione dei media e degli sponsor e di conseguenza la capacità del sistema di produrre profitti.

Il passaggio al Pro Tour ha sancito l'abolizione del ranking UCI in vigore nei 15 anni precedenti. Con la nuova normativa il segnale lanciato dal corridore è l'insieme dei risultati ottenuti nella stagione, sia pur in assenza di classifiche comparabili, mentre le squadre segnalano il loro livello qualitativo in base a parametri di tipo economico e finanziario.

La riforma Pro Tour, essendo al suo primo anno di applicazione, non ha ancora fornito risultati definitivi, ma si scorge la (prevedibile) tendenza di imprese di elevate dimensioni a sponsorizzare squadre Pro Tour piuttosto che squadre minori. Inoltre, solo un più lungo peri-

odo di osservazione potrà fornire informazioni importanti quali la permanenza degli sponsor maggiori e l'attrattività esercitata dal Pro Tour su nuovi sponsor, interessati sia a finanziare gruppi sportivi che eventi ciclistici e la capacità del sistema di allargare l'interesse dello sport ciclistico oltre i suoi confini tradizionali.

Tabelle

Tab. 1. Classificazione delle gare operata ai fini della classifica UCI, stagione 2003

Campionato mondiale élite	
Campionato nazionale élite	
Giochi Olimpici	
Grandi Giri	
Gare di Coppa del Mondo	
Gare horse classe	
Gare di una giornata	Classi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Gare a tappe	Classi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
Record dell'ora	

Tab. 2. Montepremi minimi e tasse di iscrizione al calendario UCI, anno 2004, dati in euro.

Categorie di gara		Primo classificato	Secondo classificato	Terzo classificato	Montepremi totale (primi 25)	Tasse UCI iscrizione corsa al calendario
Coppa del mondo UCI		16.677	7.333	4.333	44.333	3.867
Grandi giri	Prologo	1.597	797	550	7.387	
	Tappa	3.247	1.620	1.120	14.759	1.000*
	Semitappa	2.177	1.090	747	9.931	
Corse horse-classe in linea		5.065	2.532	1.691	21.921	2.100
Corse horse-classe a tappe	Prologo	1.059	531	364	4.854	
	Tappa	1.448	724	492	9.07*	
	Semitappa	2.161	1.077	742	6.578	
Gare calendario europeo in linea	Classe 1.1	3.895	1.947	1.298	16.827	1.600
	Classe 1.2	3.147	1.575	1.050	13.692	934
	Classe 1.3	2.795	1.397	941	12.172	934
Gare calendario europeo a tappe. Classe 2.1	Prologo	870	435	300	4.017	
	Tappa	1.780	888	613	8.057	700*
	Semitappa	1.191	596	407	5.414	
Gare calendario europeo a tappe. Classe 2.2	Prologo	749	375	259	3.445	
	Tappa	1.628	816	571	7.392	667*
	Semitappa	1.005	504	350	4.626	

* per ogni giorno di iscrizione; Fonte: sito web <http://www.uci.ch/imgArchive/Publications/Financial%20obligations/Ob-fin2004-EUR.pdf> (luglio 2005)

Tab. 3. Sponsor dei principali gruppi sportivi per categoria produttiva, anni vari

	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004
Telecomunicazioni	2	1	1	2	3	4	4
Banche e Assicurazioni	3	2	3	5	6	5	7
Lotterie e scommesse	2	2	2	3	3	3	3

NOTE A SENTENZE

**LA RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DELL'ORGANIZZATORE
DELL'EVENTO SPORTIVO - IL CASO JUVENTUS
Sentenza del Tribunale di Torino 11 novembre 2004**

di Mattia Grassani*

SOMMARIO: 1. Il concetto di attività pericolosa - 2. Il fatto e le misure idonee ad evitare il danno - 3. Profili contrattuali ed extracontrattuali: il cumulo delle responsabilità e la clausola generale della colpa - Conclusioni.

1. Il concetto di attività pericolosa

«Chi svolge un'attività pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto a risarcire il danno causato, salvo che provi di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno». Questo il tenore dell'articolo 2050 del codice civile.

L'applicazione letterale del dato normativo sembrerebbe non consentire in alcuna ipotesi la prova liberatoria, poiché l'adozione di tutti i mezzi astrattamente possibili non varrebbe comunque a scongiurare il pericolo. Per tale ragione, è stato individuato un limite di responsabilità a carico di chi esercita attività pericolose, delimitato dalla diligenza professionale, per cui la responsabilità *ex art.* 2050 c.c. si

* Avvocato specializzato in diritto dello sport, senior partner dell'omonimo studio legale associato, con sede in Bologna, consulente della Lega Pallacanestro Serie A, della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC, dell'ADISE (associazione dei direttori sportivi della FIGC), nonché di società e tesserati operanti nelle federazioni di varie discipline (calcio, basket, motociclismo e rugby). Docente di diritto dello sport presso le Università di Bologna, Firenze, Milano e Cagliari.

delinea quale responsabilità aggravata per colpa presunta.¹

La dottrina prevalente qualifica tale forma di responsabilità in via oggettiva, prevedendo l'individuazione del criterio oggettivo nel concetto di pericolosità.² La *ratio* dell'art. 2050 c.c., quindi, sarebbe parallela e coerente a quella degli artt. 2051 e 2052 c.c., poiché si avrebbe una responsabilità incolpevole per fatto non proprio.

La prova liberatoria, secondo siffatta interpretazione, non prevederebbe come parametro la colpa, bensì l'assenza di nesso causale tra attività pericolosa e danno: il caso fortuito avrebbe, quindi, efficacia interruttiva del nesso di causalità.

Il criterio di causalità è, però, diverso dal giudizio di diligenza (avere approntato tutte le misure idonee), che si rende necessario proprio in quanto il danno sia causato dall'attività pericolosa.³ Infatti, l'idoneità delle cautele adottate può essere dimostrata solo in relazione al danno concretamente verificatosi. Non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione di norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cautela o misura atta ad impedire l'evento dannoso.⁴

¹ C. M. BIANCA, *Diritto Civile*, Vol. V, Milano, 1994, 709.

² M. FRANZONI, *Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, in ALPA e BESSONE, *La responsabilità civile*, II, Torino, 1990, 429. E' stato negato che la pericolosità possa essere rimessa alla maggiore o minore diligenza impiegata nell'esplicazione. Si è più volte chiarito che un'attività di regola innocua non possa cessare di essere tale a causa dell'imprudenza dell'esercente; così come similmente, è stato precisato che, richiedendo l'articolo 2050 c.c. una pericolosità oggettiva e costante, detto aspetto non possa dipendere da possibili errori della vittima, giacché, in tal caso, il requisito *de quo* si configura come elemento accidentale e come tale dovrà essere valutato secondo le regole comuni della responsabilità aquiliana.

³ M. COMPORI, *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Napoli, 1965: «la prova liberatoria prevista dall'art. 2050 c.c. appare meno rigorosa di quella del caso fortuito». Chi svolge un'attività pericolosa può, infatti, liberarsi «dimostrando e la propria assenza di colpa e l'esistenza di una idonea organizzazione tecnica». Per FRANZONI, *Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, cit., l'art. 2050 potrebbe, a seconda dei casi, imporre «una prova liberatoria più ampia o, quantomeno, diversa da quella del fortuito».

⁴ Cfr. Cass. Civ. 29 aprile 1991, n. 4710: «la presunzione di responsabilità contemplata dalla norma dell'art. 2050 c.c. per le attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, essendo posto a carico dell'esercente l'attività pericolosa l'onere di dimostrare l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto, non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere in modo certo il nesso causale tra attività pericolosa e

Il fatto del danneggiato incide effettivamente sull'imputazione causale del danno, ma il presunto responsabile si libera da responsabilità avvalendosi di una prova tipicamente volta a dimostrare la sua mancanza di colpa.

L'onere probatorio può, allora, essere assolto, solo dimostrando che il danno è dovuto ad un evento non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza, ossia che il danno è dovuto ad un caso fortuito.

Chi esercita un'attività pericolosa non è tenuto ad una diligenza superiore al normale, ma è soggetto al generale criterio di diligenza, sancito dall'art. 1176 c.c., che richiede un impegno adeguato alla natura dell'attività esercitata e, quindi, un impegno professionale qualificato.

Il concetto di attività pericolosa, introdotto dall'art. 2050 c.c., non vale, peraltro, ad individuare immutabilmente e definitivamente una categoria ben precisa di attività, comprendendo, piuttosto, quelle espressamente previste come tali (che dunque ricevono una attribuzione di pericolosità generale) dal legislatore, ad esempio nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)⁵ o in altre leggi speciali, o quelle che, in concreto e caso per caso, siano riconosciute tali dal giudice, in quanto comportanti la rilevante possibilità del verificarsi di danni in relazione alla loro stessa natura o per la caratteristica dei mezzi adoperati.⁶

Il legislatore, sottraendosi, quindi, ad una tipizzazione delle attività pericolose, ha rimesso al giudice la valutazione dei singoli casi, privilegiando le caratteristiche oggettive dell'attività svolta e la natura dei mezzi impiegati.

Ciò ha indotto la giurisprudenza a parlare di fattispecie aperta, distinguendo tra attività pericolose tipiche, giacché individuate da leggi o regolamenti, e atipiche, in quanto caratterizzate da una spiccata potenzialità offensiva.⁷

l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate».

⁵ Questa legge impone la preventiva autorizzazione di polizia, ma l'autorizzazione non vale di per sé a vincere la presunzione di colpa sancita dal codice: cfr. Cass. Civ. 10 novembre 1971, n. 3213, in cui si dice come «l'autorizzazione di polizia ... pur presupponendo l'esistenza di misure cautelari, non vale a superare la presunzione di responsabilità».

⁶ Cfr. Cass. Civ. 27 luglio 1990, n. 7571.

⁷ Cfr. Cass. Civ. 29 maggio 1998, n. 5341.

Le prime si ricollegano a quelle norme di carattere preventivo che esigono il rispetto di precise cautele per assicurare la tutela di quanti vengano in contatto con lo svolgimento di determinate attività. Le seconde, invece, sono ricondotte dai giudici medesimi nell'alveo di tale categoria legislativa, in ragione della propria natura o dei mezzi adoperati, in quanto connotate da una pericolosità intrinseca superiore al normale. Ed è proprio questo secondo gruppo a generare i maggiori problemi interpretativi.

Il giudizio, in particolare, dovrà essere condotto *ex ante* (criterio della c.d. "prognosi postuma")⁸, a prescindere dalla gravità ed entità del danno in concreto verificatosi, basandosi esclusivamente sulle astratte caratteristiche di rischio, insite nell'attività e sulle leggi della miglior scienza e esperienza del momento storico.

«L'attività di gestione di uno stadio di calcio costituisce attività pericolosa in relazione alla sua stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi adoperati».⁹ La responsabilità presunta, teoria dottrinale maggiormente seguita negli ultimi tempi e che si lega alla responsabilità per colpa, pertanto, colpisce tanto chi svolga attività pericolose, quanto chi le gestisca: siffatta presunzione deve essere vinta nella situazione specifica.

In particolare, nella gestione dello stadio, per entrare nel merito della decisione sopra emarginata, è l'organizzatore che dovrà dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare il fatto dannoso, ovvero provare in concreto che il fatto, per le modalità in cui si è svolto, e per la sua peculiare imprevedibilità ed inevitabilità (*id est* caso fortuito), ha reso vana ogni possibile prevenzione. Occorre, infatti, tenere presente che le circostanze non bastano a qualificare non pericolosa una attività che risulti tale per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati.

La vittima che ha promosso il giudizio in commento, un tifoso romanista, invoca l'art. 2050 c.c., e ha dimostrato la pericolosità del-

⁸ Cfr. Cass. Civ. 30 ottobre 2002, n. 15288.

⁹ Cfr. Tribunale di Milano, 21 settembre 1998, n. 10037: «L'organizzazione di una manifestazione sportiva di livello professionistico deve essere ricondotta al concetto di attività pericolosa (...) in quanto considerata tale da espresse norme di legge (D.M. 25 agosto 1989: norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) il cui contenuto è tutto informato dalla consapevolezza sull'estrema pericolosità delle manifestazioni agonistiche, in quanto oggettivamente pericolosa».

l'attività del convenuto, Juventus F.C. S.p.a.. Il suo accertamento è affidato all'apprezzamento sovrano del giudice di merito. La Cassazione controlla la logicità della motivazione, e, dunque, i parametri in base ai quali un'attività è giudicata pericolosa. In base a questo potere di controllo, la Suprema Corte ha stabilito, appunto, che la potenzialità dannosa deve essere appurata secondo il criterio della normalità media, da desumersi da dati statistici ed elementi tecnici, alla luce di nozioni di comune esperienza.

In questo contesto si inserisce la decisione del Tribunale di Torino.

2. Il fatto e le misure idonee ad evitare il danno

Nella sentenza *de qua*, il Tribunale di Torino ha ritenuto che le lesioni riportate da un tifoso, colpito da un ordigno fumogeno lanciato da un sostenitore della squadra avversaria in occasione di una partita di calcio alla quale aveva assistito, vadano valutate alla stregua dei principi dettati dagli articoli 2043 e 2050 del codice civile.

Durante la gara del campionato di Serie A, stagione sportiva 2000/2001, del 6 maggio 2001, tra Juventus e Roma, disputatasi allo Stadio «Delle Alpi» di Torino, il sostenitore romanista, giunto a Torino insieme ad alcuni amici su un pulmino e limitato nella deambulazione a causa di una gamba ingessata, veniva colpito da un ordigno fumogeno lanciato da un sostenitore juventino. Il romanista tentava di allontanarlo da sé, ma, nel toccarlo con la mano, l'ordigno esplodeva lesionando gravemente l'arto, con amputazione di un dito e danni permanenti alle altre dita.

Agiva, pertanto, in giudizio contro la società Juventus, poichè organizzatrice dell'incontro, chiedendo il risarcimento dei danni: il Tribunale di Torino ha accolto la domanda, con affermazione della responsabilità del club per non aver evitato il danno.

Al riguardo, la motivazione osserva che detto modulo comportamentale doveva essere sindacato sotto un duplice profilo: per un verso, è stata preliminarmente verificata, secondo un giudizio di tipo prognostico, l'intrinseca potenzialità lesiva e, per un altro, nel caso in cui fosse stata negata, ma ciò non è avvenuto, un'astratta quanto oggettiva situazione di pericolo, si è accertata l'eventuale colpa dell'esercente, secondo i canoni ordinari.

Dal punto di vista della pericolosità, il requisito è stato «*valutato tenendo conto della probabilità statistica di eventi dannosi, dell'entità dei danni ragionevolmente prevedibili e della natura intrinseca dei mezzi impiegati per lo svolgimento dell'attività*».

Correttamente, quindi, il Tribunale invoca sul punto «*l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno*»: richiamando, di tal guisa, l'espressione legislativa sul cui contenuto e sui cui limiti si è molto discusso, ritenendo alcuni che la norma individui una responsabilità comunque fondata sulla colpa, sia pure lievissima, altri un'ipotesi di responsabilità oggettiva e altri ancora di responsabilità presunta.

La giurisprudenza, in particolare, propende per quest'ultima tesi, rilevando, come detto, che la disposizione comporta un ampliamento del contenuto del dovere di diligenza, giacché esige che chi pone in essere un'attività pericolosa debba organizzarla preventivamente secondo modalità idonee a evitare che la pericolosità si traduca in danno.¹⁰

Ciò premesso, al di fuori delle ipotesi in cui sia la legge a indicare tali cautele, la congruità delle misure adottate deve necessariamente fondarsi sulle risorse tecnologiche, sulle regole di esperienza comune o di diligenza professionale normalmente richiesta, se non si vuole ancorare la prova liberatoria al solo caso fortuito.

Discende che, se ai fini della qualificazione della pericolosità, correttamente deve escludersi la rilevanza delle modalità con cui un'attività viene comunemente organizzata, altrettanto non può asserirsi in sede di graduazione della responsabilità, visto che, diversamente opinando, si rischierebbe di configurare un'ulteriore ipotesi di responsabilità oggettiva, con le conseguenze esposte al capitolo precedente, per cui qualsiasi fatto del terzo potrebbe dar luogo alla declaratoria di responsabilità contro la società organizzatrice dell'evento.

L'art. 2050 c.c. si applica solo quando la pericolosità rappresenta un dato tipico e immanente dell'attività considerata. Sono possibili due criteri concorrenti:

¹⁰ Cfr. Tribunale di Milano 21 settembre 1998, n. 10037; Corte d'Appello di Milano 18 maggio 2001, che conferma questa sentenza. Per tale motivazione, sulla base di questi precedenti, è probabile che anche la presente decisione commentata venga confermata sia in secondo grado sia, se vi dovesse giungere, in sede di legittimità, avanti alla Corte di Cassazione. Restano, comunque, perplessità in ordine all'effettiva efficacia della prova liberatoria, che pare essere insussistente in ogni caso considerato.

- a) tenere conto della quantità di danni abitualmente cagionati dall'attività in questione;
- b) considerare anche la gravità dei pregiudizi minacciati.

L'attività sarà, quindi, pericolosa quando statisticamente cagiona ripetuti incidenti, o quando minaccia di cagionarne di molto gravi.¹¹

Il giudice di Torino, su questa linea interpretativa, applicando la teoria penalistica della causalità per sussunzione sotto leggi scientifiche, giunge a ritenere inidonee le misure adottate dalla società, con mancato raggiungimento della prova liberatoria richiesta dall'art. 2050 c.c. e conseguente responsabilità per fatto illecito. C'è, inoltre, una perfetta *consecutio* e corrispondenza tra causalità materiale, per cui i danni allegati dall'attore risultano essere conseguenza immediata e diretta (artt. 1223 e 2056 c.c.) dell'illecita condotta penalmente rilevante di un tifoso juventino, e causalità giuridica, poiché tali danni possono essere considerati eziologicamente dipendenti dall'attività della partita intesa come evento - spettacolo, posta in essere dalla convenuta.

Il calcolo di regolarità statistica effettuato dal giudice circa l'evento dannoso verificatosi sancisce come il medesimo possa essere considerato una conseguenza normale dell'antecedente, ossia l'esperienza che, in presenza di manifestazioni di calcio, la probabilità che lanci di siffatti ordigni provochi lesioni a terzi.

Addirittura, si legge in un passo della sentenza, dopo aver considerato il numero dei tifosi romanisti previsti per la partita ed il numero degli agenti di Polizia coinvolti, «*più che la predisposizione del servizio d'Ordine per un evento sportivo pare trattarsi di una strategia militare a prevenzione di un attacco bellico o terroristico*».

La prova liberatoria, in altre parole, consiste nel dimostrare di avere adottato ogni cautela e di essersi avvalsi delle tecniche di prevenzione più moderne. Lo Stadio «Delle Alpi» di Torino, benchè costruito recentemente, in occasione dei Mondiali di calcio del 1990, secondo il Tribunale non dispone di quelle sufficienti dotazioni tecniche (ad esempio il muro di cinta presentava delle sbarre tra le quali era facile introdurre materiali non consentiti, come gli ordigni esplosivi, i fumogeni) atte a scongiurare il verificarsi di simili episodi in una partita a rischio come Juventus - Roma.

La società «*avrebbe potuto e dovuto, in occasione di una partita così*

¹¹ M. BONA, A. CASTELNUOVO, P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, Milano, 2002, 35.

a rischio, senza rinunciare, naturalmente, a far disputare l'incontro, ricorrere ad una struttura diversa dallo Stadio "Delle Alpi"». Infatti, nessun vincolo contrattuale legava, all'epoca dell'episodio considerato, la Juventus allo Stadio, la cui concessione veniva di volta in volta acquisita dal Comune di Torino.

Infine, la prevedibilità dell'evento, secondo il giudicante, è caratterizzata dall'assenza di un sufficiente livello di sicurezza e dalla possibilità, impedita esclusivamente dalle prassi sportive, di far svolgere l'incontro in un altro impianto.

Infatti, «gli interessi economici debbono soccombere a fronte dell'esigenza primaria del diritto degli spettatori alla propria incolumità fisica ed alla tutela della salute, che è un bene costituzionalmente garantito» di livello primario rispetto a quello sancito dall'art. 41 Cost.

Desta, però, alcune perplessità l'intransigenza ed il rigore con cui ormai si guarda al profilo risarcitorio, che pare essere divenuto il centro degli interessi delle persone: non si guarda più al diritto positivo per tutelare situazioni legittime, ma vi si ricorre unicamente per riparare un danno.

Ma il danno, secondo l'art. 2043 c.c., deve essere davvero *contra iure* per potere essere risarcito, costituendo l'ingiustizia del medesimo uno degli elementi oggettivi della fattispecie: in questo caso, al di là della configurazione del tipo di responsabilità attribuibile all'esercizio delle attività pericolose, tra cui è rientrata, per via giurisprudenziale, anche l'organizzazione di incontri di calcio, difetta un'opportuna argomentazione sulla manifestazione sportiva in sé considerata, ossia facente parte di quella società del rischio, in cui il «consenso dell'avente diritto» dovrebbe escludere talune tipologie di responsabilità, anche in campo civilistico.

Sicuramente, l'impostazione corrente è il precipitato storico di un opportuno bilanciamento degli interessi in gioco, per cui la previsione di una prova liberatoria così difficoltosa ha di mira la salvaguardia di interessi che, altrimenti, rischierebbero di rimanere privi di tutela. Il rischio resta quella di un'eccessiva estensione delle fattispecie di danno risarcibile a tutti i costi.

3. Profili contrattuali ed extracontrattuali: il cumulo delle responsabilità e la clausola generale della colpa

«Ci si muove esclusivamente nel campo dell'illecito extracontrattuale, segnatamente della responsabilità da attività pericolosa, restando precluso ogni richiamo alla responsabilità contrattuale, non dedotta entro il termine di decadenza di cui all'art. 183, ultimo comma, c.p.c., decadenza che non può essere sanata, cosicché le osservazioni della difesa attorea formulate per la prima volta in comparsa conclusionale circa gli aspetti contrattuali della vicenda sono inammissibili, senza facoltà per il giudice di modificare d'ufficio il titolo della domanda».¹² Il giudice torinese così argomenta sulla possibile responsabilità contrattuale della Juventus, pronunciandosi esclusivamente sul rito, senza indagare il merito, per le preclusioni procedurali insorte. E' bene, nella presente esegesi, comprendere quali siano i profili contrattuali che sarebbero venuti in essere, se tempestivamente proposti, pur considerando che, in termini monetari, il risarcimento, probabilmente, non sarebbe mutato da quello attualmente riconosciuto.

Infatti, anche sotto l'aspetto contrattuale la Juventus risultava responsabile.

« La vendita del biglietto include certamente il dovere di adottare tutte le misure idonee ad assicurare l'incolumità degli spettatori ». ¹³ Con la vendita del biglietto, in altre parole, la società si obbliga a tutelare l'integrità fisica degli spettatori paganti, dovendo approntare ogni necessario controlli agli ingressi e sugli spalti, onde evitare che vengano essere introdotti mezzi idonei ad offendere (obbligo da ritenere sussistente nonostante l'enorme quantità di spettatori in considerazione della corrispondente quantità di introiti).

Sotto il profilo extracontrattuale, una volta chiarito quello contrattuale, rileva l'omissione continua rispetto all'approntamento di mezzi adeguati di tutela, nonostante il ripetersi di simili episodi di violenza: la recidiva è resa palese dalla valutazione statistico-probabilistica

¹² Cfr. Cass. Civ. 10 giugno 1998, n. 5719; Cass. Civ. 3 gennaio 2002, n. 26; Cass. Civ. 15 maggio 2001, n. 6712, nelle quali viene ribadito il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, stabilito dall'art. 112 c.p.c., per cui il giudice non dispone del potere di alterare il *petitum* o la *causa petendi*. D. BUSNELLI, *Nuove frontiere della responsabilità civile*, in *Jus*, 1976, 50.

¹³ Cfr. Tribunale di Milano 21 marzo 1988; Corte d'Appello di Milano 30 marzo 1990.

sulla base della quale il giudice torinese ha stabilito la sussistenza della responsabilità in capo al sodalizio campione di Italia.

Nell'episodio in discussione, la mancata esecuzione del rapporto obbligatorio ha comportato al tempo stesso la lesione dell'interesse creditorio e la lesione di interessi protetti nella vita di relazione del tifoso romanista: sotto quest'ultimo profilo è entrato in gioco il risarcimento dei danni morale, biologico ed esistenziale.

In tal modo è legittimo pensare ad un cumulo o concorso di responsabilità,¹⁴ non essendoci obiettiva incompatibilità tra la tutela specifica di un interesse tramite un rapporto obbligatorio e la tutela generica tramite il dovere di salvaguardia altrui nella vita di relazione.¹⁵

Il risarcimento riconosciuto al tifoso romanista, a titolo extracontrattuale, esclude ogni azione e conseguente condanna basata sul negozio, per il principio del *ne bis in idem*, e, soprattutto, data la funzione compensativa e non punitivo – satisfattiva della riparazione. Nella sentenza in esame non è stato posto il problema, ormai superato,¹⁶ riguardante la possibilità del cumulo delle due azioni (contrattuale ed extracontrattuale), ma è interessante comprendere come, dal punto di vista contrattuale, la Juventus avrebbe dovuto approntare, in base ad ogni singolo rapporto relativo, tutti quegli accorgimenti richiesti dalla norma speciale di illecito aquiliano. Contravvenendo ai suoi doveri contrattuali, si è configurata quella omissione agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività pericolosa, che rende la responsabilità aggravata, nei termini sopra precisati.

¹⁴ Contro il cumulo ed a favore della tesi dell'unicità è schierata tutta la dottrina francese: G. VINEY, *Les obligations, La responsabilité: conditions* (in *Traité Ghestin*), Paris, 1982; G. CORNU, *Le problème du cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle*, in *Etudes de droit contemporain (VI^e Congrès international de droit comparé – Hambourg 1962)*, 239, parla del principio di «*non-immixtion de la responsabilité délictuelle dans les rapports contractuels*».

¹⁵ F. GIARDINA, *Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale*, Milano, 1993, 161. Infine, tra i vari passi dei *Digesta*, cfr. ad esempio, 9.2.7.8 (Ulpianus XVIII ad Edictum): «*Proculus ait, si medicus seruum imperite secuerit, vel ex locato vel ex lege Aquilia competere actionem*».

¹⁶ M. FRANZONI, *Il danno risarcibile*, in *Trattato della Responsabilità Civile*, Milano, 2004, 681-682; R. SACCO, *Concorso delle azioni contrattuale ed extracontrattuale*, in *Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale*, a cura di Visintini, Milano, 1984, 155, il quale constata che fino al 1948 la giurisprudenza ha sempre rifiutato la soluzione del cumulo, come del resto avviene tuttora in Francia (cfr. nota n. 15).

Riconoscere in astratto una responsabilità di carattere contrattuale nei termini di cui alla prova liberatoria di cui all'art. 2050 c.c. supporta la tesi che la responsabilità non sia di carattere oggettivo, ma aggravata, poiché la colpa, in questo caso, si presume. In tale circostanza, quindi, vi è l'inversione dell'onere della prova, posto che il danneggiato ha dimostrato il nesso di causalità giuridica tra la condotta (organizzazione di manifestazione sportiva professionistica) e l'evento dannoso, per cui viene traslato sul debitore (società organizzatrice della manifestazione) dimostrare la propria perizia, prudenza e diligenza.

Sotto questo aspetto, la responsabilità civile della Juventus poteva, in realtà, essere individuata anche senza ricorrere all'art. 2050 c.c., bensì, semplicemente, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2043 c.c.. Nella fattispecie in esame, infatti, come esposto nel precedente paragrafo, erano rinvenibili dei sicuri profili di negligenza e imperizia nelle modalità con cui l'ente gestore aveva disposto la collocazione dei tifosi nello stadio, inserendo le barriere divisorie senza impedire riparti aerei, di contenimento del lancio di oggetti dall'alto.¹⁷ Tuttavia, non ha ragionato in tal modo l'organo di prime cure, il quale, nella considerazione della diligenza con cui la Juventus aveva organizzato l'incontro, argomenta che solo l'art. 2050 c.c., e non anche l'art. 2043 c.c., poteva considerarsi violato, proprio perché necessita di un ulteriore elemento, ossia l'effettiva adozione di «*tutte le misure idonee ad evitare il danno*», secondo le conoscenze proprie della Società *ex ante*.

L'elemento soggettivo della colpa della Juventus, che non vi sarebbe se reputassimo la responsabilità *ex art.* 2050 c.c. in modo oggettivo, pertanto, è consistito nell'omissione di opportune e necessarie cautele, in particolare il non avere disputato l'incontro in altra struttura.

In questo modo, però, la *probatio* diviene sicuramente *diabolica* e, soprattutto, diviene assai arduo dimostrare, al verificarsi di incidenti,

¹⁷ GAIO, *Inst.* 3.211: «*itaque impunitus est, qui sine culpa et dolo malo casu quodam damnum committit*». L'essenzialità del dolo e della colpa, come elementi costitutivi di una figura di illecito (*ex lege Aquilia*) elevata in termini generali è, come visto già espressamente indicata da Gaio, il quale identifica la *iniuria* nel fatto doloso o colposo, e precisa che non vi è danno da risarcire se non vi è *iniuria*, e che nessuno può essere condannato se ha arrecato danno senza dolo o colpa.

l'assenza della prova liberatoria *ex art. 2050 c.c.*: la struttura, per quanto possa essere sicura e ben controllata, in fattispecie simile a quella analizzata, sarebbe comunque inadeguata a liberare la società dall'obbligo di risarcire i danni.

Il fatto deve essere concretamente *contra iure*, senza, però, pretendere dal soggetto obbligato (l'organizzatore dell'evento), e a titolo extracontrattuale e a titolo contrattuale, impossibili cautele e rimedi. Un ulteriore e sicuro elemento che accomuna entrambe le responsabilità, dal punto di vista sistematico, è l'uso sempre più frequente delle clausole generali. La funzione di entrambi i sistemi, infatti, è quella di garantire il soggetto dalla perdita di utilità ritenute meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento.

I primi accenni del fenomeno si sono avuti nell'ambito della responsabilità civile, con la scoperta della clausola di ingiustizia del danno, e con la riformulazione del concetto di colpa in chiave di norma elastica. La funzione delle clausole generali è di attribuire al giudice il potere di controllo sulle attività umane socialmente rilevanti, allo scopo di realizzare una più equa allocazione delle risorse, frapponendosi così al dogma dell'oggettivazione degli scambi in vista dell'esigenza della massima circolazione della ricchezza.

La funzione di controllo delle attività umane, e di selezione delle operazioni convenienti, svolta dalle clausole generali, permette di risolvere le vertenze non in conformità ad uno schema aprioristico (la responsabilità oggettiva o soggettiva), bensì utilizzando tutte le regole desumibili dai principi dell'ordinamento giuridico, così da collegare la singola operazione contrattuale al più generale interesse alla circolazione della ricchezza.¹⁸

In tal modo la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176 c.c. in tema di obbligazioni *ex contractu* viene estesa anche alle obbligazioni extracontrattuali, di cui l'art. 2050 c.c. risulta esserne portatrice ai fini di dimostrare la assenza di qualunque tipo di colpa a carico della società che ha creato, organizzato l'attività pericolosa.

Certamente, colui la cui attività determini rischi e pericoli deve essere consapevole delle potenzialità lesive collegate alla sua iniziativa e, dunque, risponde di tutti i danni che erano prevedibili e che potevano essere evitati con una più oculata e prudente organizzazione del-

¹⁸ M.FRANZONI, *Il danno risarcibile*, in *Trattato della Responsabilità Civile*, Milano, 2004, 683-684.

l'attività stessa. La sentenza, pertanto, tiene conto della razionalizzazione della attività posta in essere dalla società Juventus al fine di prevenire qualunque incidente, ma oltrepassa la linea del possibile.

Il fatto che la Juventus giocasse allo Stadio «Delle Alpi» in forza di concessione di volta in volta acquisita dal comune non fa scadere la disputa delle partite in quell'impianto a mera prassi, dopo circa 11 (undici) anni, all'epoca dei fatti, dall'inaugurazione.

Giocare al «Delle Alpi» era ormai divenuta una *opinio iuris ac necessitatis*, cioè una consuetudine, che è fonte del diritto: infatti, si ricordano alcune partite della Juventus, nella Coppa dei Campioni, disputate a San Siro (Milano), per ragioni economiche e non di sicurezza.

Il "potere" e addirittura il "dovere" disputare la partita Juventus - Roma in un'altra struttura esula, a parere di chi scrive, anche dalla complessa prova liberatoria dell'art. 2050 c.c..

Tale norma, come ampiamente spiegato, trasforma in positivo l'onere della prova previsto dall'art. 2043 c.c., ma ciò non significa aumentarne illimitatamente la portata.

Conclusioni

La *ratio decidendi* sostanziale della pronuncia va rintracciata nel fatto che la società avrebbe dovuto ricorrere ad altra struttura per far disputare la manifestazione. La *ratio* dell'art. 2050 c.c. è quella di «*contemperare gli interessi economici del soggetto che esercita una determinata attività pericolosa con l'interesse preminente della tutela dell'incolumità delle persone e delle cose tramite la voluta scelta di porre il rischio dei danni derivanti da tale attività su coloro che ne traggono lucro*».

Il disputare incontri allo Stadio «Delle Alpi», per la Juventus non è mai stato una grande beneficio dal punto di vista economico, tant'è che in alcuni casi essa ha scelto altre sedi per disputare le proprie partite (il citato spostamento a Milano per la Coppa dei Campioni).

Sicuramente, non si può argomentare sull'ipotesi di un'eventuale scelta di una struttura diversa, poiché in quel caso, il giudice avrebbe potuto argomentare, in caso di incidenti, che era stata sbagliata la scelta. Se si pensa, addirittura, che fu ritenuta responsabile una società di calcio per le lesioni riportate da uno spettatore, a seguito di cadu-

ta, dovuta alla presenza sulle gradinate di frammenti di vetro ed altri rifiuti,¹⁹ la prova liberatoria prevista dall'art. 2050 c.c. rischia di divenire teorica.

Le misure tecniche che devono essere adottate variano in relazione alle situazioni specifiche in cui si verifica l'attività pericolosa: perciò, esulando da qualunque precedente (quasi fossimo in un sistema in cui vige lo *stare decisis*), le norme applicabili vengono modellate ogni volta dal supremo comando del giudice.

Sull'organizzatore, generalmente, incombe un dovere di informazione, concernente il pericolo dell'attività con riferimento alle modalità di esecuzione, di tempo e di luogo in cui può avere luogo il danno. Per il giudice torinese questo aspetto è stato assolto dalla Juventus, mentre il sodalizio è stato negligente per ciò che attiene all'adozione delle misure preventive: per esse, occorre avere riguardo al progresso tecnico e scientifico presente al momento in cui l'attività ha prodotto il danno, commisurando il costo degli interventi preventivi alla gravità del pericolo.

Diecimila tifosi romanisti, di cui quattromila senza biglietto, sarebbero stati un numero enorme in qualunque stadio italiano, ove il settore di competenza della squadra ospite è sempre a contatto ravvicinato con una frangia del tifo avverso.

La Juventus è stata, per la Corte di prime cure, diligente e negligente allo stesso tempo, ma è prevalso questo secondo aspetto, per cui ne è derivata la condanna al risarcimento.

Al di là del titolo di responsabilità, che interessava per comprendere la portata della prova liberatoria dell'art. 2050 c.c., appare, nel caso in esame, forzato il ragionamento del giudice, laddove, in virtù della tutelare di posizioni altrimenti carenti di qualsiasi tutela, ha ritenuto opportuno condannare la società perché è mancata la prova di qualcosa che non poteva essere provato, ossia la mancanza di colpa nell'aver cagionato il danno.

Il caso fortuito, che molti ritengono interruttivo del nesso di causalità, assume, in questo articolo, connotati assai generici, quasi eterei, difettando anche la possibilità astratta di concepirlo (eccetto, forse, l'aereo che si schianta sullo stadio).

Ed allora, in definitiva, se un tifoso viene ferito all'interno di uno

¹⁹ Tribunale di Roma 5 febbraio 1992: la società condannata fu la S.S. Lazio S.p.A.

stadio, per quanto la società provi di dimostrare la propria diligenza, incorrerà, comunque, nella responsabilità che consegue unicamente al «*non aver potuto impedire il fatto, per non avere adottato tutte le misure idonee a prevenirlo*».

La sentenza commentata, benché in linea con i precedenti, probabilmente ribadita anche dall'inevitabile gravame e gradi successivi, non appare convincente circa l'affermazione totale e indubbia di responsabilità a carico della società.

Ragionando in termini di posizione di garanzia, individuata come ruolo di controllo, concetto elaborato dalla dogmatica penalistica in merito ai reati omissivi impropri,²⁰ deve sussistere un riequilibrio della situazione di inferiorità di determinati soggetti, attraverso l'instaurazione di un rapporto di dipendenza a scopo protettivo.

La posizione di garanzia è sorta in capo alla Juventus nel momento in cui essa ha venduto il biglietto al tifoso romanista, divenendo del medesimo garante a titolo originario: per tale ragione, la società, secondo il giudice, aveva l'obbligo giuridico di impedire il danno, fino a predisporre la disputa della partita in un'altra struttura sportiva.

In tal modo, come già messo in luce, si rischia di far divenire sia la posizione garantistica sia la prova liberatoria talmente ampie da consentire un *regressum ad infinitum*.

La società del rischio in cui siamo calati si manifesta anche nell'esercizio di un'attività sportiva che, in linea di principio, dovrebbe collocarsi in un'ottica di benessere e coesione sociale. Nella realtà, per addivenire a configurare l'organizzazione di manifestazioni sportive professionistiche un'attività pericolosa, si è assistito, negli anni, ad episodi di intolleranza delle opposte tifoserie che hanno reso e rendono necessario un intervento militare e strategico di natura bellica prima di ogni confronto.

Ciò non significa evitare che una partita venga disputata per ragioni di ordine pubblico, né comporta l'attribuzione di responsabilità alla società che gestisce l'impianto, quando questa abbia adottato tutte le misure concretamente possibili ad evitare qualsiasi incidente. Non avere preso nemmeno in considerazione la possibilità di utilizzare un'altra struttura avrebbe dovuto far comprendere al giudice che tale possibili-

²⁰ G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, Bologna, 2004, 557.

tà non era da considerare nella ricostruzione statistico - probabilistica del nesso di causalità.

Come sopra ricordato, l'impossibile non può costituire titolo di responsabilità, atteso il principio *ad impossibilia nemo tenetur*. In questo caso, pur apparendo la statuizione in linea con altri precedenti in termini, il mancato raggiungimento della prova liberatoria non appare così netto come un primo commento²¹, e alcuni passaggi della motivazione medesima, sostengono.

²¹ Tribunale di Torino 11 novembre 2004, in *Giur. It.*, 2005, IV, 720 ss., con nota di VISINTINI.

LESIONI COLPOSE DURANTE UN'AZIONE DI GIOCO

Sentenza Cass. N. 19473/05

di Corrado Spina*

La sentenza n. 19473/05 del 23 maggio 2005 della Corte di Cassazione stabilisce un principio molto innovativo, anche se allo stesso tempo altrettanto pericoloso, per lo sport italiano.

La Suprema Corte, infatti, ha deciso che l'infortunio di un atleta, durante un'azione di gioco, deve essere qualificato giuridicamente come reato di lesioni colpose. E' la prima sentenza che prevede una ipotesi del genere, poiché in tutte quelle precedenti¹ vi era la scriminante ex artt. 50 e 51 c.p.² che escludeva la colpa dalla fattispecie de quo.

La vicenda processuale ebbe ad origine il 3 marzo 1995, quando durante un incontro di calcio del campionato di Eccellenza del Comitato Veneto il portiere veniva colpito con una gomitata all'addome da un attaccante. Lo scontro si verificava a seguito di un'azione di gioco, sviluppi di un calcio d'angolo, prontamente fermata dall'arbitro con un fallo in favore della squadra in difesa. In conseguenza del fallo, il portiere veniva immediatamente trasportato all'Ospedale di Mirano (VE) dove, dopo otto giorni, subiva la splenectomia e la saturazione di una perforazione intestinale. A questo punto non sappiamo se l'attac-

* Avvocato e cultore in Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Salerno.

¹ Cass. Pen. 8 ottobre 1992 n. 9627: «E' configurabile il cosiddetto "illecito sportivo", con esclusione dell'illecito penale doloso per la ricorrenza dell'esimente del consenso dell'avente diritto, nell'ipotesi di lesioni di un partecipante quando la condotta produttiva dell'evento sia connessa all'esercizio di un'attività sportiva in svolgimento».

² Art. 50 c.p.: «Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne».

Art. 51 c.p. co. 1: «L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da norma giuridica o da un ordine legittimo della Pubblica Autorità, esclude la punibilità».

cante sia stato espulso oppure il gioco sia ripreso con la sola sostituzione del portiere. Inoltre non conosciamo se il difensore della porta abbia o meno denunciato l'attaccante, incorrendo in tal modo nella violazione della clausola compromissoria³ che regola l'attività calcistica, o sia intervenuto d'ufficio il Pubblico Ministero ex art. 582 c.p.⁴. Di fatti innanzi al Tribunale di Venezia, l'attaccante era imputato di lesioni volontarie aggravate ex artt. 582, 583 co.2 n. 3 c.p. e per tale motivo con Sentenza del 27 settembre 1999 veniva condannato alla pena di otto mesi di reclusione, nonché al risarcimento del danno, da determinarsi in separata sede, con provvisionale liquidata in lire di 20.515.600 (10.595,42 Euro).

Avverso tale provvedimento, il medesimo proponeva appello e la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 11 dicembre 2003 riformava l'appellata decisione, dichiarando il non doversi procedere perché il reato ascritto era estinto per intervenuta prescrizione, confermando tuttavia le disposizioni relative all'azione civile.

Successivamente proponevano appello sia lo stesso difensore che l'imputato personalmente e la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 19473/05 così concludeva *«Per tutto quanto procede, il fatto lesivo per cui è causa deve essere riqualificato, ai sensi dell'art. 590 c.p., come fatto colposo, con conseguente statuizione nei termini indicati in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto che qualifica come reato di lesioni colpose.*

Si ricordava in precedenza di decisione innovativa, perché da sempre nel mondo dello sport, se non si verificano fatti di violenza, magari sanzionati anche dagli organi disciplinari, è operante la scriminante ex art. 51 c.p., ovvero il consenso dell'avente diritto nell'ambito del rischio consentito che ogni giocatore conosce ed accetta e che l'ordinamento non punisce per l'interesse pubblico sotteso alla pra-

³ Statuto della FIGC, art. 27, co. 4: *«Il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla Giurisdizione Statale in deroga al vincolo di Giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto ad eludere il vincolo di giustizia comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali».*

⁴ Art. 582 c.p., co. 2 *«Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585 ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa».*

tica sportiva.⁵ Pertanto, in via generale l'orientamento della Giurisprudenza era nel senso di escludere la responsabilità penale dell'atleta ove ricorreva i seguenti presupposti : 1) assoluto rispetto delle regole tecnico - sportive; 2) esclusivo raggiungimento delle finalità agonistiche; 3) azione rimasta nello stretto esercizio e nei limiti dell'attività sportiva.⁶

Nella fattispecie in oggetto, invece, si è verificata l'accidentalità dell'evento, determinatosi nell'ambito di una fase ordinaria di gioco, non essendo emerso alcunché che la gomitata sia stato inferta deliberatamente; con evidente esclusione di un contesto diverso, cioè un fallo a gioco fermo, ma in quel caso sarebbe stato un diretto e specifico intendimento di aggredire la persona offesa.

Per vicende simili, caratterizzate da lesioni personali che gli atleti cagionano nel corso dell'attività sportiva ad altri partecipanti, sia la dottrina che la Giurisprudenza hanno, da tempo, definito i contorni della nozione di illecito sportivo. Per esso sono ricompresi tutti quei comportamenti, che pur violando le regole che disciplinano una gara agonistica, non sono penalmente perseguibili in quanto non superano la soglia del "rischio consentito", anche se risultano pregiudizievoli per l'integrità fisica di un giocatore avversario. L'esimente in oggetto ex art. 50 c.p. , come causa di giustificazione non codificata viene risolta dalla stessa Cassazione, la quale riconosce alla pratica delle sport l'interesse primario da parte dell'ordinamento statale.⁷ Per tale motivo la nozione di illecito sportivo comprende tutti quei valori che non perseguono i principi di lealtà, probità e rettitudine.⁸

Regole indicate tassativamente che ciascun atleta, all'atto del tesseramento alla Federazione Sportiva, accetta consapevolmente, impegnandosi alla rigorosa osservanza, a pena di sanzioni. Dunque

⁵ Cass. n. 20597 del 22 ottobre 2004; Cass. n. 12012 del 8 agosto 2002; Cass. n. 8910 del 8 agosto 2000.

⁶ AA.VV., *La Responsabilità nell'Ordinamento Sportivo*, in *Diritto Sportivo*, Utet, Torino, 1998.

⁷ Cass. n. 2765/99; Cass. Penale 8 agosto 2000 n. 8910 «non è punibile lo sportivo il quale, nel rispetto delle regole del gioco, o violandole entro i limiti dell'illecito sportivo, cagioni un evento lesivo all'avversario: ciò in quanto la pratica sportiva, così come identificata, costituisce una causa di giustificazione non codificata».

⁸ Art. 1 Codice di Giustizia Sportiva della FIGC «Coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva».

l'area del rischio consentito deve essere coincidente con quella stabilita dall'accettazione dei Regolamenti federali, anche se si tratta di uso della violenza, intesa come energia fisica positiva, come ad esempio un contrasto di gioco. Allo stesso modo si può dire che il rischio consentito deve tener conto dell'esigenza di permettere lo svolgimento dell'attività ritenuta socialmente utile (incontro di calcio), mantenendo al contempo il livello di pericolosità entro limiti accettabili.⁹

All'uopo è stata costruita la categoria degli "illeciti sportivi", nella quale rientrano tutti quei comportamenti che, pur potendo talvolta costituire infrazioni alle regole del gioco comportanti penalizzazioni per il giocatore e la sua squadra, non sono penalmente perseguibili perché non superano la soglia del rischio consentito nell'esercizio di quella specifica attività sportiva.¹⁰ Pertanto superato tale limite, possono verificarsi delle condotte che in astratto integrano perfettamente delle fattispecie penali, per le quali l'autore del fatto ne risponde sotto i diversi profili del dolo o della colpa¹¹.

Stabilita la cornice entro la quale si considera il rischio consentito, il problema si pone quando la violazione delle regole avvenga durante una ordinaria situazione di gioco. Tale fattispecie deve assumere i connotati di natura colposa, in quanto l'atleta se avesse usato l'ordinaria diligenza e la dovuta attenzione non avrebbe arrecato pregiudizi fisici all'avversario e quindi non sarebbe incorso in una condotta antisportiva, così come previsto dall'art. 43 c.p.¹². Certo, se invece, la condotta fosse stato un mero pretesto per arrecare volontariamente danni all'avversario, saremmo in presenza di un fatto doloso e non colposo. Tuttavia va considerato che la condotta lesiva tenuta da un atleta disattende quei doveri di lealtà sportiva verso gli altri competitori, per cui non rientra nell'ambito applicativo della causa di giustificazione atipica e non codificata della "violenza sportiva"¹³. Da ciò si evince che non sempre la condotta violenta è perseguibile penalmente, perché l'azione lesiva (es. fallo di ostruzione) può essere un illecito

⁹ G. MARRA, *Le lesioni personali nell'ambito dell'attività sportive*, in *Il Merito*, n. 6/04.

¹⁰ M. CONTE, *Il risarcimento del danno nello sport*, Utet, Torino 2004, 8.

¹¹ Cass. Penale 17 ottobre 2003 n. 39204.

¹² Art- 43 c.p. co. 3: "Il delitto è colposo quando l'evento non è voluto dall'agente, ma si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia".

¹³ Cass. Penale del 21 febbraio 2000 n. 1951.

sportivo sanzionato solo dalle norme regolamentari, in quanto non ha superato il rischio consentito.

La sentenza *de quo*, quindi, è in antitesi ad una giurisprudenza sia di merito che di legittimità, consolidata ormai negli anni, secondo la quale l'esercizio dell'attività sportiva, entro l'area del rischio consentito, escluderebbe l'antigiuridicità della lesione sportiva.¹⁴ Questo perché viene a mancare nel comportamento dello sportivo che, pur rispettoso delle regole di gioco, cagioni un evento lesivo ad un avversario quella antigiuridicità che legittima la pretesa punitiva dello Stato e la inflizione di una sanzione; pertanto all'uopo non opererebbe neppure il limite dell'art. 5 c.c. per le lesioni comportanti pregiudizio permanente all'integrità fisica.¹⁵

¹⁴ Cass. Penale del 8 ottobre 1992 n. 9627.

¹⁵ Cass. Penale del 25 febbraio 2000 n. 2765.

REGOLAMENTAZIONE INTERNAZIONALE

IL REGOLAMENTO FIFA SULLO STATUS ED I TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DEI CALCIATORI 2004¹

Sulla base dell' Art. 5 dello Statuto FIFA del 19 Ottobre 2003, il Comitato Esecutivo ha adottato il presente Regolamento e i suoi allegati che ne formano parte integrale.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, i termini elencati qui di seguito sono definiti come segue:

1. *Federazione precedente*: la Federazione alla quale la società precedente è affiliata.
2. *Società Precedente*: la società che il calciatore sta per lasciare.
3. *Nuova Federazione*: la Federazione alla quale la Nuova Società è affiliata.
4. *Nuova Società*: la società presso la quale il calciatore sta per essere trasferito.
5. *Partite Ufficiali*: le partite giocate nell'ambito del *Calcio Organizzato*, come i campionati nazionali di Lega, le coppe nazionali e i campionati internazionali per società, ma senza includere le gare amichevoli e quelle di "prova".
6. *Calcio Organizzato*: Calcio organizzato sotto gli auspici della FIFA, delle Confederazioni e delle Federazioni, ovvero da loro autorizzato.

¹ Il Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei calciatori è stato redatto originalmente in lingua inglese. Solo le versioni ufficiali in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, redatte a cura della FIFA fanno testo. La presente versione in lingua italiana è stata tradotta dall'Avv. Michele Colucci al solo scopo di agevolare la lettura e la comprensione di questo importante documento.

7. *Periodo Protetto*: un periodo di tre stagioni intere o di tre anni, a seconda di quello che comincia per primo, che segue l'entrata in vigore di un contratto, se questo contratto è stato concluso prima del 28° compleanno del Professionista, ovvero un periodo di due Stagioni intere o di due anni, a seconda di quello che comincia per primo, che segue l'entrata in vigore di un contratto, se questo contratto è stato concluso dopo il 28° compleanno del Professionista.

8. *Periodo di tesseramento*: un periodo stabilito dalla Federazione interessata ai sensi dell'Articolo 6.

9. *Stagione*: il periodo che comincia con la Prima Gara ufficiale del campionato di Lega nazionale e che si conclude con l'ultima gara ufficiale dello stesso campionato.

10. *Indennità di formazione*: i pagamenti fatti ai sensi dell'allegato 4 per sostenere la formazione sviluppo dei giovani calciatori.

Riferimento è anche fatto alla sezione "Definizioni" dello Statuto FIFA.

NB. I termini che fanno riferimento alle persone naturali sono applicabili ad entrambi i sessi. Ogni termine al singolare si applica anche al plurale e viceversa.

I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento contiene regole generali e vincolanti relative allo status e all'idoneità dei calciatori a partecipare nel "Calcio Organizzato", e il loro trasferimento fra società appartenenti ad Federazioni differenti.
2. Il trasferimento di calciatori fra Società appartenenti alla medesima Federazione è disciplinato dai Regolamenti specifici emanati dalla Federazione interessata, ai sensi dell'Art. 1, par. 3, seguente, che deve essere approvato dalla FIFA. Tali regolamenti conterranno norme per la risoluzione delle controversie fra società e giocatori, nel rispetto dei principi fissati nel presente regolamento. I regolamenti delle Federazioni dovrebbero anche prevedere un sistema di indennità per quelle società che investono nella formazione e nell'educazione dei giovani calciatori.
3. a) Le seguenti disposizioni sono vincolanti a livello nazionale e devono essere incluse - senza alcuna modificazione - nei

regolamenti delle Federazioni: Art. 2- 8, 10, 11 e 18.

b) Ogni Federazione includerà nei propri regolamenti strumenti adatti a proteggere la stabilità contrattuale, nel rispetto della legislazione nazionale e dei contratti collettivi nazionali. In particolare, i principi seguenti dovrebbero essere presi in considerazione:

Art. 13: Il principio secondo cui i contratti devono essere rispettati.

Art. 14: Il contratto può essere risolto da entrambi le parti senza conseguenza nel caso di giusta causa.

Art. 15: Il principio secondo cui i contratti possono essere risolti dai Professionisti per giusta causa sportiva.

Art. 16: Il principio secondo cui il contratto non può essere risolto nel corso della Stagione Sportiva.

Art. 17 par. 1 e 2: il principio secondo cui in caso di risoluzione di contratto senza giusta causa, un'indennità dovrà essere pagata ed il suo ammontare potrà essere stabilito nel contratto.

Art. 17 par. 3 e 5: Il principio secondo cui in caso di risoluzione di contratto senza giusta causa, sanzioni sportive saranno comminate nei confronti della parte inadempiente.

4. Il presente regolamento disciplina la messa a disposizione dei giocatori per le squadre nazionali e la loro idoneità a giocare per esse ai sensi delle disposizioni contenute negli Allegati 1 e 2. Tali disposizioni sono vincolanti per tutte le Federazioni e le Società.

II. LO STATUS DEI CALCIATORI

Articolo 2 - Lo Status dei calciatori: Dilettanti e Professionisti

1. I calciatori che giocano nel "Calcio Organizzato" si suddividono in Dilettanti e Professionisti
2. Professionista è colui che ha un contratto scritto con una società e che in cambio della propria prestazione riceve un pagamento superiore alle spese effettivamente sostenute nell'esercizio della prestazione calcistica. Tutti gli altri giocatori sono considerati Dilettanti.

Articolo 3 - Riacquisto dello status di Dilettante

1. Un calciatore tesserato come Professionista non può essere tesserato di nuovo come Dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni

da quando abbia disputato la sua ultima partita come Professionista.

2. Nessuna indennità è dovuta a seguito del riacquisto dello status di Dilettante. Se un calciatore è registrato di nuovo come Professionista entro 30 mesi da quando è divenuto Dilettante la sua nuova società pagherà un'indennità di Formazione secondo quanto stabilito dall'art. 20.

Articolo 4 - Cessazione dell'attività

1. I Professionisti che cessano di giocare alla scadenza dei loro contratti e i Dilettanti che cessano di giocare rimarranno tesserati presso la Federazione nazionale dell'ultima società per la quale hanno giocato per un periodo di 30 (trenta) mesi.
2. Il termine decorre a partire dal giorno in cui il giocatore ha giocato per l'ultima volta in una Partita Ufficiale per la sua società.

III. TESSERAMENTO DEI CALCIATORI

Articolo 5 - Il Tesseramento

1. Un calciatore deve essere tesserato con una Federazione per giocare per una Società sia come Professionista sia come Dilettante secondo la definizione contenuta nell'art. 2 del presente regolamento. Solo i calciatori tesserati sono idonei a partecipare al Calcio Organizzato. Per mezzo del tesseramento, un giocatore accetta di aderire agli Statuti e ai Regolamenti della FIFA, delle Confederazioni e delle Federazioni.
2. Un calciatore può essere tesserato solo per una società alla volta.
3. I calciatori possono essere tesserati per un massimo di tre società durante il periodo che va dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Durante questo periodo, il calciatore è idoneo a giocare in Gare Ufficiali per due Società.

Articolo 6 - Periodi di tesseramento

1. I calciatori possono essere tesserati per giocare durante uno dei due periodi annuali di tesseramento stabiliti dalla Federazione nazionale. In deroga a tale principio, un Professionista privo di contratto al termine del periodo di tesseramento - può essere tesserato al di fuori di tale periodo. Le Federazioni sono autorizzate

- a tesserare i Professionisti in questione a condizione che sia preservata l'integrità sportiva del campionato interessato. Nel caso in cui il contratto sia risolto per giusta causa ovvero sia terminato, la FIFA può adottare misure provvisorie ai sensi dell'Art. 22 al fine di evitare abusi.
2. Il primo Periodo di tesseramento comincia al termine della stagione agonistica e si conclude di regola prima dell'inizio della nuova stagione. Il periodo in questione non può superare le 12 settimane. Il secondo periodo di tesseramento cade di regola a metà stagione e non può superare le 4 settimane. I due periodi di tesseramento per la stagione saranno comunicati alla FIFA almeno 12 mesi in anticipo. La FIFA stabilirà le date nel momento in cui le Federazioni vengano meno a questo obbligo.
 3. I calciatori possono essere tesserati - fatta salva l'eccezione contenuta nell'Art. 6, paragrafo 1, solo se la richiesta della società in tal senso sia presentata validamente alla Federazione interessata nel corso del Periodo di Tesseramento.
 4. Le disposizioni relative ai Periodi di Tesseramento non si applicano alle competizioni in cui partecipino esclusivamente i dilettanti. Per tali competizioni, la Federazione interessata specificherà i periodi quando i calciatori possono essere tesserati, assicurando l'integrità sportiva della competizione.

Articolo 7 - Passaporto del calciatore

La Federazione che provvede al tesseramento è obbligata a fornire alla Società per la quale è tesserato il "Passaporto del Calciatore" contenente tutte le informazioni rilevanti sul calciatore. Il passaporto del Calciatore deve indicare tutte le società per le quali il calciatore è stato tesserato a partire dal campionato durante il quale ha compiuto il 12° compleanno. Se il giorno del compleanno cade fra due Stagioni, nel passaporto il nome del calciatore verrà indicato per la società per la quale è stato registrato nella Stagione che segue il suo compleanno.

Articolo 8 - Richiesta di tesseramento

La richiesta di tesseramento deve essere presentata insieme ad una copia del contratto del giocatore. L'organo decisionale competente potrà prendere in considerazione - a sua discrezione - eventuali modifiche contrattuali o accordi aggiuntivi che non sono stati invece presentati nel modo dovuto.

Articolo 9 – Certificato di Trasferimento Internazionale

1. I calciatori tesserati con una Federazione possono essere tesserati per una nuova Federazione solo quando quest'ultima abbia ricevuto il Certificato di Trasferimento Internazionale (CTI) dalla prima. Il CTI sarà rilasciato a titolo gratuito e non sarà soggetto a condizioni di sorta né a limiti di tempo. Sono nulle le disposizioni contrarie. La Federazione che rilascia il certificato dovrà depositarne una copia presso la FIFA. La procedura amministrativa relativa al rilascio del certificato è contenuta nell'Allegato 3 del presente regolamento.
2. Il CTI non è richiesto per i giocatori al di sotto dei 12 anni.

Articolo 10 – Prestito dei Professionisti

1. Un Professionista può essere ceduto in prestito ad un'altra società sulla base di un contratto scritto fra il calciatore e le società interessate. Il prestito è disciplinato dalle stesse regole applicabili ai trasferimenti dei calciatori, incluse quelle relative all'indennità di formazione e al meccanismo di solidarietà.
2. Salvo quanto stabilito dall'Art. 5, par. 3, il periodo minimo di prestito sarà quello intercorrente fra due Periodi di tesseramento.
3. La società che ha preso un giocatore in prestito non può trasferirlo ad una terza società senza l'autorizzazione scritta della società che lo ha ceduto in prestito e senza il consenso dello stesso calciatore.

Articolo 11 – Calciatori non tesserati

Se un calciatore non è stato tesserato dalla Federazione partecipa ad una Gara Ufficiale con una società, tale partecipazione verrà considerata illegittima.

Senza pregiudizio delle misure richieste per rettificare le conseguenze sportive della condotta in questione, possono essere irrogate anche delle sanzioni a carico del giocatore e/o della società. Il diritto di irrogare tali sanzioni spetta in linea di principio alla Federazione o agli organizzatori degli eventi in questione.

Articolo 12 – Applicazione delle sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari irrogate ad un calciatore prima che abbia luogo il trasferimento devono essere applicate dalla nuova Federazione per la quale il calciatore è tesserato. Al momento del rilascio del CTI, la Federazione precedente ha l'obbligo di notificare per iscritto alla Nuova

Federazione tutte le sanzioni per iscritto.

IV. MANTENIMENTO DELLA STABILITA' CONTRATTUALE FRA PROFESSIONISTI E SOCIETA'

Articolo 13 - Rispetto del Contratto

Il contratto fra un Professionista ed una Società può terminare solo alla sua scadenza o per mutuo accordo tra le parti.

Articolo 14 - Risoluzione del Contratto per Giusta Causa

Entrambi le parti possono risolvere un contratto senza incorrere in conseguenze di sorta (pagamento di un'indennità o irrogazione di sanzioni sportive) se sussiste una giusta causa.

Articolo 15 - Risoluzione del Contratto per Giusta Causa Sportiva

Un professionista affermato ("*established*") che abbia disputato, nel corso di una stagione agonistica, meno del 10 % delle gare ufficiali alle quali partecipava la sua società, può risolvere il suo contratto prima della sua scadenza naturale per giusta causa sportiva.

Nella valutazione di tali casi, verrà tenuta in considerazione ogni circostanza specifica concernente il calciatore. L' esistenza della giusta causa sportiva dovrà essere accertata caso per caso. Non saranno irrogate sanzioni sportive anche se può essere richiesta un'indennità. Il professionista può porre fine al suo contratto per giusta causa sportiva solo nei 15 giorni successivi all'ultima Gara Ufficiale della Stagione disputata per la Società per la quale è tesserato.

Articolo 16 - Divieto di porre fine al contratto nel corso di una Stagione

Un contratto non può essere risolto unilateralmente nel corso di una Stagione.

Articolo 17 - Conseguenze della risoluzione di contratto senza giusta causa

Le disposizioni seguenti si applicano nel caso di risoluzione di contratto senza giusta causa:

- 1) In tutti i casi, la parte inadempiente dovrà pagare un'indennità.

Fatte salve le disposizioni contenute negli art. 20 e nell'allegato 4 sull'indennità di formazione, e a meno che non sia stato previsto diversamente nel contratto, l'indennità per la risoluzione del contratto sarà calcolata nel dovuto rispetto delle leggi nazionali vigenti, della specificità dello sport e di tutti i criteri oggettivi del caso. Tali criteri comprendono: la remunerazione ed altri benefici dovuti al giocatore ai sensi del contratto esistente e/o del nuovo contratto, la durata del tempo rimanente nel contratto esistente fino ad un massimo di 5 anni, l'importo di qualsiasi quota e spesa pagate o contratte dalla vecchia Società (ammortizzato nel corso della durata del contratto) e se la risoluzione avviene durante un "periodo protetto".

- 2) L'indennità non può essere assegnata a terzi. Nel caso in cui un Professionista debba pagare l'indennità ne risponderà in solido con la sua società. L'ammontare dell'indennità può essere prevista nel contratto o può essere stabilita fra le parti.
- 3) Oltre al pagamento di un'indennità, al calciatore potranno essere irrogate delle sanzioni sportive qualora egli abbia risolto il contratto durante il Periodo protetto. La sanzione consiste nel divieto di giocare in gare ufficiali per un periodo di 4 mesi. Nel caso di circostanze aggravanti, il divieto sarà esteso a 6 mesi. In ogni caso, queste sanzioni sportive entrano in vigore a partire dall'inizio del campionato successivo al quale partecipa la nuova società. Risoluzioni unilaterali senza giusta causa ovvero giusta causa sportiva dopo il Periodo Protetto non saranno punite con sanzioni sportive. Misure disciplinari possono comunque essere imposte al di fuori del Periodo Protetto per il mancato preavviso (cioè entro 15 giorni a partire dall'ultima gara della Stagione). Il periodo Protetto comincia di nuovo quando, col rinnovo del contratto, la durata del contratto precedente è estesa.
- 4) Oltre al pagamento di un'indennità, sanzioni sportive possono essere irrogate nei confronti di una società che abbia risolto il contratto o abbia indotto a tale risoluzione durante il periodo protetto. A meno che non sia stato diversamente stabilito nel contratto, si presume che la società - che conclude un contratto con un Professionista che abbia risolto il suo contratto senza giusta causa - abbia indotto il calciatore a farlo. La sanzione consisterà nel divieto di tesserare nuovi calciatori a livello nazionale ed internazionale per due Periodi di tesseramento.

- 5) Le persone soggette allo Statuto e ai Regolamenti della FIFA (dirigenti delle società, agenti dei calciatori, calciatori, ecc.) che agiscono in maniera da indurre alla risoluzione contrattuale fra un Professionista ed una società per facilitare il trasferimento saranno sanzionate.

Articolo 18 - Disposizioni speciali relative ai contratti fra professionisti e società

- 1) Se un agente è coinvolto nella negoziazione di un contratto, il suo nome dovrà essere specificato nello stesso contratto.
- 2) I contratti saranno conclusi per un periodo minimo che ha inizio dalla data del tesseramento fino alla fine della stagione e per un periodo massimo di cinque anni. I contratti di qualsiasi altra durata sono autorizzati solo se conformi alle leggi nazionali. I calciatori al di sotto dei 18 anni non possono firmare un contratto da professionista per un periodo superiore ai tre anni; ogni clausola facente riferimento ad un periodo più esteso si darà per non apposta.
- 3) Una società che intenda sottoscrivere un contratto con un Professionista deve informare la società attuale del Professionista per iscritto e prima di entrare nella fase negoziale con quel Professionista. Un Professionista sarà libero di concludere un contratto con un'altra società se il suo contratto con la sua società attuale sia scaduto ovvero scada entro 6 mesi. Ogni violazione di questa disposizione sarà punita con sanzioni appropriate.
- 4) La validità di un contratto non può essere soggetta ad un esame medico e/o al rilascio di un permesso di lavoro.
- 5) Se un Professionista sottoscrive uno o più contratti relativi allo stesso periodo di tempo, si applicheranno le disposizioni del CAP IV.

V. TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI MINORI

Articolo 19 - Protezione dei Minori

1. I trasferimenti internazionali dei calciatori sono ammessi solo se il calciatore abbia più di 18 anni.
2. A questa regola si applicano le seguenti tre eccezioni:
 - a) I genitori del calciatore si trasferiscono per motivi indipendenti dal calcio nel paese della nuova Società, o
 - b) il trasferimento avviene all'interno del territorio dell'UE o dello Spazio Economico Europeo (SEE) e il giocatore ha un'età compresa fra i 16 e i 18 anni. In questo caso la nuova società deve soddisfare le seguenti obbligazioni minime:
 - i) deve fornire al calciatore un'adeguata educazione e/o formazione calcistica secondo gli standards nazionali più elevati.
 - ii) deve garantire al calciatore una formazione accademica e/o scolastica e/o una formazione permanente e/o una formazione, oltre alla sua educazione e/o formazione calcistica, che permetterà al calciatore di fare una carriera diversa da quella calcistica nel momento in cui dovesse cessare tale attività.
 - iii) deve adottare tutte le misure necessarie per assicurare che il calciatore sia seguito nella migliore maniera possibile (ottime condizioni di vita in una famiglia ospite o in una struttura della società, nomina di un tutor all'interno della società, ecc.).
 - iv) deve, all'atto del tesseramento del calciatore, fornire alla Federazione di appartenenza la prova che ha soddisfatto tutte le obbligazioni sopra menzionate; ovvero:
 - c) Il calciatore vive in una località di frontiera, ad una distanza massima di 50 km dal confine nazionale e la Società affiliata alla Federazione limitrofa per la quale il calciatore desidera tesserarsi, ha la propria sede a non più di 50 km dal confine. La distanza massima fra il domicilio del calciatore e la sede della società è di 100 km. In questi casi, il calciatore deve continuare ad abitare nel proprio domicilio e le due Federazioni interessate devono dare il loro esplicito consenso.
3. Le stesse condizioni si applicano per quanto riguarda il primo tesseramento dei calciatori che hanno una nazionalità diversa da

quella del paese nel quale richiedono di essere tesserati per la prima volta.

4. Ogni Federazione assicura il rispetto di questa disposizione da parte delle sue società.
5. La Commissione per lo Status dei Calciatori è competente per decidere su ogni controversia che sorge in materia ed irroga le sanzioni adatte in caso di violazione della presente disposizione.

VI. INDENNITA' DI FORMAZIONE E MECCANISMO DI SOLIDARIETA'

Articolo 20 - Indennità di formazione

Un'indennità di formazione sarà pagata alla/e società in cui il calciatore si è formato : 1) quando il calciatore firma il suo primo contratto da Professionista, e 2) in occasione di ogni singolo trasferimento fino alla stagione in cui compie il suo 23° compleanno. L'obbligo di pagare un'indennità di formazione sorge quando il trasferimento avviene nel corso o alla fine del contratto. Le disposizioni sull'indennità di formazione sono contenute nell'Allegato 4 del presente Regolamento.

Articolo 21 - Meccanismo di solidarietà

Se un Professionista è trasferito prima della scadenza del suo contratto, la/e società che hanno contribuito alla sua educazione e formazione riceveranno in proporzione una parte dell'indennità pagata alle società per le quali ha giocato (contributo di solidarietà). Le disposizioni relative al meccanismo di solidarietà sono stabilite nell'Allegato 5 del presente Regolamento.

VII. GIURISDIZIONE

Articolo 22 - Competenza della FIFA

Senza pregiudizio per il diritto di un calciatore o di una società di adire un tribunale civile per controversie relative a rapporti di lavoro, la FIFA è competente per:

- a) le controversie fra società e calciatori in relazione al mantenimento della stabilità contrattuale (art. 13 - 18), se è stata avanzata una richiesta di CIT e se c'è un reclamo di una parte interessata in

relazione a questa richiesta, in particolare con riferimento alla sua emissione, alle sanzioni sportive o all'indennità per la rottura del contratto;

- b) le controversie tra società e calciatori in materia di rapporti di lavoro, che abbiano una dimensione internazionale, a meno che non sia istituito a livello nazionale un collegio arbitrale autonomo che garantisca un procedimento giusto ed il rispetto del principio dell'eguale rappresentanza dei calciatori e delle società nell'ambito della Federazione e/o di un accordo collettivo;
- c) le controversie tra una società o una Federazione e un allenatore in materia di rapporti di lavoro, che abbiano una dimensione internazionale, a meno che non sia istituito a livello nazionale un collegio arbitrale autonomo che garantisca un procedimento giusto;
- d) le controversie relative all'Indennità di Formazione (Art. 20) e al Meccanismo di Solidarietà (Art. 21) fra società appartenenti a Federazioni differenti.
- e) le controversie fra società appartenenti a Federazioni diverse che non rientrano nei casi sub a) e d).

Articolo 23 - Commissione per lo Status dei calciatori

1. La Commissione per lo Status dei Calciatori ha giurisdizione su tutte le questioni di cui ai punti c) ed e) dell'art. 22, così come su tutte le altre controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento, fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 24.
2. Nel caso di incertezza sulla giurisdizione della Commissione per lo Status dei Calciatori o della Camera per la Risoluzione delle Controversie, il Presidente della Commissione per lo Status dei Calciatori stabilisce qual'è l'organo competente a decidere sulla controversia.
3. La Commissione per lo Status dei Calciatori giudica in presenza di almeno tre membri, incluso il Presidente o il Vice Presidente, a meno che il caso non sia tale da potere essere deciso da un Giudice Unico. Nei casi urgenti o che non presentano difficoltà dal punto di vista fattuale o giuridico, ovvero nelle decisioni che riguardano il rilascio del CTI provvisorio ai sensi delle disposizioni contenute nell'Allegato 3, il Presidente o una persona da lui designata, che deve essere anch'essa membro della Commissione, può giudicare in qualità di Giudice Unico. Ciascuna parte deve essere ascoltata

una volta nel corso del procedimento. Contro le decisioni prese dal Giudice Unico o dalla Commissione si può ricorrere al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport).

Articolo 24 - Camera per la Risoluzione delle Controversie

1. La CRC decide sulle controversie di cui ai punti a), b) e d) dell'art.22, ad eccezione di quelle relative al rilascio del CTI.
2. La CRC decide in presenza di almeno tre membri, inclusi il Presidente o il Vice Presidente, a meno che il caso non sia di tale natura da potere essere deciso da un Giudice della CRC. I membri della CRC devono designare un giudice della CRC per le società e uno per i calciatori, entrambi scelti fra i propri membri. Il Giudice della CRC può decidere nei seguenti casi:
 - i) le vertenze il cui valore non supera i 100.000 franchi svizzeri;
 - ii) le vertenze relative al calcolo dell'Indennità di Formazione;
 - iii) le vertenze relative al calcolo del Contributo di Solidarietà.

Il Giudice Unico è tenuto a sottoporre le questioni fondamentali alla Camera. La Camera deve essere composta da un numero uguale di rappresentanti delle società e dei calciatori, ad eccezione di quei casi che possono essere giudicati da un Giudice della CRC. Le parti devono essere ascoltate una volta durante il procedimento. Contro le decisioni della Camera di Risoluzione delle Controversie o del Giudice della CRC può essere proposto ricorso in appello davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).

Articolo 25 - Linee Guida procedurali

1. Di regola, il Giudice Unico ed il Giudice della CRC devono giudicare entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta valida e la Commissione per lo Status dei Calciatori o la Camera per la Risoluzione delle Controversie devono giudicare entro 60 giorni. La procedura è disciplinata dalle Regole Procedurali Generali della FIFA.
2. L'ammontare massimo delle spese procedurali per le controversie giudicate dalla Commissione per lo Status dei Calciatori, incluse quelle giudicate dal Giudice Unico, è fissato in 25.000 franchi svizzeri. Tali spese sono di regola sostenute dalla parte soccombente. L'allocazione delle spese è spiegata nella decisione. I procedimenti davanti alla CRC e al Giudice della CRC sono gratuiti.
3. La procedura disciplinare per la violazione del presente Regola-

mento, a meno che non sia stabilito diversamente nel Regolamento stesso, è conforme a quanto previsto dal Codice Disciplinare della FIFA.

4. Se c'è motivo di ritenere che un caso possa sollevare un problema di natura disciplinare, la Commissione per lo Status dei Calciatori, la Camera per la Risoluzione delle Controversie, il Giudice Unico o il Giudice della DRC (a seconda del caso) devono sottoporre il caso alla Commissione Disciplinare, accompagnandolo con la richiesta di avviare un procedimento disciplinare ai sensi del Codice Disciplinare della FIFA.
5. La Commissione per lo Status dei Calciatori, la Camera per la Risoluzione delle Controversie, il Giudice Unico o il Giudice della CRC (a seconda del caso) non giudicano i casi soggetti alle disposizioni del presente Regolamento se sono trascorsi più di due anni dall'evento che ha dato luogo alla controversia. La decorrenza di questo periodo è valutata *ex officio* in ogni singolo caso.
6. La Commissione per lo Status dei Calciatori, la Camera per la Risoluzione delle Controversie, il Giudice Unico o il Giudice della DRC (a seconda del caso), nel prendere le proprie decisioni, applicano il presente Regolamento prendendo in considerazione tutte le disposizioni rilevanti, le leggi e/o gli accordi collettivi esistenti a livello nazionale, così come la specificità dello sport.
7. La procedura dettagliata per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento è ulteriormente delineata nelle Regole Procedurali Generali della FIFA.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 - Misure Transitorie

1. I casi sottoposti alla FIFA prima dell'entrata in vigore del presente regolamento saranno giudicati a norma del Regolamento precedentemente in vigore.
2. Tutti gli altri casi saranno invece decisi secondo le disposizioni del presente Regolamento.
3. Le Federazioni affiliate dovranno modificare i propri regolamenti secondo quanto previsto dall'art.1 per assicurare che gli stessi siano conformi al presente Regolamento e li sottoporranno alla FIFA per approvazione entro il 30 Giugno 2007. In ogni caso, tutte le

Federazioni applicheranno l'art. 1 par. 3 (a) a partire dal 1 Luglio 2005.

Articolo 27 - Materie non regolamentate

Le materie non disciplinate dal presente Regolamento ed i casi di forza maggiore saranno decisi dal Comitato Esecutivo FIFA, le cui decisioni sono inappellabili.

Articolo 28 - Lingue Ufficiali

Nel caso di qualsiasi divergenza nell'interpretazione dei testi in Inglese, Francese, Spagnolo o Tedesco del presente Regolamento, prevale la versione Inglese.

Articolo 29 - Abrogazione - Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento sostituisce le norme speciali relative alle modalità di selezione dei calciatori per le squadre nazionali, del 4 Dicembre 2003, ed il Regolamento sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori del 5 luglio 2001, così come tutte le modifiche successive, incluse tutte le circolari in materia emanate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento è stato approvato dal Comitato Esecutivo della FIFA il 18 Dicembre 2004 ed entrerà in vigore il 1 luglio 2005.

Zurigo, Dicembre 2004

PER IL COMITATO ESECUTIVO FIFA

Joseph S. Blatter
Presidente

Urs Linsi
Segretario Generale

Allegato 1: Messa a disposizione dei calciatori per le Squadre nazionali

Articolo 1 - Principi

1. Le società sono obbligate a mettere a disposizione i loro tesserati alle squadre rappresentative nazionali del paese per il quale il calciatore è idoneo a giocare in base alla sua nazionalità, nel caso in cui egli sia selezionato dalla Federazione interessata. Ogni accordo in senso contrario fra la società e il calciatore è proibito.
2. La messa a disposizione dei calciatori ai sensi del paragrafo precedente è obbligatoria per le partite nelle date elencate nel Calendario Internazionale Coordinato e per tutte le partite per le quali esiste un obbligo di rilascio a seguito di una decisione speciale del Comitato Esecutivo della FIFA.
3. Non è obbligatorio il rilascio dei calciatori per le gare programmate in date non previste dal Calendario Internazionale Coordinato.
4. I calciatori devono anche essere rilasciati per il periodo di preparazione precedente alla partita, in base alle seguenti norme:
 - a) per partite amichevoli: 48 ore;
 - b) per partite di qualificazione a tornei internazionali: 4 giorni (compreso il giorno della partita). Il periodo di rilascio sarà prolungato a cinque giorni se la partita in questione si svolge in una confederazione diversa da quella di appartenenza della società;
 - c) per partite di qualificazione ad una competizione internazionale programmate in una data prevista per gare amichevoli: 48 ore;
 - d) per la fase finale di un torneo internazionale: 14 giorni prima della gara d'apertura.

I calciatori hanno l'obbligo di raggiungere la squadra nazionale almeno 48 ore prima del calcio d'inizio.

5. I calciatori delle Federazioni che sono automaticamente qualificate per la fase finale della Coppa del Mondo FIFA o di un campionato continentale per squadre nazionali "A" devono essere rilasciati per le gare amichevoli fissate nei giorni di partite ufficiali di qualificazione secondo le direttive che si applicherebbero per le Gare Ufficiali programmate in queste date.
6. Le Società e le Federazioni interessate possono concordare un periodo di rilascio più lungo.

7. I calciatori che rispondono a una convocazione della loro nazionale in base al presente articolo sono tenuti a rientrare presso la società entro le 24 ore che seguono la disputa della gara internazionale per cui sono stati convocati. Il ritorno avrà luogo invece entro 48 ore se la gara è stata giocata in una confederazione diversa da quella di appartenenza della società per cui sono tesserati. Le società interessate devono essere informate per iscritto sul programma di viaggio e di rientro dei calciatori convocati 10 giorni prima della gara. Le Federazioni devono assicurare che i calciatori convocati possano tornare in sede, dopo la gara, nei termini previsti.
8. Nel caso in cui un calciatore non rientri presso la propria società entro i termini stabiliti in questo articolo, il periodo di rilascio, per le successive convocazioni della propria Federazione, sarà ridotto come segue:
 - a) per una partita amichevole: a 24 ore;
 - b) per una partita di qualificazione: a 3 giorni;
 - c) per la fase finale di un torneo internazionale: a 10 giorni.
9. Nel caso in cui si verificano ricorrenti violazioni di queste disposizioni da parte di una Federazione, la Commissione per lo Status dei Calciatori potrà applicare adeguate sanzioni che potranno includere, ma non essere limitate a:
 - multe;
 - riduzione del periodo di rilascio;
 - sospensione della possibilità di convocare il/i calciatore/i per la/le partita/e successiva/e.

Articolo 2 - Disposizioni Finanziarie e Assicurazione

1. Le società che mettono a disposizione un calciatore secondo quanto è previsto nel presente Allegato non hanno diritto ad alcun compenso economico.
2. Le spese effettive di viaggio che il calciatore ha dovuto affrontare in seguito alla convocazione sono a carico della Federazione che lo ha convocato.
3. La società per la quale il calciatore è tesserato è responsabile della sua copertura assicurativa per malattia e incidenti per l'intero periodo del rilascio. L'assicurazione deve anche coprire gli infortuni subiti dal calciatore durante l'incontro o gli incontri internazionali per i quali è stato messo a disposizione.

Articolo 3 - Convocazione dei Calciatori

1. Come regola generale, qualsiasi calciatore tesserato per una società ha l'obbligo di rispondere affermativamente ad una convocazione della Federazione che egli può rappresentare in base alla propria nazionalità, per una qualsiasi delle sue squadre nazionali.
2. Le Federazioni che desiderano convocare un calciatore che gioca all'estero devono darne notifica al calciatore per iscritto almeno 15 giorni prima del giorno dell'incontro per il quale è convocato. Contemporaneamente, deve essere informata per iscritto anche la società del calciatore. La società deve confermare il rilascio del calciatore entro i 6 giorni successivi.
3. Le Federazioni possono richiedere assistenza alla FIFA per ottenere il rilascio di un calciatore che gioca all'estero a condizione che:
 - a) sia stato chiesto, senza successo, l'intervento della Federazione presso la quale il calciatore è tesserato,
 - b) il caso sia stato sottoposto alla FIFA almeno cinque giorni prima del giorno dell'incontro per il quale il calciatore è convocato.

Articolo 4 - Calciatori infortunati

Un calciatore che non può rispondere ad una convocazione della Federazione nazionale che egli può rappresentare in base alla propria nazionalità, a causa di un infortunio o di una malattia, deve, se la Federazione lo richiede, sottoporsi ad un esame medico da parte di un dottore scelto dalla Federazione stessa. Se il calciatore lo preferisce, la visita medica può avere luogo nel territorio della Federazione dove egli è tesserato.

Articolo 5 - Restrizioni imposte ai calciatori

Un calciatore che è stato convocato dalla propria Federazione per una delle sue squadre nazionali, non può giocare per la sua società per tutto il periodo di rilascio effettivo o per il periodo per il quale avrebbe dovuto essere rilasciato ai sensi del presente Allegato, a meno che non sia stato concordato diversamente con la Federazione interessata. Tale sospensione della possibilità di giocare per la propria società deve, inoltre, essere prolungata di 5 giorni se il calciatore, per un motivo qualsiasi, non ha voluto o potuto rispondere alla convocazione.

Articolo 6 - Misure Disciplinari

1. Qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel presente Allegato è sanzionata con misure disciplinari.
2. Se una società si rifiuta o ritarda nel rilasciare un calciatore, nonostante le disposizioni contenute nel presente Allegato, la Commissione per lo Status dei Calciatori deve richiedere alla Federazione di appartenenza della società di dichiarare persa/e la/le partita/ e alla/e quale/i il calciatore ha partecipato per la società stessa. Tutti i punti ottenuti dalla società in questione devono essere annullati. Ogni partita giocata con il meccanismo delle coppe (*eliminazione diretta*) deve essere considerata come vinta dalla squadra avversaria, qualunque sia stato il punteggio.
3. Se un calciatore convocato rientra in ritardo presso la propria società per più di una volta, la Commissione per lo Status dei Calciatori può, a richiesta della società del calciatore, irrogare sanzioni aggiuntive a carico del calciatore e/o della sua Federazione.

Allegato 2: Idoneità dei calciatori a giocare per più squadre nazionali in virtù della loro nazionalità

Articolo 1 - Condizioni

1. Un calciatore legittimato, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di Applicazione dello Statuto della FIFA, a rappresentare più di una Federazione in base alla propria nazionalità può giocare una partita internazionale per una di tali Federazioni solo se, oltre ad avere la nazionalità in questione, soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il calciatore è nato nel territorio della Federazione in questione;
 - b) la madre naturale o il padre naturale sono nati nel territorio della Federazione in questione;
 - c) la nonna o il nonno del calciatore è nato nel territorio della Federazione in questione;
 - d) il calciatore ha vissuto nel territorio della Federazione in questione per almeno due anni senza interruzione.
2. A prescindere da quanto è previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, le Federazioni che condividono la nazionalità di un calciatore possono stipulare un accordo per annullare completamente la previsione d) del paragrafo 1 o per modificarla specificando un periodo di tempo più lungo. Suddetti accordi devono essere depositati presso la FIFA ed approvati dalla stessa.

Allegato 3: Procedura amministrativa per il trasferimento dei calciatori fra Federazioni.

Articolo 1 - Principio

1. Un calciatore tesserato per una Società affiliata ad una Federazione non può giocare per una società affiliata ad un'altra Federazione, a meno che la Precedente Federazione non abbia rilasciato un Certificato di Trasferimento Internazionale e la Nuova Federazione l'abbia ricevuto, ai sensi delle disposizioni contenute in questo Allegato. A tal fine, devono essere utilizzati moduli speciali forniti dalla FIFA o moduli che utilizzino le stesse formule.
2. Nel caso di calciatori Professionisti, la Federazione che rilascia il Certificato di Trasferimento Internazionale deve allegare allo stesso anche una copia del Passaporto del Calciatore.

Articolo 2 - Rilascio del CIT per un Professionista

1. Tutte le domande relative al tesseramento di un Professionista devono essere presentate dalla Nuova Società alla Nuova Federazione nel corso di uno dei Periodi di Tesseramento stabiliti dalla Federazione stessa. Tutte le domande devono essere corredate da una copia del contratto fra la Nuova Società ed il Professionista. Un Professionista non può partecipare a Gare Ufficiali per la Nuova Società fino a quando il CIT non sia stato rilasciato dalla Precedente Federazione e ricevuto dalla Nuova Federazione.
2. Dopo avere ricevuto la domanda, la Nuova Federazione deve richiedere immediatamente alla Precedente Federazione il rilascio di un CIT per il Professionista ("Domanda di CIT"). L'ultima data utile per effettuare la domanda di CIT è l'ultimo giorno del Periodo di Tesseramento della Nuova Federazione. Una Federazione che riceve un CIT non richiesto da parte di un'altra Federazione non ha il diritto di tesserare il calciatore in questione per una delle sue società.
3. Dopo avere ricevuto la Domanda di CIT, la Federazione Precedente deve immediatamente richiedere alla Società Precedente ed al Professionista di confermare se il contratto è scaduto, se è stata concordata di comune accordo una risoluzione anticipata del contratto oppure se esiste una controversia contrattuale.
4. La Federazione Precedente, entro 7 giorni dal momento in cui ha ricevuto la Domanda di CIT, deve:

- a) rilasciare il CTI alla Nuova Federazione; o
 - b) informare la Nuova Federazione che il CTI non può essere rilasciato perché il contratto fra la Società Precedente ed il Professionista non si è concluso o non è stato raggiunto un comune accordo sulla risoluzione anticipata del contratto.
5. Se la Nuova Federazione non riceve una risposta entro un periodo di 30 giorni dalla data della Domanda di CTI, la stessa provvede immediatamente a tesserare in via provvisoria il Professionista per la Nuova Società ("Tesseramento Provvisorio"). Il Tesseramento Provvisorio diventa definitivo un anno dopo la Domanda di CTI. La Commissione per lo Status dei Calciatori può ritirare il Tesseramento Provvisorio se, durante questo periodo di un anno, la Federazione Precedente presenta valide ragioni che giustifichino il suo rifiuto al rilascio del CTI.
 6. La Federazione Precedente non deve rilasciare un CTI nel caso in cui sia sorta una vertenza contrattuale tra la Società Precedente ed il Professionista. In questo caso, il Professionista, la Società Precedente e/o la Nuova Società possono inoltrare un ricorso alla FIFA ai sensi dell'Art. 22. La FIFA deve decidere sul rilascio del CTI e sulle sanzioni sportive entro 60 giorni. In ogni caso, la decisione sulle sanzioni sportive deve essere presa prima del rilascio del CTI. Il rilascio del CTI non pregiudica il diritto all'indennità per la risoluzione contrattuale. La FIFA può prendere misure provvisorie in circostanze eccezionali.
 7. La Nuova Federazione può concedere ad un calciatore la facoltà provvisoria di giocare, sulla base di un CTI inviato via fax, fino alla fine della Stagione in corso. Se il CTI ufficiale non viene ricevuto entro questo termine, l'idoneità del calciatore a giocare deve essere considerata definitiva.
 8. Alle Federazioni è fatto divieto di richiedere un CTI al fine di permettere al calciatore di prendere parte a gare di allenamento.
 9. Queste disposizioni e procedure si applicano anche ai Professionisti che, passando ad una Nuova Società, acquistano lo status di Dilettante.

Articolo 3 _ Rilascio del CTI per un dilettante

1. La domanda relativa al tesseramento di un Dilettante deve essere presentata da parte della Nuova Società alla Nuova Federazione

nel corso di uno dei Periodi di Tesseramento stabiliti dalla Federazione stessa.

2. Dopo avere ricevuto la richiesta di CTI, la Nuova Federazione deve richiedere immediatamente alla Federazione Precedente il rilascio di un CTI per il Calciatore (Domanda di "CTI").
3. La Federazione Precedente, entro 7 giorni dal ricevimento della Domanda di CTI, deve rilasciare il CTI alla Nuova Federazione.
4. Se la Nuova Federazione non riceve una risposta entro un periodo di 30 giorni dalla data della Domanda di CTI, la stessa deve tesserare immediatamente in via provvisoria il calciatore Dilettante con la Nuova Società ("Tesseramento Provvisorio"). Il Tesseramento Provvisorio diventa definitivo un anno dopo la richiesta di CTI. La Commissione per lo Status dei Calciatori può ritirare il Tesseramento Provvisorio se, durante questo periodo di un anno, la Federazione Precedente presenta valide ragioni che giustifichino il suo rifiuto alla Domanda di CTI.
5. Queste disposizioni e procedure si applicano anche ai Dilettanti che, passando ad una Nuova Società, acquistano lo status di Professionista.

Articolo 4 - Prestito dei Calciatori

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche al prestito di un Professionista proveniente da una società affiliata ad una Federazione ad una società affiliata ad un' altra Federazione.
2. I termini che regolano il prestito sono inclusi nella richiesta del CTI
3. Alla scadenza del periodo di prestito, il CTI sarà riconsegnato, su richiesta, alla Federazione di appartenenza della società che ha ceduto il calciatore in prestito.

Allegato 4: Indennità di formazione

Articolo 1: Obiettivo

1. La formazione e l'educazione di un calciatore ha luogo tra i 12 ed i 23 anni. L'indennità di formazione deve essere pagata, come regola generale, fino all'età di 23 anni per la formazione ricevuta fino all'età di 21 anni, a meno che risulti evidente che un calciatore ha già concluso il suo periodo di formazione prima dell'età di 21 anni. In quest'ultimo caso, l'Indennità di Formazione è dovuta fino al termine della Stagione durante la quale il calciatore raggiunge l'età di 23 anni, ma il calcolo dell'ammontare dell'indennità si baserà sugli anni compresi tra l'età di 12 anni e l'età nella quale si stabilisce che il calciatore ha effettivamente completato la propria formazione.
2. L'obbligo di pagare l'Indennità di Formazione non pregiudica alcun altro obbligo di pagare un'indennità per la rottura di un contratto.

Articolo 2 - Pagamento dell'indennità di formazione

L'indennità di formazione è dovuta:

- i) quando un calciatore viene tesserato per la prima volta come Professionista; o,
- ii) quando un Professionista è trasferito fra società appartenenti a due differenti Federazioni (sia nel corso sia al termine del suo contratto) prima della fine della Stagione del suo 23° compleanno.

L'Indennità di Formazione non è dovuta:

- i) se la Società Precedente risolve il contratto con il calciatore senza giusta causa (impregiudicati i diritti dei club precedenti); o
- ii) se il calciatore è trasferito ad una società della Categoria 4; o
- iii) se il Professionista con il trasferimento riacquista lo Status di dilettante.

Articolo 3 - Obbligo di pagamento dell'indennità di formazione

1. Quando un calciatore viene tesserato come Professionista per la prima volta, la società per la quale viene tesserato deve pagare l'Indennità di Formazione, entro 30 giorni dal tesseramento, a tutte le società per le quali il calciatore è stato tesserato (in base alla carriera del calciatore così come la stessa risulta dal Passaporto del Calciatore) e che abbiano contribuito alla sua formazione a

partire dalla Stagione del suo 12° compleanno. La somma da pagare è calcolata pro-rata tenendo conto del periodo di formazione ricevuto in ciascuna società. Nel caso di trasferimenti successivi del calciatore Professionista, l'Indennità di Formazione è dovuta esclusivamente alla Società Precedente del calciatore, per il periodo in cui egli è stato effettivamente formato da quella società.

2. In entrambi i casi sopra menzionati, la scadenza per il pagamento dell'Indennità di Formazione è fissata in 30 giorni a partire dalla data di tesseramento del Professionista presso la Nuova Federazione.
3. Se non è possibile stabilire un legame tra il calciatore professionista e le società che lo hanno formato, o se dette società non si palesano entro 18 mesi dal primo tesseramento del calciatore come Professionista, l'Indennità di Formazione è corrisposta alla Federazione (alle Federazioni) del paese (o paesi) in cui il Professionista ha ricevuto la sua formazione. Tale indennità sarà vincolata a programmi di sviluppo del calcio giovanile nella Federazione (nelle Federazioni) in questione.

Articolo 4 - Costi di formazione

1. Al fine di calcolare l'indennità dovuta per i costi di formazione ed educazione, le Federazioni devono classificare le loro società in un massimo di 4 categorie a seconda degli investimenti finanziari sostenuti per la formazione dei calciatori. I costi relativi alla formazione sono stabiliti per ciascuna categoria e corrispondono alla somma necessaria per formare un calciatore per un anno moltiplicata per un "fattore calciatore" medio, che indica il rapporto tra il numero dei calciatori che bisogna formare per avere un calciatore professionista.
2. I costi di formazione, che sono stabiliti per ogni confederazione per ciascuna categoria di società, così come la classificazione in categorie delle società di ogni Federazione, sono pubblicate sul sito della FIFA (www.fifa.com). Esse saranno aggiornate alla fine di ogni anno solare.

Articolo 5 - Calcolo dell' indennità di formazione

1. Come regola generale per calcolare l'Indennità di Formazione dovuta alla/alle Società Precedente/i, è necessario considerare i costi che sarebbero stati sostenuti dalla Nuova Società se avesse

- dovuto provvedere alla formazione del calciatore.
2. Di conseguenza, la prima volta che il calciatore si tesserà come Professionista, l'Indennità di Formazione dovuta si calcola considerando i costi di formazione della Nuova Società moltiplicati per il numero di anni di formazione che sono intercorsi, in linea di principio, dalla Stagione del 12° compleanno del calciatore fino alla Stagione del suo 21° compleanno. In caso di trasferimenti successivi, l'indennità di Formazione è calcolata sulla base dei costi di formazione della Nuova Società moltiplicati per il numero di anni di formazione presso la Società Precedente.
 3. Per garantire che l'Indennità di Formazione dei giovani calciatori non sia fissata ad un livello irragionevolmente elevato, i costi di formazione per le Stagioni tra il 12° e il 15° compleanno (ovvero 4 stagioni) sono calcolati in base ai costi di formazione e di educazione stabiliti per la categoria 4.
 4. La Camera per la Risoluzione delle Controversie può esaminare le controversie relative all'ammontare dell'Indennità di Formazione ed ha il potere discrezionale di rideterminarne l'ammontare se questo risultasse chiaramente sproporzionato rispetto al caso in esame.

Articolo 6 - Disposizioni Speciali per i paesi UE/SEE

1. Per i calciatori che si trasferiscono da una Federazione ad un'altra all'interno del territorio UE/SEE, il valore dell'indennità di formazione sarà stabilito secondo quanto segue:
 - a) Se il calciatore si trasferisce da una società di categoria più bassa ad una di categoria più alta, il calcolo è fondato sulla media dei Costi di Formazione delle due Società.
 - b) Se il calciatore si trasferisce da una Società di categoria più alta a una di categoria più bassa, il calcolo è fondato sui costi di formazione della Società appartenente alla categoria più bassa.
2. All'interno del territorio dell'UE/SEE, l'ultima Stagione di Formazione può essere prima di quella in cui il calciatore abbia compiuto 21 anni, se viene stabilito che il calciatore abbia completato la sua formazione prima di quella data.
3. Se la Società Precedente non offre al calciatore un contratto, non sarà dovuta alcuna Indennità di Formazione, a meno che la Società

Precedente non dimostri che ha titolo per ottenere tale indennità. La società precedente deve offrire al calciatore un contratto per iscritto ed inviarlo per posta raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza del suo contratto attuale. Tale offerta deve, inoltre, essere di valore almeno equivalente all'attuale contratto. Questa disposizione non pregiudica i diritti della/e società precedente/i a ricevere l'Indennità di Formazione.

Articolo 7 - Misure disciplinari

La Commissione Disciplinare della FIFA può adottare dei provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società o dei calciatori che non assolvono gli obblighi stabiliti nel presente allegato.

Allegato 5: Meccanismo di Solidarietà

Articolo 1 - Contributo di solidarietà

Se un calciatore Professionista si trasferisce nel corso di un contratto, il 5% di qualsiasi compenso, ad eccezione dell'Indennità di Formazione, pagato alla Società Precedente deve essere dedotto dal totale di tali compensi e distribuito dalla Nuova Società come contributo di solidarietà al/alle società che hanno formato ed educato il calciatore nel corso degli anni. Tale contributo di solidarietà rifletterà il numero di anni (calcolato in proporzione se meno di un anno) durante i quali il calciatore è stato tesserato per la/le società in questione nelle Stagioni comprese tra il suo 12° e 23° compleanno, nel seguente modo:

- Stagione del 12 compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell'indennità totale)
- Stagione del 13 compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell'indennità totale)
- Stagione del 14 compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell'indennità totale)
- Stagione del 15 compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell'indennità totale)
- Stagione del 16 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 17 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 18 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 19 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 20 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 21 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 22 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 23 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)

Articolo 2 - Procedura relativa al pagamento

1. La Nuova Società deve pagare il contributo di solidarietà alla/alle società che si è/sono occupata/e della formazione del calciatore in conformità alle previsioni di cui al presente Allegato al più tardi entro 30 giorni dal tesseramento del calciatore o, nel caso di pagamenti rateali, entro 30 giorni dalla data dei singoli pagamenti.
2. Spetta alla Nuova Società il calcolo dell'ammontare del contributo di solidarietà e la distribuzione dello stesso secondo la carriera del calciatore, così come la stessa è definita nel Passaporto del Calciatore. All'occorrenza, il calciatore deve offrire alla Nuova Società la propria collaborazione nello svolgimento di questo compito.
3. Se non è possibile stabilire un legame tra il calciatore professionista e le società che lo hanno formato entro 18 mesi dal trasferimento, il Contributo di Solidarietà deve essere corrisposto alla

Federazione (alle Federazioni) del paese (o paesi) in cui il Professionista ha ricevuto la sua formazione. Detto contributo sarà vincolato a programmi di sviluppo del calcio giovanile nella Federazione (nelle Federazioni) in questione.

4. La Commissione Disciplinare può adottare dei provvedimenti disciplinari nei confronti delle società che non assolvono gli obblighi stabiliti nel presente Allegato.

LEGISLAZIONE NAZIONALE

Ministero dell'Interno Decreto 6 Giugno 2005

Modalità per l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

e

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 (*), recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», ed in particolare gli articoli 6 e 7, riguardanti, rispettivamente, gli spazi destinati agli spettatori ed i settori in cui possono essere suddivisi;

Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005;

Visto la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C22/1 del 24 gennaio 2002;

Viste le disposizioni indicate nel Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA, recepito dalla Federazione italiana giuoco calcio;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella seduta del 4 maggio 2005;

Ritenuto di dover stabilire le modalità di attuazione dell'art. 1-quater, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,

Ritenuto altresì necessario, ai fini della sicurezza pubblica e della tutela

dell'ordine pubblico in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, abbinare agli altri requisiti quello della nominatività dei titoli di accesso negli stadi, almeno fino a quando permarranno le attuali condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di dette competizioni;

Adotta il seguente decreto:

Articolo 1 - Emissione, distribuzione, vendita e cessione

1. Le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano.
2. Le società organizzatrici di cui al comma 1 devono assicurare che:
 - a) l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso sia conforme alla disciplina del presente decreto;
 - b) nei luoghi in cui sono distribuiti o posti in vendita i titoli di accesso siano affisse apposite avvertenze per gli acquirenti, recanti, in modo leggibile, il regolamento di utilizzo dell'impianto e gli altri avvisi di cui al successivo art. 4, comma 2;
 - c) negli impianti sportivi siano chiaramente indicati, con apposite segnalazioni di immediata comprensibilità, l'ubicazione dei settori e dei posti, nonché i percorsi per accedervi.

Articolo 2 - Condizioni e modalità per l'emissione e la distribuzione

1. Il numero dei titoli di accesso emessi e distribuiti non può essere superiore alla capienza di ciascun settore riservato al pubblico, determinata dalla Commissione provinciale o locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in base agli articoli 6 e 7 del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fermi restando i limiti di capienza di cui al comma 1, in occasione di competizioni ad alto rischio o quando si prevede un notevole afflusso di tifosi, la capienza di ciascun settore e, di conseguenza, il numero di tagliandi di accesso emettibili per ciascuno di essi, sono sottoposti alle decisioni, rispettivamente, delle competenti autorità provinciali di pubblica sicurezza o dalle competenti leghe nazionali professionisti o dilettanti.
3. L'emissione e la distribuzione dei titoli di accesso sono soggette

alle seguenti condizioni e modalità:

- a) i titoli di accesso devono essere numerati e devono recare le generalità dell'utilizzatore, l'indicazione del posto assegnato e le altre indicazioni di cui all'art. 4;
- b) negli impianti sportivi con capienza superiore alle 10.000 persone i titoli di accesso destinati al pubblico saranno distinti da quelli rilasciati a titolo di omaggio o di accredito per il personale di servizio e per quello di supporto agli spettatori;
- c) al fine di agevolare le operazioni di accoglienza, indirizzamento e controllo degli spettatori in fase di afflusso, i titoli di accesso destinati al pubblico dovranno essere di colore diverso per ciascun settore dello stadio. Di colore diverso dovranno essere, in ogni caso, quelli destinati ai sostenitori della squadra ospite;
- d) fatte salve le eventuali determinazioni del Questore, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, le variazioni di settore potranno essere effettuate solo da personale incaricato dalla società organizzatrice dell'evento, il quale apporterà le necessarie modificazioni o integrazioni del titolo di accesso, anche mediante timbratura appositamente vidimata, nel rispetto, comunque, della capienza del settore. Di tali variazioni sarà compilata formale documentazione;
- e) i titoli di accesso per i sostenitori della squadra ospite dovranno essere di numero pari alla capienza del settore ospiti e saranno emessi e distribuiti almeno cinque giorni prima della competizione cui si riferiscono, in maniera tale da evitare qualsiasi promiscuità tra sostenitori delle due compagini che disputano l'incontro.

Articolo 3 Obblighi delle società organizzatrici dell'evento

1. Le società organizzatrici devono dotarsi di moderni sistemi di emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso in grado di:

- a) emettere, per ciascun settore, un numero di titoli di accesso non superiore al numero di posti a sedere realmente disponibile in esso;
- b) registrare il numero di titoli di accesso emessi divisi per abbonamenti, giornalieri e «accrediti»;
- c) rendere disponibile, in tempo reale, tale dato alle autorità di pubblica sicurezza;
- d) avere disponibilità, in tempo reale, del numero totale, per settore e

- per tipologia (abbonamenti/giornalieri/accrediti), dei titoli di accesso distribuiti e venduti o ceduti a titolo gratuito da fornire, a richiesta, alle autorità di pubblica sicurezza;
- e) associare a ciascun biglietto emesso le generalità o ragione sociale del rivenditore o cedente;
 - f) associare a ciascun biglietto venduto o ceduto le generalità dell'acquirente o cessionario memorizzando i dati in modo sicuro e protetto.

Articolo 4 - Tecniche anticontraffazione e caratteristiche del titolo

1. Ciascun titolo di accesso dovrà chiaramente indicare:
 - a) la società organizzatrice responsabile della emissione e della distribuzione;
 - b) il nome e l'ubicazione dell'impianto sportivo a cui si autorizza l'ingresso;
 - c) la competizione e la partita o le partite di calcio per cui è valido, ovvero il periodo di validità (stagione calcistica - singolo incontro);
 - d) il numero progressivo di rilascio;
 - e) la lettera o il numero del varco di accesso all'impianto sportivo attraverso il quale il titolare dovrà fare ingresso per raggiungere gli spalti;
 - f) il settore ed il numero della fila e del posto a sedere che il possessore del titolo di accesso sarà tenuto ad occupare sugli spalti.
2. Ciascun titolo di accesso dovrà inoltre riportare l'avviso che, con l'atto d'acquisto, il titolare si è impegnato a prendere visione ed a rispettare tutti i punti del regolamento di utilizzo dell'impianto, affisso presso tutti i punti vendita. Dovrà essere comunque evidenziato:
 - a) che l'utilizzazione del titolo di acquisto comporta l'accettazione delle norme del regolamento;
 - b) che il rispetto di tali norme è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza degli spettatori nell'impianto sportivo;
 - c) che l'accesso agli impianti sportivi può comportare la sottoposizione dell'interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e contenitori al seguito, finalizzati esclusivamente ad impedire l'introduzione

- nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza;
- d) che il trattamento dei dati personali è effettuato secondo le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e del presente decreto, indicando il responsabile del trattamento.
3. Ciascun titolo di accesso dovrà riportare stampato, con tecniche anticontraffazione, un codice realizzato con caratteri riconoscibili otticamente ed un codice bi-dimensionale, o altro sistema leggibile tramite lettori di prossimità, ove siano registrati, oltre alle informazioni di cui sopra, anche, in maniera sicura e protetta, ovvero firmate digitalmente e cifrate, l'identità del titolare (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza), nonché gli estremi del ricevitore o cedente (denominazione, ragione sociale, sede legale); tali dati, relativi ai soli titoli di accesso effettivamente venduti o ceduti, dovranno essere trasferibili automaticamente ad una banca dati accessibile al sistema di controllo degli accessi.
 4. I titoli di accesso recanti la dicitura «V.I.P.», rilasciati in numero non superiore alla capienza del settore comunemente denominato «Tribuna V.I.P.» daranno accesso al solo settore «Tribuna V.I.P.» con ingresso da un unico varco riservato e distinto. Ai titolari di tessere speciali per l'ingresso allo stadio emesse a vario titolo, all'inizio di ciascuna stagione, da enti competenti (CONI, Federazioni sportive) dovrà essere rilasciato obbligatoriamente un biglietto o un accredito che indichi il posto da occupare, sempre nel rispetto della capienza dell'impianto e del settore. I possessori di tali titoli di accesso sono comunque soggetti allo stesso regolamento d'uso e d'esercizio dell'impianto destinato al resto degli spettatori.
 5. Al personale di servizio all'interno dell'impianto, indicato nelle apposite liste, compilate dalla società organizzatrice almeno un giorno prima dell'evento, deve essere rilasciato uno specifico titolo di accesso contenente il nominativo del titolare, le mansioni svolte, le aree dell'impianto cui dà accesso e la validità temporale. I titoli rilasciati per più gare dovranno contenere anche la fotografia del titolare.

Articolo 5 - Divieto di vendita dei biglietti

1. Dalle ore 19 del giorno precedente lo svolgimento degli incontri è

vietata la vendita o cessione dei titoli di accesso al settore ospiti e, in ogni caso, nel giorno di svolgimento di qualsiasi competizione calcistica è vietata la vendita diretta dei biglietti nell'area di servizio esterna dell'impianto sportivo.

2. Le società organizzatrici, in relazione allo spazio disponibile, dovranno posizionare all'esterno dell'intero perimetro dell'impianto sportivo una recinzione, anche temporanea, lungo la quale predisporre adeguati servizi per una prima verifica del possesso, da parte del pubblico, di regolare titolo di accesso allo stadio, nonché per indirizzare lo spettatore al varco di accesso al settore assegnato.
3. Il possesso del titolo di ingresso valido, con l'indicazione corretta dei dati personali, costituirà requisito indispensabile per l'accesso degli spettatori all'area di servizio esterna, definita dal decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la permanenza nella zona spettatori e nello spazio riservato agli spettatori indicato nel titolo stesso.

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1 e, particolarmente, per quelle relative all'associazione a ciascun titolo di accesso delle generalità dell'acquirente o utente, le società organizzatrici o loro delegati per la specifica attività, sono tenuti:
 - a) ad individuare il titolare o responsabile del trattamento dei dati personali, i cui dati devono essere riportati in modo leggibile sul titolo di accesso;
 - b) ad osservare le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e di quelle ivi richiamate;
 - c) ad assicurare l'immediata disponibilità dei dati da parte dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza ed ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria espressamente designati.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, comma 3, i dati sono raccolti e trattati dalla società organizzatrice o da altro organismo delegato alle specifiche attività, i cui dati devono essere riportati in modo leggibile, anche a distanza, su appositi cartelli applicati in prossimità dei varchi controllati. I titolari ed i responsabili del trattamento sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c). Essi sono altresì tenuti

alla immediata comunicazione agli organi di cui al comma 1, lettera c), delle modificazioni o integrazioni previste dall'art. 2, comma 3, lettera d), del presente decreto.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono effettuare connessioni dei dati personali oltre a quelle espressamente previste dal presente decreto.
4. Fatti salvi i trattamenti per finalità di pubblica sicurezza o giudiziaria, per i dati acquisiti a norma dei commi 1 e 2, i dati personali raccolti in applicazione del presente decreto sono cancellati trascorsi sette giorni dalla data dell'evento calcistico cui si riferiscono.

Articolo 7 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006.
2. Dopo una fase di prima applicazione e comunque entro tre anni dalla data del presente decreto l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive formula osservazioni e proposte per l'eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2005

LEGISLAZIONE NAZIONALE

Ministero dell'Interno Decreto 6 Giugno 2005

Modalità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

e

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive", convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 18, riguardante i dispositivi di controllo;

Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985(*) sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005;

Vista la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C22/1 del 24 gennaio 2002;

Viste le disposizioni indicate nel Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA, recepito dalla Federazione italiana giuoco calcio;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004, sulla videosorveglianza;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali

espresso nella seduta del 4 maggio 2005;

Ritenuto di dover stabilire le modalità di attuazione dell'art.1-quater, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, sopra indicato,

Adotta il seguente decreto:

Articolo 1 - Apparati e sistemi per la videoregistrazione televisiva: ubicazione, dotazione e caratteristiche

1. Gli impianti nei quali si svolgono competizioni riguardanti il gioco del calcio, aventi una capienza superiore a 10.000 spettatori, devono essere muniti di sistemi di ripresa e registrazione televisiva a circuito chiuso delle aree riservate al pubblico, sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze. Essi dovranno prevedere la dotazione di:
 - a) sistemi di alimentazione sussidiaria di tutti i dispositivi installati, per il caso di interruzione della corrente di rete;
 - b) un apparato di regia delle riprese collocato nell'ambito di una sala di controllo appositamente predisposta e presidiata, ubicata e realizzata in modo tale da garantire la visuale completa dell'interno dell'impianto sportivo al fine di assicurare la verifica costante delle condizioni generali di sicurezza e di utilizzo dell'impianto stesso e, in caso di necessità, l'ottimale gestione delle emergenze. La sala dovrà avere capienza adeguata per ospitare oltre all'apparato di regia ed al personale tecnico adibito, i componenti del «Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni sportive»;
 - c) apparecchi di ripresa (telecamere ottiche, ovvero digitali) per la video-sorveglianza del pubblico nelle fasi di afflusso, permanenza e deflusso dell'impianto, protetti dai rischi di danneggiamento o manomissione, in numero tale da riprendere agevolmente tutti i varchi di accesso e deflusso, tutti i settori riservati al pubblico, esclusi i locali igienici, nonchè le aree interne comunque accessibili al pubblico e quelle esterne destinate alle operazioni di prefiltraggio; tali apparecchi dovranno essere integrati con sistemi fotografici digitali;
 - d) impianto di illuminazione in grado di assicurare, oltre alla piena ed efficace visibilità dell'area di gioco, l'illuminazione adeguata della zona spettatori e delle aree, anche esterne, interessate al transito o stazionamento del pubblico.
2. La dotazione minima dell'apparato di regia è costituita da:

- a) registratori Super VHS, ovvero tre masterizzatori/riproduttori DVCAM, uno per la registrazione/riproduzione delle immagini riprese all'esterno dello stadio, uno per quelle riprese al suo interno ed uno di riserva;
 - b) un numero di monitor sufficiente a visualizzare contemporaneamente le riprese di tutte le telecamere in funzione, più un monitor per ogni operatore del Centro;
 - c) sistemi di controllo e di manovra delle telecamere e degli apparati di registrazione/riproduzione;
 - d) postazioni di lavoro complete di personal computer per i componenti del Centro;
 - e) due stampanti termiche;
 - f) apparecchiature per la trasmissione delle immagini alle sale operative della Questura e del Comando provinciale dei Vigili del fuoco;
 - g) canali radio, linee telefoniche e personal computer connessi ad internet in numero sufficiente a soddisfare le esigenze di comunicazione, anche contemporanea, di tutte le amministrazioni, enti, aziende ed altri soggetti rappresentati nel Gruppo operativo di sicurezza di cui all'art. 19-ter del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996.
3. Le apparecchiature da ripresa dovranno:
- a) consentire il movimento orizzontale e verticale e la variazione dell'angolo di ripresa, con sistema di comando della sala regia;
 - b) assicurare una risoluzione delle immagini, all'ingrandimento massimo, equivalente ad almeno 1024 x 768 pixel per i dispositivi di cattura fotografica e di 768 x 576 pixel o, se in formato digitale, a 720 x 756 pixel per i dispositivi di ripresa televisiva;
 - c) avere un CCD non inferiore a 1/2" e ottiche di focale non inferiori a 75 mm, con possibilità di ingrandimento ottico di almeno 5 x;
 - d) avere luminosità sufficiente ad assicurare la riconoscibilità dei tratti somatici di ogni singolo spettatore, anche in orario notturno ed anche a fotogramma singolo;
 - e) avere protocolli di trasmissione delle immagini conformi a quelli definiti dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

Articolo 2 - Approvazione ed uso dei sistemi di ripresa

1. Le realizzazioni di cui all'art. 1 concernenti l'illuminazione dell'impianto, l'adozione di sistemi di alimentazione elettrica sussidiaria e la disponibilità di una sala controllo, per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), costituiscono elementi essenziali per il rilascio della licenza di cui all'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Le ulteriori realizzazioni di cui al predetto art. 1 costituiscono prescrizioni ai fini della utilizzazione dell'impianto, di capienza superiore a 10.000 spettatori, per lo svolgimento di competizioni agonistiche riguardanti il gioco del calcio e possono costituire, anche in parte, prescrizioni ai fini dell'utilizzazione del medesimo impianto per altri spettacoli o trattenimenti.
3. Nell'ambito delle attribuzioni della Commissione provinciale di vigilanza di cui all'art. 142 del "Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", il Questore o il suo delegato si esprime specificamente sulla adeguatezza e funzionalità delle realizzazioni inerenti al sistema di video-ripresa e registrazione di cui all'art. 1.

Articolo 3 - Fasce orarie delle registrazioni

1. La registrazione delle immagini e dell'audio complessivo dell'evento calcistico è obbligatoria dall'apertura fino alla chiusura dell'impianto sportivo ed in occasione dell'eventuale accesso di persone per la preparazione di coreografie.

Articolo 4 - Tempi di custodia delle registrazioni

1. Le società organizzatrici dell'evento calcistico assicurano la conservazione dei dati e dei supporti di registrazione fino a sette giorni, adottando le misure di sicurezza prescritte. Le stesse sono tenute a porre i supporti e i relativi dati a disposizione delle autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, ovvero degli ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria espressamente designati.
2. I dati non utilizzati a norma del comma precedente sono cancellati trascorsi i sette giorni.

Articolo 5 - Accessibilità alle immagini: limiti

1. Il delegato delle leghe nazionali professionisti o dilettanti può accedere alle immagini registrate dal sistema di video-vigilanza esclusivamente per scopi di giustizia sportiva e può chiederne copia, per estratto, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 6 - Informazione

1. Nei luoghi oggetto di vigilanza è obbligatoria l'affissione, in punti e con modalità ben visibili, di un avviso conforme al modello allegato al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004, sulla videosorveglianza, formulato, se possibile, anche in lingua straniera.

Articolo 7 - Disposizioni di coordinamento

1. Per gli impianti sportivi diversi da quelli indicati all'art. 1 si applicano le disposizioni dell'art. 18 del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996.
2. Il Prefetto potrà valutare, in sede di comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la possibilità di utilizzare, ovvero implementare, anche i sistemi di video - sorveglianza cittadina per il controllo degli spettatori di competizioni calcistiche in occasione del loro arrivo presso le stazioni ferroviarie e durante il loro transito in ambito urbano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2005

Il Ministro dell'interno
Pisanu

Il Ministro per i beni e le attività culturali
Buttiglione

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Stanca

(*) Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio:

Strasburgo, 19 agosto 1985

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati parte nella Convenzione culturale europea, firmatari della presente Convenzione, *Considerato* che lo scopo del Consiglio d'Europa è di attuare una più stretta unione tra i suoi Membri;

Preoccupati dalla violenza e dai disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, e dalle conseguenze che ne derivano;

Consapevoli che tale problema minaccia i principi sanciti dalla Risoluzione (76) 41 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nota come la «Carta europea dello sport per tutti»;

Sottolineando l'importante contributo che lo sport e, in particolare, le partite di calcio tra le squadre nazionali e locali degli Stati europei, in virtù della loro frequenza, recano alla comprensione internazionale;

Considerato che sia le autorità pubbliche sia le organizzazioni sportive indipendenti hanno responsabilità distinte ma complementari nella lotta contro la violenza e i disordini degli spettatori, tenuto conto che le organizzazioni sportive hanno anche responsabilità in materia di sicurezza e che, in special modo, devono garantire il normale svolgimento delle manifestazioni organizzate; considerato peraltro che le stesse devono a tal fine accomunare gli sforzi a tutti i livelli;

Considerato che la violenza è un fenomeno sociale di attualità e di vasta portata, le cui origini sono sostanzialmente estranee allo sport, e che lo sport è spesso teatro di manifestazioni di violenza;

Risoluti a cooperare e a intraprendere azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Scopo della Convenzione

1. Al fine di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le partite di calcio, le Parti si impegnano, nei limiti delle rispettive disposizioni costituzionali, a prendere i provvedimenti necessari per rendere effettive le disposizioni della

presente Convenzione.

2. Le Parti applicano le disposizioni della presente Convenzione ad altri sport e manifestazioni sportive, tenuto conto delle loro esigenze specifiche, durante i quali si temano violenze o disordini degli spettatori.

Articolo 2 – Coordinamento sul piano interno

Le Parti coordinano le politiche e le azioni intraprese dai propri ministeri e dagli altri enti pubblici contro la violenza e i disordini degli spettatori, mediante l'istituzione, qualora si riveli necessario, di organi di coordinamento.

Articolo 3 – Provvedimenti

1. Le Parti si impegnano a garantire l'elaborazione e l'attuazione di provvedimenti atti a prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori, in particolare a:
 - a. accertarsi che servizi d'ordine adeguati siano mobilitati per far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia negli stadi sia nelle loro immediate vicinanze e lungo le vie di accesso utilizzate dagli spettatori;
 - b. facilitare una stretta cooperazione e uno scambio di informazioni appropriate tra le forze di polizia delle varie località interessate o che potrebbero esserlo;
 - c. applicare o, se del caso, adottare una legislazione che commini pene appropriate o, all'occorrenza, provvedimenti amministrativi appropriati alle persone riconosciute colpevoli di reati legati alla violenza o disordini degli spettatori.
2. Le Parti si impegnano a promuovere l'organizzazione responsabile e il comportamento corretto dei club di tifosi e la nomina al loro interno di agenti incaricati di facilitare il controllo e l'informazione degli spettatori durante le partite e di accompagnare i gruppi di tifosi che si recano alle partite in trasferta.
3. Le Parti promuovono il coordinamento, per quanto giuridicamente possibile, dell'organizzazione delle trasferte con la collaborazione dei club, della tifoseria organizzata e delle agenzie di viaggio, allo scopo di impedire ai potenziali istigatori di disordini di partire per assistere alle partite.
4. Qualora si temano esplosioni di violenza o disordini da parte degli spettatori, le Parti provvedono, se necessario introducendo una

legislazione appropriata che preveda sanzioni per inosservanza o altri provvedimenti adeguati, affinché le organizzazioni sportive e i club nonché, all'occorrenza, i proprietari degli stadi e le autorità pubbliche, sulla base delle competenze definite dalla legislazione interna, prendano provvedimenti concreti nelle immediate vicinanze degli stadi e all'interno di essi, per Prevenire e controllare tale violenza o tali disordini, e segnatamente:

- a. fare in modo che la progettazione e la struttura degli stadi garantiscano la sicurezza degli spettatori, non favoriscano la violenza tra di essi, permettano un efficace controllo della folla, siano dotati di cancelli e recinzioni adeguati e permettano l'intervento dei servizi di soccorso e delle forze dell'ordine;
 - b. separare efficacemente i gruppi di tifosi rivali riservando ai tifosi ospiti, qualora siano ammessi, tribune diverse;
 - c. garantire tale separazione mediante un rigoroso controllo della vendita dei biglietti e prendere particolari precauzioni nel periodo immediatamente precedente la partita;
 - d. non ammettere negli stadi e alle partite, nella misura in cui si riveli giuridicamente possibile, gli istigatori di disordini potenziali o noti e le persone sotto l'effetto dell'alcool o delle droghe, oppure vietarne loro l'entrata;
 - e. dotare gli stadi di un efficace sistema di comunicazione con il pubblico e provvedere affinché se ne faccia pienamente uso, nonché di programmi delle partite e altre pubblicazioni, per indurre gli spettatori a comportarsi correttamente;
 - f. vietare che gli spettatori introducano bevande alcoliche negli stadi; limitare e, preferibilmente, vietare la vendita e la distribuzione di bevande alcoliche negli stadi e accertarsi che tutte le bevande disponibili siano contenute in confezioni non pericolose;
 - g. garantire controlli al fine di impedire agli spettatori di introdurre negli stadi oggetti che potrebbero essere utilizzati per atti di violenza, o petardi o oggetti simili;
 - h. garantire che gli agenti di collegamento collaborino con le autorità competenti prima delle partite, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti grazie ad un'azione concertata.
5. Le Parti prendono i provvedimenti adeguati in materia sociale ed

educativa, tenendo conto del potenziale contributo dei mass media, per prevenire la violenza nello sport o durante le manifestazioni sportive, segnatamente promuovendo l'ideale sportivo mediante campagne educative e d'altro genere, sostenendo la *sportività* in special modo presso i giovani, allo scopo di favorire il rispetto reciproco tra gli spettatori e tra gli sportivi e incoraggiando inoltre una maggiore partecipazione attiva nello sport.

Articolo 4 - Cooperazione internazionale

1. Le Parti cooperano strettamente nelle materie contemplate dalla presente Convenzione e promuovono un'analogha cooperazione, qualora si riveli appropriata, tra le autorità sportive nazionali competenti.
2. Prima delle partite o dei tornei internazionali tra club e squadre rappresentative, le Parti interessate invitano le loro autorità competenti, segnatamente le organizzazioni sportive, ad individuare le partite durante le quali siano da temere atti di violenza o disordini degli spettatori. Qualora venga segnalata una partita di questo tipo, le autorità competenti del Paese ospite prendono i provvedimenti per una concertazione tra le autorità interessate. Tale concertazione deve tenersi appena possibile; essa dovrebbe aver luogo al più tardi due settimane prima della data prevista per la partita e deve includere le disposizioni, i provvedimenti e le precauzioni da prendere prima, durante e dopo le partite, compresi, se del caso, provvedimenti complementari a quelli previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 5 - Identificazione e trattamento dei trasgressori

1. Le Parti, nel rispetto delle procedure giuridiche e del principio dell'indipendenza del potere giudiziario, provvedono ad accertarsi che gli spettatori che commettono atti di violenza o altri atti riprensibili siano identificati e perseguiti conformemente alla legge.
2. All'occorrenza, segnatamente nel caso di spettatori ospiti, e conformemente agli accordi internazionali applicabili, le Parti prevedono di:
 - a. demandare ai Paesi di residenza i procedimenti intentati contro le persone arrestate a causa di atti di violenza o altri atti riprensibili commessi durante le manifestazioni sportive;
 - b. chiedere l'extradizione delle persone sospettate di atti di

- violenza o di altri atti riprensibili commessi durante le manifestazioni sportive;
- c. trasferire nel Paese appropriato, per scontarvi la pena, le persone riconosciute colpevoli di atti di violenza o di altri atti riprensibili commessi durante le manifestazioni sportive.

Articolo 6 - Disposizioni complementari

1. Le Parti si impegnano a cooperare strettamente con le loro organizzazioni sportive nazionali e con i club competenti nonché, eventualmente, con i proprietari degli stadi, per quanto riguarda le disposizioni concernenti la pianificazione e l'esecuzione delle modifiche della struttura materiale degli stadi, o di altri cambiamenti opportuni, compreso l'accesso agli stadi, allo scopo di migliorare la sicurezza e prevenire la violenza.
2. Le Parti si impegnano a promuovere, all'occorrenza e nei casi appropriati, un sistema di criteri per la selezione degli stadi che tengono conto della sicurezza degli spettatori e della prevenzione della violenza tra di essi, soprattutto per quanto riguarda gli stadi in cui le partite possono attirare un pubblico numeroso o turbolento.
3. Le Parti si impegnano a promuovere presso le loro organizzazioni sportive nazionali la revisione permanente dei loro regolamenti allo scopo di controllare i fattori che possano provocare esplosioni di violenza da parte di sportivi o di spettatori.

Articolo 7 - Comunicazione delle informazioni

Ogni Parte trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, tutte le informazioni pertinenti relative alla legislazione e alle altre misure, concernenti il calcio o altri sport, che la stessa ha preso al fine di conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 8 - Comitato permanente

1. Ai fini della presente Convenzione è istituito un Comitato permanente.
2. Ogni parte può farsi rappresentare nel Comitato permanente da uno o più delegati. Ciascuna Parte ha diritto ad un voto.
3. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa o Parte nella Convenzione culturale europea, che non è Parte nella Convenzione,

- può farsi rappresentare nel Comitato da un osservatore.
4. Il Comitato permanente può, all'unanimità, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non è Parte nella Convenzione e qualsiasi organizzazione sportiva interessata a farsi rappresentare da un osservatore ad una o varie sue riunioni.
 5. Il Comitato permanente è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La prima volta si riunirà entro un anno dall'entrata in vigore della Convenzione. Successivamente si riunirà una volta all'anno. Si riunisce, inoltre, qualora la maggioranza delle Parti lo richieda.
 6. La maggioranza delle Parti costituisce il quorum necessario per tenere una riunione del Comitato permanente.
 7. Salvo le disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente emana il proprio regolamento interno e l'adotta per consenso.

Articolo 9

1. Il Comitato permanente è incaricato di seguire l'applicazione della presente Convenzione. In particolare può:
 - a. rivedere permanentemente le disposizioni della presente Convenzione ed esaminare le modifiche che potessero essere necessarie;
 - b. promuovere consultazioni con le organizzazioni sportive competenti;
 - c. presentare alle Parti raccomandazioni sui provvedimenti da prendere per l'attuazione della presente Convenzione;
 - d. raccomandare i provvedimenti appropriati per garantire al pubblico l'informazione sui lavori intrapresi nell'ambito della presente Convenzione;
 - e. presentare al Comitato dei Ministri raccomandazioni circa l'opportunità di invitare gli Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione;
 - f. fare qualsiasi proposta intesa a migliorare l'efficacia della presente Convenzione.
2. Per l'adempimento della sua missione, il Comitato permanente può, di propria iniziativa, prevedere riunioni di gruppi di periti.

Articolo 10

Dopo ogni riunione, il Comitato permanente trasmette al Comitato

dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sui propri lavori e sul funzionamento della Convenzione.

Articolo 11 - Emendamenti

1. Una Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione mediante il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa o il Comitato permanente.
2. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa comunica qualsiasi proposta di emendamento agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati parte nella Convenzione culturale europea e a qualsiasi Stato non membro che abbia aderito o che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 14.
3. Qualsiasi emendamento proposto da una Parte o dal Comitato dei Ministri è comunicato al Comitato permanente almeno due mesi prima della riunione durante la quale l'emendamento deve essere esaminato. Il Comitato permanente sottopone al Comitato dei Ministri il suo parere sull'emendamento proposto dopo aver consultato, se del caso, le organizzazioni sportive competenti.
4. Il Comitato dei Ministri esamina l'emendamento proposto nonché qualsiasi parere sottoposto dal Comitato permanente, e può adottare l'emendamento.
5. Il testo di qualsiasi emendamento adottato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso per accettazione alle Parti conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.
6. Qualsiasi emendamento adottato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno comunicato la loro accettazione al Segretario Generale.

Articolo 12

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati parte nella Convenzione culturale europea, che acconsentano ad essere vincolati da:
 - a. la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione,
 - b. la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
2. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno

depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 13

1. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno dato il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 12.
2. La Convenzione entra in vigore nei confronti di qualsiasi Stato firmatario che esprimesse successivamente il suo consenso ad essere vincolato da essa, il primo giorno successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 14

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può consultare le Parti, invitare ad aderire alla Convenzione qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa, con decisione presa a maggioranza, come previsto nell'articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di partecipare alle sedute del Comitato dei Ministri.
2. Per qualsiasi Stato aderente, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 15

1. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, designare il o i territori cui si applica la presente Convenzione.
2. Ogni Parte può, in qualsiasi momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entra in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricevimento di detta dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due precedenti paragrafi può essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in tale dichiarazione, con notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 16

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 17

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati parte nella Convenzione culturale europea e a qualsiasi Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

- a. ogni firma conformemente all'articolo 12;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, conformemente agli articoli 12 o 14;
- c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 13 e 14;
- d. ogni informazione comunicata in virtù delle disposizioni dell'articolo 7;
- e. ogni rapporto elaborato in virtù delle disposizioni dell'articolo 10;
- f. ogni proposta di emendamento e ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 11, e la data in cui tale emendamento entra in vigore;
- g. ogni dichiarazione fatta in virtù delle disposizioni dell'articolo 15;
- h. ogni notifica fatta in virtù delle disposizioni dell'articolo 16 e la data in cui la denuncia ha effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 19 agosto 1985, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà una copia certificata conforme a ciascuno

degli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato parte nella Convenzione culturale europea e a qualsiasi Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 6 GIUGNO 2005

Modifiche Ed Integrazioni Al Decreto Ministeriale 18 Marzo 1996,
Recante Norme Di Sicurezza Per La Costruzione E L'esercizio
Degli Impianti Sportivi

DECRETO 6 giugno 2005

Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526, e successive integrazioni, concernente la costruzione dei campi sportivi;

Viste le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, e 13 maggio 1961, n. 469, recanti nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e l'art. 18 della legge 10 agosto 2000, n. 246, concernenti i servizi a pagamento prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 recante: «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 2001;

Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005;

Vista la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C22/1 del 24 gennaio 2002;

Viste le disposizioni indicate nel manuale per l'ottenimento della licenza UEFA, recepito dalla Federazione italiana giuoco calcio;

Rilevata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al predetto decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 per la realizzazione nell'ambito degli impianti sportivi di spazi e servizi ad uso del pubblico non strettamente funzionali all'attività sportiva e per la gestione della sicurezza degli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori, ove si disputano competizioni relative al gioco del calcio;

Ravvisata l'opportunità di emanare un testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, per gli aspetti di prevenzione degli incendi;

Adotta il seguente decreto:

Articolo 1 - Modifiche ed integrazioni

1. Al decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996(*), recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», sono apportate le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli seguenti.

Articolo 2 - Modifiche dell'art. 2

1. All'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) tra le definizioni di «Complesso sportivo» e di «Area di servizio annessa» è inserita la seguente: «Complesso sportivo multifunzionale»: «Complesso sportivo comprendente spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, caratterizzato da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica»;
- b) la definizione di «Area di servizio esterna» è sostituita dalla

seguinte: «Area pubblica o aperta al pubblico, che può essere annessa, anche temporaneamente, all'impianto o complesso sportivo mediante recinzione fissa o mobile».

Articolo 3 Modifica dell'art. 3

1. All'art. 3, comma primo, dopo il punto 6) è aggiunto il seguente: «7) relazione tecnica descrittiva del progetto, redatta con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e disposizioni collegate, nonché alla presente regola tecnica».

Articolo 4 - Modifiche dell'art. 4

1. All'art. 4, sono apportate le seguenti modifiche: al comma terzo, alla fine, prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole: «, avere visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, in modo che sia possibile coordinare gli interventi per la sicurezza delle manifestazioni.».
2. Dopo il comma ottavo dell'art. 4 è aggiunto il seguente:
«Nei complessi sportivi multifunzionali è consentita anche l'ubicazione delle attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 95 del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, sia all'esterno del volume degli impianti che all'interno. In questo ultimo caso si applicano le condizioni stabilite ai precedenti commi quarto e quinto e quelle ulteriori di seguito indicate:
 - a) i locali commerciali di esposizione e vendita devono essere protetti da impianti di spegnimento automatico e di rivelazione di fumo, nonché dotati di aerazione naturale in ragione di almeno 1/30 della relativa superficie in pianta, diffusa in maniera uniforme onde evitare zone con ventilazione ridotta o impedita;
 - b) il carico d'incendio degli esercizi commerciali deve essere limitato a 30 kg/mq di legna standard equivalente;
 - c) le superfici di aerazione naturale delle attività diverse da quella sportiva non devono sfociare in zone con presenza di persone e, comunque, devono essere ubicate in modo da evitare che possano determinare rischio per il pubblico e pregiudizio al complesso sportivo. Qualora detto requisito non fosse perseguibile, potrà procedersi alla compensazione mediante la realizzazione di sistemi di estrazione di fumo e calore di

tipo meccanico, di caratteristiche idonee a soddisfare le seguenti specifiche tecniche:

- 1) portata ordinaria di esercizio idonea a garantire almeno 3 ricambi orari dell'intero volume, incrementabile automaticamente a 9 ricambi orari in caso di emergenza, previo asservimento ad impianto di rivelazione di fumo, nonché a dispositivo di azionamento manuale;
- 2) resistenza al fuoco della componentistica e delle alimentazioni elettriche almeno fino a 400 °C;
- 3) separazione delle condotte aerotermiche di mandata e ripresa rispetto ad altri locali, di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120;
- 4) funzionamento coordinato con il pertinente impianto di rivelazione di fumo e con quello di spegnimento automatico;
- 5) alimentazione di emergenza per almeno 60' in caso di mancanza dell'energia elettrica ordinaria;
- 6) sfogo delle condotte aerotermiche di estrazione fumo in area esterna, in posizione tale da non determinare rischio per il pubblico;
- d) gli accessi, le uscite, il sistema di vie d'uscita ed i servizi relativi ad ogni attività devono essere, in caso di concomitanza di esercizio dell'impianto sportivo, tra loro funzionalmente indipendenti e separati.».

Articolo 5 - Modifica dell'art. 5

1. L'art. 5, comma primo, terzo periodo, è sostituito dal seguente:
«La delimitazione dell'area di servizio deve essere distanziata almeno 6,00 metri dal perimetro dell'impianto e tale da consentire agevolmente il deflusso in sicurezza, nonchè avere varchi di larghezza equivalente a quella delle uscite dall'impianto tenuto conto delle diverse capacità di deflusso tra le uscite sulla delimitazione esterna e quelle dallo stesso impianto; per le caratteristiche tecniche di tale delimitazione, si rimanda alla norma UNI 10121 EN o equivalenti; tutti i varchi devono essere mantenuti sgombri da ostacoli al regolare deflusso del pubblico».

Articolo 6 - Sistemi di separazione

1. Dopo l'art. 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva). - 1. La separazione tra la zona spettatori e la zona attività

sportiva è realizzata dalle società utilizzatrici dell'impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso:

- a) l'installazione di un parapetto di altezza pari a metri 1,10, misurata dal piano di imposta, conforme alle norme UNI 10121-2 o equivalenti e realizzato in materiale incombustibile;
 - b) la realizzazione di un fossato, con pareti e fondo a superficie piana, di profondità non minore di 2,50 metri rispetto al piano di calpestio del pubblico e larghezza non minore di 2,50 metri. Il fossato deve essere protetto verso la zona spettatori e verso lo spazio di attività sportiva da idonei parapetti aventi altezza non minore di 1,10 metri misurata dal piano di calpestio e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;
 - c) la realizzazione di un dislivello, di altezza pari ad 1 metro, tra il piano di calpestio degli spettatori e lo spazio di attività sportiva. La parte superiore del dislivello deve essere protetta da un parapetto di altezza pari a 1,10 metri, misurata dal piano di riferimento e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.
2. Almeno uno dei parapetti di cui al comma 1, deve essere munito di separatori realizzati in materiale incombustibile, idoneo a consentire la visione della zona di attività sportiva, conformi alle norme UNI 10121-2 o equivalenti, in grado di elevare la separazione fino ad un'altezza complessiva pari a metri 2,20, misurata dal piano di imposta. L'elevazione dei separatori è realizzata mediante guide altri accorgimenti costruttivi, ed è stabilita di volta in volta dal questore, nell'ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva, sentito il Gruppo operativo sicurezza di cui al successivo art. 19-ter.
 3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, gli impianti devono essere muniti di almeno uno degli elementi di separazione di cui al comma 1. In relazione a specifiche esigenze, nell'ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive, rilevato dal questore della provincia, può essere disposta la realizzazione di tutti gli elementi di separazione di cui al comma 1, ovvero di ulteriori misure di sicurezza.
 4. In aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti può essere disposta la perimetrazione della zona di attività sportiva mediante il presidio di personale appositamente formato e messo a

disposizione dagli organizzatori, in ragione di venti unità ogni diecimila spettatori e comunque non meno di trenta unità. Detto personale deve indossare una casacca di colore giallo e deve tenere sotto costante osservazione la zona riservata agli spettatori.

5. Per la distanza delle predette separazioni dallo spazio di attività sportiva, si rimanda ai regolamenti del CONI e delle federazioni sportive nazionali.».

Articolo 7 - Modifica dell'art. 7

1. L'art. 7 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di realizzare la separazione tra i sostenitori delle due squadre, gli impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore a 10.000 e quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a 4.000 devono avere lo spazio riservato agli spettatori suddiviso in settori, di cui uno appositamente dedicato agli ospiti, con ingressi, vie di uscita ed aree di parcheggio indipendenti e separate. La capienza di ciascun settore non può essere superiore a 10.000 spettatori per impianti all'aperto e a 4.000 per quelli al chiuso.

2. Per ciascun settore devono essere permanentemente realizzati sistemi di separazione idonei a:

- a) impedire che i sostenitori delle due compagini in gara vengano in contatto tra loro e che gli spettatori si spostino da un settore all'altro;
- b) permettere, ove necessario, la realizzazione di una divisione all'interno di uno stesso settore, tra gruppi di spettatori, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative al sistema delle vie d'uscita.

3. La finalità di cui alla lettera a) deve essere perseguita mediante l'istallazione permanente di elementi di separazione in materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.

La finalità di cui alla lettera b) deve essere perseguita mediante sistemi di separazione modulabili in funzione delle caratteristiche degli spettatori presenti nei settori ed individuabili in una delle misure di seguito riportate o in una loro combinazione:

- a) istallazione di elementi di separazione in materiale incombustibile aventi altezza e caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;

- b) creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento, occupate esclusivamente da personale addetto all'accoglienza, all'indirizzamento ed alla osservazione degli spettatori, posto a disposizione dalle società organizzatrici della manifestazione sportiva.
4. La suddivisione in settori deve essere conforme ai regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive nazionali. Ogni settore deve avere almeno due uscite, servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti chiaramente identificabili con segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992. I settori per i posti in piedi devono avere una capienza non superiore a 500 spettatori.
5. Negli impianti all'aperto indicati nell'allegato al presente decreto, per quelli contrassegnati con un asterisco, non è necessario realizzare la suddivisione in settori; qualora tale suddivisione si renda necessaria per aspetti organizzativi e di pubblica sicurezza, i rispettivi settori devono essere realizzati con l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma secondo del presente articolo».

Articolo 8 - Aree di sicurezza e varchi

1. Dopo l'art. 8 è aggiunto il seguente:
- «Art. 8-bis (Aree di sicurezza e varchi). - 1. Nel rispetto del dimensionamento e della finalità delle vie di uscita, oltre a quanto previsto dall'art. 8, devono essere realizzate, a cura della società utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il proprietario dello stesso, aree di sicurezza in cui devono essere ammessi solo i titolari di regolare titolo di accesso all'impianto, così strutturate:
- a) "area di massima sicurezza", comprende l'impianto sportivo e l'area di servizio annessa, ove sono collocati i varchi di accesso all'impianto. Tale area deve essere delimitata a mezzo di elementi di separazione, in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;
- b) "area riservata", realizzata nell'ambito dell'area di servizio esterna, di cui all'art. 2 del presente decreto, ed opportunamente recintata, all'interno della quale è consentito l'accesso esclusivamente agli aventi diritto. Tale area dovrà essere delimitata attraverso elementi di separazione fissi in materiale incombustibile e conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti; è ammessa la separazione mediante elementi

mobili in materiale incombustibile. Per consentire la separazione delle tifoserie all'interno dell'area riservata, la stessa deve essere divisa in settori, dei quali almeno uno riservato ai sostenitori della squadra ospite, di capienza non inferiore a quella minima stabilita dall'organizzazione sportiva per il settore corrispondente, delimitati a mezzo di elementi di separazione in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.

2. Il numero dei varchi di ingresso presenti lungo la delimitazione dell'area di massima sicurezza deve essere proporzionato alla capienza del settore a cui danno accesso e comunque in ragione di almeno un varco ogni 750 spettatori, in modo da consentire il completamento delle operazioni di afflusso degli spettatori in un arco temporale non superiore ad un'ora e mezza prima dell'inizio della manifestazione sportiva, compresi i tempi necessari all'effettuazione dei controlli di sicurezza e di verifica della regolarità del titolo di accesso. Tali varchi di ingresso devono essere contrassegnati con lettere o numeri progressivi ben visibili dall'esterno ed analoghi a quelli che saranno riportati sul titolo di accesso all'impianto.
3. I varchi di ingresso all'area di massima sicurezza devono essere dotati di preselettori di incanalamento tali da evitare pressioni nella fase di obliterazione del titolo di accesso con corsia di ritorno per gli spettatori non abilitati all'ingresso, nonché di tornelli «a tutta altezza» che permettono l'accesso ad una sola persona per volta, tramite lo sblocco del meccanismo di rotazione da attivarsi successivamente all'avvenuta verifica della regolarità del titolo di accesso.
4. I tornelli devono essere realizzati secondo regole di buona tecnica, devono essere invalicabili se bloccati alla rotazione, in modo da non rendere possibili fenomeni di violenza, anche organizzata, da parte di soggetti che non siano in possesso di un titolo valido.
5. I varchi di ingresso dotati di preselettori e di tornelli devono essere separati e indipendenti dal sistema di vie d'uscita di cui all'art. 8 e le biglietterie, quando ammesse, devono essere ubicate fuori dell'area riservata.
6. Il sistema di afflusso degli spettatori, come delineato ai commi 2, 3, 4 e 5 è comunque sottoposto alla preventiva approvazione del questore della provincia.».

Articolo 9 - Modifiche dell'art. 12

1. L'art. 12, comma secondo, è modificato come segue:
«Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per l'impianto sportivo, la capienza, la distribuzione interna e il dimensionamento delle vie di uscita devono rispondere alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli per gli impianti all'aperto, mentre per gli impianti al chiuso la capacità di deflusso delle diverse zone dell'impianto deve essere commisurata ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo.».

Articolo 10 - Modifiche dell'art. 18

1. All'art. 18 sono apportate le seguenti modifiche: il comma primo è sostituito dal seguente: «Negli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori all'aperto e 4.000 al chiuso, in occasione di manifestazioni sportive, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione della zona spettatori e dell'area di servizio annessa all'impianto e dei relativi accessi, con registrazione delle relative immagini. Detto locale deve essere posizionato in una zona dell'impianto sportivo da cui sia possibile avere una visione complessiva, totale e diretta della zona di attività sportiva e della zona spettatori.».
2. Dopo il comma secondo è aggiunto il seguente:
«L'impianto di videosorveglianza di cui al comma primo deve essere conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'innovazione e tecnologie, adottato in data 6 giugno 2005 in attuazione dell'art. 1-quater, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.».

Articolo 11 - Modifica dell'art. 19

1. L'art. 19 è sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Gestione della sicurezza antincendio). 1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza

- antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro».
2. Il titolare dell'impianto o complesso sportivo, ovvero, la società utilizzatrice, per gli impianti di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, sono rispettivamente responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Il titolare o il legale rappresentante possono avvalersi di una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività sportiva e nelle fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori.
 3. I soggetti di cui al comma secondo, per la corretta gestione della sicurezza, devono curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.
 4. Il piano di cui al comma terzo deve tener conto delle specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e deve:
 - a) disciplinare le attività di controllo per prevenire gli incendi;
 - b) prevedere l'istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
 - c) contemplare le informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
 - d) garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori di cui all'art. 18;
 - e) garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
 - f) garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
 - g) garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;
 - h) garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
 - i) contenere l'indicazione delle modalità per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza; l) prevedere l'istituzione di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio

- specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
5. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso, nonché dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso. All'ingresso dell'impianto o complesso sportivo devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione:
 - a) delle scale e delle vie di esodo;
 - b) dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
 - c) dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
 - d) del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
 - e) del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;
 - f) degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale;
 - g) degli spazi calmi.
 6. A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata. In prossimità dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio e devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni devono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.
 7. Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, stabilite secondo i criteri innanzi indicati, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare, tra l'altro:
 - a) l'organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione

dell'emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;

- b) le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell'emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;
- c) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;
- d) le procedure per l'esodo del pubblico.

Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

8. Per il necessario coordinamento delle operazioni da effettuare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze istituito rispettivamente nei locali di cui all'art. 4, comma terzo, ed all'art. 19-ter, comma terzo, lettera a).

Negli impianti sportivi con oltre 4.000 spettatori al chiuso e 10.000 spettatori all'aperto il centro di gestione delle emergenze deve essere previsto in apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall'esterno a cielo libero. Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio su tutte le aree dell'impianto ed all'esterno, nonché di impianto di diffusione sonora mediante altoparlanti in modo da consentire la possibilità di diffondere comunicati per il pubblico.

Lo stesso centro di gestione deve essere inoltre dotato di apparati ricetrasmittenti in numero congruo per le dotazioni dei rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario.

All'interno dei locali destinati al centro di gestione e controllo devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli impianti di videosorveglianza e di sicurezza antincendio, nonché quant'altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.

All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici

con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ed ogni altra indicazione necessaria.

Il centro di gestione delle emergenze deve essere presidiato durante l'esercizio delle manifestazioni sportive da personale all'uopo incaricato, e possono accedere il personale responsabile della gestione dell'emergenza, gli appartenenti alle Forze dell'ordine ed ai Vigili del fuoco.

Articolo 12 - Gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi multifunzionali

1. Dopo l'art. 19 è aggiunto il seguente:
«Art. 19-bis (Gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi multifunzionali). - 1. I complessi sportivi multifunzionali hanno l'obbligo di istituire l'unità gestionale, cui compete il coordinamento di tutti gli adempimenti attinenti la gestione della sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Per tali complessi deve essere individuato il titolare, responsabile della gestione della sicurezza antincendio dell'intero complesso, ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui al presente decreto e di ogni altra disposizione vigente in materia.
3. Il titolare esercita anche attività di coordinamento dei responsabili di altre specifiche attività all'interno dello stesso complesso, a carico dei quali restano comunque le incombenze gestionali ed organizzative specifiche delle singole attività.
4. Specifici adempimenti gestionali possono essere delegati ai titolari di attività diverse. In tal caso dovranno essere formalizzate le dichiarazioni congiunte di delega ed accettazione, da prodursi ai competenti organi di vigilanza.
5. Il titolare, ai fini dell'attuazione degli adempimenti gestionali previsti dal presente articolo, può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto preventivamente designato, che deve essere sempre presente durante l'esercizio del complesso, ivi comprese le fasi di afflusso e deflusso degli spettatori, con funzioni di responsabile interno della sicurezza.
6. Il piano di emergenza generale di cui all'art. 19, comma 7, deve essere coordinato con quelli specifici riguardanti singole attività del piano stesso, in modo da garantire l'organicità degli adempimenti e delle procedure.

7. In caso di esercizio parziale del complesso devono essere predisposte pianificazioni di emergenza corrispondenti alle singole configurazioni di effettivo utilizzo e congruenti con queste.».

Articolo 13 - Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica

1. Dopo l'art. 19-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 19-ter (Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio). -
1. Per ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, è istituito il Gruppo operativo sicurezza, di seguito denominato G.O.S., coordinato da un funzionario di Polizia designato dal questore e composto:
 - a) da un rappresentante dei Vigili del fuoco;
 - b) dal responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della società sportiva;
 - c) da un rappresentante del Servizio sanitario;
 - d) da un rappresentante dei Vigili urbani;
 - e) dal responsabile del pronto intervento strutturale ed impiantistico all'interno dello stadio;
 - f) da un rappresentante della squadra ospite (eventuale);
 - g) da eventuali altri rappresentanti, la cui presenza è ritenuta necessaria.
2. Il G.O.S., che si riunirà periodicamente per gli aspetti di carattere generale e, in ogni caso, alla vigilia degli incontri, avrà cura di:
 - a) verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte;
 - b) vigilare sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, redatto dalla società utilizzatrice;
 - c) adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticità, fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica emanate dal questore della provincia.
3. Al fine di creare condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell'evento e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, a cura della società utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il titolare dello stesso, devono essere previsti: a) un locale con visibilità sullo spazio riservato agli

spettatori e sullo spazio di attività sportiva, che dovrà ospitare il centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche, coordinato dall'ufficiale di P.S. designato con ordinanza di servizio del questore, d'intesa con il rappresentante dei Vigili del fuoco per l'emergenza antincendio e composto dai rappresentanti di tutte le componenti del G.O.S.;

b) ambienti per attivare, in occasione degli eventi sportivi, un posto di polizia con annessi locali idonei a consentire gli adempimenti di polizia giudiziaria relativi ad eventuali persone fermate o arrestate; c) spazi idonei per l'informazione agli spettatori (cartellonistica - schermi ecc.) al fine di garantire la conoscenza del «regolamento d'uso» dell'impianto che dovrà riguardare le modalità di utilizzo dello stadio, con particolare riferimento alla disciplina degli accessi ai servizi interni destinati al pubblico, nonchè gli obblighi ed i divieti che devono essere osservati dagli spettatori, con l'avvertenza che la loro inosservanza comporterà:

- 1) l'immediata risoluzione del contratto di prestazione e la conseguente espulsione del contravventore;
- 2) l'applicazione delle previste sanzioni da parte dell'organo competente ad irrogarle, se si tratta di violazione delle prescrizioni imposte dalla legge o dai regolamenti vigenti. Tali avvertenze dovranno essere riportate sia sulla cartellonistica esposta all'interno dell'impianto, sia sul titolo di accesso alla manifestazione.».

Articolo 14 - Gestione dell'impianto sportivo

1. Dopo l'art. 19-ter è aggiunto il seguente:

«Art. 19-quater (Gestione dell'impianto sportivo). - 1. Al fine di garantire il rispetto della disciplina di utilizzo dell'impianto, degli obblighi e dei divieti previsti, le società utilizzatrici degli impianti, avranno cura di:

- a) predisporre l'organigramma dei soggetti incaricati dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori e dell'eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumità, nonchè dei soggetti addetti ai servizi connessi e provvedere al loro reclutamento;
- b) predisporre un piano per l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutti gli addetti alla pubblica incolumità

- prevedendo sia figure di coordinamento che operatori, specificandone i compiti anche in base alle caratteristiche dell'impianto.
2. Il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumità impiegati in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva non potrà essere inferiore comunque ad 1 ogni 250 spettatori e quello dei coordinatori non inferiore a 1 ogni 20 addetti.
 3. Le attività di tali addetti dovranno svolgersi in stretto raccordo con il personale delle Forze dell'ordine che dovranno essere tempestivamente informate di ogni problematica che può avere riflessi sull'ordine e la sicurezza pubblica.
 4. Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.».

Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006.
2. Per comprovate esigenze di completamento dei lavori il prefetto può autorizzare proroghe del termine di cui al comma 1 per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, unitamente al testo del decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996, coordinato con le modifiche e le integrazioni.

Roma, 6 giugno 2005

Il Ministro Pisanu

(*) Decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal decreto ministeriale 6 giugno 2005, fornito dal Ministero dell'Interno e non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale:

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1996 concernente «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi» coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 2005.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTO il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il regio decreto legge 2 febbraio 1939, n. 302, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526, e successive integrazioni, concernente la costruzione dei campi sportivi;

VISTE le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, e 13 maggio 1961, n. 469, recanti nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

VISTA la legge 26 luglio 1965, n. 966, e l'articolo 18 della legge 10 agosto 2000, n. 246, concernenti i servizi a pagamento prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi»;

VISTO il decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88; *VISTO* il decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 recante: «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 2001; *VISTA* la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante

le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Serie Generale, n. 110 del 13 maggio 2005;

VISTA la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C 22/1 del 24 gennaio 2002;

VISTE le disposizioni indicate nel *Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA*, recepito dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio;

RILEVATA la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al predetto decreto del Ministro dell'Interno in data 18 marzo 1996 per la realizzazione nell'ambito degli impianti sportivi di spazi e servizi ad uso del pubblico non strettamente funzionali all'attività sportiva e per la gestione della sicurezza degli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori, ove si disputano competizioni relative al gioco del calcio;

RAVVISATA l'opportunità di emanare un testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 per gli aspetti di prevenzione degli incendi;

decreta

Articolo 1 - Campo di applicazione

Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31 lettera a) della legge del 5 agosto 1978, n. 457, nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, riportate nell'allegato, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100.

I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti

sportivi, devono essere conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali.

Per i complessi e gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori non superiore a 100 o privi di spettatori, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 20.

Articolo 2 - Definizioni

Si fa riferimento ai termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione incendi e tolleranze dimensionali di cui al decreto del Ministro dell'Interno 30 novembre 1983 ed alle seguenti ulteriori definizioni:

Spazio di attività sportiva

Spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente; più spazi di attività sportiva contigui costituiscono uno spazio sportivo polifunzionale.

Zona di attività sportiva

Zona costituita dallo spazio di attività sportiva e dai servizi di supporto.

Spazio riservato agli spettatori

Spazio riservato al pubblico per assistere alla manifestazione sportiva.

Zona spettatori

Zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad essi dedicati, gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi.

Spazi e servizi di supporto

Spazi e servizi direttamente funzionali all'attività sportiva o alla presenza di pubblico.

Spazi e servizi accessori

Spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili.

Impianto sportivo

Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive.

L'impianto sportivo comprende:

- a) - lo spazio o gli spazi di attività sportiva;
- b) - la zona spettatori;
- c) - eventuali spazi e servizi accessori;

d) - eventuali spazi e servizi di supporto.

Impianto sportivo all'aperto

Impianto sportivo avente lo spazio di attività scoperto.

Questa categoria comprende anche gli impianti con spazio riservato agli spettatori coperto.

Impianto sportivo al chiuso

Tutti gli altri impianti non ricadenti nella tipologia degli impianti all'aperto.

Complesso sportivo

Uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi; il complesso sportivo è costituito da uno o più impianti sportivi e dalle rispettive aree di servizio annesse.

Complesso sportivo multifunzionale

Complesso sportivo comprendente spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, caratterizzato da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica

Area di servizio annessa

Area di pertinenza dell'impianto o complesso sportivo recintata per controllarne gli accessi.

Area di servizio esterna

Area pubblica o aperta al pubblico, che può essere annessa, anche temporaneamente, all'impianto o complesso sportivo mediante recinzione fissa o mobile.

Zona esterna

Area pubblica circostante o prossima all'impianto o complesso sportivo che consente l'avvicinamento allo stesso, e lo stazionamento di servizi pubblici o privati.

Spazi di soccorso

Spazi raggiungibili dai mezzi di soccorso e riservati alla loro sosta e manovra.

Via d'uscita

Percorso senza ostacoli al deflusso che conduce dall'uscita dello spazio riservato agli spettatori e dallo spazio di attività sportiva all'area di servizio annessa o all'area di servizio esterna.

Spazio calmo

Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie in

attesa dei soccorsi.

Percorso di smistamento

Percorso che permette la mobilità degli spettatori all'interno dello spazio loro riservato.

Strutture pressostatiche

Coperture di spazi di attività sostenute unicamente da aria immessa a pressione.

Capienza

Massimo affollamento ipotizzabile.

Articolo 3 - Norme di procedura per la costruzione o modificazione di impianti sportivi

Chi intende costruire un impianto destinato ad attività sportiva con presenza di spettatori in numero superiore a 100 deve presentare al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, la seguente documentazione:

- 1) una planimetria rappresentante l'impianto o il complesso sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna;
- 2) piante ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli spazi o lo spazio di attività sportiva, la zona spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio;
- 3) sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo;
- 4) documento da cui risulti che il proprietario dell'impianto ha diritto d'uso dell'area di servizio dell'impianto stesso;
- 5) dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l'impegno contrattuale a favore del richiedente, nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'impianto da parte del locatore nel caso di domande presentate dal locatario;
- 6) parere sul progetto da parte del CONI ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 302, e successive modificazioni.
- 7) relazione tecnica descrittiva del progetto, redatta con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e disposizioni collegate, nonché alla presente regola tecnica

Il Comune sottopone il progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza, per l'esercizio da parte di quest'ultima delle attribuzioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale redige apposito

verbale con motivato parere circa la conformità dell'impianto alle presenti norme.

Il verbale di cui innanzi deve essere allegato ai documenti che a lavori ultimati il richiedente è tenuto a presentare al Comune per la domanda di visita di constatazione, unitamente alla certificazione di idoneità statica ed impiantistica, nonchè agli adempimenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ai fini della prevenzione incendi.

La Commissione Provinciale di Vigilanza esegue la visita di constatazione e redige apposito verbale esprimendo il proprio parere di competenza ai sensi delle combinate disposizioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e all'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che viene trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio della licenza di agibilità.

Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano in tutti i casi di variazione delle caratteristiche distruttive e funzionali dell'impianto o quando si verificano sinistri che interessino le strutture e/o gli impianti. Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato. Alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del CONI dal medesimo designato.

Articolo 4 - Ubicazione

L'ubicazione dell'impianto o del complesso sportivo deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti. L'area per la realizzazione di un impianto, deve essere scelta in modo che la zona esterna garantisca, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento. A tal fine eventuali parcheggi e le zone di concentrazione dei mezzi pubblici devono essere situati in posizione tale da non costituire ostacolo al deflusso.

Gli impianti devono essere provvisti di un luogo da cui sia possibile coordinare gli interventi di emergenza; detto ambiente deve essere facilmente individuabile ed accessibile da parte delle squadre di soccorso, avere visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, in modo che sia possibile coordinare gli

interventi per la sicurezza delle manifestazioni.

Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti di prevenzione incendi per le specifiche attività, gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982. La separazione da tali attività deve essere realizzata con strutture REI 90; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo di stesse caratteristiche di resistenza al fuoco. Gli impianti al chiuso non possono avere lo spazio di attività sportiva ubicato oltre il primo piano interrato a quota inferiore a 7,50 m rispetto al piano dell'area di servizio o zona esterna all'impianto.

Per quelli ubicati ad altezza superiore a 12 m deve essere assicurata la possibilità dell'accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano; qualora tale requisito non fosse soddisfatto, negli edifici di altezza antincendio fino a 24 m e in quelli di altezza superiore, le scale a servizio delle vie di esodo devono essere rispettivamente protette e a prova di fumo.

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso gli accessi all'area di servizio annessa all'impianto, di cui al successivo art. 5, devono avere i seguenti requisiti minimi:

raggio di volta non inferiore a 13 m;

altezza libera non inferiore a 4 m;

larghezza: non inferiore a 3,50 m;

pendenza: non superiore a 10%;

resistenza al carico: per automezzi di peso complessivo non inferiore a 20 t.

Nei complessi sportivi multifunzionali è consentita anche l'ubicazione delle attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 95 del decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982, sia all'esterno del volume degli impianti che all'interno. In questo ultimo caso si applicano le condizioni stabilite ai precedenti commi quarto e quinto e quelle ulteriori di seguito indicate:

i locali commerciali di esposizione e vendita devono essere protetti da impianti di spegnimento automatico e di rivelazione di fumo, nonché dotati di aerazione naturale in ragione di almeno 1/30 della relativa superficie in pianta, diffusa in maniera uniforme onde evitare zone con ventilazione ridotta o impedita;

il carico d'incendio degli esercizi commerciali deve essere limitato a 30 Kg/mq di legna standard equivalente;

le superfici di aerazione naturale delle attività diverse da quella sportiva non devono sfociare in zone con presenza di persone e, comunque, devono essere ubicate in modo da evitare che possano determinare rischio per il pubblico e pregiudizio al complesso sportivo. Qualora detto requisito non fosse perseguibile, potrà procedersi alla compensazione mediante la realizzazione di sistemi di estrazione di fumo e calore di tipo meccanico, di caratteristiche idonee a soddisfare le seguenti specifiche tecniche:

portata ordinaria di esercizio idonea a garantire almeno 3 ricambi orari dell'intero volume, incrementabile automaticamente a 9 ricambi orari in caso di emergenza, previo asservimento ad impianto di rivelazione di fumo, nonché a dispositivo di azionamento manuale;

resistenza al fuoco della componentistica e delle alimentazioni elettriche almeno fino a 400°C;

separazione delle condotte aerotermiche di mandata e ripresa rispetto ad altri locali, di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120;

funzionamento coordinato con il pertinente impianto di rivelazione di fumo e con quello di spegnimento automatico;

alimentazione di emergenza per almeno 60' in caso di mancanza dell'energia elettrica ordinaria;

sfogo delle condotte aerotermiche di estrazione fumo in area esterna, in posizione tale da non determinare rischio per il pubblico;

gli accessi, le uscite, il sistema di vie d'uscita ed i servizi relativi ad ogni attività devono essere, in caso di concomitanza di esercizio dell'impianto sportivo, tra loro funzionalmente indipendenti e separati.

Articolo 5 - Area di servizio annessa all'impianto

Tutti gli impianti di capienza superiore a 2.000 spettatori devono avere un'area di servizio annessa all'impianto costituita da spazi scoperti delimitati in modo da risultare liberi da ostacoli al deflusso. Tali spazi devono essere in piano o con pendenza non superiore al 12% in corrispondenza delle uscite dall'impianto e di superficie tale da poter garantire una densità di affollamento di 2 persone a metro quadrato. La delimitazione dell'area di servizio deve essere distanziata almeno 6,00 metri dal perimetro dell'impianto e tale da consentire agevolmente il deflusso in sicurezza, nonché avere varchi di larghezza equivalente a quella delle uscite dall'impianto tenuto conto delle diverse capacità di deflusso tra le uscite sulla delimitazione esterna e quelle dallo stesso

impianto; per le caratteristiche tecniche di tale delimitazione, si rimanda alla norma UNI 10121 EN o equivalenti; tutti i varchi devono essere mantenuti sgombri da ostacoli al regolare deflusso del pubblico.

Negli impianti di capienza compresa tra 500 e 2.000 spettatori, ove non fosse possibile disporre dell'area di servizio annessa all'impianto, dovrà essere definita un'area esterna di analoghe caratteristiche.

La disponibilità di tale area durante l'uso per le manifestazioni dovrà risultare da apposito atto legalmente valido.

Articolo 6 - Spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva

Spazio riservato agli spettatori

La capienza dello spazio riservato agli spettatori è data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi; il numero dei posti in piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati di superficie all'uopo destinata; il numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di continuità, così come definito dalla norma UNI 9931, oppure dallo sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso 0,48.

Tutti i posti a sedere devono essere chiaramente individuati e numerati e devono rispondere alle norme UNI 9931 e 9939. Per le determinazioni della capienza non si deve tener conto degli spazi destinati ai percorsi di smistamento degli spettatori, che dovranno essere mantenuti liberi durante le manifestazioni.

Deve essere sempre garantita per ogni spettatore la visibilità dell'area destinata all'attività sportiva, conformemente alla norma UNI 9217.

Sono ammessi posti in piedi negli impianti al chiuso con capienza fino a 500 spettatori ed in quelli all'aperto con capienza fino a 2.000 spettatori.

Negli impianti all'aperto contrassegnati nell'allegato con l'asterisco, è consentito prevedere posti in piedi.

Le tribune provvisorie, su cui non possono essere previsti posti in piedi, devono rispondere alle norme UNI 9217.

Spazio di attività sportiva

La capienza dello spazio di attività sportiva è pari al numero di praticanti e di addetti previsti in funzione delle attività sportive.

Lo spazio di attività sportiva deve essere collegato agli spogliatoi ed all'esterno dell'area di servizio dell'impianto con percorsi separati da quelli degli spettatori. Lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto a quello dell'attività sportiva; tale delimitazione deve

essere conformi ai regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali e per i campi di calcio dovrà essere conforme alla norma UNI 10121; queste ultime delimitazioni devono avere almeno due varchi di larghezza minima di 2,40 m, per ogni settore muniti di serramenti che in caso di necessità possano essere aperti su disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza verso la zona attività sportiva.

Articolo 6 bis - *Sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva*

La separazione tra la zona spettatori e la zona attività sportiva è realizzata dalle società utilizzatrici dell'impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso:

l'installazione di un parapetto di altezza pari a metri 1,10, misurata dal piano di imposta, conforme alle norme UNI 10121-2 o equivalenti e realizzato in materiale incombustibile;

la realizzazione di un fossato, con pareti e fondo a superficie piana, di profondità non minore di 2,50 metri rispetto al piano di calpestio del pubblico e larghezza non minore di 2,50 metri. Il fossato deve essere protetto verso la zona spettatori e verso lo spazio di attività sportiva da idonei parapetti aventi altezza non minore di 1,10 metri misurata dal piano di calpestio e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;

la realizzazione di un dislivello, di altezza pari ad 1 metro, tra il piano di calpestio degli spettatori e lo spazio di attività sportiva. La parte superiore del dislivello deve essere protetta da un parapetto di altezza pari a 1,10 metri, misurata dal piano di riferimento e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121 - 2 o equivalenti.

Almeno uno dei parapetti di cui al comma 1, deve essere munito di separatori realizzati in materiale incombustibile, idoneo a consentire la visione della zona di attività sportiva, conformi alle norme UNI 10121-2 o equivalenti, in grado di elevare la separazione fino ad un'altezza complessiva pari a metri 2,20, misurata dal piano di imposta. L'elevazione dei separatori è realizzata mediante guide o altri accorgimenti costruttivi, ed è stabilita di volta in volta dal Questore, nell'ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva, sentito il Gruppo Operativo Sicurezza di cui al successivo articolo 19-ter.

Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, gli impianti devono essere muniti di almeno uno degli elementi di separazione di cui al comma 1. In relazione a specifiche esigenze, nell'ambito della valutazione dei

rischi connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive, rilevato dal Questore della provincia, può essere disposta la realizzazione di tutti gli elementi di separazione di cui al comma 1, ovvero di ulteriori misure di sicurezza.

In aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti può essere disposta la perimetrazione della zona di attività sportiva mediante il presidio di personale appositamente formato e messo a disposizione dagli organizzatori, in ragione di venti unità ogni diecimila spettatori e comunque non meno di trenta unità. Detto personale deve indossare una casacca di colore giallo e deve tenere sotto costante osservazione la zona riservata agli spettatori.

Per la distanza delle predette separazioni dallo spazio di attività sportiva, si rimanda ai regolamenti del CONI e delle federazioni sportive nazionali.

Articolo 7 - Settori

Al fine di realizzare la separazione tra i sostenitori delle due squadre, gli impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore a 10.000 e quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a 4.000 devono avere lo spazio riservato agli spettatori suddiviso in settori, di cui uno appositamente dedicato agli ospiti, con ingressi, vie di uscita ed aree di parcheggio indipendenti e separate. La capienza di ciascun settore non può essere superiore a 10.000 spettatori per impianti all'aperto e a 4.000 per quelli al chiuso.

Per ciascun settore devono essere permanentemente realizzati sistemi di separazione idonei a:

impedire che i sostenitori delle due compagini in gara vengano in contatto tra loro e che gli spettatori si spostino da un settore all'altro; permettere, ove necessario, la realizzazione di una divisione all'interno di uno stesso settore, tra gruppi di spettatori, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative al sistema delle vie d'uscita.

La finalità di cui alla lettera a) deve essere perseguita mediante l'installazione permanente di elementi di separazione in materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121 - 2 o equivalenti. La finalità di cui alla lettera b) deve essere perseguita mediante sistemi di separazione modulabili in funzione delle caratteristiche degli spettatori presenti nei settori ed individuabili in una delle misure di seguito riportate o in una loro combinazione:

installazione di elementi di separazione in materiale incombustibile aventi altezza e caratteristiche conformi alla norma UNI 10121- 2 o equivalenti;

creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento, occupate esclusivamente da personale addetto all'accoglienza, all'indirizzamento ed alla osservazione degli spettatori, posto a disposizione dalle società organizzatrici della manifestazione sportiva.

La suddivisione in settori deve essere conforme ai regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali. Ogni settore deve avere almeno due uscite, servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti chiaramente identificabili con segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992. I settori per i posti in piedi devono avere una capienza non superiore a 500 spettatori.

Negli impianti all'aperto indicati nell'allegato al presente decreto, per quelli contrassegnati con un asterisco, non è necessario realizzare la suddivisione in settori; qualora tale suddivisione si renda necessaria per aspetti organizzativi e di pubblica sicurezza, i rispettivi settori devono essere realizzati con l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma secondo del presente articolo.

Articolo 8 - Sistema di vie di uscita

Zona riservata agli spettatori

L'impianto deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base alla capienza in funzione della capacità di deflusso ed essere dotato di almeno due uscite; il sistema di vie di uscita dalla zona spettatori deve essere indipendente da quello della zona di attività sportiva.

Deve essere previsto almeno un ingresso per ogni settore; qualora gli ingressi siano dotati di preselettori di fila la larghezza degli stessi non va computata nel calcolo delle uscite.

Deve essere sempre garantito l'esodo senza ostacoli dall'impianto. La larghezza di ogni uscita e via d'uscita deve essere non inferiore a 2 moduli (1,20 m); la larghezza complessiva delle uscite deve essere dimensionata per una capacità di deflusso non superiore a 250 (1,20 m ogni 500 persone) per gli impianti all'aperto ed a 50 (1,20 m ogni 100 persone) per gli impianti al chiuso indipendentemente dalle quote; le vie d'uscita devono avere la stessa larghezza complessiva delle uscite

dallo spazio riservato agli spettatori.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle porte inserite nel sistema di vie di uscita ed i relativi serramenti consentiti, si rimanda alle disposizioni del Ministero dell'Interno per i locali di pubblico spettacolo. Il numero di uscite dallo spazio riservato agli spettatori per ogni settore o per ogni impianto non suddiviso in settori non deve essere inferiore a 2.

Per gli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi asserviti a impianti di rilevazione o segnalazione di incendi realizzati in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17.

Dove sono previsti posti per portatori di handicap, su sedie a rotelle, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, sull'abbattimento delle barriere architettoniche, il sistema delle vie di uscita e gli spazi calmi relativi devono essere conseguentemente dimensionati.

Gli spazi calmi devono essere realizzati con strutture e materiali congruenti con le caratteristiche di resistenza e reazione al fuoco richieste per le vie di esodo e devono essere raggiungibili con percorsi non superiori a 40 m, quando esiste possibilità di scelta fra due vie di esodo, in caso contrario tali percorsi devono essere non superiori a 30 m.

Le scale devono avere gradini a pianta rettangolare, con alzata e pedata costanti rispettivamente non superiori a 17 cm (alzata) e non inferiore a 30 cm (pedata); le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di 15; i pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle scale senza allargamenti e restringimenti; sono consigliabili nei pianerottoli raccordi circolari che abbiano la larghezza radiale costante ed uguale a quella della scala.

Tutte le scale devono essere munite di corrimano sporgenti non oltre le tolleranze ammesse; le estremità di tali corrimano devono rientrare con raccordo nel muro stesso.

È ammessa la fusione di due rampe di scale in unica rampa, purchè questa abbia la larghezza uguale alla somma delle due; per scale di larghezza superiore a 3 m la Commissione Provinciale di Vigilanza può prescrivere il corrimano centrale.

Le rampe senza gradini devono avere una pendenza massima del 12% con piani di riposo orizzontali profondi almeno m 1,20, ogni 10 metri di sviluppo della rampa.

Nessuna sporgenza o rientranza, oltre quelle ammesse dalle tolleranze, deve esistere nelle pareti per una altezza di 2 m dal piano di calpestio. È ammesso l'uso di scale mobili e ascensori, ma non vanno computate nel calcolo delle vie d'uscita.

Zona di attività sportiva

Il sistema di vie d'uscita e le uscite della zona di attività sportiva devono avere caratteristiche analoghe a quelle della zona riservata agli spettatori.

Articolo 8 bis

Aree di sicurezza e varchi.

Nel rispetto del dimensionamento e della finalità delle vie di uscita, oltre a quanto previsto dall'articolo 8, devono essere realizzate, a cura della società utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il proprietario dello stesso, aree di sicurezza in cui devono essere ammessi solo i titolari di regolare titolo di accesso all'impianto, così strutturate:

«*Area di massima sicurezza*», comprende l'impianto sportivo e l'area di servizio annessa, ove sono collocati i varchi di accesso all'impianto. Tale area deve essere delimitata a mezzo di elementi di separazione, in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121 -2 o equivalenti;

«*Area riservata*», realizzata nell'ambito dell'area di servizio esterna, di cui all'articolo 2 del presente decreto, ed opportunamente recintata, all'interno della quale è consentito l'accesso esclusivamente agli aventi diritto. Tale area dovrà essere delimitata attraverso elementi di separazione fissi in materiale incombustibile e conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti; è ammessa la separazione mediante elementi mobili in materiale incombustibile. Per consentire la separazione delle tifoserie all'interno dell'area riservata, la stessa deve essere divisa in settori, dei quali almeno uno riservato ai sostenitori della squadra ospite, di capienza non inferiore a quella minima stabilita dall'organizzazione sportiva per il settore corrispondente, delimitati a mezzo di elementi di separazione in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121 - 2 o equivalenti.

Il numero dei varchi di ingresso presenti lungo la delimitazione dell'area di massima sicurezza deve essere proporzionato alla capienza del settore a cui danno accesso e comunque in ragione di almeno un varco ogni 750 spettatori, in modo da consentire il completamento delle operazioni di afflusso degli spettatori in un arco temporale non superiore ad un'ora e mezza prima dell'inizio della manifestazione

sportiva, compresi i tempi necessari all'effettuazione dei controlli di sicurezza e di verifica della regolarità del titolo di accesso. Tali varchi di ingresso devono essere contrassegnati con lettere o numeri progressivi ben visibili dall'esterno ed analoghi a quelli che saranno riportati sul titolo di accesso all'impianto.

I varchi di ingresso all'area di massima sicurezza devono essere dotati di preselettori di incanalamento tali da evitare pressioni nella fase di obliterazione del titolo di accesso con corsia di ritorno per gli spettatori non abilitati all'ingresso, nonché di tornelli «a tutta altezza» che permettono l'accesso ad una sola persona per volta, tramite lo sblocco del meccanismo di rotazione da attivarsi successivamente all'avvenuta verifica della regolarità del titolo di accesso.

I tornelli devono essere realizzati secondo regole di buona tecnica, devono essere invalicabili se bloccati alla rotazione, in modo da non rendere possibili fenomeni di violenza, anche organizzata, da parte di soggetti che non siano in possesso di un titolo valido.

I varchi di ingresso dotati di preselettori e di tornelli devono essere separati e indipendenti dal sistema di vie d'uscita di cui all'articolo 8 e le biglietterie, quando ammesse, devono essere ubicate fuori dell'area riservata.

Il sistema di afflusso degli spettatori, come delineato ai commi 2, 3, 4 e 5 è comunque sottoposto alla preventiva approvazione del Questore della Provincia.

Articolo 9 - Distribuzione interna

I percorsi di smistamento non possono avere larghezza inferiore a 1,20 m e servire più di 20 posti per fila e per parte; ogni 15 file di gradoni deve essere realizzato un passaggio, parallelo alle file stesse, di larghezza non inferiore a 1,20 m; è consentito non prevedere tali passaggi quando i percorsi di smistamento adducono direttamente alle vie di uscita.

I gradoni per posti a sedere devono avere una pedana non inferiore a 0,60 m; il rapporto tra pedana ed alzata dei gradoni deve essere non inferiore a 1,2; possono essere previsti sedili su piani orizzontali o inclinati con pendenza non superiore al 12%.

Le aree riservate ai posti in piedi devono essere delimitate da barriere frangifolla longitudinali e trasversali con un massimo di 500 spettatori per area; i posti in piedi possono essere realizzati in piano o su piani inclinati con pendenza non superiore al 12% o su gradoni con alzata

non superiore a 0,25 m.

I percorsi di smistamento devono essere rettilinei; i gradini delle scale di smistamento devono essere a pianta rettangolare con una alzata non superiore a 25 cm e una pedana non inferiore a 23 cm; il rapporto tra pedana e alzata deve essere superiore a 1,2; è ammessa la variabilità graduale dell'alzata e della pedana tra un gradino e il successivo in ragione della tolleranza del 2%.

Tra due rampe consecutive è ammessa una variazione di pendenza a condizione che venga interposto un piano di riposo della stessa larghezza della scala di smistamento, profondo almeno m 1,20, fermo restando i limiti dimensionali dei gradini ed il rapporto tra pedana e alzata.

Articolo 10 - Servizi di supporto della zona spettatori

I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e costituiti dai gabinetti e dai locali di disimpegno; ogni gabinetto deve avere porta apribile verso l'esterno e accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC) eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale devono essere installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo; almeno una fontanella di acqua potabile deve essere ubicata all'esterno dei servizi igienici.

La dotazione minima per impianti con capienza inferiore a 500 spettatori deve essere di almeno un gabinetto per gli uomini e un gabinetto per le donne ogni 250 spettatori; negli altri casi la zona spettatori deve essere dotata di servizi igienici proporzionati in ragione di un gabinetto e due orinatoi ogni 500 uomini e di due gabinetti ogni 500 donne considerando il rapporto uomini/donne: uno negli impianti al chiuso e due in quelli all'aperto.

I servizi igienici devono essere ubicati ad una distanza massima di 50 metri dalle uscite dallo spazio riservato agli spettatori, e il dislivello tra il piano di calpestio di detto spazio ed il piano di calpestio dei servizi igienici non deve essere superiore a 6 metri;

l'accesso ai servizi igienici non deve intralciare i percorsi di esodo del pubblico.

Nei servizi igienici deve essere garantita una superficie di aerazione naturale non inferiore ad un ottavo della superficie lorda dei medesimi, in caso contrario deve essere previsto un sistema di ventilazione artificiale tale da assicurare un ricambio non inferiore a 5 volumi ambiente per ora.

I servizi igienici devono essere segnalati sia nella zona spettatori che nell'area di servizio annessa dell'impianto.

Negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori deve essere previsto un posto di pronto soccorso ogni 10.000 spettatori; nel caso in cui l'impianto sia suddiviso in settori di capienza inferiore a 10.000 spettatori, per ogni settore deve essere garantito l'accesso al posto di pronto soccorso. Negli impianti con capienza inferiore a 10.000 spettatori, il posto di pronto soccorso, che comunque deve essere previsto, può essere adibito anche ad altri usi compatibili dal punto di vista sanitario.

Ogni posto di pronto soccorso deve essere dotato di un telefono, di un lavabo, di acqua potabile, di un lettino con sgabelli, di una scrivania con sedia e di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

I posti di pronto soccorso devono essere ubicati in agevole comunicazione con la zona spettatori e devono essere serviti dalla viabilità esterna all'impianto.

Negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori è necessario, in occasione delle manifestazioni, prevedere almeno un presidio medico e l'ambulanza in corrispondenza di un pronto soccorso. Il pronto soccorso deve essere segnalato nella zona spettatori, lungo il sistema di vie d'uscita e nell'area di pertinenza dell'impianto.

Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere integrate nell'ambito di un piano generale dei servizi medici e sanitari, prescritti dalle autorità preposte in base alle caratteristiche dell'impianto ed in relazione alle singole manifestazioni alle quali l'impianto stesso è destinato.

Articolo 11 - Spogliatoi

Gli spogliatoi per atleti e arbitri e i relativi servizi devono essere conformi per numero e dimensioni ai regolamenti o alle prescrizioni del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali relative alle discipline previste nella zona di attività sportiva.

Gli spogliatoi devono avere accessi separati dagli spettatori durante le manifestazioni ed i relativi percorsi di collegamento con la zona esterna e con lo spazio di attività sportiva devono essere delimitati e separati dal pubblico.

Articolo 12 - Manifestazioni occasionali

È ammessa l'utilizzazione degli impianti sportivi anche per lo

svolgimento di manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, a condizione che vengano rispettate le destinazioni e le condizioni d'uso delle varie zone dell'impianto, secondo quanto previsto ai precedenti articoli.

Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per l'impianto sportivo, la capienza, la distribuzione interna e il dimensionamento delle vie di uscita devono rispondere alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli per gli impianti all'aperto, mentre per gli impianti al chiuso la capacità di deflusso delle diverse zone dell'impianto deve essere commisurata ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo.

Per manifestazioni sportive occasionali non allestite in impianti sportivi permanenti la scelta dell'ubicazione deve perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza degli spettatori e dei praticanti l'attività sportiva secondo i principi stabiliti nel presente decreto.

Il progetto relativo alla sistemazione della zona spettatori e della zona di attività sportiva deve essere sottoposto dal titolare dell'attività al parere preventivo degli organi di vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 3.

Articolo 13 - Coperture pressostatiche

L'impiego di coperture pressostatiche è consentito negli impianti ove è prevista la presenza di spettatori, praticanti e addetti in numero non superiore a 50 persone; tali coperture devono essere realizzate con materiali aventi classe di reazione al fuoco non superiore a 2, ed omologati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 26 giugno 1984; devono essere previsti adeguati sostegni in grado di impedire il rischio del repentino abbattimento in caso di caduta di pressione; in alternativa possono essere installati dispositivi di allarme sonoro e luminoso che comunichino ai presenti eventuali anomalie, abbassamenti della pressione e/o carichi di vento o di neve superiori ai limiti di progetto della zona in esame.

Il sistema di illuminazione, ove sospeso alla copertura, deve essere munito di idonei dispositivi di protezione e sicurezza contro la caduta accidentale.

Devono inoltre essere previste almeno due uscite di larghezza non inferiore a m 1,20, detti varchi devono essere opportunamente intelaiati e controventati per evitare, in caso di caduta del pallone, l'ostruzione

dell'uscita.

Deve essere prodotto annualmente al Comune, un certificato di idoneità statica a firma di tecnico abilitato attestante l'avvenuta verifica del materiale di copertura e dei dispositivi di cui al comma precedente.

Articolo 14 - Piscine

Lo spazio di attività sportiva di una piscina è costituito dalle vasche e dalle superfici calpestabili a piedi nudi ad esse circostanti, definite aree di bordo vasca; l'area di bordo vasca deve essere realizzata in piano, con pendenza non superiore al 3%, in materiale antisdrucchiolevole, avere larghezza non inferiore a 1,50 m e superficie complessiva non inferiore al 50% di quella della vasca. La densità di affollamento di una piscina deve essere calcolata nella misura di 2 m² di specchio d'acqua per ogni bagnante.

Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un assistente bagnante quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle 20 unità o in vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 50 m². Detto servizio deve essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti per vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 400 m². Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il numero degli assistenti bagnanti va calcolato sommando le superfici delle vasche ed applicando successivamente il rapporto assistenti bagnanti/superfici d'acqua in ragione di 1 ogni 500 m².

Per vasche oltre 1.000 m² dovrà essere aggiunto un assistente bagnante ogni 500 m².

Per assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Durante l'addestramento di nuotatori il servizio di assistenza agli stessi può essere svolto dall'istruttore o allenatore in possesso di detta abilitazione della Federazione Italiana Nuoto.

Articolo 15 - Strutture, finiture ed arredi

Ai fini del dimensionamento strutturale dei complessi ed impianti sportivi deve essere assunto un valore non inferiore a 1,2 per il coefficiente di protezione sismica con riferimento al Decreto del Ministro

dei Lavori Pubblici 24 gennaio 1986 «Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche» e successive modificazioni ed integrazioni.

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali dei locali di cui al presente decreto, vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14 settembre 1961 prescindendo dal tipo di materiale costituente l'elemento strutturale stesso (ad esempio calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi dei suddetti materiali, nonché la classificazione dei locali stessi secondo il carico d'incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 sopraccitata e nel Decreto del Ministro dell'Interno 6 marzo 1986 «Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno».

Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati devono essere le seguenti:

a)- negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, è consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti + proiezione orizzontale delle scale).

Per la restante parte deve essere impiegato materiale di classe 0 (non combustibile);

b)- in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1;

c)- ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a) è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco.

In ogni caso le poltrone e gli altri mobili imbottiti debbono essere di classe di reazione al fuoco 1 IM, mentre i sedili non imbottiti e non rivestiti, costituiti da materiali rigidi combustibili, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.

I materiali di cui ai precedenti capoversi debbono essere omologati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 26 giugno 1984 (supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984).

Le pavimentazioni delle zone dove si praticano le «attività sportive», all'interno degli impianti sportivi, sono da considerare attrezzature sportive e quindi non necessitano di classificazione ai fini della reazione al fuoco; non è consentita la posa in opera di cavi elettrici o canalizzazioni che possono provocare l'insorgere o il propagarsi di incendi all'interno di eventuali intercapedini realizzate al di sotto di tali pavimentazioni.

Negli impianti al chiuso, nel caso in cui le zone spettanti siano estese alle zone di attività sportiva, la classificazione della pavimentazione ai fini della reazione al fuoco è comunque necessaria.

Le citate pavimentazioni, se in materiale combustibile, vanno ovviamente computate nel carico d'incendio ai fini della valutazione dei requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali degli impianti sportivi.

Qualora vengano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali, rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al presente articolo, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti automatici di rivelazione incendio e/o impianto automatico di spegnimento a pioggia, potrà consentirsi l'impiego di materiali di classe di reazione al fuoco 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi, dei controsoffitti e dei materiali posti non in aderenza agli elementi costruttivi per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1, e dei sedili per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1 IM e 2. I lucernari debbono avere vetri retinati oppure essere costruiti in vetrocemento o con materiali combustibili di classe 1 di reazione al fuoco. È consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni ed interni.

Articolo 16 - Depositi

I locali, di superficie non superiore a 25 m², destinati a deposito di materiale combustibile, possono essere ubicati a qualsiasi piano dell'impianto; le strutture di separazione e le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 30 Kg/m². La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire

anche in situazioni di emergenza, purchè sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella prevista. In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A.

I locali, di superficie superiore a 25 m² destinati al deposito di materiale combustibile, possono essere ubicati all'interno dell'edificio ai piani fuori terra o al 1 e 2 interrato. La superficie massima lorda di ogni singolo locale non deve essere superiore a 1000 m² per i piani fuori terra e a 500 m² per i piani 1 e 2 interrato. Le strutture di separazione e le porte di accesso, dotate di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il carico di incendio deve essere limitato a 50 Kg/m²; qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico. L'aerazione deve essere pari a 1/40 della superficie in pianta del locale. Ad uso di ogni locale deve essere previsto almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A, ogni 150 m² di superficie. Per i depositi con superficie superiore a 500 m², se ubicati a piani fuori terra, e 25 m², se ubicati ai piani interrati, le comunicazioni con gli ambienti limitrofi devono avvenire tramite disimpegno ad uso esclusivo realizzato con strutture resistenti al fuoco e munito di porte aventi caratteristiche almeno REI 60.

Qualora detto disimpegno sia a servizio di più locali deposito, lo stesso deve essere aerato direttamente verso l'esterno. I depositi di sostanze infiammabili devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. È consentito detenere all'interno del volume dell'edificio in armadi metallici, dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie.

Articolo 17 - Impianti tecnici

Impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10 marzo 1968, n. 186, (G.U. n. 77 del 23 marzo 1968). La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successivi regolamenti di applicazione. In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli

incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali; devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza); devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni «protette» e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

Il sistema utenza deve disporre dei seguenti impianti di sicurezza:

- a) illuminazione;
- b) allarme;
- c) rilevazione;
- d) impianti di estinzione incendi.

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ($< 0,5$ sec) per gli impianti di segnalazione, allarme ed illuminazione e ad interruzione media (< 15 sec) per gli impianti idrici antincendio.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- segnalazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 60 minuti;
- impianti idrici antincendio: 60 minuti.

Gli impianti al chiuso, quelli all'aperto per i quali è previsto l'uso notturno e gli ambienti interni degli impianti sportivi all'aperto, devono essere dotati di un impianto di illuminazione di sicurezza.

L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita; sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma che assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio per consentire di porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività.

Impianti di riscaldamento e condizionamento Per gli impianti di produzione del calore e di condizionamento si rimanda alle specifiche norme del Ministero dell'Interno.

È vietato utilizzare elementi mobili alimentari da combustibile solido, liquido o gassoso, per il riscaldamento degli ambienti.

Impianto di rilevazione e segnalazione degli incendi Negli impianti al chiuso, con numero di spettatori superiore a 1.000 e negli ambienti interni degli impianti all'aperto con numero di spettatori superiore a 5.000, deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio di incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività.

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, che deve essere ubicata in ambiente presidiato.

Impianto di allarme

Gli impianti al chiuso devono essere muniti di un impianto di allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.

I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e sistemazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti dell'impianto sportivo o delle parti di esso coinvolte dall'incendio;

il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, può inoltre essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi di incendio.

Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

Estintori

Tutti gli impianti sportivi devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili.

Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, ed è comunque necessario che alcuni si trovino:

in prossimità degli accessi;

in vicinanza di aree di maggior pericolo.

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza.

Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.

Impianto idrico antincendio

Gli idranti ed i naspi, correttamente corredati, devono essere: distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività; collocati in ciascun piano negli edifici a più piani; dislocati in posizione accessibile e visibile.

segnalati con appositi cartelli che ne agevolino l'individuazione a distanza. Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno delle scale in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. In presenza di scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare l'intervento dei Vigili del Fuoco, gli idranti devono essere ubicati all'interno dei filtri a prova di fumo.

Gli impianti al chiuso con numero di spettatori superiore a 100 e fino a 1.000 devono essere almeno dotati di naspi DN 20; ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida realizzata a regola d'arte. I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purchè questa sia in grado di alimentare, in ogni momento, contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi ubicati in posizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica. L'alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore a 30 min. Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto descritto, deve essere predisposta una alimentazione di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.

Gli impianti al chiuso con numero di spettatori superiore a 1.000 e quelli all'aperto con numero di spettatori superiore a 5.000 devono essere dotate di una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere corredato da una tubazione flessibile realizzata a regola d'arte.

L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello, con colonne montanti disposte nei vani scala; da ciascuna montante, in corrispondenza di ogni piano, deve essere derivato, con tubazioni di diametro interno non inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45; la rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi sanitari. Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e qualora non metalliche dal fuoco.

L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una

portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno due. Esso deve essere in grado di garantire l'erogazione ai 3 idranti in posizione idraulica più sfavorita, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120 l/min con una pressione al bocchello di 2 bar.

L'alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno 60 min. L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto pubblico.

Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione di cui al punto precedente, dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità.

Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico) o da una motopompa con avviamento automatico.

Negli impianti sportivi al chiuso con capienza superiore a 4.000 spettatori e in quelli all'aperto con capienza superiore a 10.000 spettatori deve essere prevista l'installazione all'esterno, in posizione accessibile ed opportunamente segnalata, di almeno un idrante DN 70 da utilizzare per il rifornimento dei mezzi dei Vigili del Fuoco. Tale idrante dovrà assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per almeno 60 min.

Articolo 18 - Dispositivi di controllo degli spettatori

Negli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori all'aperto e 4.000 al chiuso, in occasione di manifestazioni sportive, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione della zona spettatori e dell'area di servizio annessa all'impianto e dei relativi accessi, con registrazione delle relative immagini. Detto locale deve essere posizionato in una zona dell'impianto sportivo da cui sia possibile avere una visione complessiva, totale e diretta della zona di attività sportiva e della zona spettatori.

Il Prefetto ha la facoltà di imporre l'adozione dei dispositivi di cui al comma precedente in tutti gli impianti in cui ne ravvisi la necessità sentito il parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

L'impianto di videosorveglianza di cui al comma primo deve essere conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dell'Interno, di

concerto con i Ministri per i Beni e le Attività Culturali e dell'Innovazione e Tecnologie, adottato in data 6 giugno 2005 in attuazione dell'articolo 1-*quater*, comma 6, del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.

Articolo 19 - Gestione della sicurezza antincendio

I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro».

Il titolare dell'impianto o complesso sportivo, ovvero, la società utilizzatrice, per gli impianti di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, sono rispettivamente responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Il titolare o il legale rappresentante possono avvalersi di una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività sportiva e nelle fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori.

I soggetti di cui al comma secondo, per la corretta gestione della sicurezza, devono curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Il piano di cui al comma terzo deve tener conto delle specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e deve:

- disciplinare le attività di controllo per prevenire gli incendi;
- prevedere l'istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
- contemplare le informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
- garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori di cui all'art. 18;
- garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
- garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
- garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;

garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
contenere l'indicazione delle modalità per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;

prevedere l'istituzione di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 e consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso, nonché dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso. All'ingresso dell'impianto o complesso sportivo devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione:

delle scale e delle vie di esodo;

dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;

dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;

del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;

del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;

degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale;

degli spazi calmi.

A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata. In prossimità dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio e devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni devono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.

Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, stabilite secondo i criteri innanzi indicati, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare, tra l'altro:

l'organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell'emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni; le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell'emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario; le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza; le procedure per l'esodo del pubblico.

Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

Per il necessario coordinamento delle operazioni da effettuare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze istituito rispettivamente nei locali di cui all'articolo 4, comma terzo, ed all'articolo 19- ter, comma terzo, lettera a). Negli impianti sportivi con oltre 4.000 spettatori al chiuso e 10.000 spettatori all'aperto il centro di gestione delle emergenze deve essere previsto in apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall'esterno a cielo libero. Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio su tutte le aree dell'impianto ed all'esterno, nonché di impianto di diffusione sonora mediante altoparlanti in modo da consentire la possibilità di diffondere comunicati per il pubblico. Lo stesso centro di gestione deve essere inoltre dotato di apparati ricetrasmittenti in numero congruo per le dotazioni dei rappresentanti delle forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario. All'interno dei locali destinati al centro di gestione e controllo devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli impianti di videosorveglianza e di sicurezza antincendio, nonché quant'altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze. All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici

con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ed ogni altra indicazione necessaria. Il centro di gestione delle emergenze deve essere presidiato durante l'esercizio delle manifestazioni sportive da personale all'uopo incaricato, e possono accedere il personale responsabile della gestione dell'emergenza, gli appartenenti alle Forze dell'ordine ed ai Vigili del fuoco.

Articolo 19 bis - Gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi multifunzionali

I complessi sportivi multifunzionali hanno l'obbligo di istituire l'unità gestionale, cui compete il coordinamento di tutti gli adempimenti attinenti la gestione della sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Per tali complessi deve essere individuato il titolare, responsabile della gestione della sicurezza antincendio dell'intero complesso, ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui al presente decreto e di ogni altra disposizione vigente in materia.

Il titolare esercita anche attività di coordinamento dei responsabili di altre specifiche attività all'interno dello stesso complesso, a carico dei quali restano comunque le incombenze gestionali ed organizzative specifiche delle singole attività.

Specifici adempimenti gestionali possono essere delegati ai titolari di attività diverse. In tal caso dovranno essere formalizzate le dichiarazioni congiunte di delega ed accettazione, da prodursi ai competenti organi di vigilanza.

Il titolare, ai fini dell'attuazione degli adempimenti gestionali previsti dal presente articolo, può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto preventivamente designato, che deve essere sempre presente durante l'esercizio del complesso, ivi comprese le fasi di afflusso e deflusso degli spettatori, con funzioni di responsabile interno della sicurezza.

Il piano di emergenza generale di cui all'articolo 19, comma 7, deve essere coordinato con quelli specifici riguardanti singole attività del piano stesso, in modo da garantire l'organicità degli adempimenti e delle procedure.

In caso di esercizio parziale del complesso devono essere predisposte pianificazioni di emergenza corrispondenti alle singole configurazioni di effettivo utilizzo e congruenti con queste.

Articolo 19 ter - Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica

all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio

Per ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, è istituito il Gruppo Operativo Sicurezza, di seguito denominato G.O.S., coordinato da un funzionario di Polizia designato dal Questore e composto:

da un rappresentante dei Vigili del fuoco;

dal responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della società sportiva;

da un rappresentante del Servizio sanitario;

da un rappresentante dei Vigili urbani;

dal responsabile del pronto intervento strutturale ed impiantistico all'interno dello stadio;

da un rappresentante della squadra ospite (eventuale);

da eventuali altri rappresentanti, la cui presenza è ritenuta necessaria.

Il G.O.S., che si riunirà periodicamente per gli aspetti di carattere generale e, in ogni caso, alla vigilia degli incontri, avrà cura di:

verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte;

vigilare sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, redatto dalla società utilizzatrice;

adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticità, fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica emanate dal Questore della provincia.

Al fine di creare condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell'evento e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, a cura della società utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il titolare dello stesso, devono essere previsti:

un locale con visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, che dovrà ospitare il Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche, coordinato dall'Ufficiale di P.S. designato con ordinanza di servizio del Questore, d'intesa con il rappresentante dei Vigili del fuoco per l'emergenza antincendio e composto dai rappresentanti di tutte le componenti del G.O.S.;

ambienti per attivare, in occasione degli eventi sportivi, un Posto di polizia con annessi locali idonei a consentire gli adempimenti di polizia giudiziaria relativi ad eventuali persone fermate o arrestate;

spazi idonei per l'informazione agli spettatori (cartellonistica - schermi

ecc.) al fine di garantire la conoscenza del «regolamento d'uso» dell'impianto che dovrà riguardare le modalità di utilizzo dello stadio, con particolare riferimento alla disciplina degli accessi ai servizi interni destinati al pubblico, nonché gli obblighi ed i divieti che devono essere osservati dagli spettatori, con l'avvertenza che la loro inosservanza comporterà:

l'immediata risoluzione del contratto di prestazione e la conseguente espulsione del contravventore;

l'applicazione delle previste sanzioni da parte dell'Organo competente ad irrogarle, se si tratta di violazione delle prescrizioni imposte dalla legge o dai regolamenti vigenti. Tali avvertenze dovranno essere riportate sia sulla cartellonistica esposta all'interno dell'impianto, sia sul titolo di accesso alla manifestazione.

Articolo 19 quater - Gestione dell'impianto sportivo

Al fine di garantire il rispetto della disciplina di utilizzo dell'impianto, degli obblighi e dei divieti previsti, le società utilizzatrici degli impianti, avranno cura di:

predisporre l'organigramma dei soggetti incaricati dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori e dell'eventuale attivazione delle procedure *inerenti* alla pubblica incolumità, nonché dei soggetti addetti ai servizi connessi e provvedere al loro reclutamento;

predisporre un piano per l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutti gli addetti alla pubblica incolumità prevedendo sia figure di coordinamento che operatori, specificandone i compiti anche in base alle caratteristiche dell'impianto.

Il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumità impiegati in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva non potrà essere inferiore comunque ad 1 ogni 250 spettatori e quello dei coordinatori non inferiore a 1 ogni 20 addetti.

Le attività di tali addetti dovranno svolgersi in stretto raccordo con il personale delle Forze dell'ordine che dovranno essere tempestivamente informate di ogni problematica che può avere riflessi sull'ordine e la sicurezza pubblica.

Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

Articolo 20 - Complessi e impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori

L'indicazione della capienza della zona spettatori deve risultare da

apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del complesso o impianto sportivo.

Gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982; la separazione con tali attività deve essere realizzata con strutture REI 60; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo aventi stesse caratteristiche di resistenza al fuoco.

L'impianto deve essere provvisto di non meno di due uscite di cui almeno una di larghezza non inferiore a due moduli (1,20 m); per la seconda uscita è consentita una larghezza non inferiore a 0,80 m. Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi. Le strutture, le finiture e gli arredi devono essere conformi alle disposizioni contenute nell'art. 15, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente di prevenzione incendi per le specifiche attività.

I depositi, ove esistenti, devono avere caratteristiche conformi alle disposizioni dell'art. 16.

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10 marzo 1968, n. 186, (G.U. n. 77 del 23 marzo 1968); la rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successivi regolamenti di applicazione.

Deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.

Gli impianti al chiuso e gli ambienti interni degli impianti all'aperto devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili.

Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.

I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e costituiti da gabinetti dotati di porte apribili verso l'esterno, e dai locali di disimpegno.

Ogni gabinetto deve avere accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC) eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale devono essere installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo. Almeno una fontanella di acqua potabile deve essere ubicata all'esterno dei servizi igienici.

La dotazione minima deve essere di almeno un gabinetto per gli uomini ed un gabinetto per le donne.

Deve essere installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 che consenta la individuazione delle vie di uscita, del posto di pronto soccorso e dei mezzi antincendio; appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.

Per lo spazio e la zona di attività sportiva si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6 e nell'ultimo comma dell'art. 8.

Per le piscine si applicano le prescrizioni contenute nell'art. 14.

I suddetti impianti devono essere conformi oltre che alle disposizioni del presente articolo anche ai regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali, riconosciute dal CONI, riportate nell'allegato.

Articolo 21 - Norme transitorie

Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, anche per gli impianti o complessi sportivi esistenti deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato.

Gli impianti e complessi sportivi già agibili alla data di entrata in vigore del presente decreto devono comunque adeguarsi agli articoli 18 e 19 entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Gli impianti e complessi sportivi in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto possono comunque adeguarsi integralmente alle presenti disposizioni.

Articolo 22 - Deroghe

Qualora in ragione di particolari situazioni non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni stabilite dai precedenti articoli, ad esclusione degli articoli nn. 4, 8, 9, 15, 16 e 17 afferenti alla sicurezza antincendio per i quali si applicano le procedure di cui all'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, la Prefettura competente per territorio, sentita la Commissione Provinciale di Vigilanza, a cui deve essere chiamato a far parte un delegato tecnico del CONI, ha facoltà di concedere specifiche deroghe nei casi in cui, attraverso l'adozione di misure alternative, venga assicurato agli impianti un grado di sicurezza equivalente a quello risultante dall'applicazione integrale delle presenti disposizioni.

Articolo 23 - Commercializzazione CEE

I prodotti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità Europea sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, ovvero originali di Paesi contraenti l'accordo SEE, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. Nelle more della emanazione di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte ed agli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonché ai prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, si applica la normativa italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione CEE, stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell'Interno:

decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;

decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco;

decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;

decreto 14 dicembre 1993 per le porte e per gli altri elementi di chiusura ai quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.

Articolo 24 - Disposizioni finali

Restano ferme le disposizioni contenute nella legge 9 gennaio 1989, n. 13, relative alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 6 giugno 2005 entrano in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005 - 2006

Per comprovate esigenze di completamento dei lavori il Prefetto può autorizzare proroghe del termine di cui al precedente comma per un periodo non superiore a sei mesi. 19

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 18 marzo 1996

Il Ministro

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE TORINO, 11 novembre 2004 - SALVETTI Giudice unico.
- Colasante (avv. ti Rossello, Barbieri) - Juventus s.p.a. (avv. Fossati).

Responsabilità civile - Attività pericolosa - Fattispecie - Ricorrenza (C. c. art. 2050).

Responsabilità civile - Attività pericolosa - Caso fortuito - Insussistenza.

L'attività organizzativa di una partita di calcio di serie A va qualificata come attività pericolosa.

Il comportamento di un tifoso che in occasione di una partita di calcio di serie A provoca un danno ad altro tifoso con il lancio di un ordigno fumogeno, non può essere considerato fatto del terzo e, quindi, caso fortuito, ai fini dell'esonero della responsabilità per attività pericolosa della società organizzatrice della partita.

Omissis. - Svolgimento del processo: Con atto di citazione notificato il 22.03.2002 l'attore conveniva in giudizio la Juventus F.C. s.p.a. chiedendo l'accertamento della responsabilità della società e la sua condanna al risarcimento dei danni patiti dal medesimo in conseguenza del sinistro occorso in Torino, in data 6.5.2001, orario serale, allorché il Colasante si trovava all'interno dello stadio «Delle Alpi» per assistere alla partita di calcio di serie A tra le squadre della Juventus e della Roma, programmata per le ore 20,30 e, prima ancora dell'inizio dell'incontro, era stato oggetto del lancio di un ordigno fumogeno lanciato dall'opposta tifoseria, che lo aveva colpito ad una gamba, esplodendogli poi in mano nel tentativo di allontanarlo dalla propria persona.

Allegava l'attore di non avere potuto evitare il fumogeno e di non aver avuto alcuna possibilità di fuga, poiché aveva la gamba destra ingessata per un precedente infortunio e che l'esplosione gli aveva cagionato gravi lesioni alla mano destra (amputazione secondo dito dx, fratture multiple esposte mano destra da scoppio).

Allegava altresì che la responsabilità della Juventus discendesse dalla sua qualità di organizzatrice dell'incontro e formulava la complessiva richiesta risarcitoria di • 118.262,43.

La parte convenuta non si costituiva, benché ritualmente citata,

cosicché all'udienza del 11.06.2002 ne veniva dichiarata la contumacia.

La Juventus s.p.a. si costituiva solamente in data 5.9.2002 in cancelleria, contestando ogni pretesa attorea sia in fatto che in diritto, allegando che, in assenza di espressa qualificazione giuridica, si potesse ritenere richiamato solamente l'art. 2043 c.c. ed eccepiva la preventiva adozione da parte della Società di ogni possibile misura preventiva volta a tutelare gli spettatori, secondo le proprie competenze, essendo riservata la tutela dell'incolumità pubblica alle Forze dell'Ordine.

Eccepiva altresì che, tenuto conto della gravità delle lesioni riportate nella stessa occasione. da altri tre tifosi della Roma, fosse ipotizzabile l'illecita detenzione di materiale esplodente proprio da parte della tifoseria romanista, ed anche da parte del Colasante, che era stato iscritto nel registro degli indagati a Torino proprio per detenzione di materiale esplodente.

Contestava altresì l'entità delle pretese risarcitorie attoree. Invano era esperito il tentativo di conciliazione.

Con memoria autorizzata ex art. 183 u.c. c.p.c. depositata il 23.10.2002 la parte- attrice, contestate le avversarie eccezioni, qualificava la propria domanda alla stregua dell'art. 2050 c.c., configurazione che la parte convenuta contestava con la memoria di replica 29.11.2002.

Veniva esperita istruttoria testimoniale e per interpello, tramite ispezione dello Stadio «Delle Alpi», nel corso della quale venivano anche scattate fotografie e tramite acquisizione della videocassetta relativa alle riprese dell'incontro calcistico effettuata in allora dalla Questura di Torino, nonché di atti e documenti provenienti sempre dalla medesima Questura.

Ambedue le parti producevano documenti.

Quindi la causa era trattenuta a decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, rese all'udienza del 08.06.2004.

Motivi: Non vi sono questioni in rito. L'ampia istruttoria condotta in corso di causa ha condotto ad appurare con elevato grado di certezza lo svolgimento dei fatti, che possono essere sintetizzati come segue:

In data 6.5.2001, in occasione della partita di calcio del campionato di serie A Juventus-Roma organizzata per tale data a Torino, presso lo stadio Delle Alpi e con programmazione dell'ora di inizio alle ore 20,30, il sig. Colasante, tifoso romanista, giungeva a Torino a bordo di un pullmino da nove persone insieme ad alcuni amici giallorossi, fra cui i testi Pisani Gabriele e Flammini Filippo (ambedue

escussi durante il sopralluogo effettuato all'interno dello stadio), faceva ingresso allo stadio nel tardo-pomeriggio sera, prima dell'inizio della partita, e si collocava nel settore Est 3 dello stadio, nona fila con seggiolini (punto evidenziato con -un puntino di colore azzurro nella planimetria C. n. 4 dello stadio prodotta dalla parte convenuta, che si considera parte integrante della presente sentenza - cfr. interpello Colasante e deposizioni Pisani e Flammini e riscontro fotografico digitale - foto n. 103-0395 IMG relativo al sopralluogo del 06.07.2003, raffigurante l'attore sul suo seggiolino).

In tale occasione tutto il settore Est 3, che confina con la curva Nord destinata ai tifosi juventini, era stato riservato alla tifoseria ospite (cfr. settore delimitato con evidenziatore giallo sulla menzionata planimetria). Il Colasante era limitato nella deambulazione in quanto aveva una gamba ingessata o comunque bloccata da un fissatore esterno, in quanto fratturata per un precedente infortunio e si trovava seduto sul suo seggiolino (cfr. testi Pisani e Flammini).

Ancor prima che iniziasse la partita, in orario compreso fra le ore 19,30 e le 20, le tifoserie rivali avevano dato corso ad episodi di violenza tramite lancio di oggetti di vario tipo (rondelle, monete, bottiglie, fumogeni, ecc.) così come confermato da ambedue i già citati testi e come risultante dalle annotazioni di servizio della Questura di Torino contenute nel fascicolo relativo al procedimento penale a carico del Colasante, archiviato, che è stato acquisito agli atti.

Dalla visione della videocassetta relativa alle fasi antecedenti all'inizio della partita realizzata dalla Questura di Torino, dalla medesima duplicata e trasmessa all'Ufficio si evince chiaramente il clima da «guerriglia» instauratosi all'interno dello Stadio fra le opposte tifoserie: trattasi di riprese «a spezzoni» di fasi differenti, dalle quali si notano chiaramente lanci di vari oggetti da un settore all'altro, esplosioni, lanci di fumogeni (ad esempio nel primo filmato si notano lanci in orario compreso fra le ore 19:43:04 e le ore 19:43:51, in particolare: h 19:43:04 lanci di oggetti dal settore juventino a quello romanista; h 19:43:48 scia di un oggetto volante; h,19:43:51 fumo).

Le turbolenze sono continuate anche dopo l'inizio della partita, degenerando ulteriormente (cfr. secondo spezzone di filmato h 21:27 e 21:28 cortina di fumogeni e terzo spezzone, senza ora in sovrimpressioni, con lanci reciproci reiterati ed una vera e propria esplosione preceduta da un fuggi fuggi generale fra i tifosi romanisti nel settore Est).

Più di un tifoso romanista, in tali frangenti, ha subito lesioni (cfr. annotazioni di Polizia citate).

Verso le ore 20 (orario desumibile in parte dalla deposizione dell'attore; in parte dal verbale di sommarie dichiarazioni dal medesimo rese nell'immediatezza dei fatti alla Polizia, contenuto nel fascicolo penale, in parte dall'orario di ingresso al Pronto Soccorso, indicato nelle ore 20,40), dal secondo anello superiore, da un punto collocato dai testi Flammini e Pisani all'interno della curva Nord occupata dai tifosi juventini, viene lanciato, insieme ad altri, un fumogeno che urta al capo l'attore e cade davanti, alle sue gambe. Mentre gli amici si danno in qualche modo alla fuga o saltano indietro, il Colasante, impedito a muoversi a causa della gamba, si china in avanti nel tentativo di afferrare l'ordigno onde allontanarlo da sé, ma, in tale attimo, esso esplose, lesionandogli gravemente la mano destra, così come risulta dalla documentazione medica prodotta dalla parte attrice ed è stato confermato dalla CTU medico-legale disposta in corso di lite.

La parte convenuta non ha invece provato che, così come eccepito, il sig. Colasante si sia lesionato da solo nel maneggiare un ordigno esplosivo dal medesimo portato seco. Benché infatti la sede anatomica attinta e la curiosa coincidenza che tutti i tifosi romanisti feritisi prima dell'inizio di quella partita, abbiano subito lesioni alle mani (e, segnatamente i tifosi giallorossi De Benedictis Alessio, De Valeri Alessandro), con versione dei fatti identica a quella del Colasante, abbiano indotto gli inquirenti a denunciare a piede libero anche il Colasante per illecita detenzione di materiale esplosivo, il procedimento penale è poi stato archiviato per insufficienza di elementi probatori a suo carico ed i testi escussi nel presente processo civile, che di per sé non possono dirsi inattendibili solo perché amici dell'attore e tifosi giallo-rossi, hanno escluso un ruolo attivo del medesimo.

Non consta inoltre che alcuno del gruppo di coloro che erano arrivati con il Colasante sia stato arrestato o sottoposto ad indagini per fattispecie di reato, nella medesima occasione.

I danni allegati dall'attore, cagionati in via immediata e diretta (c.d. causalità materiale) dall'illecita condotta penalmente rilevante di un qualche tifoso, presumibilmente juventino, purtroppo non identificato, risultano pertanto causalmente ricollegabili anche alla presenza del danneggiato all'interno dello stadio in qualità di spettatore della partita di calcio organizzata dalla Juventus EC. s.p.a.

Occorre, a questo punto, verificare se tali danni possano altresì

essere considerati eziologicamente dipendenti, secondo il criterio della causalità giuridica, dall'attività di organizzazione della partita intesa come evento-spettacolo, posta in essere dalla Società convenuta.

Sembra infatti ovvio sottolineare che la fattispecie dedotta in causa nulla ha a che fare con l'evento sportivo calcistico, in sé e per sé considerato né con le regole ed i rischi del gioco del calcio per i calciatori.

Il ragionamento che seguirà, tuttavia, deve limitarsi a prendere in considerazione unicamente gli aspetti rilevanti in relazione all'impostazione giuridica della causa configurata dall'attore che in citazione e con la memoria ex art. 183 u.c. c.p.c. si è richiamato alla normativa in tema di illecito extracontrattuale e in particolare all'art. 2050 c.c. (già implicitamente invocato in citazione con il riferimento alla qualità di organizzatrice dell'incontro della società).

Su tale qualificazione la parte convenuta ha mosso unicamente contestazioni nel merito.

Ci si muove pertanto esclusivamente nel campo dell'illecito extracontrattuale, segnatamente della responsabilità da attività pericolosa, restando precluso ogni richiamo alla responsabilità contrattuale, non dedotta entro il termine di decadenza di cui all'art. 183 u.c. c.p.c., decadenza che non può essere sanata, cosicché le osservazioni della difesa attorea formulate per la prima volta in comparsa conclusionale circa gli aspetti contrattuali della vicenda sono inammissibili, senza facoltà per il giudicante di modificare d'ufficio il titolo della domanda.

Il Giudice non dispone, nell'ambito del suo potere di qualificazione giuridica del rapporto su cui la domanda è fondata, del potere di alterare il *petitum* o la *causa petendi* (cfr. Cass. Civ. sez. II 10.6.1998 n. 5719), poiché altrimenti si incorre nella violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. (Cfr. Cass. Civ. sez. II, 3.1.2002 n. 26, sez. 11115.5.2001 n. 6712).

L'art. 2043 c.c. richiede, com'è noto, la prova a carico integrale del danneggiato della sussistenza di tutti gli elementi dell'illecito ed anche dell'elemento psicologico.

In tema di art. 2050 c.c. è noto il tradizionale orientamento giurisprudenziale secondo cui può considerarsi pericolosa ogni attività per cui particolari disposizioni legislative impongano obblighi di cautela, ma anche quelle aventi in sé una pericolosità intrinseca da accertare in concreto sulla base della sua natura, delle caratteristiche dei mezzi adoperati o per la sua spiccata potenzialità offensiva.

Il giudizio di pericolosità dev'essere dato secondo il criterio c.d. della «prognosi postuma» ovvero sulla base dell'esame delle circostanze di fatto che si presentavano note al titolare dell'attività *ex ante* in base alle sue conoscenze e competenze specifiche (cfr. Cass. Civ. sez III, 30.10.2002 n. 15288).

Il requisito della pericolosità va altresì valutato tenendo conto della probabilità statistica di eventi dannosi, dell'entità dei danni ragionevolmente prevedibili e della natura intrinseca dei mezzi impiegati per lo svolgimento dell'attività.

La ratio di tale norma può identificarsi con la necessità di fornire un'equa tutela ai cittadini di fronte ad attività che, pur legittime e consentite dall'ordinamento, siano di per sé potenzialmente lesive ed in grado di provocare danni, tutela che si esplica nell'addossare sul soggetto che trae guadagno dalla gestione dell'attività il rischio.

Si ritiene, tradizionalmente, che l'attività debba costituire la causa del sinistro e non la semplice occasione del medesimo e che pertanto non sia pericolosa quell'attività nella quale la pericolosità insorge per un fatto esterno (cfr. Cass. Civ. sez I 9.12.1996 n. 10951) anche del terzo o per il caso fortuito. Benché, nel caso di specie, sia pacifico che il rischio per l'incolumità degli spettatori di una partita di calcio non derivi né dall'incontro come evento sportivo né dallo spettacolo in sé e per sé, bensì dalle attività perturbatrici violente poste in essere dai gruppi di tifosi facinorosi fuori ed all'interno dello stadio e dunque, a rigore, la pericolosità insorga proprio «per un fatto esterno» costituito dalla condotta illecita di taluni spettatori, l'attuale diffusione, costanza ed abitualità di tali atti di teppismo in tutte le partite di calcio professionistico, l'elevata e notoria frequenza statistica del fenomeno che confina con la certezza, nonché l'estrema violenza e la gravità dei danni fisici e materiali che spesso ne derivano consentono di affermare, in linea con due autorevoli precedenti della giurisprudenza di merito, che fattività di organizzazione di un incontro di calcio rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 2050 c.c. (cfr. Tribunale Milano, sez VII civ., 11.6.1998-21.9.98 n. 10037/98 Berutti c/Milan A.C. s.p.a., in Danno e resp., 1999, 234 con nota di De Marzo, C. Appello Milano, 18.5.2001 che conferma tale sentenza (in Foropad., 2002, h, 205) e Tribunale di Torino, G.U. Dr. Carbone 29.11.1999-19.01.2000 - causa Mocco C/Juventus s.p.a.).

In un simile contesto, infatti, non appare più possibile distinguere nettamente fra attività pericolosa intrinsecamente ed attività

normalmente non nociva ma occasionalmente pericolosa a causa del comportamento di terzi estranei alla sfera organizzativa della società: gli atti di teppismo e di vandalismo da parte dei tifosi facinorosi e dei clubs di «ultras» che sopportano tutte le squadre di calcio di serie A assurgono infatti al rango di sistematica, prevedibile e costante fonte di danno per chi partecipi alla manifestazione in qualità di spettatore (e spesso anche per gli stessi calciatori e per gli addetti delle Forze dell'ordine).

In altri termini si può dire che dall'esercizio dell'attività di organizzazione di un incontro di calcio del campionato italiano in presenza di pubblico ed i danni all'incolumità fisica o alle cose degli spettatori sussiste un rapporto di sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica basato sull'esperienza, per cui un evento dannoso del tipo di quello occorso al Sig. Colasante, si presenta come una conseguenza normale dell'antecedente.-

L'attività in questione può tuttavia dirsi pericolosa anche in considerazione dell'esistenza di plurima normativa volta a regolamentare gli aspetti organizzativi e di tutela dell'incolumità pubblica con imposizione di speciali cautele (si veda, ad esempio, il d.m. 25.8.89 in tema di norme di sicurezza per- la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi, tutto improntato sulla consapevolezza della pericolosità estrema delle manifestazioni agonistiche, la legge 13.12.1989 n. 401, il d. 22.12.1994 ti. 717 e la più recente normativa penale finalizzata proprio alla prevenzione e repressione della violenza negli stadi).

La delicatezza degli -aspetti organizzativi della partita Juventus-Roma oggetto di causa, in particolare, emerge in tutta evidenza, senza bisogno di commenti ulteriori; dal testo dell'ordinanza n. 1183/01 della Questura di Torino Ufficio di Gabinetto sez. la - Ordine e Sicurezza Pubblica acquisita ex art. 213 c.p.c. riguardante il dispiegamento e la dislocazione del servizio d'Ordine all'interno -dello Stadio e in città, il ricevimento e la scorta ai gruppi di tifosi giallo-rossi in arrivo, il controllo dei biglietti, l'orario di apertura degli ingressi, le perquisizioni, la distinzione degli accessi riservati alle opposte tifoserie, l'assegnazione ed il controllo del settore riservato agli ospiti, la bonifica dei cassonetti della spazzatura e dei parcheggi, ecc.

Se si pensa che, come dichiarato dal teste Longo della Questura, in occasione di quella partita era previsto l'arrivo di circa 10.000.tifosi romanisti, di cui meno di 4000 dotati di regolare biglietto per il settore

loro riservato, l'enormità del dispiegamento di forze, il dispendio di denaro pubblico e mezzi e la difficoltà di gestione dell'apparato organizzativo ne risultano ancor più confermati.

Più che la predisposizione del servizio d'Ordine per un evento sportivo pare trattarsi di una strategia militare a prevenzione di un attacco bellico o terroristico!

La stessa parte convenuta, del resto, sembra avere implicitamente riconosciuto la pericolosità delle partite per il pubblico, proprio con riferimento agli aspetti logistici ed organizzativi, allorché ha trasmesso alla Questura di Torino la lettera 1.2.1991 (doc. 9 - il cui ricevimento è stato confermato dal Vicario del Questore di Torino dr. Salvatore Longo, sentito come teste) con cui la Società ha segnalato alla Questura alcune problematiche e conseguenti suggerimenti al fine proprio di prevenire fatti violenti all'interno dello stadio, dando atto che era ripreso l'arrivo a Torino di molti tifosi delle squadre ospiti sia in treno che in pullman privi di biglietti e che, come conseguenza costante, si verificava il tentativo abusivo dei facinorosi di entrare allo stadio e di introdurvi, malgrado i controlli, attraverso le sbarre del recinto fiscale, vari oggetti atti all'offesa.

Il teste Opezzi Renato, ex responsabile dirigente della Juventus, sentito presso lo Stadio ha in merito dichiarato che tale lettera si riferiva agli eventi calcistici aventi luogo a Torino in generale e non solo a quello Juventus/Roma. Ne discende la certa applicabilità dell'art. 2050 c.c.

Nel merito, attesa la natura e le modalità del sinistro occorso al sig. Colasante, che è stato attinto da un fumogeno esplosivo lanciato da un livello superiore a quello ove il medesimo si trovava e proveniente dal settore occupato dai tifosi bianco-neri, confinante con quello destinato ai romanisti, rilevano specificamente i seguenti aspetti logistici: 1) controlli e perquisizioni dei tifosi agli ingressi; 2) sistema di separazione delle tifoserie avversarie; 3) collocazione dei tifosi giallo-rossi all'interno dello stadio; 4) servizio d'Ordine interno; 5) cautele volte ad evitare l'introduzione di abusivi, armi ed oggetti pericolosi tramite il recinto esterno dello stadio; 6) cautele volte ad evitare che i tifosi collocati nel primo anello, più ampio di quelli superiori, fossero destinatari dei lanci e delle sassaiole da parte dei tifosi collocati più in alto.

Molti degli elencati aspetti risultano essere stati diligentemente presi in considerazione dalla Società, sulla base del protocollo di intervento stabilito dalla Pubblica Autorità di cui all'ordinanza n. 1183/

2001 della Questura di Torino.

È stato provato, in particolare, che la Società ha comunicato tempestivamente, in data 30.04.2001 alla Direzione S.I.A.E, alla Croce Rossa Italiana, alla Questura, al Prefetto, al Comando dei Vigili del Fuoco, alla Digos ed alla Polizia Municipale di Torino la data ed il luogo dell'evento sportivo (cfr. docc. da 1 a 8 di parte convenuta 9), che ha scrupolosamente rispettato. L'ordine della Pubblica Autorità di riservare alla tifoseria ospite i tre anelli del settore Est 3 e del primo anello del SottoSettore Est 3, con delimitazione degli spalti e di tali settori con strutture fisse e transennamenti mobili, in allora costituiti da griglie metalliche (cfr. interpello Colasante e dichiarazioni del tecnico AEM Faini, vedi foto digitali n. 103-0397, 103-0399, 103-0400 IMG), solo ora affiancate da barriere di vetro o plexiglass fatte apporre successivamente su ordine della Questura di Torino allo scopo di impedire i contatti fisici fra le opposte tifoserie (cfr. dichiarazioni Opezzi, Longo e fotografie digitali cit.).

Risulta altresì che la Juventus s.p.a. ha venduto ai tifosi romanisti solamente il numero di biglietti espressamente indicato dalle Pubbliche Autorità, più elevato del solito, proprio al fine di garantire la concentrazione degli ospiti in un solo settore e non farli infiltrare in mezzo agli juventini, nonché che ha predisposto il consueto servizio di ordine interno a mezzo di proprie «maschere» tuttavia non abilitate, in quanto soggetti privati, a perquisire o ispezionare il pubblico, né a sequestrare oggetti, ma solamente a controllare i tagliandi di ingresso ed a coadiuvare i Poliziotti presenti nello stadio nella vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di sicurezza, senza disporre di alcun potere coercitivo.

È bene precisare subito che nel 2001 la società non era proprietaria della struttura, locata dal Comune di Torino e che, come società sportiva, aveva «piena giurisdizione» solamente su quanto accadeva sul campo di calcio e negli spogliatoi (cfr. testi Longo ed Opezzi).

Nessun potere aveva (allora come adesso) in merito alla tutela dell'Ordine Pubblico, tutela riservata per legge alle Forze di Polizia.

Si riporta, per la sua chiarezza ed esaustività, con sottolineatura delle sue parti salienti, la deposizione del Vicario del Questore di Torino, dr. Longo, circa le misure di sicurezza adottate in occasione dell'incontro ed i poteri della società convenuta:

1). confermo la circostanza, sia in generale ché con riferimento a questa partita, preciso che la Juventus e tutte le società comunicano

alla Questura, poi noi autonomamente diamo notizia dell'evento alle altre autorità menzionate nel capo 1)

2) è vero, preciso che per questa partita in particolare, che era «a rischio» sia con riferimento all'epoca che alla squadra avversaria, era data come «rischio 3» che è il massimo, mi pare, ci eravamo mossi fin dalla fine di marzo, mentre normalmente cominciamo solo dieci-quin dici giorni prima dell'evento. Vi fu una serie di riunioni tecniche sia in Questura che in Prefettura con l'intervento dei vertici della Società per assicurare alcune cose. Sempre quando gioca la Juventus i tifosi ospiti vengono concentrati nel settore Est 3 su tre livelli, che complessivamente hanno una capienza di circa 4000 posti (meno di 4000) a sedere. Eravamo preoccupati perché all'epoca la Roma quando si muoveva viaggiava con circa 10.000 spettatori. Sulla base di questi dati confermativi dalla Questura di Roma furono indette varie riunioni anche con i vertici della Juventus. La nostra preoccupazione era di dare la possibilità ad un numero più elevato di tifosi della Roma di assistere alla partita, perché altrimenti si rischiava l'acquisto di biglietti di altri settori e la commistione con i tifosi di casa.

3) La Juventus scrisse formalmente che il settore ospiti era di circa 3.900 posti, anche ai sensi delle disposizioni federali in materia che prevedono la cessione alla tifoseria ospite di un numero di posti non superiore al 5%, onde garantire alla società di casa la possibilità di avere la massima disponibilità di posti.

Nel caso concreto l'esigenza di ordine pubblico prevalse e quindi la Juventus mise a disposizione il primo livello del settore attiguo all'Est 3 aumentando il numero di posti per i tifosi della Roma e garantendo un ingresso della tifoseria ospite separato da quello di casa e predisponendo su richiesta nostra la separazione fra il settore occupato dalla tifoseria romanista ed il settore occupato dagli Juventini con delle griglie fissate a terra imbullonate ad altezza tale da poter teoricamente garantire che non venissero scavalcate.

Adr: queste griglie furono appositamente montate qualche giorno prima della partita, come ho personalmente constatato, erano di metallo, ovvero dei grigliati imbullonati, non ricordo l'altezza. Ci fu anche una riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza per i Pubblici spettacoli, trattandosi di una modifica strutturale dello stadio, che avrebbe potuto creare problemi anche per la sicurezza, in termini di occlusione delle vie di fuga, anche se in realtà le vie di fuga erano tutte garantite.

Adr: non furono montati ripari aerei onde impedire il lancio di oggetti dall'alto. In quello stadio è impossibile adottare una simile misura, perché gli ingegneri ed architetti sulla base di studi fatti, lo hanno escluso, non so perché.

4) all'epoca dei fatti lo stadio era gestito dal Comune e immagino che la Juventus acquisisse di volta in volta il diritto di far svolgere ivi la partita: Solo quest'anno lo stadio è stato ceduto alla Società.

Adr: la Juventus allora come ora disponeva di un servizio di ordine privato che disponeva dei seguenti poteri di controllo: controllò dell'accesso tramite verifica dei tagliandi di ingresso, controllo delle uscite di sicurezza e di tutti i cancelli esistenti che consentono il passaggio da un settore all'altro, tutti da loro presidiati, presenza all'interno dei settori per garantire che tutte le scale siano lasciate libere e consentire l'eventuale arrivo di soccorsi, invece alla Questura competevano i servizi di ordine pubblico e di controllo generale, man mano che si rendevano necessari. In quel caso in particolare furono effettuati controlli e perquisizioni agli accessi del settore Est 3 Nord e Sud. Ovviamente le perquisizioni vennero fatte a campione, o, quando arrivano i gruppi di tifosi esagitati si procedeva al controllo su tutto il gruppo. Aggiungo che in queste partite il controllo viene fatto anche precedentemente nei luoghi ove si radunano le tifoserie avversarie, ad esempio i caselli autostradali, negli aeroporti ed alle stazioni.

Quel giorno i primi arrivi furono alle sette del mattino su un treno in arrivo da Roma e trovammo circa cento tifosi senza biglietto di ingresso allo stadio che furono portati in Questura.

Adr: teoricamente è possibile che tifosi rimasti fuori dello stadio passino ordigni o altre cose a quelli che sono entrati, attraverso la cinta esterna che non è chiusa ma a sbarre metalliche, tant'è che noi chiediamo che i vigilanti della Squadra ospite che si trovano all'interno dello stadio esercitino una particolare vigilanza per impedire questo passaggio di cose dall'esterno e che nel momento in cui ci siano passaggi o scavalcamenti dall'esterno chiediamo che ci chiamino, in quanto essendo privati non dispongono di poteri coercitivi.

Aggiungo che questa faccenda del passaggio di oggetti dall'esterno all'interno dello Stadio è questione nota-alla Juventus, non posso ricordare se lo fosse anche all'epoca dei fatti, comunque è un fatto notorio, tanto che attualmente con lo stadio nuovo la Juventus ha in programma di chiudere la cinta esterna, in modo che non sia possibile più il passaggio di oggetti dall'esterno all'interno, visto che

ora lo stadio è suo, non so dire se prima lo abbia fatto.

5) è vero,

7) ho già risposto,

8) è -vero,

9) è vero

10) per esigenze di ordine pubblico la Questura quando si rende necessario presentava richieste al Comune che a volte le accettava a volte- no, poi occorreva l'intervento della Struttura Provinciale di Vigilanza. Noi per esempio abbiamo chiesto che il settore Est 3 ed Est 4 (del Torino) venisse separato dalla curva attigua con elementi di separazione trasparenti ed infrangibili con creazione di corridoi. Tale modifica venne però attuata dopo la partita per cui è causa, mi pare.

11) Mi viene rammostrato il doc 9 prodotto dall'avv. FOSSATI, confermo che si tratta di una nota da noi ricevuta, ma non ne ricordo l'epoca.

12) È vero;

13) È vero, tant'è vero che poi il Comune è intervenuto, ma solo in vista del campionato 2002-2003, sicuramente creando il corridoio di rispetto che prima non c'era ma veniva: creato di volta in volta mettendo sbarramenti costituiti da Forze dell'Ordine i quali diventavano cuscinetto fra migliaia di persone, lo sbarramento trasparente fu affiancato a quello preesistente, non ricordo se lo sbarramento rigido trasparente fosse o meno superiore in altezza a quello preesistente.

14) Ho già risposto;

15) su questo argomento posso dire che vi era stato un progetto su iniziativa del Comune per installazione di una rete-tetto di protezione dall'alto, ma- la tendenza è quella di abolirli e di creare barriere con fossati, nonché di ridurre i posti destinati alle tifoserie ospiti. Non so dire perché questo progetto non sia stato ultimato. .

16) Non credo che a questa comunicazione (doc 9) abbiamo risposto espressamente per scritto alla Società.

Adr: sicuramente ci fu la richiesta nostra di creare lo spazio di rispetto e la barriera di cui ho già parlato, ma non posso dire se ciò sia conseguenza della menzionata missiva della Juventus.

Adr: a seguito dei controlli preventivi di cui ho detto lo Stadio quella volta fu ritenuto idoneo a far disputare la partita oggetto di causa.

Attualmente vi è uno studio in corso al dipartimento di P.S. per

attribuire una qualifica diversa alle società sportive per renderle maggiormente partecipi dei problemi.

A domanda dell'avv. Rossello: «all'epoca ed anche ora non era possibile che venissero venduti più biglietti dei posti a disposizione della tifoseria romanista. 13900 biglietti venivano dati a disposizione dei clubs romanisti che li spartivano. Ovviamente è un numero di biglietti insufficiente per quella tifoseria. È dunque possibile che alcuni gruppi di romanisti andassero a rifornirsi di biglietti indipendentemente, ad esempio comprando quelli riservati ai tifosi della Juventus, per questo noi chiedemmo l'estensione dei posti riservati ai tifosi ospiti.

Preciso che i tifosi di una squadra sono normalmente facilmente identificabili sulla base dell'abbigliamento e della condotta».

Si evince poi dal tenore dell'ordinanza della Questura acquisita che, in occasione della partita *de qua* la costruzione di adeguati sbarramenti di separazione delle due tifoserie, il mantenimento di un'adeguata zona di rispetto al primo anello fra il settore Est e la curva Nord, nonché il punteggiamto della balconata del livello Est 1 ed Est 2 al fine di prevenire il lancio degli oggetti da parte dei tifosi bianconeri sulla tifoseria ospite presente al primo anello, non coperta dalle balconate superiori (cfr. riscontro fotogr. digitali 103-0395 Img e 103-0398 IMG) era espressamente demandato ad un reparto della Polizia di Stato (cfr. ordinanza Questura 5.5.2001 pag. 16).

In concreto non è noto come sia entrato allo Stadio delle Alpi l'ordigno che fu lanciato contro il sig. Colasante, e cioè se esso sia stato introdotto da un tifoso non perquisito all'ingresso (la perquisizione avveniva infatti a cura esclusivamente delle Forze dell'Ordine ed a «campione») o se sia stato passato dall'esterno attraverso il c.d. recinto fiscale, costituito solamente da sbarre e dunque non protetto integralmente da una barriera fissa.

La sassaiola ed i lanci verificatisi copiosamente prima dell'inizio della partita, testimoniata dai due amici del Colasante escussi e dalle video-riprese, rendono evidente che tutto l'apparato di protezione si è rivelato insufficiente ad impedire gli eventi di questo tipo.

Questo rilievo di per sé non implica *in re ipsa* la sussistenza di una colpa concreta della Società organizzatrice ex art. 2043 c.c. e nemmeno il fallimento automatico della prova liberatoria di cui all'art. 2050 c.c. richiesta alla medesima, perché altrimenti, per qualsiasi evento lesivo, la sua verifica renderebbe impossibile fornire una qualsiasi prova liberatoria (c.d. «*probatio diabolica*»). Tale prova non può

nemmeno limitarsi al caso fortuito.

Nello specifico, se il fallimento delle misure di protezione fosse dovuto esclusivamente ad una lacuna del sistema di perquisizione o all'insufficienza del numero di Poliziotti dislocati nella «zona di rispetto» e ai lati del settore riservato agli ospiti, il difetto non sarebbe imputabile alla Società qui convenuta, trattandosi di attività di tutela pubblica interdetta ai suoi dipendenti e dunque addebitabile, eventualmente, esclusivamente alla Questura competente ed in ultimo allo Stato.

Nel nostro caso, invece, si deve avere riguardo anche all'oggettiva dimostrata insufficienza e non integrità del recinto fiscale esterno, così come alla mancanza di ripari orizzontali fissi o mobili che ostacolassero i lanci reciproci di oggetti fra tifosi avversari e dunque, in generale, all'inadeguatezza delle strutture dello Stadio delle Alpi, nel 2001, ad impedire gli eventi dannosi del tipo di quello che si è verificato ai danni dell'attore, con i seguenti rilievi:

1) è stato illustrato testimonialmente che lo Stadio era di proprietà del Comune, che la Società lo affittava di volta in volta, previa approvazione della Commissione Provinciale di Vigilanza, di cui fa parte anche la Questura, riguardante l'agibilità, la conformità normativa e l'idoneità alla sicurezza degli spettatori, che la Juventus non poteva intervenire in alcun modo in modifica delle strutture, nemmeno apponendo barriere verticali fisse, ma che poteva al più rendersi: promotrice di richieste destinate al Comune, suscettibili di approvazione, tuttavia, sia da parte del Comune che della Commissione di Vigilanza (cfr. testi Longo ed Opezzi);

2) è stato altresì provato documentalmente (doc. 9 di parte convenuta) è per testi chela Società calcistica, avendo ben presente il rischio connesso con le suddette lacune strutturali, ha inviato alla Questura la lettera 1.2.2001 con cui faceva presente l'inadeguatezza del recinto esterno sia con riferimento all'altezza che alle sbarre, nonché la limitata altezza del separatore tra il settore Ospiti (Est 3) e la Curva Nord ed il Settore Est 1-2, indicata come causa del fitto e reciproco lancio di razzi, petardi, bottigliette d'acqua. eccetera e proponeva di adottare alcune misure cautelative, fra cui la chiusura con fogli di lamiera dello zoccolo fino alla cima del recinto fiscale, l'innalzamento del recinto di delimitazione dei suddetti settori ed il posizionamento di reti apposite (gabbia totale) che impedissero o limitassero il lancio fra i settori (gabbie mobili che secondo l'attore sono talvolta utilizzate in

altri stadi italiani), la collocazione di un secondo recinto opacizzato fra i due settori.

A tale missiva non è nemmeno stata fornita risposta.

Ed allora, senza entrare nel merito della possibilità tecnica di contemporanea adozione di tutte queste misure all'interno dello Stadio delle Alpi in rapporto alla sua tipologia architettonica (secondo il dr. Longo ed il sig. Opezzi, ad esempio, la gabbia mobile sarebbe ancora più pericolosa per l'incolumità pubblica, potendo cadere per effetto di pressioni o movimenti di massa sugli stessi spettatori e i ripari fissi non sarebbero compatibili con le caratteristiche progettuali della struttura) si può tuttavia escludere la sussistenza di una responsabilità colposa ex art. 2043 c.c. in capo alla convenuta, dal momento che ha dimostrato di avere diligentemente seguito, nell'organizzazione dell'incontro di calcio, tutte le prescrizioni normative e dell'Autorità di P.S. e di avere agito con idonea prudenza nel richiedere la facoltà di ulteriori interventi, facoltà negatale senza sua colpa. La Società era altresì in possesso di tutte le autorizzazioni pubbliche e del giudizio di idoneità dello Stadio alla partita e certa del dispiegamento del servizio d'Ordine.

Ma l'art. 2050 c.c. pretende un qualcosa in più, dal momento che la prova a discarico ivi richiesta riguarda l'effettiva adozione di «tutte le misure idonee ad evitare il danno», secondo le conoscenze proprie della Società *ex ante*.

È dunque doveroso chiedersi se la società avrebbe potuto e dovuto, oltre a quanto ha dimostrato di avere fatto, invio della lettera compresa, fare ancora qualcos'altro.

A fronte del mancato accoglimento delle proprie legittime richieste e stante la prevedibilità concreta del pericolo, così come risulta dal documento n. 9 proveniente dalla Juventus, si ritiene che la società avrebbe potuto e dovuto, in occasione di una partita così a rischio, senza rinunciare, naturalmente, a far disputare l'incontro, ricorrere ad una struttura diversa dallo Stadio delle Alpi, la quale, in allora, così come rilevato anche dal G.u. dr. Carbone nella più volte menzionata sentenza, riguardante un'identica fattispecie, era una «struttura oggettivamente priva di sufficienti caratteristiche di sicurezza, nella quale all'indubbio pregio architettonico non corrisponde adeguata funzionalità nella preclusione di un fenomeno - il lancio degli oggetti dei settori prossimi e da quelli sovrastanti - dal quale non si può prescindere, in quanto prevedibile, nella ripartizione delle tribune e nella stessa strutturazione dell'impianto».

Non risulta infatti provata in causa la sussistenza di un vincolo contrattuale stabile che legasse con vincolo obbligatorio la Juventus al Comune di Torino per l'utilizzo dello Stadio delle Alpi per tutte le partite, anzi, i testi Opezzi e Longo indicati dalla stessa Juventus hanno dichiarato che la società acquisiva i diritti sullo Stadio volta per volta.

Dunque soltanto ovvii e presumibilmente rilevanti interessi economici (la Juventus attualmente è una s.p.a. con fini di lucro), nonché le prassi sportive hanno impedito alla Società di utilizzare stadi diversi presenti sul territorio nazionale maggiormente dotati sul piano della sicurezza, in occasione delle partite più a rischio, come quella disputata fra la Juventus e la Roma (squadre entrambe i cui rispettivi supporters ed ultras sono notoriamente particolarmente virulenti e nemici fra loro) il 6.5.2001, che era una partita «a rischio 3» (cfr. teste dr. Longo).

Ma gli interessi economici debbono soccombere a fronte dell'esigenza primaria del diritto degli spettatori alla propria incolumità fisica ed alla tutela della salute, che è un bene costituzionalmente garantito.

Non si ritiene pertanto che la Juventus E C. abbia fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 2050 c.c., la cui «ratio» è proprio, come s'è già detto, quella di contemperare gli interessi (economici) del soggetto che esercita una determinata attività pericolosa con l'interesse preminente della tutela dell'incolumità delle persone e delle cose tramite la voluta scelta di porre il rischio dei danni derivanti da tale attività su coloro che ne traggono lucro.

La parte convenuta deve pertanto rispondere di tutti i danni provati in causa, patiti dal sig. Colasante in occasione del sinistro *de quo*.

Necessitano tuttavia alcune premesse.

Per quanto concerne la natura e l'entità delle conseguenze risarcibili, infatti, le recenti innovazioni giurisprudenziali in tema di danno biologico, morale ed esistenziale rendono opportuna una rivisitazione della materia ed una nuova classificazione delle singole voci di danno, optando i Giudici di merito di questa sezione per l'adeguamento ai principi di diritto sanciti dalla Consulta e dalla Corte di Cassazione, sebbene non a Sezioni Unite.

La S.C. sezione III civile, infatti, con le note sentenze nn. 7281, 7282 e 7283%03, in fattispecie riguardanti danni da circolazione da veicoli e da attività pericolose, con particolare riferimento ai prossimi

congiunti della vittima principale dei sinistri, ha superato i tradizionali limiti risarcitori prima ricondotti all'art. 2059 c.c. ed è giunta a riconoscere la risarcibilità del danno morale ogniqualvolta sia ravvisabile in astratto una fattispecie di reato, pur nei casi di colpa presunta e non accertata in concreto civilisticamente.

Con le successive sentenze sempre della III Sez. Civ. n. 8827 e 8828 dal 31.05.2003, la Cassazione, confermando tale orientamento, ha affermato l'estensione della nozione di «danno non patrimoniale «inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona» e non più solo come «danno morale soggettivo», e richiesto il ristoro anche dell'irreversibile perdita di un prossimo congiunto all'interno del nucleo parentale garantito e protetto dalla Carta Costituzionale.

A sua volta la Corte Costituzionale con la sentenza 11.07.2003 n. 233, aderendo a tale orientamento, ha ritenuto tramontata «la tradizionale affermazione secondo cui il danno non patrimoniale riguardato dall'art. 2059 c.c. si identificerebbe con il c.d. danno morale soggettivo» ha impostato concettualmente le categorie del danno in modo nuovo, sostituendo alla vecchia tripartizione 1) danno patrimoniale 2) danno biologico 3) danno morale, un sistema bipolare costituito da:

1) danno patrimoniale (danno emergente, lucro cessante): 2) danno non patrimoniale (inteso come ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona) nel quale fa rientrare il danno biologico (ovvero la lesione dell'integrità fisica e psichica della persona) ed il danno morale in senso lato, inteso come il riflesso soggettivo del danno, che a sua volta ricomprende il C.D. danno morale in senso stretto (o patema d'animo transeunte) e il danno c.d. esistenziale o alla vita di relazione (incidente sulle esplicazioni della personalità nelle formazioni sociali, famiglia, ecc. in rapporto a interessi costituzionalmente rilevanti).

Le due sentenze della S.C. n. 8827 e 8828/2003, peraltro, oltre a richiedere che il danno c.d. «esistenziale» sia allegato e provato, suggeriscono anche criteri per la liquidazione delle varie voci del danno patrimoniale, richiamando il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. e consentendo il cumulo fra danno morale in senso stretto e danno esistenziale (o alla vita di relazione), ma precisando che, in caso di duplice liquidazione, il *quantum* per il danno morale puro andrà contenuto, stante la «sua più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta» e l'opportunità di un «giusto

equilibrio fra le varie voci che concorrono a determinare il complessivo risarcimento».

Non viene prescritto invece alcun sistema tabellare predeterminato di liquidazione.

A questo punto il vecchio sistema risarcitorio tabellare seguito da questa Sezione per il danno non patrimoniale, parzialmente inadeguato alla nuova classificazione, viene integrato come segue:

1) i danni all'integrità psicofisica della persona, intesi come meri danni anatomo-funzionali valutabili con accertamento medico-legale, si ritengono ristorabili in base agli ordinari criteri di liquidazione adottati dalla giurisprudenza di questa Sezione a far tempo dal maggio dell'anno 2004 espressi in euro, riferiti alla data odierna (criteri aggiornati annualmente sulla base degli indici di svalutazione della moneta), con valutazione equitativa rigorosa dell'età del danneggiato per un abbattimento o un aumento del valore del «punto» tabellare entro il 50%;

2) invalidità temporanee, i valori intermedi degli scaglioni relativi all'invalidità temporanea vengono calcolati con criteri di progressività rispetto ai due parametri tabellari estremi, sempre secondo le vecchie tabelle;

3) i riflessi oggettivi del danno biologico, apprezzabili principalmente tramite accertamento medico legale (incidenza su sport, attività fisiche, maggior usura al lavoro, ecc.) sono valutati mediante eventuale incremento ulteriore dei valori di cui al precedente paragrafo, fino al 50%;

4) il danno morale in senso stretto inteso come il mero «patema d'animo» viene liquidato, per lesioni sofferte dallo stesso danneggiato, nella percentuale ricompresa fra $1/4$ e $1/2$ di quanto liquidato a titolo di danno biologico (sommatoria del danno da invalidità permanente con quello da invalidità temporanea), per lesioni sofferte da un congiunto o per perdita del congiunto, invece, in via equitativa, secondo le specifiche condizioni, come dalle vecchie tabelle di questa Sezione;

5) il danno esistenziale (o di vita di relazione) che ora ricomprende anche alcune voci che in precedenza venivano liquidate tramite il sistema del c.d. «punto pesante» verrà liquidato, qualora sorretto da rigorosa istruttoria, con una percentuale variabile fra $1/6$ e $1/3$ del danno morale.

Tutti i valori del danno morale in senso lato permangono, ovviamente incrementabili o diminuibili fino al 50% in considerazione

delle particolarità oggettive e soggettive del caso, fra cui l'età delle parti, le modalità della fattispecie che ha dato corso al danno, le caratteristiche peculiari dei rapporti parentali, e, segnatamente, la natura ed intensità dei legami affettivi, ecc.

Si precisa che si è ritenuto di calcolare il danno morale in senso stretto come percentuale del danno biologico nel suo complesso e non più solo con riferimento alla mera invalidità permanente, in considerazione dell'accento puntato dalla citata giurisprudenza sulla centralità del danno rispetto all'elemento soggettivo dell'autore del fatto, e dunque della necessità di tenere conto della sofferenza dei danneggiati conseguente ai ricoveri, all'impossibilità di muoversi ed ai periodi di inabilità parziale.

Si conferma, infine, che i criteri riguardanti le invalidità temporanee e quelle permanenti persistono a trovare applicazione con riferimento:

- alle fattispecie relative a sinistri concernenti la circolazione di veicoli avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 5.3.2001 n. 57, indipendentemente dall'entità del danno biologico;

- alle fattispecie relative a sinistri concernenti la circolazione di veicoli avvenuti posteriormente all'entrata in vigore della legge 5.3.2001 n. 57 dalle quali sia derivato un danno biologico pari o superiore al 10%; a tutte le altre ipotesi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale non concernenti la circolazione di veicoli.

In applicazione di tali criteri, il danno all'integrità fisica patito da Colasante Walter, viene così quantificato, sulla base dell'esito della CTU medico-legale disposta in corso di causa, le citi risultanze adottate dal CTU in accordo con il ctp di parte convenuta (mentre parte attrice non ha nominato alcun CTP), in quanto, logiche, tecniche ed adeguatamente motivate, si condividono:

- invalidità temporanea totale in regime di ricovero ospedaliero (100%): giorni 2, per complessivi euro 104,4; -invalidità temporanea parziale (50%): giorni 50, per complessivi euro 1044;

- invalidità temporanea minima (25%): giorni 4.0, per complessivi euro 417,6;

- postumi permanenti (consistenti in esiti di trauma da scoppio con lesioni plurime alla mano destra - amputazione del II dito e plurime fratture a carico del pollice, 11e IV dito della mano medesima) ritenuti liquidabili, in considerazione dell'età e di ogni altra circostanza suscettibile di essere assunta a parametro di determinazione, nella

misura di euro 2.200 a punto, con aumento a 2.300 a punto in applicazione del c.d. «punto pesante» tenuto conto della riscontrata incidenza della menomazione, in termini di maggior disagio, sulle attività della vita che richiedono la presa a pugno con sforzo della mano destra in soggetto destrimane: 26%, per complessivi euro 59.800. Non è stata riscontrata maggior usura in relazione ad eventuale attività lavorativa confacente al titolo di studio del Colasante.

Danni morali, ritenuti liquidabili - attesa l'antigiuridicità penale, per lo meno astratta, in linea con le citate sentenze della Cassazione, della condotta generatrice del sinistro e in considerazione del grado di afflizione che ne è derivato, da valutarsi non elevatissimo, sia in considerazione del mancato accertamento della colpa concreta sia valutato il contesto in cui è avvenuto il fatto - in complessivi euro 20.455,33 riferiti alla data odierna.

Non è, invece, suscettibile di liquidazione alcunché a titolo di danno patrimoniale.

L'attore non ha infatti documentato alcuna spesa medica e, in assenza di riscontro medico-legale sull'incapacità lavorativa specifica, non è liquidabile nemmeno questa voce di danno.

Il sig. Colasante era del resto disoccupato al momento del sinistro e non ha comunque provato che dai postumi derivanti del sinistro sia conseguita in concreto una diminuzione dei suoi redditi o della capacità di guadagno.

I danni complessivamente suscettibili di risarcimento ammontano pertanto ad euro 61.366 per danno biologico e ad euro 20.455,33 per danno morale corrispondenti - previa devalutazione di tali componenti di danno non patrimoniale liquidate con riferimento ai parametri odierni - a complessivi euro 76.194,45 alla data del fatto.

Trattandosi di una forma di risarcimento per equivalente e in assenza di specifica prova sull'entità del pregiudizio sofferto dalla parte creditrice, si ritiene - conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità - di liquidare il danno emergente in via equitativa attraverso la rivalutazione del capitale secondo gli indici I.S.T.A.T. (così da reintegrarne il valore iniziale, compensando la successiva perdita del potere d'acquisto della moneta) ed il lucro cessante, anch'esso in via equitativa, attraverso l'attribuzione degli interessi nella misura del tasso legale, i quali, al fine di evitare l'ingiustificata locupletazione della parte creditrice, vengono calcolati sul capitale originario rivalutato anno per anno anziché, come precedentemente affermato in giurisprudenza,

sul capitale già integralmente rivalutato.

In base a tali parametri i danni risultano liquidabili, alla data della pronuncia della presente sentenza in euro 90.119,40, di cui euro 76.194,45 per capitale, euro 5.626,81 per rivalutazione ed euro 8.298,14 per interessi.

Le spese processuali seguono la soccombenza e, considerato il grado di difficoltà della causa ed ogni altro elemento di determinazione, vengono liquidate come in dispositivo, previa verifica delle singole voci.

Anche le spese di C.T.U. vengono poste integralmente a carico della parte convenuta soccombente, nella misura liquidata in corso di lite.

P.Q.M.

Il giudice istruttore in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, visto l'art. 2050 c.c., ritenuta la responsabilità della parte convenuta Juventus EC. s.p.a. in ordine al sinistro per cui è causa,

- dichiara tenuta e condanna la parte convenuta al pagamento in favore di Colasante Walter della somma di euro 90.119,40, di cui euro 76.194,45 per capitale, euro 5.626,81 per rivalutazione ed euro 8.298,14 per interessi, oltre ad interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;

- condanna la convenuta Juventus EC. s.p.a. a pagare le spese di causa che liquida in complessivi euro 9.450,09, di cui euro 675,09 per spese, euro 1.800 per diritti, euro 6.000 per onorari ed euro 975 per rimborso forfettario delle spese generali nella Misura del 12,5% ex art. 15 TE;

- pone altresì le spese della CTU medico-legale condotta in corso di causa a carico integrale della parte convenuta, - *Omissis*.